



RUE

regolamento urbanistico edilizio

NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA

NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA

APPENDICE:

- DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
- DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA
- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI EDILIZI
- GLOSSARIO DI DEFINIZIONI E DI TERMINI NEL LESSICO DEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO
- CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGINI E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA

Sindaco

Erika Ferranti

Segretario Comunale

Dott. Vincenzo Errico

Servizio Urbanistica

Ing. Antonio Peritore

PRIMA APPROVAZIONE

Adozione: delibera C.C. n. 31 del 23/06/2010

Approvazione delibera C.C. n. 36 del 30/08/2011

Aggiornamento aprile 2018

APPROVAZIONE	GRUPPO DI LAVORO	
Adozione delib. C.C. n. 31 del 23.06.2010 Approvazione delib. C.C. n. 36 del 30.08.2011	UFFICIO DI PIANO	Arch. Piero Vignali (Sviluppo Comune Srl): Responsabile Geom. Ivano Venturini (Sviluppo Comune Srl) Arch. Matteo Asioli Geom. Franco Lodi (Studio SIA)
	Per gli aspetti geologici-sismici	Studio Viel & Associati
	Per gli aspetti informatici	AMBITO srl – Pieve di Cento
	Per il Comune di Bentivoglio	Geom. Massimo Graziani Arch. Natascia Franzoni
Variante 2/2013 Adozione delib. C.C. n. 05 del 19.03.2013 Approvazione delib. C.C. n. 29 del 25.07.2013	SERVIZIO URBANISTICA	Arch. Piero Vignali: Responsabile Geom. Ivano Venturini Arch. Matteo Asioli
	Per il Comune di Bentivoglio	Geom. Massimo Graziani Arch. Natascia Franzoni
Variante 3/2014 Adozione delib. C.C. n. 18 del 09.04.2014 Approvazione delib. C.C. n. 54 del 29.09.2014	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile Geom. Ivano Venturini Arch. Matteo Asioli
	Per il Comune di Bentivoglio	Geom. Massimo Graziani Arch. Natascia Franzoni
Variante 4/2014 Adozione delib. C.C. n. 19 del 09.04.2014 Approvazione delib. C.C. n. 39 del 14.07.2014	SERVIZIO URBANISTICA	Arch. Piero Vignali: Responsabile Geom. Ivano Venturini Arch. Matteo Asioli
	Per il Comune di Bentivoglio	Geom. Massimo Graziani Arch. Natascia Franzoni
Variante 5/2014 Adozione delib. C.C. n. 37 del 14.07.2014 Approvazione delib. C.C. n. 48 del 29.07.2015	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile Geom. Ivano Venturini Arch. Matteo Asioli
	Per il Comune di Bentivoglio	Geom. Massimo Graziani Arch. Natascia Franzoni
Variante 6/2014 Adozione delib. C.C. n. 17 del 09.04.2015 Approvazione delib. C.C. n. 49 del 29/07/2015	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile Geom. Ivano Venturini Arch. Matteo Asioli
	Per il Comune di Bentivoglio	Geom. Massimo Graziani Arch. Natascia Franzoni
Variante 7/2016 Adozione delib. C.C. n. 23 del 30/05/2016 Approvazione delib. C.C. n. 38 del 24/10/2016	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile Geom. Ivano Venturini Arch. Matteo Asioli
	Per il Comune di Bentivoglio	Geom. Massimo Graziani Arch. Natascia Franzoni
Variante 8/2017 Adozione delib. C.C. n. 28 del 24/07/2017 Approvazione delib. C.C. n. 19 del 26/04/2018	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile Geom. Sabrina Guizzardi
	Per il Comune di Bentivoglio	Arch. Natascia Franzoni Geom. Massimo Graziani

“TAVOLA DI CORRISPONDENZA”

TRA L’INDICE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DI CUI ALL’ALLEGATO I ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 922/2017 E IL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

INDICE REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO		ARTICOLI DI CORRISPONDENZA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO		NOTE DI RINVIO AD ALTRI ATTI O NORME SOVRAORDINATE
		ARTICOLO O ELABORATO	RUBRICA	
PARTE PRIMA	PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA			
	a) <i>Definizioni tecniche uniformi (di cui all'Allegato II del presente Atto regionale di coordinamento tecnico)</i>	Art. 2.1	Definizioni di termini del lessico urbanistico	Rinvio all'atto di coordinamento tecnico DAL 279/2010 (ora Allegato II dell'atto regionale di coordinamento tecnico approvato con DGR 922/2017))
		Art. 2.2	Definizioni di termini edilizi ed in materia energetica	
		Art. 2.3	Definizione dei parametri ed indici urbanistici	
		Art. 2.4	Definizione dei parametri edilizi	
	b) <i>Definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso</i>			Rinvio alla L.R. 15/2013
	c) <i>Disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (di cui all'Allegato II del presente Atto regionale di coordinamento tecnico), che attengono:</i> <i>c1 - al procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e alle modalità di controllo degli stessi;</i> <i>c2 – ai requisiti generali delle opere edilizie, relativi:</i> <i>c2.1 – ai limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;</i> <i>c2.2 – ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);</i> <i>c2.3 – alle servitù militari;</i> <i>c2.4 – agli accessi stradali</i> <i>c2.5 – alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>			Rinvio alla L.R. 15/2013 e s.m. e i.
				Rinvio alla parte urbanistica delle norme del RUE
				Rinvio agli articoli corrispondenti delle norme di PSC e Tavola dei vincoli
		Art. 10.6	Passi carrai e ed uscita dalle autorimesse	
			Rinvio agli articoli corrispondenti delle norme di PSC e Ta-	

				vola dei vincoli
	<i>c2.6 – ai siti contaminati;</i>	Art. 9.2	Norme per interventi edilizi in siti potenzialmente contaminati	
		9.2.1	<i>Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati</i>	
	<i>c3 – alla disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico e territoriale;</i>	Art. 21	Complessi di valore storico testimoniale	
	<i>c4 – alle discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti e impianti</i>			
PARTE SECONDA	DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA			
TITOLO I	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI			
Capo I	SUE, SUAP e organismi consultivi			
1	<i>La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale</i>	Art. 3.1 3.1.1 Art. 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	SUE e SUAP (Sportello Unico dell'Edilizia e per le Attività Produttive) <i>Definizione e compiti</i> Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio <i>Definizione e compiti</i> <i>Composizione e nomina</i> <i>Funzionamento</i>	
2	<i>Le modalità di gestione, anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale</i>	Art. 3.3	Altri organi competenti ad esprimere pareri	
3	<i>Le modalità di coordinamento con il SUAP</i>			
Capo II	Altre procedure e adempimenti edilizi			
1	<i>Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati</i>	Art. 4.5 4.5.8 4.5.9 Art. 4.6 4.6.5	Permesso di costruire (PdC) <i>Pubblicità del permesso di costruire</i> <i>Riesame del permesso di costruire</i> Segnalazione certificata di Inizio Attività <i>Pubblicità ai fini del riesame</i>	

2	<i>Certificato di destinazione urbanistica</i>	Art. 7.10	Certificato di destinazione urbanistica
3	<i>Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi</i>	4.5.7 4.6.4	<i>Decadenza ed effetti del permesso di costruire</i> <i>Durata dei termini, proroga e decadenza della SCIA</i>
4	<i>Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità</i>	Art. 7.8	Dichiarazione di inagibilità
5	<i>Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni</i>	Art. 18.1	Realizzazione delle dotazioni territoriali
		Art. 18.2	Possibilità di monetizzazione delle dotazioni territoriali
		Art. 18.3	Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione
		18.3.1	<i>Contributo di costruzione</i>
		18.3.2	<i>Quota di contributo per oneri di urbanizzazione</i>
		18.3.3	<i>Quota di contributo commisurato al costo di costruzione</i>
		18.3.4	<i>Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione</i>
		18.3.5	<i>Contributo di costruzione per opere non destinate alla residenza</i>
		18.3.6	<i>Modalità di calcolo e determinazione del contributo di costruzione</i>
		Art. 18.4	Convenzione tipo
6	<i>Pareri preventivi</i>	Art. 4.3	Valutazione Preventiva
		4.3.1	<i>Definizione</i>
		4.3.2	<i>Elaborati da allegare alla richiesta di valutazione preventiva</i>
		4.3.3	<i>Rilascio e validità</i>
		Art. 4.4	Preparare della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
7	<i>Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia</i>	Art. 7.7	Manutenzione e sicurezza delle costruzioni
8	<i>Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio</i>		
9	<i>Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti</i>		
10	<i>Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili</i>		
TITOLO II	DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI		
Capo I	Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori		

1	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.	Art. 5.1	Comunicazione di inizio dei lavori	
2	Comunicazione di fine lavori	Art. 6.2	Comunicazione di fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità	
3	Occupazione di suolo pubblico	Art. 10.9	Occupazione di suolo pubblico	
4	Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.	Art. 9.2	Norme per interventi edilizi in siti potenzialmente contaminati	
		9.2.1	Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati	
Capo II	Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori			
1	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	Art. 5.2	Tutela della pubblica incolumità e occupazione temporanea di suolo pubblico	
		Art. 5.3	Vigilanza durante l'esecuzione delle opere	
		Art. 5.4	Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti	
		Art. 5.5	Varianti in corso d'opera	
2	Punti fissi di linea e di livello			
3	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	Art. 9.3	Norme generali e misure igieniche per i cantieri	
		9.3.1	Sicurezza nei cantieri	
4	Cartelli di cantiere	Art. 5.3, 3° c.	Vigilanza durante l'esecuzione delle opere	
		9.3.2	Difesa dalle polveri	
		9.3.3	Piano di allontanamento e recupero dei materiali di risulta	
6	Misure di cantiere e eventuali tolleranze	Art. 6.9	Tolleranze costruttive	
7	Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	Art. 9.3	Norme generali e misure igieniche per i cantieri	
		9.3.1	Sicurezza nei cantieri	
		9.3.4	Misure igieniche nei cantieri edili	
		9.3.5	Inquinamento acustico nei cantieri edili	
		9.3.6	Condizione e salubrità del terreno	
8	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	Art. 5.6	Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici	
9	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori			
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI			
Capo I	Disciplina dell'oggetto edilizio			
1	Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	Titolo II, Capo I	Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	

		Art. 8.1	Disposizioni di carattere generale	
		Art. 8.2	Organismo edilizio e relazioni funzionali	
		Art. 8.3	Definizione delle componenti dell'organismo edilizio	
		8.3.1	Scomposizione dell'Organismo Edilizio	
		8.3.2	Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità immobiliari (U.I) e parti comuni	
		8.3.3	Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi funzionali	
		8.3.4	Scomposizione dell'Organismo Edilizio componenti strutturali e tecnologiche	
		8.3.5	Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso grado di protezione	
		Art. 8.4	Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
		8.4.1	Contenuto degli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
2	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali eco-compatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	Allegato	Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	N.B. Per il Comune di Argelato il riferimento è al Tomo II recante i Requisiti Cogenti e Raccomandati
3	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	Allegato	Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	N.B. Per il Comune di Argelato il riferimento è al Tomo II recante i Requisiti Cogenti e Raccomandati
4	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	Art. 18.3	Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione	
		18.3.4	Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione	
5	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas-radon			
6	Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	Allegato	Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
7	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")			
8	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa			

Capo II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico			
1	Strade			
2	Portici			
3	Piste ciclabili			
4	Aree per parcheggio	Art. 36	Parcheggi pubblici, privati e verde pubblico per nuovi insediamenti	
5	Piazze e aree pedonalizzate			<i>N.B. L'articolo di corrispondenza del RUE era il 12.2 che, in sede di omogeneizzazione è stato cassato.</i>
6	Passaggi pedonali e marciapiedi			
7	Passi carrai ed uscite per autorimesse	Art. 10.6	Passi carrai ed uscita dalle autorimesse	
8	Chioschi/dehors su suolo pubblico	Art. 10.11	Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)	
		Art. 12.1	Elementi di qualità urbana	
		12.1.7	Edicole e chioschi	
9	Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	Art. 10.11	Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)	
10	Recinzioni	Art. 10.7	Recinzioni e muri di cinta	
11	Numerazione civica	Art. 11.5	Apposizione numerazione civica	
Capo III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente			
1	Aree verdi			<i>N.B. L'articolo di corrispondenza del RUE, per il verde pubblico, era il 12.3 che, in sede di omogeneizzazione, è stato cassato. Si rimanda al Regolamento comunale del Verde pubblico e privato.</i>
		Art. 13	Verde privato	<i>Vedi anche Regolamento comunale del Verde pubblico e privato)</i>
2	Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale			<i>N.B. L'articolo di corrispondenza del RUE, per il verde pubblico, era il 12.3 che, in sede di omogeneizzazione è stato cassato. Si rimanda al Regolamento</i>

				<i>comunale del Verde pubblico e privato.</i>
3	<i>Orti urbani</i>			
4	<i>Parchi e percorsi in territorio rurale</i>			
5	<i>Sentieri</i>			
6	<i>Tutela del suolo e del sottosuolo</i>	Art. 9.4	Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni	
		9.4.5	<i>Acque reflue</i>	
		9.4.6	<i>Acque superficiali e sotterranee</i>	
		Art. 10.2	Prescrizioni di carattere idraulico	
Capo IV	Infrastrutture e reti tecnologiche			
1	<i>Approvvigionamento idrico</i>			
2	<i>Depurazione e smaltimento delle acque</i>			
3	<i>Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati</i>			
4	<i>Distribuzione dell'energia elettrica</i>			
5	<i>Distribuzione del gas</i>			
6	<i>Ricarica di veicoli elettrici</i>	Art. 10.13	<i>Ricarica di veicoli elettrici</i>	<i>N.B. Solo per i Comuni che hanno adottato variante al RUE di omogeneizzazione (escluso Argelato)</i>
7	<i>Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento</i>	Art. 42	Diposizioni operative per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (F:E:R)	
Art. 8	<i>Telecomunicazioni</i>	Art. 39	Impianti fissi di telefonia mobile	
Capo V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico			
1	<i>Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi</i>	Art. 7.7	Manutenzione e sicurezza delle costruzioni	
2	<i>Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio</i>	Art. 11.1	Facciate degli edifici ed elementi di pregio	
3	<i>Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali</i>	Art. 11.2	Elementi aggettanti su spazi pubblici	
4	<i>Allineamenti</i>	Art. 11.3	Allineamenti	
5	<i>Piano del colore</i>	Art. 12.4	Tinteggiature e colori	
6	<i>Coperture degli edifici</i>	Art. 11.4	Coperture, canali di gronda, pluviali	
7	<i>Illuminazione pubblica</i>	Art. 10.4	Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna	
8	<i>Griglie e intercapedini</i>			
9	<i>Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici</i>	Art. 11.7	Apparati tecnologici	
10	<i>Serramenti esterni degli edifici</i>			
11	<i>Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe</i>	Art. 11.6	Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre,	

			tende, ecc..	
12	<i>Cartelloni pubblicitari</i>	Art. 11.6	Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc..	
13	<i>Muri di cinta</i>	Art. 10.7	Recinzioni e muri di cinta	
14	<i>Beni culturali e edifici storici</i>	Art. 21	Complessi edilizi di valore storico testimoniale	
15	<i>Cimiteri monumentali e storici</i>			
16	<i>Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani</i>			
Capo VI	Elementi costruttivi			
1	<i>Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche</i>			
2	<i>Serre bioclimatiche</i>			
3	<i>Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici</i>			
4	<i>Coperture, canali di gronda e pluviali</i>	Art. 11.4	Coperture, canali di gronda, pluviali	
5	<i>Strade e passaggi privati e cortili</i>	Art. 10.6	Passi carrai ed uscita dalle autorimesse	
6	<i>Cavedi, pozzi luce e chiostrine</i>	Art. 10.5	Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico	
7	<i>Intercapedini e griglie di areazione</i>			
8	<i>Recinzioni</i>	Art. 10.7	Recinzioni e muri di cinta	
9	<i>Materiali, tecniche costruttive degli edifici</i>			
10	<i>Disposizioni relative alle aree di pertinenza</i>			
11	<i>Piscine</i>	Art. 10.8	Piscine private	
12	<i>Altre opere di corredo agli edifici</i>			
TITOLO IV	DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI			
1	<i>Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio</i>	Art. 6.3	Verifica di conformità dell'opera eseguita	
2	<i>Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori</i>	Art. 5.3	Vigilanza durante l'esecuzione delle opere	
3	<i>Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari</i>			
TITOLO V	NORME TRANSITORIE			
1	<i>Aggiornamento del regolamento edilizio</i>	Art. 1.11	Varianti al RUE – Testo coordinato	
2	<i>Disposizioni transitorie</i>	Art. 1.7	Titoli abilitativi già presentati e strumenti attuativi vigenti	
		Art. 1.8	Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE	
		Art. 1.9	Salvaguardia del RUE	

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 10

TITOLO I – FUNZIONI DEL RUE 10

CAPO I – NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL RUE 10

Art. 1.1 - Oggetto e contenuto del RUE..... 10

Art. 1.2 - Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE 10

Art. 1.3 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie disciplinate dal RUE..... 10

Art. 1.4 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni 11

Art. 1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali (PSC e POC)..... 11

Art. 1.6 - Elaborati costitutivi del RUE 11

Art. 1.7 - Titoli abilitativi già rilasciati e strumenti attuativi vigenti 12

Art. 1.8 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE 12

Art. 1.9 - Salvaguardia del RUE 12

Art. 1.10 - Entrata in vigore del RUE..... 12

Art. 1.11 - Varianti al RUE – Testo coordinato..... 12

CAPO II – DEFINIZIONI 14

Art. 2.1 - Definizioni di termini del lessico urbanistico 14

Art. 2.2 - Definizioni di termini edilizi ed in materia energetica..... 14

Art. 2.3 - Definizioni dei parametri ed indici urbanistici 14

Art. 2.4 - Definizioni dei parametri edilizi 14

Art. 2.5 - Definizioni per interventi in zona agricola 14

Art. 2.5.1 - Azienda agricola, forestale, zootecnica 14

Art. 2.5.2 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 14

Art. 2.5.3 - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) 14

Art. 2.5.4 - Coltivatore diretto..... 14

Art. 2.5.5 - Unità Lavorativa Uomo 15

Art. 2.5.6 - Centro aziendale..... 15

Art. 2.5.7 - Serra aziendale (cassato) 15

Art. 2.5.8 - Serre di tipo industriale (cassato)..... 15

Art. 2.5.9 - Serra fissa..... 15

Art. 2.5.10 - Allevamento domestico..... 15

Art. 2.5.11 - Allevamento zootecnico intensivo 15

Art. 2.5.12 - Allevamento industriale..... 15

Art. 2.5.13 – Unità di Grosso Bovino (UGB) 15

Art. 2.5.14 - Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) 16

Art. 2.5.15 – Atto unilaterale d'obbligo per le zone agricole..... 16

Art. 2.6 - Definizione degli interventi 17

Art. 2.7 - Definizione delle funzioni e degli usi 17

Art. 2.7.1 - Disciplina generale..... 17

Art. 2.7.2 – Elenco degli usi..... 17

Art. 2.7.3 - Destinazioni d'uso legittime..... 23

Art. 2.7.4 – Superfici esistenti 24

Art. 2.7.5 – Edifici esistenti e legittimi 24

Art. 2.7.6 – Lotti liberi..... 24

PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA..... 25

TITOLO I – DISCIPLINA DEL PROCESSO EDILIZIO 25

CAPO I – ORGANI..... 25

Art. 3.1 - SUE e SUAP (Sportello Unico dell'Edilizia e per le Attività Produttive) 25

Art. 3.1.1 - Definizione e compiti 25

Art. 3.2 - Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio 25

Art. 3.2.1 - Definizione e compiti 25

Art. 3.2.2 - Composizione e nomina 25

Art. 3.2.3 - Funzionamento..... 25

Art. 3.3 - Altri organi competenti ad esprimere pareri 26

CAPO II – TITOLI ABILITATIVI 27

Art. 4.1 - Modalità di presentazione delle richieste e delle comunicazioni..... 27

Art. 4.2 - Attività edilizia libera 27

Art. 4.3 - Valutazione Preventiva 27

Art. 4.3.1 - Definizione 27

Art. 4.3.2 - Elaborati da allegare alla richiesta di valutazione preventiva.....	27
Art. 4.3.3 - Rilascio e validità	27
Art. 4.4 - Preparare della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	27
Art. 4.5 - Permesso di costruire (PdC)	27
Art. 4.5.1 - Interventi soggetti a permesso di costruire.....	27
Art. 4.5.2 - Domanda e documentazione.....	28
Art. 4.5.3 - Istruttoria dei progetti - Rilascio del permesso di costruire	28
Art. 4.5.4 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire.....	28
Art. 4.5.5 - Contenuti dell'atto del permesso di costruire	28
Art. 4.5.6 - Permesso di costruire in deroga.....	29
Art. 4.5.7 - Decadenza ed effetti del permesso di costruire	29
Art. 4.5.8 - Pubblicità del permesso di costruire	29
Art. 4.5.9 - Riesame del permesso di costruire	29
Art. 4.5.10 - Proroga dei termini	30
Art. 4.6 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30
Art. 4.6.1 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30
Art. 4.6.2 - Presentazione e documenti.....	30
Art. 4.6.3 - Verifica del progetto - Procedimento	30
Art. 4.6.4 - Durata dei termini, proroga e decadenza	30
Art. 4.6.5 - Pubblicità ai fini del riesame.....	30
Art. 4.6.6 - Opere soggette SCIA in alternativa al Permesso di costruire	30
Art. 4.7 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.....	31
CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI	32
Art. 5.1 - Comunicazione di inizio dei lavori	32
Art. 5.2 - Tutela della pubblica incolumità e occupazione temporanea di suolo pubblico	32
Art. 5.3 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere.....	32
Art. 5.4 - Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti.....	33
Art. 5.5 - Varianti in corso d'opera.....	33
Art. 5.6 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici	33
CAPO IV – CONCLUSIONE DEI LAVORI	34
Art. 6.1 - Scheda tecnica descrittiva – Fascicolo del fabbricato	34
Art. 6.2 - Comunicazione di fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità.....	34
Art. 6.3 - Verifica di conformità dell'opera eseguita	34
Art. 6.4 - Rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità	34
Art. 6.5 - Attestato di prestazione energetica.....	34
Art. 6.6 - Attestazione della conformità edilizia e agibilità sulla base della dichiarazione di conformità	34
Art. 6.7 - Certificato di conformità edilizia e agibilità parziale.....	34
Art. 6.8 - Certificato di conformità edilizia e agibilità provvisorio (cassato).....	34
Art. 6.9 - Tolleranze costruttive	34
Art. 6.10 - Assegnazione numeri civici	35
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI	36
Art. 7.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il Titolo abilitativo o a presentare la SCIA e la CIL e documenti attestanti il titolo.....	36
Art. 7.2 - Cambio di intestazione (“voltura”)	36
Art. 7.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato.....	37
Art. 7.4 - Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato	37
Art. 7.5 - Richiesta Permesso di costruire o SCIA in sanatoria – Accertamento di conformità.....	37
Art. 7.6 - Difformità edilizie minori.....	37
Art. 7.7 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni	38
Art. 7.8 - Dichiarazione di inagibilità.....	38
Art. 7.9 - Opere pubbliche di competenza comunale e di altre amministrazioni	39
Art. 7.10 - Certificato di destinazione urbanistica	39
Art. 7.11 - Autorizzazione paesaggistica	39
Art. 7.11.4 - Autorizzazione paesaggistica semplificata	39
Art. 7.12 - Controllo delle pratiche edilizie e dei lavori eseguiti.....	39
Art. 7.13 - Sistema sanzionatorio in materia edilizia.....	39
TITOLO II – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI EDILIZI ED URBANI.....	40
CAPO I – OBIETTIVI PRESTAZIONALI ED INDIRIZZI TECNICI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILIZIE	40
Art. 8.1 - Disposizioni di carattere generale.....	40
Art. 8.2 - Organismo edilizio e relazioni funzionali.....	40
Art. 8.3 - Definizione delle Componenti dell'Organismo Edilizio	42

Art. 8.3.1 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio	42
Art. 8.3.2 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità immobiliari (U.I.) e parti comuni.....	42
Art. 8.3.3 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi funzionali.....	42
Art. 8.3.4 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in componenti strutturali e tecnologiche	43
Art. 8.3.5 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso grado di protezione.....	45
Art. 8.4 - Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	46
Art. 8.4.1 - Contenuto degli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	46
Art. 8.5 - Requisiti definiti da norme di settore (cassato)	48
Art. 8.6 - Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute	48
CAPO II – NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI	49
Art. 9.1 - Pareri igienico-sanitari su strumenti urbanistici e progetti edilizi	49
Art. 9.2 - Norme per interventi edilizi in siti contaminati	49
Art. 9.2.1 – Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati	49
Art. 9.3 - Norme generali e misure igieniche per i cantieri	50
Art. 9.3.1 - Sicurezza nei cantieri.	50
Art. 9.3.2 - Difesa dalle polveri.	50
Art. 9.3.3 - Piano di allontanamento e recupero dei materiali di risulta.	50
Art. 9.3.4 - Misure igieniche nei cantieri edili.	51
Art. 9.3.5 - Inquinamento acustico nei cantieri edili.	51
Art. 9.3.6 - Condizione e salubrità del terreno.....	51
Art.9.4 - Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni	51
Art. 9.4.1 - Cortili, pozzi-luce e chiostrine	51
Art. 9.4.2 - Marciapiedi.....	52
Art. 9.4.3 - Canali di gronda – pluviali	52
Art. 9.4.4 - Locali a piano terra, seminterrati ed interrati	52
Art. 9.4.5 - Acque reflue	52
Art. 9.4.6 - Acque superficiali e sotterranee.....	52
Art. 9.4.7 - Autorimesse pubbliche e private	53
Art. 9.4.8 - Installazione di bombole di gas di petrolio liquefatti (GPL)	53
Art. 9.4.9 – Indirizzi progettuali per il controllo della nidificazione di piccioni	53
CAPO III – PRESCRIZIONI EDILIZIE VARIE.....	54
Art. 10.1 - Prescrizioni di carattere geotecnico - sismico	54
Art. 10.2 - Prescrizioni di carattere idraulico.....	54
Art. 10.3 - Prescrizioni di carattere acustico	55
Art. 10.3.1 – Studio acustico.....	55
Art. 10.3.2 – Indirizzi di progettuali in materia acustica	55
Art. 10.4 – Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna.....	56
Art. 10.5 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico	57
Art. 10.6 - Passi carrai ed uscita dalle autorimesse	57
Art. 10.7 – Recinzioni e muri di cinta	57
Art. 10.8 - Occupazione di suolo pubblico.....	58
Art. 10.9 – Piscine private	58
Art. 10.10 - Prescrizioni generali sullo smaltimento degli aeriformi	58
Art. 10.11 - Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors).....	58
Art. 10.12 - Manufatti permanenti, con strutture fisse, collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)	59
CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO E ALLA QUALITA' URBANA	60
Art. 11.1 - Facciate degli edifici ed elementi di pregio.....	60
Art. 11.2 - Elementi aggettanti su spazi pubblici.....	60
Art. 11.3 – Allineamenti	60
Art. 11.4 - Coperture, canali di gronda, pluviali.....	60
Art. 11.5 - Apposizione numerazione civica.....	61
Art. 11.6 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, etc.....	61
Art. 11.7 - Apparati tecnologici.....	61
Art. 11.8 – Cancelli e inferriate	61
Art. 12.1 - Elementi di qualità urbana	63
Art. 12.1.1 - Arredo Urbano	63
Art. 12.1.2 - Cartellonistica	63
Art. 12.1.3 - Insegne e targhe	63
Art. 12.1.4 - Tende aggettanti	63
Art. 12.1.5 - Bacheche	64
Art. 12.1.6 - Indicatori od insegne di pubblico interesse.....	64

Art. 12.1.7 - Edicole e chioschi	64
Art. 12.1.8 - Fioriere	64
Art. 12.1.9 - Coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi o ad altre attività – dehors (cassato)	64
Art. 12.2 - Spazi pubblici – Piazze (cassato)	64
Art. 12.3 - Spazi pubblici attrezzati a parco, ed attività ricreative e sportive, giardini di quartiere (cassato).....	65
Art. 12.4 - Tinteggiature e colori.....	65
Art. 13 – Verde privato	66
PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI	67
TITOLO I – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....	67
CAPO I – PIANO STRUTTURALE COMUNALE E PIANO OPERATIVO COMUNALE	67
Art. 14.1 - Valore ed effetti del PSC	67
Art. 14.2 - Contenuti del PSC.....	67
Art. 14.3 - Elaborati costitutivi.....	67
Art. 14.4 - Carta Unica del Territorio – Tavola dei vincoli – Scheda dei Vincoli.....	67
Art. 14.5 - Modalità di attuazione del PSC.....	68
Art. 14.6 - Interventi soggetti a POC	68
Art. 14.7 - Contenuti del POC	68
Art. 14.8 - Interventi soggetti a PUA	68
Art. 14.9 - Diritti edificatori	68
Art. 14.9.1 - Conformazione del diritto edificatorio.....	68
Art. 14.9.2 - Criteri e metodi per la determinazione del diritto edificatorio	68
Art. 14.10 - Attività edilizia in ambiti assoggettati a POC ed a seguito della scadenza dei vincoli espropriativi	69
CAPO II – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)	70
Art. 15.1 - Definizione.....	70
Art. 15.2 - Presentazione.....	70
Art. 15.3 - Contenuti dei PUA	70
Art. 15.4 - Documentazione allegata.....	70
Art. 15.5 - Approvazione	74
Art. 15.6 - Attuazione	75
CAPO III – PROGRAMMI DI RICONVERSIONE E/O AMMODERNAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (P.R.A.)	76
Art. 16.1 - Definizione.....	76
Art. 16.2 - Presentazione	76
Art. 16.3 - Documentazione allegata	76
Art. 16.4 - Approvazione	77
Art. 16.5 - Attuazione	77
CAPO IV – PROGETTI UNITARI (P.U.) E PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI (PUC)	78
Art. 17.1 - Progetto Unitario negli ambiti urbani consolidati	78
Art. 17.1.1 - Definizione	78
Art. 17.1.2 - Interventi soggetti a Progetto Unitario.....	78
Art. 17.1.3 - Presentazione.....	78
Art. 17.1.4 - Documentazione allegata.....	78
Art. 17.1.5 - Approvazione	78
Art. 17.1.6 - Attuazione	78
Art. 17.2 - Progetto Unitario nell'ambito rurale – “Corti agricole”	78
Art. 17.2.1 - Definizione	79
Art. 17.2.2 - Interventi soggetti a Progetto Unitario in ambito rurale	79
Art. 17.2.3 - Presentazione.....	79
Art. 17.2.4 - Documentazione allegata.....	79
Art. 17.2.5 - Approvazione	79
Art. 17.2.6 - Attuazione	79
CAPO V – CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	80
Art. 18.1 - Realizzazione delle dotazioni territoriali	80
Art. 18.2 - Possibilità di monetizzazione delle dotazioni territoriali	80
Art. 18.3 - Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione	80
Art. 18.3.1 - Contributo di costruzione	80
Art. 18.3.2 – Quota di contributo per oneri di urbanizzazione	81
Art. 18.3.3 – Quota di contributo commisurato al costo di costruzione	81
Art. 18.3.4 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione	81
Art. 18.3.5 - Contributo di costruzione per opere non destinate alla residenza	81
Art. 18.3.6 - Modalità di calcolo e determinazione del contributo di costruzione	81

Art. 18.4 - Convenzione tipo.....	81
TITOLO II – SISTEMI E AMBITI TERRITORIALI CONSOLIDATI.....	82
CAPO I - SISTEMA AMBIENTALE	82
Art. 19 – Le Reti Ecologiche.....	82
CAPO II – SISTEMA DELLE RISORSE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE.....	84
Art. 20 – Sistema delle risorse storiche e archeologiche	84
Art. 21- Complessi edilizi di valore storico-testimoniale.....	87
TITOLO III – SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO.....	101
CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	101
Art. 22 – Centro Storico (ACS)	101
Art. 23 – Ambiti urbani consolidati di maggiore qualità insediativa (AUC-A).....	104
Art. 24 – Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (AUC-B).....	108
Art. 25 – Ambiti urbani consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica (AUC-C).....	110
Art. 26 – Ambiti consolidati dei centri frazionali minori, delle frange urbane e dei borghi di strada (AUC-E).....	115
CAPO II – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE	120
Art. 27 – Ambiti produttivi comunali esistenti (ASP-C)	120
Art. 28 – Ambiti produttivi comunali esistenti da riqualificare (ASP-CR).....	126
Art. 29 – Ambiti produttivi sovracomunali esistenti (ASP_B).....	127
CAPO III – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE TERZIARIE-DIREZIONALI.....	138
Art. 30 – Ambiti consolidati esistenti con funzioni miste terziarie-direzionali-commerciali-ricettive (ASP-T).....	138
Art. 31 – Ambito Interporto di Bologna (APF)	143
CAPO IV - AMBITI RURALI	147
Art. 32 - Norme di carattere generale.....	147
Art. 33 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.....	149
Art. 34 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico	167
Art. 35 - Ambito periurbano della conurbazione bolognese (AAP-B).....	168
CAPO V – DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI.....	169
Art. 36 – Le dotazioni territoriali.....	169
Art. 36.1 – Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.....	169
Art. 36.2 – Le dotazioni ecologiche e ambientali.....	169
Art. 36.3 – Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi	169
Art. 36.4 – Compatibilità urbanistica per opere infrastrutturali a carattere lineare.....	171
Art. 37 – Parcheggi pubblici, privati e verde pubblico per nuovi interventi	173
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - URBANISTICA COMMERCIALE, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.....	180
Art. 38 – Urbanistica Commerciale.....	180
Art. 39 – Disciplina riguardante il sistema di distribuzione dei carburanti.....	186
Art. 40 – Impianti fissi di telefonia mobile.....	187
Art. 41 – Disciplina riguardante gli Ambiti da riqualificare	188
Art. 42 – Disciplina riguardante gli Ambiti di nuovo insediamento.....	189
Art. 43 – Disposizioni operative per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (F.E.R.)	190
ALLEGATO 1.....	191
TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI	191
ALLEGATO 2.....	192
ABACO DEI PRINCIPALI TIPI EDILIZI PRESENTI	192
NEL TERRITORIO EXTRAURBANO	192
ALLEGATO 3.....	203
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL VERDE.....	203
APPENDICE	218
2 - SPECIFICAZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA	223
3 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	226
4 - GLOSSARIO DI ULTERIORI DEFINIZIONI E TERMINI NEL LESSICO DEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO.....	227
5 - CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGINI E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA.....	236
(TERZO LIVELLO) NEL TERRITORIO COMUNALE	236

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – FUNZIONI DEL RUE

CAPO I – NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL RUE

Art. 1.1 - Oggetto e contenuto del RUE

1. Il Regolamento Urbanistico-Edilizio è redatto ai sensi della [L.R. 20/2000](#)¹ e contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano, in conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC).
2. In particolare il Regolamento Urbanistico Edilizio disciplina:
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti consolidati sia in quelli da riqualificare;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per le attività produttive esistenti;
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
3. Il Regolamento Urbanistico Edilizio contiene inoltre:
 - le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
 - la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - gli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le costruzioni, ivi compresi quelli igienici di particolare interesse edilizio;
 - gli obiettivi prestazionali relativi alla componente energia e qualità ambientale delle costruzioni;
 - i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili anche secondo quanto indicato dal PSC
4. Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento, di seguito indicato in via breve con RUE.

Art. 1.2 - Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE

1. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano Strutturale Comunale. In caso di non conformità fra disposizioni, scritte o grafiche, del RUE con disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque prevalenti.
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE e le successive varianti, assumono piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza.

Art. 1.3 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie disciplinate dal RUE

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di permesso di costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Comunicazione di Inizio Lavori o realizzati con attività edilizia libera qualora si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'intervento rientra nella casistica di interventi ordinari attuabili sulla base del PSC e del RUE, al di fuori della programmazione del POC;
 - b) l'intervento è previsto in un PUA o in un POC avente valore di PUA in vigore, con relativa convenzione urbanistica già sottoscritta;
 - c) l'intervento è conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PSC, dal RUE e, ove previsto, dal POC;
 - d) l'area di intervento è servita dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti intermini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale adeguati ai sensi di quanto richiesto in sede di PSC, di POC e di PUA.

¹ L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" (BUR n. 52 del 27 marzo 2000)

Art. 1.4 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE, e delle successive varianti, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute assumendo pertanto piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale.
2. In particolare, il presente RUE sostituisce integralmente il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche d'Attuazione del PRG vigenti.

Art. 1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali (PSC e POC)

1. Oltre alle prescrizioni del presente RUE si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune.
2. Il rilascio dei titoli abilitativi in deroga alle prescrizioni del RUE è ammesso nei casi espressamente consentiti dalla legge, ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 20 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i. "Semplificazione della disciplina edilizia".
3. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla legislazione regionale.

Art. 1.6 - Elaborati costitutivi del RUE

1. Il RUE è composto:

Parte I: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: Funzioni del RUE

Parte II: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

Titolo I: Disciplina del processo edilizio

Titolo II: Prescrizioni particolari per gli interventi edilizi ed urbani

Parte III: DISCIPLINA GENERALE DELLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI

Titolo I: Strumenti di pianificazione urbanistica comunale

Titolo II: Sistemi condizionanti il territorio

Titolo III: Sistemi strutturanti il territorio

Titolo IV: Disciplina del commercio in sede fissa – Urbanistica commerciale, distributori carburanti, impianti fissi di telefonia mobile

Appendice: - Specificazioni riguardanti gli interventi edilizi di cui alla [L.R. 15/2013](#) e definizioni di ulteriori interventi

- Specificazioni riguardanti il computo delle superfici

- Specificazioni di definizioni e termini in materia urbanistica ed edilizia

Allegato - Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le delle opere edilizie

a) ELABORATI GRAFICI:

Tav. 1 – Disciplina del territorio extraurbano – 34 tavolette – scala 1:5000

Tav.2 – Disciplina del territorio urbano – 34 tavolette – scala 1:2000

b) VALSAT:

- Rapporto Ambientale

- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

2. Nel caso di eventuali non corrispondenze tra gli elaborati grafici a scale diverse, fa testo l'elaborato a scala più dettagliata.
3. Nel caso di non corrispondenze tra le previsioni/prescrizioni degli elaborati grafici e le presenti norme, prevalgono le previsioni/prescrizioni delle presenti norme.
4. Per la precisa definizione dei limiti cartografici, ai fini del computo delle superfici delle zone o della localizzazione degli elementi propri del RUE, si dovrà fare riferimento, in ordine di priorità:
 - alla rappresentazione catastale laddove sovrapponibile, con buona approssimazione, ai limiti stessi;

- agli elementi fisici desumibili dalla base cartografica (Carta Tecnica Regionale o vettoriale), la quale non costituisce, tuttavia, certificazione dello stato reale dei luoghi, che dovrà comunque essere determinato sulla base di rilievi topografici in sito;
- in assenza di riferimenti catastali o elementi fisici, ad un rilievo topografico della zona interessata, sulla base delle misure riferite alla mediana dei segni grafici che delimitano gli ambiti o i comparti.

Art. 1.7 - Titoli abilitativi già rilasciati e strumenti attuativi vigenti

1. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie rilasciati, le richieste di rilascio, le SCIA o le DIA presentate anteriormente alla data di adozione del RUE e delle successive varianti, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nei provvedimenti stessi.
2. I Piani Urbanistici Attuativi – PUA – (nonché i PEEP, PIP, Piani Particolareggiati, Piani di Recupero e gli altri accordi come atti unilaterali, progetti unitari convenzionati sottoscritti e stipulati, accordi ex Art. 18 [L.R. 20/2000](#), approvati, in corso di esecuzione o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dagli atti medesimi, e delle successive varianti, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dagli atti medesimi (come meglio precisato al paragrafo 3 del successivo art. 24, relativo agli ambiti AUC-B).

Art. 1.8 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE

1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica a essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente RUE o sue varianti, o essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 1.9 - Salvaguardia del RUE

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.7, dalla data di adozione del presente RUE o delle sue varianti, e fino alla loro entrata in vigore trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'Art. 12 della [L.R. 20/2000](#) e succ. mod. ed integr. *"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*.
2. La disciplina di salvaguardia non si applica:
 - a) agli interventi edilizi diretti per i quali sia stata presentata richiesta di permesso di costruire o Scia, regolarmente procedibile, in data antecedente a quella di adozione del RUE o di sua variante; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi al RUE;
 - b) agli interventi edilizi soggetti a strumenti urbanistici preventivi il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del RUE o di sua variante, a condizione che a quella data gli stessi siano depositati o pubblicati ai sensi delle norme vigenti.
3. E' fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda del titolo abilitativo, o della autorizzazione unica di cui al [D.P.R. 160/2010](#), alle previsioni del presente RUE o successive varianti adottate, ovvero di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività in conformità al medesimo RUE adottato.

Art. 1.10 - Entrata in vigore del RUE

1. Il presente RUE e le relative varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta approvazione ai sensi dell'Art. 33, comma 3, della [L.R. 20/2000](#).
2. I procedimenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia ai sensi del precedente art. 1.9, comma 3, lettera a) e b) che non siano conclusi entro la data di entrata in vigore del RUE si concludono secondo la disciplina previgente.

Art. 1.11 - Varianti al RUE – Testo coordinato

1. Le prescrizioni del presente RUE possono essere modificate solo in modo esplicito ed attraverso i seguenti atti:
 - a) variante complessiva o specifica al presente RUE;
 - b) altri regolamenti comunali per la cui approvazione siano state osservati gli adempimenti circa le forme di deposito pubblicità e partecipazione previsti dall'Art. 33 della [L.R. 20/2000](#);
 - c) modificazioni al presente RUE a seguito di variante al PSC.

2. A seguito di approvazione di modifica del RUE o di recepimento di norme od atti di coordinamento regionali, è redatto il nuovo testo integrale coordinato con le norme oggetto di modifica.
3. Le modifiche alle parti seguenti non costituiscono variante al RUE:

Appendice:

- Specificazioni riguardanti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 e definizioni di ulteriori interventi
- Definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia;
- Specificazioni riguardanti il computo delle superfici
- Specificazioni di definizioni e termini in materia urbanistica ed edilizia

Allegato: Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie.

4. Non costituisce altresì variante al RUE il recepimento dei contenuti degli atti regionali di coordinamento tecnico di cui all'art. 12, comma 2, della [L.R. 15/2013](#) e s.m. e i. "Semplificazione della disciplina edilizia".

Tali modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPO II – DEFINIZIONI

Art. 2.1 - Definizioni di termini del lessico urbanistico

1. Ai fini della definizione dei termini del “lessico urbanistico” è fatto riferimento all’*“Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”* approvato con [D.A.L. 279/2010](#), e succ. mod. ed integr., nonché nel *“Glossario di ulteriori definizioni e termini nel lessico del settore urbanistico-edilizio”* riportato in Appendice 4.1.

Art. 2.2 - Definizioni di termini edilizi ed in materia energetica

1. Ai fini della definizione dei “termini edilizi ed in materia energetica” è fatto riferimento all’*“Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”* approvato con [D.A.L. 279/2010](#), e succ. mod. ed integr., nonché nel *“Glossario di ulteriori definizioni e termini nel lessico del settore urbanistico-edilizio”* riportato in Appendice 4.2 e 4.3.

Art. 2.3 - Definizioni dei parametri ed indici urbanistici

Ai fini della definizione dei parametri ed indici urbanistici è fatto riferimento all’*“Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”* approvato con [D.A.L. 279/2010](#), e succ. mod. ed integr.

Art. 2.4 - Definizioni dei parametri edilizi

Ai fini della definizione dei parametri edilizi è fatto riferimento all’*“Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”* approvato con [D.A.L. 279/2010](#), e succ. mod. ed integr.

Art. 2.5 - Definizioni per interventi in zona agricola

Art. 2.5.1 - Azienda agricola, forestale, zootecnica

Per le definizioni vedi appendice n. 4.1.

1. Ai fini della determinazione della capacità edificatoria per gli interventi ammessi in zona agricola si considerano i corpi aziendali ricadenti sul territorio comunale (sia in affitto che in proprietà)

Art. 2.5.2 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

1. L’insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, al netto delle tare improduttive.

Art. 2.5.3 - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

1. Ai fini della definizione di “Imprenditore Agricolo” è fatto riferimento all’art. 2135 del [Codice Civile](#), come sostituito dall’art. 1 del [D.Lgs. 228/2001](#) e s.m.i.
2. Ai fini della definizione di “Imprenditore Agricolo Professionale” è fatto riferimento all’art. 1 del [D.Lgs 99/2004](#) e s.m.i.
3. La certificazione che comprova la qualifica di IAP è rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda.

Art. 2.5.4 - Coltivatore diretto

1. Ai fini della definizione di “Coltivatore Diretto” è fatto riferimento all’art. 31 della [L. 590/1965](#) e s.m.i. *“Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”*.

2. La certificazione che comprova la qualifica di Coltivatore diretto è rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda.

Art. 2.5.5 - Unità Lavorativa Uomo

1. Per Unità Lavorativa Uomo si intende un'unità di lavoro corrispondente a 225 giornate/anno di 8 ore ciascuna e costituisce l'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria per la conduzione dell'azienda.

Art. 2.5.6 - Centro aziendale

1. Si definisce "Centro Aziendale" il luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola "complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa". Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo". Può non coincidere con il centro amministrativo.

Art. 2.5.7 - Serra aziendale (cassato)

Art. 2.5.8 - Serre di tipo industriale (cassato)

Art. 2.5.9 - Serra fissa

1. Si intende la costruzione stabilmente ancorata al suolo mediante opere murarie o simili, con aperture translucide tali da consentire l'illuminazione naturale, destinate alle coltivazioni di colture specializzate (ortaggi, fiori, ecc.) e per creare condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente; non vengono assimilati alle serre i "tunnel stagionali".

Art. 2.5.10 - Allevamento domestico

1. Si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.

Art. 2.5.11 - Allevamento zootecnico intensivo

1. Si definisce intensivo un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera il peso vivo per ettaro di SAU previsto dalle normative vigenti, (40 q.li di peso vivo per ettaro di SAU).

Art. 2.5.12 - Allevamento industriale

1. Si definisce industriale l'allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui al punto precedente.

Art. 2.5.13 - Unità di Grosso Bovino (UGB)

1. Ai fini della determinazione del carico di bestiame annuo per Ha si specifica che 40 q.li di p.v. corrispondono a 7-8 bovini per Ha (assumendo per la vacca da latte 5 - 5,5 q.li). Per la conversione di altri tipi di bestiame si assume la definizione di U.G.B. (Unità di Grosso Bovino) ossia 1 U.G.B. corrisponde ad una vacca da latte media i cui bisogni energetici si elevino a 3500 unità foraggere di 1650 Kcal; per ogni categoria di animali si utilizzano i sottoelencati coefficienti di conversione:

BOVINI

- Vacche.....	1,00	U.G.B.
- Vitelli scolastrati.....	0,10	" " "
- Vitelli di età inferiore ai sei mesi	0,25	" " "
- Vitelli di età compresa da 6 a meno di 1 anno	0,35	" " "
- Da 1 anno a meno di 2 anni:		
a) maschi		
- da riproduzione	0,60	" " "
- da macello	0,70	" " "
b) femmine		
- da allevamento	0,60	" " "
- da macello	0,70	" " "
- Di 2 anni e più		
a) maschi		
- da riproduzione	0,70	" " "

	- da macello	0,90	" " "
b) femmine			
	- manze da allevamento	0,80	" " "
	- manze da macello	0,90	" " "
OVINI:			
	- pecore	0,10	" " "
	- agnelli, agnelloni, montone, castrati	0,10	" " "
CAPRINI:			
	- capre	0,10	" " "
	- capretti, caprettoni, becchi	0,10	" " "
EQUINI:			
	- cavalli	0,75	" " "
	- asini, muli, bardotti	0,75	" " "
SUINI:			
	- Di peso inferiore a 20 Kg	0,027	" " "
	- Da 20 Kg a meno di 50 Kg	0,200	" " "
	- Da 50 e più		
	a) verri	0,400	" " "
	b) scrofe	0,500	" " "
	c) da macello:		
	- da 50 Kg a meno di 80 Kg	0,250	" " "
	- da 80 Kg e più	0,300	" " "
CONIGLI:			
	- fattrici	0,020	" " "
	- altri conigli	0,010	" " "
AVICOLI:			
	- polli da carne	0,007	" " "
	- galline da uova	0,017	" " "
	- tacchini, galline, faraone anatre, oche	0,030	" " "

Art. 2.5.14 - Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

1. Per Programma di Riqualficazione e Ammodernamento dell'attività agricola, aziendale e/o interaziendale agricola, si intende quel complesso di interventi tecnici, edilizi, ed economici tesi a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile dell'azienda e finalizzati alle esigenze economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare, impegnati a tempo pieno nell'azienda stessa. Esso deve dimostrare la coerenza degli interventi edilizi richiesti, con l'attività produttiva programmata dall'azienda secondo quanto indicato dall'art. 2 della "Modulistica-tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del [PTCP](#) per gli interventi nel territorio rurale definiti "significativi" dagli strumenti urbanistici comunali" approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 572 del 11/11/2008 (vedi contenuti del PRA all'Art.16). Il PRA non può comunque costituire o prevedere deroga allo strumento urbanistico vigente.
2. Ai soli fini della dimostrazione della produttività dell'azienda, da dimostrare mediante il Piano di Riconversione e Ammodernamento aziendale, è possibile considerare corpi aziendali (in proprietà o in affitto), anche ricadenti in comuni confinanti.

Art. 2.5.15 – Atto unilaterale d'obbligo per le zone agricole

1. E' l'atto con il quale vengono definiti ed assunti gli impegni da parte del titolare dell'azienda agricola, in merito ai contenuti del Programma di riconversione o ammodernamento (assetto colturale e tipo di utilizzo della nuova costruzione) e alla attuazione degli interventi di riqualficazione ambientale e paesaggistica previsti dallo strumento urbanistico per il territorio nel quale ricade l'azienda.
2. Con il medesimo atto vengono altresì definiti i vincoli di inedificabilità, di asservimento e di destinazione d'uso degli edifici esistenti ed in previsione, in riferimento alla documentazione catastale ad esso allegata (vedi Art. A-21, comma 3, [L.R. 20/2000](#)).
3. L'atto debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari, viene allegato ai Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell'azienda agricola, e ai singoli titoli abilitativi previsti nonché a tutti i successivi atti di trasferimento di diritti reali sui terreni ed edifici interessati.

Art. 2.6 - Definizione degli interventi

Vedasi l'allegato alla [L.R. 15/2013](#) "Semplificazione della disciplina edilizia".

Art. 2.7 - Definizione delle funzioni e degli usi

Art. 2.7.1 - Disciplina generale

1. E' definita destinazione d'uso di un'area o di un edificio, il complesso di usi o funzioni ammessi dal piano urbanistico per l'area o per l'edificio.
Si dice principale la destinazione d'uso qualificante, mentre si definisce complementare, o secondaria, la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale.
2. Le destinazioni d'uso previste o consentite nei diversi ambiti del territorio sono definite attraverso combinazioni, ed eventuali specificazioni, dei tipi di uso di seguito elencati.
3. L'elenco dei tipi d'uso è individuato di seguito e deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria.
4. L'elenco degli usi serve come riferimento:
 - per l'indicazione degli usi previsti o degli usi compatibili (ed eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascun ambito o zona individuata dagli strumenti urbanistici (a tal fine si intendono "compatibili" quegli usi che, pur non costituendo la prevalenza nell'ambito di riferimento, sono considerati valida integrazione ai fini di configurare una piena funzionalità urbanistica all'ambito stesso);
 - per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'ammissibilità di un determinato uso (dotazioni di parcheggi privati, dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico);
 - per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione a specificazione delle determinazioni regionali in materia che comunque rimangono prevalenti.

Art. 2.7.2 – Elenco degli usi

FUNZIONE ABITATIVA

UA1 - Residenza

Abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche).
Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché l'attività di affittacamere e bed & breakfast

UA2 - Residenza collettiva

Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati

FUNZIONI COMMERCIALI, DIREZIONALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI

UC1 - Attività terziarie specializzate a elevato carico urbanistico

Attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti: ad esempio sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, attività terziarie di servizio alle imprese e attività assimilabili.

UC2 - Attività espositive, fieristiche, congressuali

Impianti che rivestono un ruolo di servizio a scala urbana e territoriale o sono rivolti principalmente a richiamare un'utenza di provenienza esterna al territorio comunale

UC3 - Attività commerciali al dettaglio – Esercizi di vicinato

Attività commerciali al dettaglio, alimentari e non, svolte in esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV)

non superiore a 150 mq ciascuno. In questa tipologia sono comprese anche le forme di commercio al dettaglio in forma elettronica, con esclusione della funzione di magazzino.

- UC4 - Attività commerciali al dettaglio – Medio piccole strutture di vendita alimentari
Attività di commercio al dettaglio alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 150 mq e fino a 800 mq.
- UC5 - Attività commerciali al dettaglio – Medio piccole strutture di vendita non alimentari
Attività di commercio al dettaglio non alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 150 mq e fino a 800 mq.
- UC6 - Attività commerciali al dettaglio – Medio grandi strutture di vendita alimentari
Attività di commercio al dettaglio alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 800 mq e fino a 1500 mq.
- UC7 - Attività commerciali al dettaglio – Medio grandi strutture di vendita non alimentari
Attività di commercio al dettaglio non alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 800 mq e fino a 1500 mq.
- UC8 - Attività commerciali al dettaglio – Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto
Attività di commercio al dettaglio alimentari o miste, svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 1.500 mq.
- UC9 - Attività commerciali al dettaglio – Grandi strutture di vendita del settore non alimentare
Attività di commercio al dettaglio non alimentari, svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 1.500 mq.
Gli esercizi, commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si considerano ricadenti nei sottotipi d'uso relativi agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.
- UC10 – Cassato.
- UC11 – Distribuzione carburanti per uso autotrazione
Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione di carburanti può essere associata, in forma accessoria, l'attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell'Art. 1 del [D.Lgs 32/1998](#) e delle norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti vigenti, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, nonché pubblici esercizi.
Non riguarda gli impianti ad uso privato.
- UC12/A – Pubblici esercizi – Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande (bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, pasticcerie, gelaterie ecc.) ai sensi della [L. 287/1991](#), (Art. 5, lettere a), b) e d), della [L.R. 14/2003](#) e della delibera G.R. 2209 del 10/11/2004 *"Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'Art. 4, comma 2 della [L.R. 14/2003](#)"*.
- UC12/B – Sale giochi – Sale scommesse
- Sale giochi, Sale scommesse (Punti SNAI, poker, bingo ecc.), di cui agli articoli 86, 88 e 110 del TULPS (R.D. 773/1931) (vedi anche Regolamento dell'Unione Reno Galliera approvato con delibera del Consiglio n. 12 del 19.7.2010, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio n. 9/2014).
- UC13 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali
Attività Svolte ai sensi del Titolo X del [D.Lgs. 114/1998](#) e della L.R. 12/99 e s.m.

- UC14 – Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese nonché a velocipedi e motocicli
Attività (non ricadenti nell’Uso UP2) che siano di carattere laboratoriale a diretto servizio della funzione abitativa, comprese pasticcerie, gelaterie a carattere laboratoriale senza somministrazione di alimenti.
- UC15 - Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato – Artigianato dei servizi agli autoveicoli
Attività di assistenza e riparazione degli autoveicoli e attività di soccorso stradale.
- UC16 – Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale classificate come artigianali compatibili con la funzione abitativa e di servizio.
I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:
a) attività non soggetta al rilascio del “Certificato di Prevenzione Incendi” ai sensi dell’elenco di cui al DM Interno 16/2/1982 e s.m.i.;
b) assenza di movimentazione di sostanze pericolose;
c) assenza di emissioni di radiazioni;
d) emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 – Tabella 1, per la classi III (Aree di tipo misto);
e) produzione di rifiuti pericolosi in quantità limitata o comunque con stoccaggio massimo in sito non superiore a 2 mc;
f) emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro i requisiti di qualità definiti dall’ente gestore della rete fognante;
g) emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che, inoltre, non creino disturbo alla popolazione;
h) fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche esistenti;
i) assenza di emissioni da sostanze cancerogene;
j) assenza di attività lavorative in orario notturno.
- UC17 - Attività di produzione e preparazione alimentare finalizzate alla fornitura di pasti per eventi culturali, ricreativi e cerimoniali, per mense, scuole, ospedali ecc..
Comprendono cucine centralizzate per la produzione di pasti da trasportare e consumare in strutture diverse dal luogo di produzione .
- UC18 – Attività di servizio – Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concorso pubblico.
Attività terziarie non ricadenti nelle categorie UC1 e UC2, e ambulatori non ricadenti in UC22/B, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, uffici postali, attività terziarie di servizio alle imprese e attività assimilabili, atelier, spazi mostra delle singole attività.
- UC19 – Attività di servizio – Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre. Le altre attività riguardano gli usi del tempo libero e le attrezzature per l’accoglienza degli spettatori con le seguenti limitazioni:
a) capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone
b) emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 – Tabella 1, per la classi II (prevalentemente residenziali).
- UC20 – Attività di servizio – Attività ricreative e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano
Le attività che riguardano gli usi del tempo libero e le attrezzature per l’accoglienza degli spettatori con le seguenti limitazioni:
c) capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone
d) emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 – Tabella 1, per la classe IV (Aree di intensa attività umana);
- UC21 – Attività di servizio – Attività ricreative e di spettacolo

Le attività che riguardano gli usi del tempo libero e le attrezzature per l'accoglienza degli spettatori senza limitazioni.

UC22 – Attività di servizio – Attività socio-sanitarie e sanitarie

UC22/A – Attività di servizio – Attività socio-sanitarie di tipo residenziale

Strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (case di riposo, case protette, centri diurni, case famiglia, comunità alloggio, case albergo, residenze sanitarie assistenziali (RSA), residenze sociali assistite, ecc.)

UC22/B – Attività di servizio – Attività sanitarie

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo (ospedali e case di cura), ambulatori aventi una SC superiore a 300 mq, stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrate in esse

UC23 – Attività di servizio – Parcheggi privati con fine di lucro

Parcheggi privati non pertinenziali e attività economiche con fini di lucro consistenti nell'offerta a pagamento e per durata limitata di spazi di parcheggio per veicoli, motocicli, natanti, aereoleggeri, ecc, eventualmente associata ad altri servizi complementari: custodia, lavaggio e simili.

UC24 – Servizi sociali di base – Attività di interesse comune di tipo civile

Sedi di Amministrazione comunale e degli organi di decentramento comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di forme associative di base (sindacali, economiche, di categoria, politiche) e simili.

UC25 – Servizi sociali di base – Attività di interesse comune di tipo religioso

Luoghi per l'esercizio pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità religiose.

UC26 – Servizi sociali di base – Servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici

Asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali, ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.

UC27 – Servizi sociali di base – Istruzione superiore

Scuole superiori all'obbligo, centri di formazione professionale, sedi universitarie, enti e centri di ricerca.

UC28 – Servizi sociali di base – Attività di Svago, riposo, esercizio sportivo

Aree a verde e a parco e relative attrezzature ed opere di arredo; edifici e aree attrezzate per l'esercizio di pratiche sportive e ricreative a libera disposizione del pubblico e senza presenza di spettatori

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI

UP1 - Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6)

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un'attività produttiva industriale, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela, spacci aziendali. Comprende le attività di trasporto e di corriere e le attività di produzione e di trasformazione di fonti energetiche.

UP2 - Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6)

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un'attività produttiva artigianale, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela, spacci aziendali, deposito di materiali edili. Comprende le attività di trasporto e di corriere.

UP3 - Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero

Gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo e spacci aziendali.

Comprende inoltre le attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.

UP4 - Attività di allevamento industriale

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite all'allevamento di animali non riconducibili all'attività di una azienda agricola. Comprende inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale, nonché i fabbricati di servizio e gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami.

Si definiscono attività zootecniche industriali quelle che superano i parametri stabiliti per gli allevamenti zootecnici aziendali (uso UE3).

UP5 - Attività estrattive

Attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava.

UP6/A - Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami

Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici).

UP6/B - Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti

Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomassa.

UP7 - Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica, commercio elettronico

Gli edifici e le aree adibite a magazzini, depositi, stoccaggio, collettamento, logistica; commercio elettronico (e-commerce); piazzali di servizio e parcheggio di attività di autotrasporto; rimessaggio di veicoli per il tempo libero; autoporti

UP8 - Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi

Edifici, strutture tecnologiche e aree adibite ad attività di commercio all'ingrosso, mostre ed esposizioni non comportanti vendita diretta, spacci aziendali, magazzini di deposito temporaneo di merci.

UP9 - Attività manifatturiere artigianali a carattere laboratoriale a tecnologia avanzata e terziario connesso.

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze delle attività produttive artigianali laboratoriali a tecnologia avanzata, montaggio ed assemblaggio di prodotti ed apparecchiature per attività specialistiche, attività commerciali e terziarie ad esse correlate e/o connesse.

FUNZIONI AGRICOLE

UE1 - Residenza di Imprenditori Agricoli Professionali e relative pertinenze

Abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività.

UE2 - Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola e relativi edifici di servizio e attrezzature

Depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda, fienili; attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e azienda faunistico-venatorie e relative costruzioni di servizio.

UE3 - Attività zootecniche aziendali

Attività connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo e Svolte da imprenditori agricoli, comprensive dei relativi fabbricati di servizio (sala mungitura, lagoni di accumulo dei liquami e simili).

Si definiscono attività zootecniche aziendali quelle che non superano i seguenti parametri:

- 40 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di bovini ed equini, con un massimo di 100 capi;
- 15 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 150 capi;
- 6 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di ovini con un massimo di 250 capi;
- 4 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti cunicoli con un massimo di 2000 capi;
- 3 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 2500 capi.

Il peso complessivo allevabile nell'azienda non dovrà in ogni caso superare i 40 q.li di peso vivo per Ha.

UE4 - Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola

Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola in quanto attività inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale o interaziendale delle imprese agricole esistenti alla data di adozione del RUE.

UE5 - Coltivazioni in serre fisse

Attività comportanti trasformazione edilizia del territorio per colture orticole protette o floro/vivaistiche.

UE6 - Attività agrituristiche

Attività agrituristiche ai sensi della [L.R. 4/2009](#)

UE7 - Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi

Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi con personale; può comprendere, in forma accessoria, l'attività di riparazione di macchine agricole.

UE8 - Allevamenti speciali e attività di custodia di animali

Attività di allevamento e/o custodia di animali non per uso alimentare, non configurabile come attività agricola.

UE9 - Infrastrutture tecniche correlate all'attività agricola

Strade poderali ed interpoderali, canalizzazioni irrigue e di deflusso delle acque, drenaggi, opere e manufatti di derivazione, sistemazione e regimentazione idraulica e di tutela idrogeologica.

FUNZIONI ALBERGHIERE E DI SOGGIORNO TEMPORANEO

UL1 - Attività ricettive alberghiere

Alberghi e Residenze turistico alberghiere come definite dalla legislazione in materia. (Cfr. [L.R. 16/2004](#), art. 4, comma 6)

Riguardano gli edifici, gli impianti e i relativi servizi per il pernottamento e il soggiorno, più o meno prolungato. Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari

UL2 - Strutture ricettive extralberghiere (Cfr. [L.R. 16/2004](#), art. 4, comma 8)

Colonie, case e appartamenti per ferie, affittacamere, attività saltuaria di alloggio e prima colazione (bed & breakfast)², foresterie, ostelli per la gioventù; possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari

UL3 - Strutture ricettive all'aria aperta (Cfr. [L.R. 16/2004](#), art. 4, comma 7)

Campeggi e villaggi turistici

FUNZIONI SPECIALI

US1 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti - Infrastrutture per la mobilità veicolare

² Cfr. art. 13 della L.R. n. 16 del 28 luglio 2004 (BUR n. 102 del 28/7/2004)

Strade e spazi di sosta, aree verdi di arredo e/o di protezione stradale, piste ciclabili, percorsi pedonali.

US2 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Parcheggi pubblici in sede propria
Autorimesse, autosilos (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando costituiscono una funzione autonoma e siano di uso pubblico. Non sono compresi in questo uso autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni.

US3 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
Aree per il soggiorno temporaneo con abitazioni mobili, aree di sosta per popolazioni nomadi.

US4 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.
Aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo delle attività suddette. Le medesime aree sono inoltre attrezzabili ai fini della Protezione Civile in condizioni di emergenza.

US5 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Impianti
Tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti tecnologiche di urbanizzazione degli insediamenti, le installazioni e le attrezzature necessarie al funzionamento e all'efficienza delle reti di trasporto pubblico.

US6 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Reti
Tutti le reti tecnologiche di urbanizzazione degli insediamenti.

US7 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Attrezzature cimiteriali
Edifici, strutture tecnologiche e aree per la tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi connessi.

US8 - Attrezzature per la difesa e la vigilanza
Edifici e aree connessi alle installazioni per la difesa dei cittadini e del territorio, compresi gli istituti di prevenzione e di pena. In particolare comprendono stazioni dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia.

US9 - Opere per la tutela idrogeologica
Comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica

US10 – Impianti industriali per la generazione energetica da fonti rinnovabili
Comprendono impianti per la generazione energetica da fonti rinnovabili per uso industriale (produzione per la vendita di energia), non integrati ad edifici od a strutture edilizie, ma aventi propria autonomia strutturale e funzionale.

Ai fini della compatibilità e ammissibilità urbanistica degli interventi negli ambiti territoriali definiti dal presente RUE, gli usi non esplicitamente ricompresi nell'elenco di cui al presente articolo, vanno comunque ricondotti, in via analogica, al medesimo elenco, prendendo a riferimento il carico urbanistico e le dotazioni territoriali richieste per l'uso stesso, ai sensi dei provvedimenti regionali e comunali.

Art. 2.7.3 - Destinazioni d'uso legittime

1. La destinazione d'uso legittima di un edificio od unità immobiliare è quella riportata dall'ultimo titolo abilitativo in materia edilizia (licenza, concessione, autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, titolo abilitativo) rilasciato o asseverato ai sensi di legge. In assenza o nella indeterminazione della stessa, la destinazione d'uso è riferibile alla classificazione catastale attribuita in sede di accertamento; in caso di assenza dichiarata degli elementi di cui sopra, la destinazione d'uso può essere desunta da atto notorio o da altri documenti.
2. Si considera in essere l'uso UE1 (Residenza di imprenditori agricoli professionali e relative pertinenze), per quelle unità immobiliari abitative in territorio rurale che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con titolo abilitativo gratuito ai sensi dell'Art. 17, comma 3, lettera a) del [D.P.R. 380/2001](#)³ in virtù dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati cambiamenti d'uso.
3. Per gli immobili censiti catastalmente come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti di cui ai

³ D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (G.U. n. 245 del 20/10/2001).

precedenti commi 1 e 2, si considera in essere l'uso UE1, UE2, o UE3 in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.

Art. 2.7.4 – Superfici esistenti

1. Sono considerate "esistenti", le superfici realizzate, in corso di realizzazione e legittimate sulla base di provvedimenti abilitativi rilasciati alla data di adozione del RUE ed i cui termini di validità siano ancora vigenti.

Art. 2.7.5 – Edifici esistenti e legittimi

1. Sono considerati legittimi gli edifici conformi ai rispettivi titoli abilitativi rilasciati o depositati.
2. Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati prima del 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della L. 1150/42), la cui consistenza planivolumetrica è attestata da documentazione catastale di primo impianto (1939/40).

Sono, altresì, da considerarsi legittimi gli edifici realizzati tra il 17/8/1942 ed il 01/09/1967, data di entrata in vigore della legge 765/1967, realizzati all'esterno dei centri abitati, la cui consistenza planivolumetrica è attestata da documentazione catastale originaria o da altri documenti probatori.

Art. 2.7.6 – Lotti liberi

1. Sono considerati liberi i lotti non edificati prima dell'adozione del RUE, nonché quelli frazionati successivamente purchè rispondenti alle regole definite ambito per ambito.
2. Si considerano altresì lotti liberi quelli derivanti dalla demolizione totale senza ricostruzione di un edificio esistente.

PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISCIPLINA DEL PROCESSO EDILIZIO

CAPO I – ORGANI

Art. 3.1 - SUE e SUAP (Sportello Unico dell'Edilizia e per le Attività Produttive)

Art. 3.1.1 - Definizione e compiti

1. Ai fini della gestione dei procedimenti relativi alla trasformazione urbanistico-edilizia del territorio sono istituiti lo Sportello Unico per l'Edilizia e lo Sportello Unico per le Attività Produttive, al quale è affidata la responsabilità dei procedimenti di carattere urbanistico, edilizio ed ambientali.
2. Lo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi del [D.P.R. 160/2010](#), e s.m.i. è istituito a livello sovracomunale nell'ambito dell'Unione Reno Galliera.
3. Per la definizione ed i compiti dello Sportello Unico per l'Edilizia è fatto riferimento all'art. 4 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..
4. Per la definizione ed i compiti dello Sportello Unico per le Attività Produttive è fatto riferimento all'art. 5 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.
5. Ai fini di garantire, su tutto il territorio dell'Unione Reno Galliera, un'omogenea interpretazione delle normative ed univoche modalità procedurali, lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato e l'apposito Comitato tecnico di coordinamento fra i comuni, costituiscono gli organi di riferimento in materia.

Art. 3.2 - Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

Art. 3.2.1 - Definizione e compiti

1. Ai fini della definizione e compiti della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio è fatto riferimento all'art. 6 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i. “*Semplificazione della disciplina edilizia*”.

Art. 3.2.2 - Composizione e nomina

1. La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da cinque tecnici, esterni all'amministrazione, di elevata competenza e specializzazione, esperti nelle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, della qualità architettonica, della conservazione di beni culturali e ambientali, scelti sulla base di curricula referenziati. Nel provvedimento di nomina la Giunta Comunale individua altresì il Presidente e il Vice Presidente fra i componenti tecnici di cui sopra.
2. La CQAP dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati consecutivamente una sola volta e restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
3. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.
5. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo comune.
6. La Giunta comunale nomina un Segretario non avente diritto di voto, scegliendolo fra i dipendenti del Comune, ovvero esplica personalmente le funzioni di segretario. Può essere presente ai lavori della CQAP il responsabile del procedimento, o suo delegato, che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare con il compito di illustrare gli oggetti all'ordine del giorno, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e dell'attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché dei pareri obbligatori.

Art. 3.2.3 - Funzionamento

1. La CQAP si riunisce indicativamente una volta al mese. La convocazione inviata ai componenti dallo Sportello Unico per l'Edilizia, sentito il Presidente. Le adunanze sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vice. Il numero legale dei componenti deve essere verificato al momento di ogni votazione.

2. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche istruite dallo Sportello unico per l'edilizia per le quali sia richiesto il parere della CQAP. Il parere su ciascun progetto deve essere espresso entro 60 gg. dalla data di avvio del procedimento. Decorso tale termine il responsabile del SUE prescinde da tale parere dandone atto nel provvedimento abilitativo e nel parere tecnico istruttorio.
3. La CQ, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere e per acquisire ulteriori elementi di valutazione, può procedere ad un supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'Art. 16 della [L. 241/1990](#)⁴ e s. m. e i., per i seguenti motivi:
 - a) convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP;
 - b) esigenza di sopralluogo.
4. La richiesta di convocazione del progettista o la comunicazione della data del sopralluogo è inviata al progettista stesso ed alla proprietà dal responsabile del procedimento, con un preavviso di almeno 10 giorni. In caso di mancata presenza del progettista e/o della proprietà convocati, la CQAP provvede in ogni caso alla formulazione del parere.
5. Il progettista può comunque chiedere di essere ascoltato dalla CQAP, la quale decide in merito a maggioranza.
6. La CQAP esprime il proprio parere secondo le seguenti formulazioni:
 - parere favorevole;
 - parere favorevole con prescrizioni, osservazioni o suggerimenti;
 - parere contrario motivato;
 - parere sospensivo per carenza documentale, di elementi progettuali o per le motivazioni di cui al precedente comma 3.

È valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente.
7. I membri della CQAP non possono presenziare all'esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della CQAP, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione.
8. Delle adunanze della CQAP viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i membri presenti.
9. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della CQAP, le determinazioni conclusive del Responsabile del SUE non conformi, anche in parte, al parere della Commissione stessa sono immediatamente comunicate dal Responsabile medesimo al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di 30 giorni, del potere di annullamento del provvedimento previsto dall'Art. 27 della [L.R. 15/2013](#).

Art. 3.3 - Altri organi competenti ad esprimere pareri

1. Secondo quanto previsto ai successivi articoli, ed in base alle caratteristiche degli edifici e degli interventi in progetto, sono chiamati ad esprimere il proprio parere gli organi competenti quali, a titolo esemplificativo:
 - Ausl: requisiti igienico sanitari;
 - Arpa: requisiti di prevenzione ambientale;
 - Soprintendenze: rispetto dell'interesse culturale, storico, artistico ed architettonico di edifici vincolati e dell'interesse archeologico di aree vincolate, secondo quanto previsto dal [D.Lgs. 42/2004](#);
 - Vigili del Fuoco: verifica della sicurezza in materia di prevenzione incendi;
 - Commissione di vigilanza: verifica della sicurezza in materia per i locali destinati a pubblico spettacolo;
 - Enti proprietari di Strade e Ferrovie;
 - Autorità di Bacino, Servizio tecnico Bacino del Reno, Enti di Gestione Acque Pubbliche e di Bonifica, Canale Emiliano-Romagnolo;
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Enti erogatori di servizi pubblici: verifica congruità e conformità sistema delle infrastrutture;
 - Servizi interni all'Amministrazione comunale (Polizia Municipale, Ambiente, Lavori Pubblici ecc.).
 - Gestore Servizio Idrico Integrato.

⁴ L. 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 192 del 18/8/1990).

CAPO II – TITOLI ABILITATIVI

Art. 4.1 - Modalità di presentazione delle richieste e delle comunicazioni

1. Tutte le domande e le dichiarazioni necessarie per legge nell'ambito dei procedimenti amministrativi di seguito regolamentati, sono predisposte utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica in vigore. Le richieste sono tutte soggette al pagamento dei diritti di segreteria secondo specifica delibera di Giunta comunale.

Art. 4.2 - Attività edilizia libera⁵

1. Ai fini della individuazione degli interventi attuati liberamente è fatto riferimento all'art. 7 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..
5. Tutti gli interventi soggetti ad attività edilizia libera dovranno comunque essere inseriti in modo corretto nel contesto urbano ed installati nel rispetto di tutte le altre norme vigenti in materia con riguardo, in particolare, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica e privata ed essere realizzati nel rispetto del Codice Civile.
6. Resta ferma la necessità di acquisire eventuali pareri, autorizzazioni, nullaosta, concessioni ecc., previsti da specifiche norme di settore, (es. Codice dei Beni Culturali, Codice della Strada, Regolamento di Occupazione Suolo Pubblico ecc.), od autorizzazioni di carattere condominiale.

Art. 4.3 - Valutazione Preventiva

Art. 4.3.1 - Definizione

1. Ai fini della definizione relativa alla Valutazione preventiva è fatto riferimento all'art. 21 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.

Art. 4.3.2 - Elaborati da allegare alla richiesta di valutazione preventiva

1. Alla richiesta devono essere obbligatoriamente allegati, i documenti a firma di un tecnico abilitato, contenenti i principali parametri progettuali, secondo quanto riportato nella apposita modulistica unificata adottata dall'Unione Reno Galliera.

Art. 4.3.3 – Rilascio e validità

1. Ai fini del procedimento relativo alla Valutazione preventiva è fatto riferimento all'art. 21 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.

Art. 4.4 - Preparare della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

1. È comunque possibile richiedere da parte dei soggetti interessati, un preparare estetico-compositivo alla CQAP. La documentazione deve permettere ai componenti della CQAP di disporre di tutti gli elementi (documentazione fotografica dell'esistente, stato di fatto, progetto, inserimento nel contesto urbano, relazione tecnica di progetto) utili al fine di una valutazione di merito. La proposta progettuale può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta della Commissione o del proponente.
2. Qualora gli elaborati presentati per la richiesta degli idonei titoli abilitativi di cui ai successivi articoli, non differiscano da quelli contenuti nel preparare e lo stesso sia stato positivo, la pratica non dovrà tornare in CQAP.
3. Il preparare è comunicato dallo Sportello unico al richiedente e al progettista incaricato, e conserva la propria validità per un anno.

Art. 4.5 – Permesso di costruire (PdC)

Art. 4.5.1 - Interventi soggetti a permesso di costruire

⁵ Cfr. anche D.L. 25 marzo 2010 n. 40, come modificato con legge di conversione 22 maggio 2010 n. 73 (G.U. n. 120 del 25/5/2010)

1. Ai fini della individuazione degli interventi soggetti a permesso di costruire, è fatto riferimento all'art. 17 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..

Art. 4.5.2 - Domanda e documentazione

Vedasi [D.G.R. 993/2014](#) "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, [L.R. 15/2013](#)).

Art. 4.5.3 - Istruttoria dei progetti - Rilascio del permesso di costruire

Vedasi art. 18 della [L.R. 15/2013](#) "Semplificazione della disciplina edilizia" riguardante il procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 4.5.4 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

Vedasi art. 19 della [L.R. 15/2013](#) riguardante il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e le caratteristiche ed efficacia del medesimo

1. Il permesso di costruire viene rilasciato, con i relativi allegati, e con l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione lavori.
2. Copia del permesso di costruire e dei relativi allegati, eventualmente in formato digitale, debbono essere conservati e consultabili presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 4.5.5 - Contenuti dell'atto del permesso di costruire

1. L'atto del permesso di costruire deve contenere:
 - a) gli estremi della richiesta e del rilascio;
 - b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso;
 - c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - d) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso;
 - e) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso è subordinato e della relativa convenzione urbanistica;
 - f) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale necessarie; il permesso deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
 - g) la data e l'esito del parere della CQ, se espresso, compreso le eventuali osservazioni, nonché le determinazioni del Responsabile dello Sportello unico sulle stesse;
 - h) la salvaguardia dei diritti di terzi;
 - i) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
 - j) l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del richiedente;
 - k) l'entità e le modalità di versamento del contributo di costruzione ai sensi dell'artt. 29, 30, 32, 33, 34 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i., secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali.
2. Ove necessario, può far parte integrante del titolo abilitativo anche la convenzione di cui all'Art. 33 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i., o quella urbanistica, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.
3. Il permesso di costruire deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:
 - di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;
 - di non iniziare i lavori prima del rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo strutturale, presso la Struttura Tecnica competente, ai sensi della legge 1086/71, del [D.P.R. 380/2001](#) e s.m.i., della [L. 64/1974](#), del [D.M. 14/01/2008](#), della [L.R. 19/2008](#), della [D.G.R. 687/2011](#), della [D.G.R. 1373/2011](#)⁶;

⁶ [L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico"](#);
[D.G.R. 687/2011](#) "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della [L.R. n. 19/2008](#)"

- di comunicare formalmente, mediante l'apposito modulo, prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscrivere il modulo stesso;
- di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 e s.m.i. e al [D.Lgs. 192/05](#), modificato dal [D.Lgs. 311/2006](#) (contenimento dei consumi energetici);
- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella (cartello di cantiere), recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi dei relativi indirizzi;
- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del permesso di costruire e dei relativi allegati;
- di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;
- di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici delle opere edilizie;
- di concordare con lo Sportello unico per l'edilizia o per le attività produttive, o con l'Ufficio Tecnico comunale, le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano;
- di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;
- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
- di ottemperare a quanto previsto ai commi 5 e 12 dell'art. 23 della [L.R. 15/2013](#), prima dell'utilizzo dell'immobile;
- di comunicare alle autorità competenti l'inizio dei lavori di scavo ed eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, storico od artistico.

Art. 4.5.6 – Permesso di costruire in deroga

1. Ai fini dell'individuazione dei presupposti e condizioni per il rilascio del permesso di costruire in deroga è fatto riferimento a quanto stabilito dall'art. 20 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i. "*Semplificazione della disciplina edilizia*".
2. La deroga viene assentita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il permesso di costruire in deroga è rilasciato previa istruttoria tecnica ed acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni obbligatorie, nonché del parere da parte della CQAP laddove necessario
4. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel [D.Lgs. 42/2004](#) (*Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*).

Art. 4.5.7 - Decadenza ed effetti del permesso di costruire

1. La decadenza del permesso di costruire ed i suoi effetti sono disciplinati dall'art. 19 della [L.R. 15/2013](#).

Art. 4.5.8 - Pubblicità del permesso di costruire

1. Ai fini della pubblicità del permesso di costruire è fatto riferimento all'art. 18, comma 8 e art. 27 della [L.R. 15/2013](#).

Art. 4.5.9 - Riesame del permesso di costruire

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 27 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i. il procedimento di riesame del permesso di costruire è disciplinato da quanto di seguito riportato.
2. I soggetti interessati, presa visione degli atti, entro dodici mesi dalla data del rilascio possono richiedere al Sindaco il riesame dell'atto per contrasto con disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ivi compreso il presente RUE, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso ai sensi dell'Art. 27 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.
3. Il Sindaco, valutata l'ammissibilità della richiesta, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di illegittimità indicati, richiede al SUE di provvedere al riesame del titolo abilitativo. Dell'avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall'Art. 8

D.G.R. 1373/2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. 19/2008.

della legge [L. 241/1990](#) e s. m. e i..

4. A seguito della richiesta di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, sottopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando:
 - a) l'avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
 - b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
 - c) l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'annullamento del permesso di costruire, tenuto conto sia dell'interesse dei soggetti privati interessati, sia dell'interesse specifico del Comune alla rimozione dell'opera illegittima o della sua parziale modifica.Il Sindaco nei successivi quindici giorni ed in base alle risultanze del riesame di cui sopra contesta al titolare del titolo abilitativo, al progettista e al costruttore i vizi riscontrati assegnando agli stessi un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni.
5. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, e comunque entro i successivi sessanta giorni, il Sindaco assume le proprie determinazioni conclusive in merito all'eventuale annullamento del permesso di costruire, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute.

Art. 4.5.10 - Proroga dei termini

1. Per la proroga dei termini di validità del permesso di costruire è fatto riferimento all'art. 19 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..

Art. 4.6 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 4.6.1 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Ai fini della individuazione degli interventi attuati liberamente è fatto riferimento all'art. 13 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..

Art. 4.6.2 - Presentazione e documenti

1. Vedasi [Delibera G.R. 993/2014](#) "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, [L.R. 15/2013](#)). (*vedi*)

Art. 4.6.3 - Verifica del progetto - Procedimento

1. Vedasi art. 14 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.

Art. 4.6.4 - Durata dei termini, proroga e decadenza

1. Ai fini della durata, della proroga e della decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dei relativi effetti, è fatto riferimento agli artt. 15 e 16 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..

Art. 4.6.5 - Pubblicità ai fini del riesame

1. Relativamente alla pubblicità finalizzata al riesame della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dei relativi effetti, è fatto riferimento all'art. 27 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..

Art. 4.6.6 – Opere soggette SCIA in alternativa al Permesso di costruire

1. Restano assoggettate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, secondo quanto previsto dall'art. 22 c. 3 del [D.P.R. 380/2001](#) ed art. 13 c. 2 della [L.R. 15/2013](#) e.s.m.i., le opere previste all'interno di Piani Urbanistici Attuativi, qualora gli stessi individui in modo specifico, per ciascun lotto od unità minima d'intervento i seguenti elementi:
 - allineamenti planimetrici degli edifici;
 - altezza degli edifici;
 - edificabilità massima ammessa;
 - sagoma planoaltimetrica degli edifici e tipologia delle coperture;
 - tipologie degli edifici;

- numero dei piani previsti;
 - caratteristiche architettoniche e di finitura degli edifici;
2. Il provvedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo contenente gli elementi planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi di cui al comma precedente, deve dare atto che i relativi interventi possono essere assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività anziché a Permesso di Costruire.
3. Sono altresì assoggettate a SCIA, le opere di urbanizzazione inerenti strumenti urbanistici attuativi, qualora il progetto delle stesse, presentato in sede di PUA, abbia le caratteristiche di “progetto esecutivo”, così come definito dall’art. 23 del [D.Lgs. 50/2016](#).

Art. 4.7 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

Vedasi articolo 10 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i..

CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 - Comunicazione di inizio dei lavori

Vedasi [Delibera G.R. 993/2014](#) “Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, [L.R. 15/2013](#)” e specifica modulistica predisposta dall’Unione Reno Galliera.

Art. 5.2 - Tutela della pubblica incolumità e occupazione temporanea di suolo pubblico

1. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della responsabilità verso terzi.
2. Ogni cantiere deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
3. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso degli addetti a tali servizi. Nei centri storici le recinzioni dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di richiesta di titolo abilitativo o di SCIA.
4. È possibile inserire nel paramento esterno del ponteggio scritte disegni e immagini pubblicitarie, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari. Le affissioni sulle recinzioni dei cantieri insistenti sulla privata proprietà sono vietate.
5. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri e smaltiti in base al piano di allontanamento e recupero di cui all'Art. 9.3.3. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
6. Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente titolo deve presentare al Comune separata domanda di concessione temporanea del suolo, per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico, ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza. Nel caso di occupazione di suolo pubblico il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti e ipovedenti, e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, della larghezza minima di m. 1,20, ove possibile, utilizzabile anche da parte dei portatori di diversa abilità.
7. Gli organi adibiti al controllo dell'attività edilizia che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la non osservanza delle norme di legge e di regolamenti in ordine alla tenuta del cantiere, sono tenuti ad informare le autorità competenti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 5.3 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

1. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dello Sportello unico che Svolge tale attività avvalendosi della Polizia Municipale, degli Uffici tecnici comunali e/o delle strutture sanitarie territoriali laddove previsto.
2. Il permesso di costruire ovvero la SCIA, comprensivi degli elaborati tecnici approvati firmati dal progettista, devono essere depositati in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile (cartello di cantiere) con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere nonché del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza; per le manutenzioni straordinarie il formato minimo della tabella deve essere UNI A3; per gli altri interventi soggetti a SCIA: UNI A2; per gli interventi soggetti a titolo abilitativo: UNI A1. Tale tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
4. Il Comune, tramite gli organi preposti soprammenzionati, può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni.

5. Qualora i controlli accertassero la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazioni in corso d'opera di cui all'Art. 5.5 e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente (cfr. [D.P.R. 380/2001](#), [L.R. 15/2013](#), [L.R. 23/2004](#)⁷).
6. Qualora, in seguito all'esecuzione dei lavori, venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico od artistico, il titolare del titolo abilitativo deve informare il Comune e gli Enti competenti alla tutela, al fine di consentire l'attivazione degli stessi, e sospendere i lavori medesimi sino alla compiuta verifica.

Art. 5.4 - Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti

Ai fini della disciplina delle variazioni essenziali, è fatto riferimento all'art. 14 bis della [L.R. 23/2004](#) e s.m.i.

Art. 5.5 - Varianti in corso d'opera

Ai fini della disciplina delle varianti in corso d'opera, è fatto riferimento all'art. 22 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.

Art. 5.6 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 18 delle norme del PSC, il titolare del titolo abilitativo ad eseguire i lavori, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne il Comune e la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ai fini di valutare la necessità di indagini di accertamento archeologico preventivo.
2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, dovranno essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al [D.Lgs. 42/2004](#) e delle leggi vigenti in materia

⁷ L.R. 23 ottobre 2004 n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'Art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modifiche, dalla L. 24 novembre 2003 n. 326" (BUR n. 143 del 22/10/2004).

CAPO IV – CONCLUSIONE DEI LAVORI

Art. 6.1 - Scheda tecnica descrittiva – Fascicolo del fabbricato

Il presente articolo si intende cassato, essendo stato abrogato l'art. 24 della [L.R. 15/2013](#) dall'art. 52 della [L.R. 28/2013](#).

Art. 6.2 - Comunicazione di fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità

Per la disciplina della comunicazione di fine lavori e la domanda di Certificato di conformità edilizia ed agibilità è fatto riferimento all'art. 23 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i. ed alla [D.G.R. 993/2014](#) "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, [L.R. 15/2013](#))".

Art. 6.3 - Verifica di conformità dell'opera eseguita

Per il sistema delle verifiche di conformità delle opere eseguite vedasi art. 23 della [L.R. 15/2013](#) ed atto di coordinamento [Delibera G.R. 76/2014](#) "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 [L.R. 15/2013](#) sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)", od al provvedimento comunale.

Art. 6.4 - Rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità

Per il sistema delle verifiche di conformità delle opere eseguite è fatto riferimento all'art. 23 della [L.R. 15/2013](#) ed atto di coordinamento [Delibera G.R. 76/2014](#) "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 [L.R. 15/2013](#) sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)".

Art. 6.5 - Attestato di prestazione energetica

Ai fini dell'attestato di prestazione energetica è fatto riferimento al [D.Lgs. 192/2005](#) e succ. modif. e integr., e all'Atto di coordinamento regionale [D.A.L. 156/2008](#) e s. m. e i., come modificata ed integrata con [D.G.R. 967/2015](#) e [D.G.R. 1275/2015](#)

Art. 6.6 - Attestazione della conformità edilizia e agibilità sulla base della dichiarazione di conformità

Ai fini dell'attestazione della conformità è fatto riferimento all'art. 23 della [L.R. 15/2013](#).

Art. 6.7 – Certificato di conformità edilizia e agibilità parziale

Ai fini della procedura per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale è fatto riferimento all'artt. 23 e 25 della [L.R. 15/2013](#).

Art. 6.8 – Certificato di conformità edilizia e agibilità provvisorio (cassato)

Art. 6.9 - Tolleranze costruttive

Ai fini dell'applicazione della tolleranza costruttiva in materia edilizia, rispetto al titolo abilitativo, è fatto riferimento art. 19 bis della [L.R. 23/2004](#).

Art. 6.10 - Assegnazione numeri civici

1. Su richiesta dell'interessato, per nuove costruzioni, frazionamenti o cambi d'uso e ampliamenti con creazione di nuove unità immobiliari, l'Amministrazione comunale assegna ad ogni fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni e fa apporre a spese degli interessati l'indicatore del numero assegnato.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI

Art. 7.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il Titolo abilitativo o a presentare la SCIA e la CIL e documenti attestanti il titolo

1. Hanno titolo a richiedere il titolo abilitativo e a presentare la SCIA e la CIL i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi:
 - a) il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari;
 - b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
 - c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
 - d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione;
 - e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
 - f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'Art. 1577 del Codice Civile;
 - g) l'affittuario agrario ([L.11/1971](#)) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;
 - h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
 - il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
 - l'assegnatario di terre incolte;
 - il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
 - il titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - il concessionario di miniere e di beni demaniali;
 - per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale;
 - colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
 - i) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;
 - j) in luogo del titolare possono presentare domanda:
 - il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico;
 - l'amministratore di condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolare assemblea condominiale;
 - il curatore fallimentare;
 - il commissario giudiziale;
 - l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e j), il possesso del titolo può essere autocertificato con apposita dichiarazione ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#).
3. Nei casi f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'Art. 1571 del [Codice Civile](#), o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nel caso h) va allegata copia del provvedimento autorizzativo.

Art. 7.2 - Cambio di intestazione (“voltura”)

1. Il permesso di costruire e la SCIA sono trasferibili ai successori o aventi causa. In tal caso tali soggetti dovranno presentare all'Amministrazione Comunale in allegato alla richiesta di voltura, una comunicazione nella quale dovranno dichiarare di avere acquisito il titolo ad intervenire sull'immobile o su porzione di esso, e gli estremi dell'atto che comprova il titolo. Su richiesta dei successori o aventi causa lo Sportello unico rilascia apposito atto di voltura del titolo abilitativo.
2. Nel caso in cui il cambio di intestazione sia richiesto nel corso dell'istruttoria, prima del rilascio di permesso di costruire, la comunicazione di acquisizione del titolo ad intervenire sull'immobile o su porzione di esso dovrà essere presentata in forma di integrazione alla domanda di permesso di costruire, dichiarando gli estremi dell'atto che comprova il titolo.

Art. 7.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato

1. Le costruzioni realizzate sulla base di regolari licenze, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni, permessi di costruire, SCIA, e CIL, sono legittimate di norma a tempo indeterminato.
2. I soli casi nei quali una costruzione può essere legittimata a tempo determinato sono i seguenti:
 - a) costruzioni su suolo pubblico, sulla base di una "concessione di occupazione di suolo pubblico"; tali occupazioni sono definite:
 - "permanenti" quando la durata è superiore all'anno ed è espressa in anni;
 - "temporanee" quando la durata è inferiore all'anno ed è espressa in giorni;
 rientrano in questa casistica le concessioni decennali di posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui al [D.Lgs 114/98](#);
 - b) costruzioni su aree demaniali (fra le quali in particolare gli stabilimenti balneari disciplinati dagli artt. 36-39 del [Codice della navigazione](#) e dagli artt. 4-40 del relativo Regolamento di esecuzione di cui al [D.P.R. 328/1952](#) e successive modificazioni⁸);
 - c) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) della [L.R. 15/2013](#);
3. L'eventuale rilascio di permesso di costruire o SCIA per la realizzazione di costruzioni nei casi di cui al comma precedente è atto distinto dall'atto di concessione amministrativa ed eventualmente accompagnato da una convenzione, con relativa polizza fideiussoria o deposito cauzionale, con la quale il concessionario si impegna alla rimozione di quanto costruito e alla rimessa in pristino del sedime alla scadenza del periodo concesso; la validità della convenzione, del titolo abilitativo, o della SCIA può essere rinnovata al termine del periodo concesso.

Art. 7.4 - Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato

Vedasi anche [D.G.R. 993/2014](#) "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, [L.R. 15/2013](#))" ed in particolare il modello per la richiesta del Permesso di Costruire, (riquadro f), per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (riquadro g) e le relative Relazioni di Asseverazione.

1. In tutti i casi di interventi su edifici o impianti preesistenti, la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA è subordinata alla preliminare verifica di legittimità dello stato di fatto, sulla base del riscontro con documenti probanti quali il più recente titolo abilitativo (concessione o autorizzazione o SCIA o licenza edilizia o domanda di concessione in sanatoria) riguardante l'immobile, o ancora, in mancanza, di qualsiasi documento autorizzativo, sulla base di documentazione catastale (piante in scala 1:200).
2. Qualora siano rilevate difformità non rientranti nei casi di cui all'Art. 6.9 (Tolleranze costruttive), la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata, ovvero la SCIA deve essere preceduta, dalla richiesta di sanatoria. È possibile richiedere il permesso di costruire o presentare una SCIA a parziale sanatoria, in cui includere la descrizione delle opere difformi e quella delle nuove opere da eseguirsi. In tali titoli edilizi dovranno essere separatamente ed accuratamente individuate le opere soggette a sanatoria e quelle di nuovo intervento.

Art. 7.5 - Richiesta Permesso di costruire o SCIA in sanatoria – Accertamento di conformità

Ai fini della Richiesta di Permesso di costruire in Sanatoria e dell'Accertamento di Conformità è fatto riferimento all'art. 17 della [L.R. 23/2004](#).

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia è fatto riferimento agli articoli da 16, a 19 della [L.R. 23/2004](#) e s.m.i..

Art. 7.6 - Difformità edilizie minori

1. Ai fini dell'individuazione e della regolarizzazione di eventuali difformità edilizie minori rispetto allo stato legittimato è fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 19 bis della [L.R. 23/2004](#) e s.m.i. qualora, successivamente alla relativa ultimazione, si siano perfezionati titoli abilitativi edilizi in riferimento ai quali le amministrazioni pubbliche competenti non abbiano accertato e contestato tali difformità, a seguito dell'effettuazione degli appositi controlli ovvero si siano formati, anche eventualmente per silenzio

⁸ D.P.R. 15 febbraio 1952 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione"

accoglimento, titoli edilizi o il certificato di conformità edilizia e di agibilità, dai quali possa motivatamente addursi la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento in capo al soggetto privato.

2. Le difformità edilizie minori rientranti nelle ipotesi di cui al comma precedente non debbono comunque comportare:
 - aumento della superficie utile (non costituisce aumento della Su la demolizione di tramezzi o l'apertura di porte);
 - trasformazione della superficie accessoria in superficie utile;
 - modifiche prospettiche che incidano sostanzialmente sull'assetto architettonico dei fronti edilizi (ad es. allineamenti delle aperture, conformazione e distribuzione complessiva delle forature);
 - alterazione della sagoma planovolumetrica dell'edificio;
 - variazione del numero delle unità immobiliari;
 - interessamento di parti strutturali dell'edificio;
 - un insieme sistematico di opere che comportino comunque una significativa redistribuzione interna degli spazi.
3. La suddetta regolarizzazione è applicabile anche agli immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del [D.Lgs. 42/2004](#) e s.m.i., a condizione che sia stato ottenuto il benestare della competente Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.
4. La suddetta regolarizzazione è applicabile anche agli immobili vincolati ai sensi della parte terza del [D.Lgs. 42/2004](#) e s.m.i., a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del medesimo [D.Lgs. 42/2004](#).
5. La sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione delle difformità di cui al presente articolo, dovrà essere comprovata mediante idonea documentazione funzionale a dimostrare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento in capo al soggetto privato.

Art. 7.7 – Manutenzione e sicurezza delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere mantenute, in ogni loro parte, in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, nel territorio sia urbano che extraurbano, anche secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.
2. Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico e sanitario o dalla Polizia Municipale per accertare le condizioni degli edifici e, quando le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il proprietario deve provvedere agli interventi necessari.
3. Qualora il proprietario non provveda, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro, e assegnare un termine per l'esecuzione.
4. Decorso inutilmente tale termine, si darà corso all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti ed inoltre l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere in danno del proprietario stesso per far eseguire quelle opere di riparazione, di ripulitura e di ritinteggiatura che risultassero necessarie.
5. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva CIL, SCIA o permesso di costruire, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello unico, al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi il necessario titolo edilizio (CIL, SCIA o permesso di costruire).

Art. 7.8 - Dichiarazione di inagibilità

1. Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco può ordinare l'inagibilità di una costruzione o di un'unità immobiliare, a norma dell'Art. 222 del [R.D. 1265/1934](#)⁹, e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati.
2. Per le abitazioni esistenti, può essere dichiarato inagibile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
 - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
 - insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 mq per alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 m.);

⁹ R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (G.U. n. 186 del 9/8/1934).

- insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;
 - mancata disponibilità di acqua potabile;
 - assenza di servizi igienici;
 - mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue
3. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
4. L'ordinanza di inagibilità si applica, altresì, nel caso di gravi difformità riscontrate, anche a seguito di verifiche a campione, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica di asseverazione della richiesta di certificato di conformità edilizia ed agibilità di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della [L.R. 15/2013](#).

Art. 7.9 - Opere pubbliche di competenza comunale e di altre amministrazioni

Vedasi articolo 10 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.

Art. 7.10 - Certificato di destinazione urbanistica

Vedasi art. 12, commi 2, 3 e 4 della [L.R. 23/2004](#) e modulistica unificata dell'Unione Reno Galliera.

Art. 7.11 - Autorizzazione paesaggistica

Vedi art. 146 del [D.Lgs. 42/2004](#), Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005 e modulistica unificata dell'Unione Reno Galliera.

Art. 7.11.4 – Autorizzazione paesaggistica semplificata

Vedi art. 146 comma 9 del [D.Lgs. 42/2004](#) e [D.P.R. 139/2010](#) e modulistica unificata dell'Unione Reno Galliera

Art. 7.12 - Controllo delle pratiche edilizie e dei lavori eseguiti

Per il sistema delle verifiche di conformità delle opere eseguite è fatto riferimento all'art. 23 della [L.R. 15/2013](#) ed atto di coordinamento [D.G.R. 76/2014](#) "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 [L.R. 15/2013](#) sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)" o ai provvedimenti dell'Amministrazione comunale assunti ai sensi dell'art. 14 c. 5 della [L.R. 15/2013](#) per i controlli delle SCIA presentate, e dell'art. 23, commi 6 e 7 della stessa [L.R. 15/2013](#), per i controlli relativi alle richieste dei Certificati di Conformità Edilizia ed Agibilità.

Art. 7.13 – Sistema sanzionatorio in materia edilizia

Relativamente al sistema sanzionatorio in materia edilizia è fatto riferimento alla disciplina prevista dal Titolo IV del [D.P.R. 380/2001](#) e s.m.i. e della [L.R. 23/2004](#) e s.m.i..

1. L'inosservanza del presente RUE, qualora non costituisca illecito penale né sia perseguibile ai sensi delle leggi in materia urbanistica ed edilizia, sono comunque da ritenersi assoggettabili alle sanzioni amministrative di cui alla [L. 689/81](#), le quali saranno irrogate ai sensi dell'articolo 7 bis del [D.Lgs. 267/2000](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con riferimento ai diversi tipi di violazione delle norme.

TITOLO II – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI EDILIZI ED URBANI


CAPO I – OBIETTIVI PRESTAZIONALI ED INDIRIZZI TECNICI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILIZIE

Art. 8.1 - Disposizioni di carattere generale

1. Ai soli fini del perseguimento di obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici da assumere nella progettazione ed esecuzione delle opere edilizie, è fatto riferimento all'elaborato denominato Allegato facente parte integrante del presente RUE, e riguardante le varie fasi del processo edilizio.
2. Tali indirizzi sono individuati alla scala di progettazione, alla scala insediativa ed alla scala edilizia, con riferimento alle varie esigenze prestazionali, ai campi d'applicazione ed alle verifiche relative.
3. Nell'ambito delle varie fasi del processo edilizio, tali indirizzi trovano applicazione laddove non siano vigenti norme cogenti che costituiscano disciplina sovraordinata di settore.
4. Ai fini dell'applicazione degli obiettivi prestazionali di cui ai commi precedenti, sono definite le scomposizioni dell'organismo edilizio secondo gli spazi di fruizione, relazioni funzionali e componenti strutturali, come di seguito riportato.

Art. 8.2 - Organismo edilizio e relazioni funzionali

1. S'intende per ORGANISMO EDILIZIO un'unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d'uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.
2. Gli organismi edilizi sono costituiti da:
 - spazi di fruizione dell'utenza per attività principale;
 - spazi di fruizione dell'utenza per attività secondaria;
 - spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari);
 - locali e vani tecnici.
3. L'organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari.
4. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.
5. La scomposizione del sistema ambientale (formato da organismi edilizi, pertinenze ed infrastrutture a rete) è riportata nella seguente figura con opportune esemplificazioni.



Art. 8.3 - - Definizione delle Componenti dell'Organismo Edilizio

Art. 8.3.1 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio

1. L'Unità edilizia può essere articolata secondo diversi criteri:
 - a) scomposizione in unità immobiliari e parti comuni;
 - b) scomposizione in spazi funzionali diversamente caratterizzati;
 - c) scomposizione in componenti strutturali e tecnologiche;
 - d) scomposizione in spazi a diverso grado di protezione.

Art. 8.3.2 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità immobiliari (U.I.) e parti comuni

1. Si definisce unità immobiliare, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di unità edilizia che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari.
2. Sono pertinenze di un'unità immobiliare: gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili e simili, di esclusiva pertinenza; gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse pertinenziali di esclusiva pertinenza.
3. Sono parti comuni di un'unità edilizia composta da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna U.I., né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio.

Art. 8.3.3 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi funzionali

1. Si definiscono spazi fruibili di un organismo edilizio tutti gli spazi che per caratteristiche geometriche sono potenzialmente idonei ad ospitare persone; in particolare gli spazi fruibili possiedono le seguenti due caratteristiche essenziali:
 - a) una superficie di calpestio, ossia una superficie inferiore idonea a sostenere persone;
 - b) un'altezza utile interna (qualora siano dotati di copertura) non inferiore a m. 1,80
2. Gli spazi che non possiedono una o entrambe le caratteristiche di cui al primo comma si definiscono non fruibili. Sono quindi spazi non fruibili:
 - a) le parti di sottotetti o sottoscala aventi un'altezza utile inferiore a m. 1,80;
 - b) l'estradosso delle coperture non piane;
 - c) gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e praticabili per operazioni occasionali di pulizia o manutenzione: intercapedini tecniche, cavedii tecnologici, condotte, cunicoli e simili.
3. Con riferimento alla funzione degli spazi fruibili di un organismo edilizio costituita da più unità immobiliari, si riconoscono le seguenti categorie di spazi (dette anche "sottosistemi ambientali" dell'organismo edilizio):
 - a) Spazi di fruizione dell'utenza di ciascuna U.I.,
 - a.1) Spazi di fruizione per le attività principali, ovvero spazi di attività (o riposo);
 - a.2) Spazi di fruizione per attività secondarie, ovvero spazi di servizio (bagni, ripostigli, spogliatoi, archivi, depositi senza permanenza di persone);
 - a.3) Spazi di circolazione e collegamento;
 - a.3.1) orizzontale;
 - a.3.2) verticale.
 - a.4) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio, nei quali è previsto il normale accesso di persone (es. centrale termica).
 - b) Pertinenze della singola U.I. (spazi di servizio e accessori di pertinenza di una singola U.I. ma esterni alla U.I. stessa);
 - c) Spazi comuni (o pertinenze condominiali);
 - c.1) Spazi di servizio comuni a più U.I.;
 - c.2) Spazi di circolazione e collegamento comuni a più U.I.;
 - c.2.1) orizzontale
 - c.2.2) verticale
 - c.3) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio nei quali è previsto il normale accesso di persone, condominiali.
4. Nel caso di un organismo edilizio composto da una sola U.I. gli spazi comuni non esistono.
5. Sono considerati spazi di fruizione per "attività principale" quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone, corrispondentemente all'uso o agli usi urbanistici assegnati all'unità edilizia, che vengono così indi-

cativamente raggruppati:

- A1 a) soggiorni, pranzo, cucine abitabili e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale, sia collettiva;
 - b) uffici, studi professionali, gabinetti medici, sale di lettura, guardiole di portineria;
 - A2 a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre pubbliche e private, locali di pubblico ristoro;
 - b) laboratori scientifico-tecnici;
 - c) officine meccaniche, laboratori e impianti industriali e artigianali, cucine collettive;
 - d) parti di autorimesse di uso collettivo, nelle quali vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
 - e) autorimesse di uso collettivo, magazzini, depositi, archivi, dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
 - A3 scuole, ospedali, sale cinematografiche o di pubblico spettacolo, ecc.
6. Sono considerati spazi di fruizione per attività secondaria quelli che sono eventualmente presenti, ma solo in quanto annessi e subordinati alle attività principali, di cui costituiscono un supporto, il cui funzionamento avviene esclusivamente in relazione all'attività principale fondamentale:
- B uffici e locali amministrativi direttamente ed esclusivamente a servizio delle attività principali di cui al comma precedente;
 - C locali di deposito e magazzino, a servizio delle attività principali di cui al comma precedente, senza permanenza di persone oltre le normali operazioni di carico e scarico.
7. Sono considerati spazi di circolazione e collegamento ; spazi di pertinenza degli spazi di fruizione per attività principale; locali e vani tecnici quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni limitate nel tempo e che sono destinati al servizio degli spazi di cui ai punti precedenti, che vengono così raggruppati:
- S1 servizi igienici e bagni di qualsiasi tipo ;
 - S2 a) scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più alloggi;
 - b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;
 - c) lavanderie, stenditoi di uso condominiale o privato ;
 - d) autorimesse di uso privato;
 - e) locali di cottura in singole abitazioni;
 - S3 a) disimpegni con superficie inferiore a mq 12 e corridoi di lunghezza minore di m 8;
 - b) ripostigli, locali di deposito occasionale, cantinati a servizio di alloggi;
 - c) locali per servizi tecnici, quali macchinari che necessitano di solo avviamento o di saltuaria sorveglianza;
8. Gli spazi non espressamente elencati ai commi precedenti vengono classificati, per analogia, dal progettista.
9. Relativamente ai requisiti igienico-sanitari è comunque fatto riferimento al modello di scomposizione e ai relativi requisiti previsti nel Tomo II.

Art. 8.3.4 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in componenti strutturali e tecnologiche

1. La scomposizione dell'organismo edilizio in componenti strutturali e tecnologiche è definita secondo il seguente elenco nel quale:
- a) le voci a una cifra sono definite "classi di unità tecnologiche";
 - b) le voci a due cifre sono definite "unità tecnologiche";
 - c) le voci a tre cifre sono definite "elementi tecnologici".
- 1) Strutture portanti
 - 1.1. Strutture di fondazione
 - 1.1.1 strutture di fondazione dirette
 - 1.1.2 strutture di fondazione indirette
 - 1.2. Strutture in elevazione
 - 1.2.1 strutture di elevazione verticali
 - 1.2.2 strutture di elevazione orizzontali e inclinate
 - 1.2.3 strutture in elevazione spaziali
 - 1.3. Strutture di contenimento
 - 1.3.1 strutture di contenimento verticali
 - 1.3.2 strutture di contenimento orizzontali
 - 2) Chiusure

- 2.1. Chiusure verticali
 - 2.1.1 pareti perimetrali verticali
 - 2.1.2 infissi esterni verticali
- 2.2. Chiusure orizzontali inferiori
 - 2.2.1 solai a terra
 - 2.2.2 infissi orizzontali
- 2.3. Chiusure orizzontali su spazi esterni
 - 2.3.1 solai su spazi aperti
- 2.4. Chiusure superiori
 - 2.4.1 coperture (o solai di copertura)
 - 2.4.2 infissi esterni orizzontali o inclinati
- 3) Partizioni interne
 - 3.1. Partizioni interne verticali
 - 3.1.1 pareti interne verticali
 - 3.1.2 infissi interni verticali
 - 3.1.3 elementi di protezione
 - 3.2. Partizioni interne orizzontali
 - 3.2.1 solai
 - 3.2.2 soppalchi
 - 3.2.3 infissi interni orizzontali
 - 3.3. Partizioni interne inclinate
 - 3.3.1 scale interne
 - 3.3.2 rampe interne
- 4) Partizioni esterne
 - 4.1. Partizioni esterne verticali
 - 4.1.1 elementi di protezione
 - 4.1.2 elementi di separazione
 - 4.2. Partizioni esterne orizzontali
 - 4.2.1 balconi e logge
 - 4.2.2 passerelle
 - 4.3. Partizioni esterne inclinate
 - 4.3.1 scale esterne
 - 4.3.2 rampe esterne
- 5) Impianti di fornitura servizi
 - 5.1. Impianto di climatizzazione
 - 5.1.1 alimentazione
 - 5.1.2 gruppi termici
 - 5.1.3 centrali di trattamento fluidi
 - 5.1.4 reti di distribuzione e terminali
 - 5.1.5 reti di scarico condensa
 - 5.1.6 canne di esalazione
 - 5.2. Impianto idrosanitario
 - 5.2.1 allacciamenti
 - 5.2.2 macchine idrauliche
 - 5.2.3 accumuli
 - 5.2.4 riscaldatori
 - 5.2.5 reti di distribuzione acqua fredda e terminali
 - 5.2.6 reti di distribuzione acqua calda e terminali
 - 5.2.7 reti di ricircolo dell'acqua calda
 - 5.2.8 apparecchi sanitari
 - 5.3. Impianto di smaltimento liquidi
 - 5.3.1 reti di scarico acque fecali
 - 5.3.2 reti di scarico acque domestiche
 - 5.3.3 reti di scarico acque meteoriche
 - 5.3.4 reti di ventilazione secondaria
 - 5.4. Impianto di smaltimento aeriformi

- 5.4.1 alimentazione
- 5.4.2 macchina
- 5.4.3 reti di canalizzazione
- 5.5. Impianto di smaltimento solidi
 - 5.5.1 canna di caduta
 - 5.5.2 canna di esalazione
- 5.6. Impianto di distribuzione gas
 - 5.6.1 allacciamenti
 - 5.6.2 reti di distribuzione e terminali
- 5.7. Impianto elettrico
 - 5.7.1 alimentazione
 - 5.7.2 allacciamenti
 - 5.7.3 apparecchiature elettriche
 - 5.7.4 reti di distribuzione e terminali
- 5.8. Impianto di telecomunicazioni
 - 5.8.1 alimentazione
 - 5.8.2 allacciamenti
 - 5.8.3 reti di distribuzione e terminali
- 5.9. Impianto fisso di trasporto
 - 5.9.1 alimentazione
 - 5.9.2 macchina
 - 5.9.3 parti mobili
- 6) Impianti di sicurezza
 - 6.1. Impianto antincendio
 - 6.1.1 allacciamenti
 - 6.1.2 rilevatori e traduttori
 - 6.1.3 reti di distribuzione e terminali
 - 6.1.4 allarmi
 - 6.2. Impianto di messa a terra
 - 6.2.1 reti di raccolta
 - 6.2.2 dispersori
 - 6.3. Impianto parafulmine
 - 6.3.1 elementi di captazione
 - 6.3.2 rete
 - 6.3.3 dispersori
 - 6.4. Impianto antifurto e antintrusione
 - 6.4.1 alimentazione
 - 6.4.2 rivelatori e trasduttori
 - 6.4.3 rete
 - 6.4.4 allarmi
- 7) Attrezzature interne
 - 7.1. Elemento fisso d'arredo domestico
 - 7.1.1 pareti-contenitore (*)
 - 7.2. Blocco servizi
- 8) Attrezzature esterne
 - 8.1. Arredi esterni collettivi
 - 8.2. Allestimenti esterni
 - 8.2.1 recinzioni (*)
 - 8.2.2 pavimentazioni esterne (*)

(*) *Voci esemplificative non costituenti elenco esaustivo.*

Art. 8.3.5 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso grado di protezione

1. Con riferimento al diverso grado di protezione degli spazi, si riconoscono:
 - a) Spazi chiusi, detti anche 'vani' o 'locali';
 - b) Spazi aperti coperti;
 - c) Spazi aperti scoperti; o semplicemente spazi scoperti.

2. Si considera spazio chiuso o "locale" o "vano" uno spazio delimitato in ogni direzione da chiusure o partizioni; si considera inoltre spazio chiuso uno spazio nel cui involucro (insieme delle chiusure e delle partizioni che lo delimitano) vi siano aperture non chiudibili, se la superficie di tali aperture non supera il 10% della superficie complessiva dell'involucro.
3. Si considera spazio aperto coperto uno spazio non chiuso delimitato:
 - a) da una superficie di calpestio;
 - b) da una chiusura superiore (o copertura, o comunque da un elemento che in relazione allo spazio in questione funge da chiusura superiore: ad es. un solaio);
 - c) da eventuali ulteriori chiusure parziali o partizioni esterne;
 - d) per le parti non delimitate come sopra, dalla proiezione verticale del bordo della chiusura superiore, o copertura, sulla superficie di calpestio.
4. Si considera che costituisca chiusura superiore qualunque elemento tecnologico tale da garantire una protezione durevole da precipitazioni atmosferiche anche intense.
5. Si considera che non dia luogo ad uno spazio aperto coperto la superficie di calpestio delimitata dalla proiezione verticale di un elemento aggettante a sbalzo (cornici, cornicioni, mensole, balconcini, bow-windows, scale esterne a sbalzo) se la misura dello sbalzo non è superiore a m. 0,75.
6. Si considerano spazi scoperti le superfici di calpestio prive di coperture o chiusure superiori come definite al comma 4, nonché le superfici di cui al comma 5.

Art. 8.4 - Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie

- 4= Gli organismi edilizi debbono rispondere a tutti i requisiti obbligatori previsti da specifiche norme settoriali esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. In carenza di tali norme settoriali, costituiscono indirizzi tecnici di riferimento gli obiettivi prestazionali di cui allo specifico Allegato.
2. Gli obiettivi prestazionali e gli indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie sono strutturati in 3 sezioni
 - obiettivi correlati al processo di progettazione;
 - obiettivi tecnici e prestazionali a scala insediativa;
 - obiettivi tecnici e prestazionali a scala edilizia.
3. Gli obiettivi correlati al processo di progettazione, attraverso un'adeguata analisi del sito, del contesto insediativo e dei criteri di gestione, introducono gli obiettivi tecnici e prestazionali a scala insediativa che, a loro volta pongono le condizioni definite dagli obiettivi tecnici e prestazionali scala edilizia, affinché sia garantita la più elevata qualità delle opere edilizie.
4. Ogni obiettivo è strutturato in:
 - l'esigenze da soddisfare;
 - il campo d'applicazione, che definisce generalmente la destinazione d'uso e la tipologia d'intervento che può essere riferita all'Allegato A della [L.R. 31/2002](#), oppure quella espressamente definita dalla relativa normativa di settore (vedi ad es: risparmio energetico, sicurezza antincendio, ecc.);
 - i livelli di prestazione, che fanno espressamente riferimento alla normativa vigente nel caso il requisito sia attinente ad aspetti normativi regolamentati da norme nazionali oppure esplica la prestazione richiesta;
 - i metodi di verifica distinti in quelli utilizzati in fase progettuale e quelli utilizzati a lavori ultimati. I *metodi di verifica in fase progettuale* sono quelli utilizzati dal progettista abilitato per verificare la conformità del progetto alle prestazioni richieste con i requisiti al fine di predisporre la dichiarazione prevista all'art. 10, comma 1 e art. 13, comma 2 della [L.R. 31/2002](#). I *metodi di verifica a lavori ultimati* sono quelli utilizzati dal professionista abilitato per verificare la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato secondo quanto previsto al comma 2, art. 20 della [L.R. 31/2002](#) e quindi predisporre la dichiarazione contenuta nella scheda tecnica descrittiva nonché riportare nella scheda tecnica descrittiva le prestazioni fornite in ordine ai requisiti tecnici ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della [L.R. 31/2002](#).
5. Con le precisazioni di cui al comma 1, i metodi di verifica servono al Comune come riferimento per esercitare, con la medesima modalità dichiarata dal progettista abilitato, i controlli relativi, fra l'altro, agli obiettivi prestazionali al fine del rilascio del titolo abilitativo e del certificato di conformità edilizia.

Art. 8.4.1 - Contenuto degli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie

1. Gli obiettivi prestazionali e tecnici delle opere edilizie sono elencati nella seguente tabella:

OBIETTIVI PRESTAZIONALI ED INDIRIZZI TECNICI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILIZIE - Art. 8

OBIETTIVI CORRELATI AL PROCESSO DI PROGETTAZIONE			
		P1	Analisi del sito
		P2	Integrazione con il contesto
		P3	Criteri di gestione

OBIETTIVI TECNICI E PRESTAZIONALI A SCALA INSEDIATIVA			
Fam.5 Dir.89/106/CEE	Protezione dal rumore	I1	Controllo dell'inquinamento acustico
Fam.6 Dir.89/106/CEE Dir.2002/91/CE Dir.2006/32/CE	Risparmio energetico	I2	Controllo dell'apporto energetico solare
		I3	Controllo dei flussi d'aria
Fam.7	Fruibilità e qualità dello spazio abitato	I4	Accessibilità e sicurezza
Fam.8	Risorse idriche	I5	Gestione delle acque meteoriche
Fam.9	Consumo di materiali e gestione dei rifiuti solidi	I6	Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali
		I7	Gestione degli inerti da demolizione e costruzione
		I8	Gestione dei rifiuti nella fase d'uso

OBIETTIVI TECNICI E PRESTAZIONALI A SCALA EDILIZIA			
Fam 1 Dir.89/106/CEE	Resistenza meccanica e stabilità	E1	Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d'esercizio, alle sollecitazioni accidentali e d'esercizio.
Fam 2 Dir.89/106/CEE	Sicurezza in caso di incendio	E2	Prevenzione e protezione in caso di incendio
Fam.3 Dir.89/106/CEE	Igiene, salute e benessere ambientale	E3	Controllo delle emissioni nocive
		E3BIS	Ventilazione/Ricambi d'aria
		E4	Smaltimento degli aeriformi
		E5	Approvvigionamento idrico
		E6	Smaltimento delle acque reflue
		E7	Controllo dell'illuminamento naturale
		E7.1	Controllo per l'illuminamento naturale - spazi per attività secondaria
		E8	Controllo della temperatura
Fam.4 Dir.89/106/CEE	Sicurezza nell'impiego	E9	Sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfondamento
		E10	Sicurezza impianti
Fam.5 Dir.89/106/CEE	Protezione dal Rumore	E11	Controllo del rumore
Fam.6 Dir.89/106/CEE Dir.2002/91/CE Dir.2006/32/CE	Risparmio energetico	E12(A) E12(B)	Prestazione energetica degli edifici
		E13	Rendimento globale medio dell'impianto termico
		E14	Controllo della condensazione
		E15	Contenimento dei consumi energetici in regime estivo
		E16	Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)
		E17	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate
Fam.7	Fruibilità e qualità dello spazio abitato	E18	Superamento barriere architettoniche - Accessibilità
		E19	Spazi minimi, dotazioni impiantistiche - Arredabilità
		E20	Spazi minimi per la mobilità pedonale e ciclabile
Fam.8	Risorse idriche	E21	Riduzione del consumo di acqua potabile
		E22	Gestione delle acque meteoriche
Fam.9	Consumo di materiali e gestione dei rifiuti solidi	E23	Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali
		E24	Gestione degli inerti da demolizione e costruzione
		E25	Gestione dei rifiuti nella fase d'uso

Art. 8.5 - Requisiti definiti da norme di settore (cassato)

Art. 8.6 - Insedimenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute

Per gli insediamenti in oggetto valgono le norme di seguito riportate, sino all'emissione dell'atto di coordinamento tecnico per definirne i requisiti edilizi igienico-sanitari, ai sensi dell'art. 12, c. 4, lettera f) della [L.R. 15/2013](#).

1. Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con la deliberazione della [D.G.R. 1446/2007](#) il titolo abilitativo è subordinato:
 - a) al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) all'osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame preventivo integrato del progetto previsto dall'Art. 19, comma primo, lettera h) bis, così come sostituito dall'art. 41 della [L.R. 31/2002](#) della [L.R. 19/1982](#)¹⁰;
 - c) al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale.
2. Al fine di acquisire il parere preventivo integrato da parte di Ausl ed Arpa, previsto dalla lettera b) del comma 1, l'interessato presenta al SUAP copia dei progetti degli insediamenti produttivi.
3. L'esame del progetto è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto ovvero entro i termini previsti dall'Accordo provinciale per gli Sportelli Unici. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello sportello unico per l'edilizia ovvero il responsabile dello sportello unico per le attività produttive, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni.

¹⁰ L.R. 4 maggio 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica"

CAPO II – NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

Art. 9.1 - Pareri igienico-sanitari su strumenti urbanistici e progetti edilizi

1. In conformità alle disposizioni di cui alla lettera h) primo comma dell'Art. 19 della [L.R. 19/1982](#), così come modificata dall'Art. 41 della [L.R. 31/2002](#), sono soggetti all'esame preventivo, sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda USL e dell' ARPA secondo le rispettive competenze:
 - piani strutturali comunali, regolamenti urbanistico edilizi, (qualora non già espressi nell'ambito di conferenze di pianificazione o di servizi), piani operativi comunali, piani urbanistici attuativi;
 - classificazioni acustiche del territorio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2 della [L.R. 15/2013](#) e s.m.i.;
 - progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute di cui alla delibera di Giunta regionale n° 193/2014, nelle more dell'atto di coordinamento di cui all'art. 12, comma 4, lettera f) della [L.R. 15/2013](#);

Art. 9.2 - Norme per interventi edilizi in siti contaminati

Art. 9.2.1 – Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati

1. In caso di interventi edilizi previsti all'interno di aree in cui sono state dismesse attività produttive o artigianali o in caso di rischio concreto o potenziale di superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione CSC dato dalla presenza, anche pregressa, nell'area di intervento di impianti di distribuzione carburanti, depositi di combustibili, materie prime, rifiuti, serbatoi interrati, ecc ed inoltre in prossimità di insediamenti a potenziale rischio di contaminazione ambientale, dovranno essere attivati da parte del soggetto attuatore specifiche analisi del sito per la verifica di eventuali contaminazioni del suolo e dell'acquifero e le eventuali successive bonifiche, secondo le modalità ed i procedimenti previsti al Titolo V del [D.Lgs. 152/2006](#)¹¹ e relativi Allegati. A tale scopo per tali aree, unitamente agli elaborati di progetto, dovrà essere presentato il Modello Concettuale Preliminare del sito con un Piano di indagini ambientali o Piano di investigazione finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. Il Modello Concettuale Preliminare deve essere realizzato sulla base delle informazioni storiche disponibili nonché di eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito.
2. Con il modello concettuale preliminare vengono descritte:
 - a) caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti della contaminazione;
 - b) estensione, caratteristiche e qualità preliminari delle matrici ambientali influenzate dalla presenza dell'attività esistente o passata svolta sul sito;
 - c) potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati.
3. Parte integrante e fondamentale del Modello Concettuale Preliminare del sito è la definizione, delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione. Per la redazione del Modello Concettuale Preliminare dovranno essere considerate le eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito, prima dell'attuazione del piano di indagini.
4. Il Piano di investigazione viene definito sulla base del contenuto del Modello Concettuale Preliminare Dopo l'approvazione del progetto edilizio e la contestuale condivisione del Modello Concettuale Preliminare presentato sarà avviato il Piano di investigazione ambientale preliminare.
5. Nel caso in cui le indagini ambientali rivelino un superamento delle CSC previste per l'uso che si intende insediare deve essere avviata la procedura ex art. 242 del [D.Lgs. 152/2006](#). Le opere edilizie che interessano il sito contaminato potranno essere avviate solo dopo l'ottenimento della prescritta Certificazione Provinciale di avvenuta Bonifica ovvero previo svincolo delle attività edilizie rilasciato dalla autorità competente su parere favorevole degli altri Enti coinvolti nella procedura di bonifica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione del Progetto Operativo di Bonifica e Ripristino Ambientale del sito.
6. Nel caso in cui le indagini ambientali non rivelino un superamento delle CSC previste per l'uso che si intende

¹¹ D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/4/2006).

insediare si potrà procedere con la realizzazione delle opere edilizie nel rispetto delle prescrizioni espresse in sede progettuale. In tal caso il proponente si limiterà a produrre la documentazione relativa agli accertamenti svolti.

7. Nel caso in cui un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area comportasse l'applicazione di valori di CSC più restrittivi, dovrà essere dimostrata la condizione di sito "non contaminato" ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f del [D.Lgs. 152/2006](#) ovvero essere avviate le necessarie procedure di cui all'art. 242 del medesimo Decreto.

Art. 9.3 - Norme generali e misure igieniche per i cantieri

Art. 9.3.1 - Sicurezza nei cantieri.

1. I cantieri dovranno essere recintati in modo da impedire l'accesso agli estranei.
2. In ogni intervento edilizio (costruzione, demolizione, ristrutturazione, manutenzione, etc.) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, nel rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ([D.Lgs 81/2008](#)).
3. Gli ambienti abitativi, lavorativi o comunque occupati da persone, contigui ai cantieri non dovranno essere interessati da polveri, gas, vapori, odori, fumi o liquidi provenienti dal cantiere stesso.

Art. 9.3.2 - Difesa dalle polveri.

1. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o recipienti e, comunque, previa bagnatura, allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
2. Le demolizioni di strutture contenenti materiali isolanti (amianto ed altri) dovranno essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti.
3. Nei cantieri deve comunque essere predisposta la bagnatura o copertura dei cumuli di terre e dei materiali da demolizione, la protezione dei depositi di materiale polverulento (cementi, calci, ecc) ed inoltre i mezzi operativi in transito da e per il cantiere dovranno essere dotati di sistema di copertura dei cassoni da utilizzarsi obbligatoriamente al fine di evitare dispersioni di materiale polverulento.
4. In caso di dispersione di materiale di demolizione e polverulento sulla viabilità pubblica o privata esterna al cantiere deve essere prevista la pulizia della viabilità stessa da realizzarsi con idonea frequenza e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
5. Al fine di preservare la pubblica fognatura dall'immissione di terre e fango e materiali dannosi, prima dell'inizio delle operazioni di demolizione e costruzione dovrà essere predisposta la chiusura dei recapiti alla fognatura esistente.
6. I pozzi neri ed i pozzetti dovranno essere preventivamente svuotati e disinfettati, così pure le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee. Le operazioni saranno svolte da ditta specializzata ed autorizzata alla gestione di rifiuti.
7. Eventuali acque reflue da isole attrezzate per il lavaggio automatico dei mezzi in uscita dal cantiere dovranno preventivamente acquisire la prescritta autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#) parte terza e/o del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 9.3.3 - Piano di allontanamento e recupero dei materiali di risulta.

1. Per ogni intervento di demolizione, scavo o altro, l'allontanamento dei materiali di risulta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, e sulla base di un piano allontanamento e recupero dei rifiuti di cantiere, da presentarsi contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, redatto in base all'accordo di programma approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 70/2001 e s.m.i. ed ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#)¹².
2. Tale piano, costituito da apposito elaborato progettuale firmato da tecnico abilitato e redatto secondo lo schema allegato all'accordo sopraccitato, dovrà:
 - indicare la quantità dei rifiuti prodotti e le modalità di riciclaggio o di smaltimento della frazione residua non altrimenti valorizzabile dei rifiuti prodotti in cantiere;
 - fornire indicazioni in merito alla quantità dei materiali da costruzione e demolizione prodotti, alla loro gestione e destinazione finale, privilegiando le attività di riutilizzo, reimpiego e recupero rispetto allo smalti-

¹² (cfr. Art. 8 "Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella provincia di Bologna", approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n° 70 del 24.07.2001 e modificato con delibera consiliare n° 90 del 23.07.2002 e D.Lgs 152/2006)

- mento;
- considerare e valutare la fattibilità tecnico-economica ed ambientale del riutilizzo dei materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione svolte
 - favorire l'impiego di materie prime locali, provenienti da impianti di recupero presenti nel territorio provinciale.
 - fornire indicazioni in merito alla quantità di terre e rocce di scavo, che si prevede di produrre, alla quantità da recuperarsi per le esigenze di cantiere, ed alle modalità di stoccaggio, recupero e/o di smaltimento che si intendono adottare.
3. Terre e rocce da scavo non contaminate, qualora non utilizzate a fini di opere di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#).

Art. 9.3.4 - Misure igieniche nei cantieri edili.

1. In tutti i cantieri a lunga permanenza, deve essere assicurata ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici e di acqua in quantità adeguata. I servizi igienici provvisori ad uso degli addetti ai lavori dovranno essere collocate in luoghi consoni, allacciati alla pubblica fognatura, ove possibile o, in caso contrario, essere assicurato un idoneo smaltimento dei liquami sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti o, qualora sia individuabile idoneo corpo ricettore, un sistema di trattamento appropriato da realizzarsi ed autorizzarsi espressamente allo scarico ai sensi della normativa regionale vigente ([Delibera G.R. 1053/2003](#)).
2. In caso di demolizioni di edifici esistenti, dovranno essere effettuate idonee operazioni di disinfestazione al fine di limitare la diffusione di animali molesti (es. ratti).

Art. 9.3.5 - Inquinamento acustico nei cantieri edili.

1. Per quanto riguarda le emissioni rumorose, si richiamano le norme riportate nell'ambito della classificazione acustica del territorio comunale in riferimento alle attività temporanee.

Art. 9.3.6 - Condizione e salubrità del terreno.

1. È vietata la costruzione di edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato lo stesso.
2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o soggetto ad invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve procedere ad un idoneo drenaggio. In ogni caso, è obbligatorio adottare tecniche costruttive atte ad evitare l'affioramento dell'umidità dalle fondamenta ai muri sovrastanti.
3. È vietato utilizzare materiali inquinanti o insalubri per le colmate.

Art.9.4 - Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni

Art. 9.4.1 - Cortili, pozzi-luce e chiostrine

1. L'area dei cortili deve essere intesa al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda che superi complessivamente 1/20 dell'area totale dei cortili stessi.
2. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non supera la metà del lato di esse aperto sul cortile. In caso di maggiore profondità, tali rientranze sono considerate chiostrine. Per quanto riguarda i muri di fabbrica arretrati rispetto ad uno o più lati del cortile, si ammette una maggiore altezza, pari alla profondità dell'arretramento.
3. Nel recupero di vecchi edifici, è permessa la realizzazione di pozzi-luce o di chiostrine allo scopo di fornire luce ed aria esclusivamente a locali di servizio.
4. Ogni lato del pozzo-luce non deve essere inferiore a m 4; inoltre i pozzi-luce e le chiostrine dovranno essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia. Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze dei perimetri.
5. I cortili, i pozzi-luce e le chiostrine dovranno avere una pavimentazione impermeabile ed essere dotati di una condotta di scarico, in modo da permettere un rapido scolo delle acque meteoriche; nei cortili con area superiore al minimo regolamentare è consentita una area permeabile con una idonea superficie pavimentata lungo i muri dei fabbricati che li delimitano di larghezza di almeno cm 100, purché sia comunque assicurato il rapido scarico delle acque reflue e sia evitata l'infiltrazione delle acque lungo i muri.
6. Nei cortili utilizzati per aerare ambienti privi di altra comunicazione con l'esterno, è vietato ricoprire con vetrate i

cortili stessi, al di sopra delle aperture di ventilazione.

Art. 9.4.2 - Marciapiedi

1. I marciapiedi perimetrali devono essere non inferiori a mt. 0,90, costruiti con idonea pendenza verso l'esterno del fabbricato ed essere realizzati in modo da non favorire infiltrazioni verso i muri dell'edificio.
2. La pavimentazione deve essere realizzata con materiale antiscivolo.

Art. 9.4.3 - Canali di gronda – pluviali

1. Le coperture dei tetti debbono essere munite, verso il suolo pubblico, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali esterni ai fabbricati, nella parte a contatto con i marciapiedi, dovranno essere incassati o realizzati in materiale indeformabile e resistente agli urti, per un'altezza non inferiore a mt. 2,50.
2. I condotti di scarico delle acque dei tetti debbono essere indipendenti ed in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8.
3. Tali condotte non dovranno avere alcuna apertura o interruzione nel loro percorso e vanno raccordati in alto alle docce orizzontali delle diverse falde dei tetti.
4. Le giunture dei tubi dovranno essere a perfetta tenuta.
5. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acque luride domestiche, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

Art. 9.4.4 - Locali a piano terra, seminterrati ed interrati

1. Tutti i locali adibiti ad attività principale e situati al piano terreno, dovranno essere sopraelevati rispetto al piano di campagna e/o stradale.
2. Negli edifici esistenti sono assimilati, e quindi considerati dalle presenti norme come piani fuori terra, i piani o porzioni di piani seminterrati il cui pavimento si trovi a una quota non inferiore a m 0,30 rispetto alla quota del terreno circostante.
3. I locali situati ai piani seminterrati o interrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma soltanto a vani di servizio.
4. Sia i locali interrati che quelli seminterrati dovranno avere aperture tali da assicurare una aerazione naturale direttamente dall'esterno.

Art. 9.4.5 - Acque reflue

1. Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione nonché di ristrutturazione edilizia, le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere separate per le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.
2. La realizzazione di nuove reti fognarie, il rifacimento di quelle esistenti e le modalità costruttive dei relativi manufatti dovranno rispettare quanto contenuto nel Regolamento del servizio idrico integrato.
3. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, di pertinenza di edifici, dovranno preferibilmente essere convogliate in un sistema di accumulo per essere destinate all'irrigazione del verde pertinenziale.
4. Le acque reflue domestiche ed industriali debbono essere obbligatoriamente convogliate nella fognatura comunale nelle aree servite da rete fognaria come definite ai sensi del Regolamento del Servizio idrico Integrato. Deroghe all'obbligo di allacciamento possono essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'opera.
5. In tutte le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali o per attività produttive, direzionali, terziarie, commerciali, alberghiere, dovranno comunque prevedersi sistemi fognari ad acque separate (bianche e nere).
6. Per la realizzazione di nuovi interventi, o adeguamenti di linee già esistenti, la definizione dei punti e delle modalità di scarico delle acque bianche dovrà essere sottoposta a parere idraulico dell'Autorità Idrantica competente.
 - = Nelle aree non servite da pubblica fognatura gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali saranno convogliati in altro corpo idrico recettore dopo trattamento appropriato e nel rispetto dell'Autorizzazione allo scarico da ottenersi preventivamente ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#) e/o della normativa regionale vigente ([Delibera G.R. 1053/2003](#)).

Art. 9.4.6 - Acque superficiali e sotterranee

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, dovranno preferibilmente essere convogliate in un sistema di accumulo per essere destinate all'irrigazione del verde pertinenziale; in alternativa debbono essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni comunali in materia.
2. I fossi di scolo adiacenti alle sedi stradali devono essere salvaguardati in quanto vettori di elevata capacità idraulica ad agevole manutenzione ed efficaci sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche. Ove possibile dovrà essere favorita la realizzazione di fasce filtro o tampone a lato della carreggiata stradale progettate ai sensi di quanto indicato alla parte IV della [Delibera G.R. 1860/2006](#).
3. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'espletamento delle procedure ed adempimenti previsti dalle norme regionali. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'applicazione del regime abilitativo all'esecuzione dei lavori per le sole opere edilizie connesse.
4. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in sede di richiesta di provvedimento abilitativo dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua che sarà sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità previste dalla normativa in materia.
5. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate dagli uffici competenti (Servizio Provinciale Difesa del Suolo), ai quali spetta pure il rilascio della concessione/autorizzazione per la derivazione di acque pubbliche.

Art. 9.4.7 - Autorimesse pubbliche e private

1. Nelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve essere garantito il rapido scolo delle acque, che dovranno confluire nella rete fognaria nera, previo trattamento in pozzetto disoleatore.
2. Nei box singoli oltre a quanto sopra riportato la ventilazione deve essere in rapporto di almeno 1/100 in modo permanente.
3. Nelle autorimesse con più posti auto o box deve essere assicurata una idonea aerazione naturale diretta, tale da garantire un rapporto di aerazione (ottenuto dal rapporto tra la superficie dell'apertura e la superficie totale dell'autorimessa) non inferiore ad 1/30.
4. Nella costruzione delle autorimesse dovranno essere osservate le norme vigenti, in materia di prevenzione incendi; in particolare, la comunicazione con locali a diversa destinazione è consentita solo con porte metalliche piene, resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.
5. È vietata la comunicazione diretta delle autorimesse con locali ad uso abitativo.
6. Per le autorimesse pubbliche si applicano le vigenti normative.
7. Nelle autorimesse interrato il posteggio di autoveicoli alimentati a GPL è regolamentato dal decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno.
8. Per le autorimesse pubbliche si applica in particolare il [D.M. 1/2/1986](#), per quanto concerne:
 - la previsione di disoleatore per le autofficine;
 - areazione dei singoli box con superficie ventilante minima di 1/30 della superficie del locale;
 - parcheggio di auto a Gpl ammesso nei piani interrati solo se dotate di impianti con sistemi di sicurezza a norma CE.

Art. 9.4.8 - Installazione di bombole di gas di petrolio liquefatti (GPL)

1. Tutte le nuove costruzioni residenziali e le ricostruzioni di quelle esistenti, quando è presente il servizio di rete di distribuzione del gas metano, non è consentita la installazione di contenitori di gas combustibile liquefatto.
2. Nelle nuove costruzioni residenziali non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, dovranno essere previste, all'esterno dell'edificio, appositi contenitori di gas combustibile nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 9.4.9 – Indirizzi progettuali per il controllo della nidificazione di piccioni

1. Per tutte le nuove costruzioni residenziali, le ricostruzioni e ristrutturazioni di quelle esistenti, con particolare riferimento al centro storico e agli ambiti urbani consolidati, dovranno essere adottate idonee soluzioni architettoniche e costruttive, o comunque di opportuni dissuasori, che possano consentire la limitazione delle aree di posa e nidificazione di colonie di piccioni.

CAPO III – PRESCRIZIONI EDILIZIE VARIE

Art. 10.1 - Prescrizioni di carattere geotecnico - sismico

1. In materia geotecnica e sismica è disciplinata dal seguente quadro di riferimento normativo:
 - [D.M. 14/01/2008](#) “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni”
 - [D.G.R. 2193/2015](#) “Art. 16 della [L.R. 20/2000](#). Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato «Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica», di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”.
 - [L.R. 19/1998](#) “Norme per la riduzione el rischio sismico”
 - [Delibera G.R. 687/2011](#) “Atto di indirizzo recantel'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della [L.R. 19/2008](#)”.
 - [Delibera G.R. 1373/2011](#) “Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4 comma 1 della [L.R. 19/2008](#)”;
 - [D.G.R. 1879/2011](#) “Atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 del D.M. 14/01/2008”.
2. L'inizio dei lavori di tutti gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, salvo i casi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9 della [L.R. 19/2008](#), è assoggettato al deposito presso la Struttura Tecnica Competente del progetto esecutivo e dei suoi allegati o al rilascio dell'autorizzazione sismica nei casi previsti dall'art. 11, comma 2 della [L.R. 19/2008](#).
3. Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, così come definiti dalla [Delibera G.R. 687/2011](#), nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono comunque soggetti a quanto disposto nella Parte II, Capo II, Sezione I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
4. A seguito del deposito (in caso di controllo a campione) o della richiesta di autorizzazione sismica la struttura competente verifica, la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità dei terreni ai sensi dell'Art. 13 (per il deposito) o dell'Art. 12 (per l'autorizzazione) della [L.R. 19/2008](#).
5. Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale debbono contenere, fra l'altro, la “*valutazione della compatibilità delle previsioni in essi contenute, con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana*”.
6. Ai fini applicativi si fa altresì riferimento al [D.M. 14/01/2008](#) (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), alla citata [L.R. 19/2008](#), a quanto riportato nell'art. 35 delle norme del PSC ed alla microzonazione sismica del territorio comunale, nonché a quanto riportato nell'Appendice 5 al presente RUE “*Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello) nel territorio comunale*”.

Art. 10.2 - Prescrizioni di carattere idraulico

1. La progettazione di interventi edilizi e di urbanizzazione deve essere finalizzata anche al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) **Riduzione** delle superfici scoperte impermeabili, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per le aree pedonali e carrabili adibite alla sosta dei veicoli (a meno di vincoli idrogeologici specifici a tutela delle acque sotterranee)
 - b) **Riduzione** delle superfici scoperte impermeabili soggette a contaminazione e quindi alla gestione delle portate di acque meteoriche (“limitazione delle aree adibite ad attività sporcanti”)
 - c) **Riduzione** delle portate da collettare da realizzarsi mediante la realizzazione di sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche a scopo irriguo e/o per usi non pregiati oppure mediante realizzazione di sistemi di drenaggio che consentano di infiltrare nel terreno le acque dei tetti e delle superfici pedonali e ciclabili con applicazione delle stesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; dovrà comunque essere evitata l'immissione diretta in

falda mantenendo una distanza di almeno 1 m dal livello di massima escursione della quota piezometrica della falda stessa.

2. Le acque meteoriche di prima pioggia e le acque reflue di dilavamento devono essere coltate seguendo il seguente ordine preferenziale:
 - Rete fognaria pubblica (nera o mista), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio idrico Integrato: prima del loro recapito finale potrà essere richiesta l'installazione di sistemi di raccolta, gestione, trattamento e controllo delle portate;
 - Rete fognaria pubblica bianca separata, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al [D.Lgs. 152/2006](#), qualora il Gestore del Servizio idrico integrato certifichi l'impossibilità di immissione nella rete fognaria pubblica nera.
 - Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al [D.Lgs. 152/2006](#);
 - Suolo o strati superficiali, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei valori limite di emissione di cui al [D.Lgs. 152/2006](#), nelle zone non direttamente servite da rete fognaria o non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali, previa valutazione da parte dell'autorità competente dell'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti;
3. Le acque meteoriche di seconda pioggia o derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo se non permeate in loco devono essere coltate seguendo il seguente ordine preferenziale:
 - Rete fognaria pubblica bianca separata (nelle zone servite)
 - Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche
 - Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici.

Alla pubblica fognatura nera o mista è di norma vietato l'allacciamento di acque meteoriche non contaminate come definite dalla specifica normativa regionale.

1. In tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione residenziali e per attività produttive, nonché in quelli per la riqualificazione e sostituzione edilizia, il sistema fognario dovrà essere previsto con separazione delle acque meteoriche, domestiche, industriali; l'innesto al corpo recettore dovrà comunque avvenire a valle dei sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari eventualmente necessari e nel rispetto dei Regolamenti e prescrizioni dei Gestori dei corpi ricettori.
2. Negli ambiti di nuova urbanizzazione non residenziali dovrà essere valutata la necessità di installazione dei sistemi di gestione delle acque di "prima pioggia", secondo gli "Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" di cui alla [Delibera G.R. 286/2005](#), ed alla [Delibera G.R. 1860/2006](#).
3. Dovranno essere assolte le prescrizioni idrauliche di cui all'art. 18 e 20 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico sul controllo degli apporti d'acqua, in tutti gli interventi soggetti all'applicazione di tale norma, con il perseguimento degli obiettivi di invarianza e sicurezza idraulica mediante:
 - a. adozione di sistemi di raccolta delle acque piovane secondo le "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura";
 - b. acquisizione del parere di inondabilità nelle aree situate all'interno delle zone di pertinenza fluviale;
 - c. acquisizione del parere idraulico all'ente competente.
4. Per ciascun ambito dovranno essere inoltre rispettate le specifiche prescrizioni riportate nel rispettivo articolo di disciplina dell'insediamento.

Art. 10.3 - Prescrizioni di carattere acustico

Art. 10.3.1 – Studio acustico

1. Per tutti gli ambiti destinati a nuovi insediamenti dovrà essere valutata la compatibilità acustica degli interventi, secondo quanto stabilito dalla "Classificazione acustica del territorio comunale".
2. In particolare, laddove richiesto dalla [L. 447/1995](#) e s.m. e i. e dalle normative della classificazione acustica del territorio comunale, gli interventi stessi dovranno essere accompagnati da una "Documentazione di impatto acustico" o "Valutazione del clima acustico" firmata da un tecnico abilitato, redatto secondo i criteri di cui alla delibera [D.G.R. 673/2004](#)¹³, per la verifica della compatibilità del nuovo insediamento nei confronti del contesto insediativo di riferimento.

Art. 10.3.2 – Indirizzi di progettuali in materia acustica

¹³ Delibera G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09/05/2001 n. 15 recante - Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

1. Gli insediamenti residenziali dovranno rispettare i limiti previsti dalla Classificazione acustica per la UTO di appartenenza e dovranno comunque sorgere nelle posizioni il più possibile schermate dal rumore e ad una distanza dalle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie ecc.), tale da evitare la realizzazione di barriere acustiche.
2. Nella progettazione architettonica degli edifici si dovranno applicare tutti i possibili accorgimenti atti a limitare l'esposizione dei ricettori all'inquinamento acustico, quali:
 - prevedere le zone notte nelle parti di edificio meno esposte all'inquinamento acustico;
 - l'attento studio delle volumetrie dell'edificio, un modo da realizzare, mediante la loro accorta distribuzione, efficaci schermature nei confronti delle sorgenti sonore presenti in zona;
 - l'utilizzo di ampi balconi o logge con parapetti pieni;
 - l'utilizzo di materiale fonoassorbente sugli intradossi dei balconi e delle logge.
3. Tra gli accorgimenti progettuali non si dovrà fare ricorso all'utilizzo dei cosiddetti "edifici barriera", ossia edifici caratterizzati dalla presenza di ampi affacci ciechi posti lungo le infrastrutture, onde evitare potenziali problemi per la riflessione delle onde sonore verso gli edifici prospicienti e la creazione di una pesante frattura del tessuto urbano, non consentendo, inoltre, una contemporanea ottimizzazione degli aspetti energetici ed architettonici dell'edificio.
4. Nella previsione di opere di mitigazione acustica quali barriere acustiche o terrapieni, si dovrà garantire, idonee distanze dagli edifici esistenti e di progetto, al fine di garantire comunque adeguati livelli di illuminamento presso gli stessi;
5. Qualora nell'ambito di un pubblico esercizio venga svolta un'attività di intrattenimento musicale in contesti residenziali, dovrà effettuarsi una verifica preventiva di compatibilità acustica, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della classificazione acustica comunale.

Art. 10.4 – Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna

1. Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati di adeguati impianti di pubblica illuminazione; tali impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI, della [L.R. 19/2003](#)¹⁴ sull'inquinamento luminoso, della relativa direttiva applicativa di cui alla [Delibera G.R. 1688/2013](#).
2. Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate tecnologie che favoriscano il risparmio energetico e la flessibilità dell'impianto per eventuali modificazioni dello stesso¹⁵.
3. La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione ed il rinnovo di quelli esistenti deve prevedere, oltre all'illuminazione stradale, l'illuminazione dei percorsi pedonali, coperti e non, dei percorsi ciclabili, degli incroci e attraversamenti stradali, dei viali ed organizzare, in funzione scenografica, l'illuminazione degli edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi.
4. La progettazione deve prevedere il calcolo e la quantificazione dell'efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico, della luminosità e, nelle zone a verde e negli ambiti di valore artistico o ambientale, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica dei corpi illuminanti.
5. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione.
6. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro, devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. Sui percorsi pedonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere posizionati ad un'altezza inferiore.
7. Sulle strade di scorrimento veloce gli incroci devono essere segnalati anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti luminose.
8. Nella progettazione di nuovi impianti, ovvero la modifica di quelli esistenti, deve essere prodotta la documentazione di cui all'Art. 10, comma 2 della [D.G.R. 2263/2005](#), ovvero:
 - a) progetto illuminotecnico redatto da una figura professionale abilitata per tale settore, che si assume la completa responsabilità sino alla ultimazione dei lavori;
 - b) misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo;
 - c) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità con la legge.
9. Al termine di lavori l'impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi di cui all'Art. 5 comma 2 della [D.G.R. 2263/2005](#).
10. Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità o temporanei per i quali, l'impresa

¹⁴ L.R. 29 settembre 2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" (BUR n. 147 del 29/9/2003).

¹⁵ Cfr. anche "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" approvata con Determinazione Dirigenziale regionale n. 14096 del 12/10/2006. (BUR n. 157 del 27/10/2006)

installatrice, deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge di cui all'Art. 5, comma 2 della citata [D.G.R. 2263/2005](#), e precisamente per:

- a) gli impianti di cui all'Art. 8 della medesima [D.G.R. 2263/2005](#) ossia:
- le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luci verso l'alto, fermo restando possibilmente l'utilizzo di apparecchi che, a parità di luminanza, conseguano impieghi ridotti di potenza elettrica;
 - le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole;
 - gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza;
 - gli aeroporti e le strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione aerea;
 - le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen;
 - gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l'alto;
 - impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
- c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi, le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 mq, ed infine gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine;
- d) le installazioni temporanee per l'illuminazione dei cantieri.

Art. 10.5 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri dei fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calcpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.
2. Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

Art. 10.6 - Passi carrai ed uscita dalle autorimesse

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata al nulla osta dell'Ente gestore della strada nel rispetto delle normative vigenti.
2. Le rampe dovranno essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml 3.50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno m 5,00 metri, atto alla sosta di un'autovettura.

Art. 10.7 – Recinzioni e muri di cinta

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, previste dal Codice della Strada o richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni prospicienti strade pubbliche, o d'uso pubblico, non debbono superare l'altezza massima di metri 2,00 fuori dal centro abitato e di metri 1,80 all'interno del centro abitato; le recinzioni previste in muro pieno, in corrispondenza di curve o in zone di scarsa visibilità, non debbono comunque superare l'altezza massima di metri 1,00.
2. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, dovranno essere arretrati

dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.

3. Nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi, potranno prevedersi diverse caratteristiche dimensionali e formali da disciplinarsi nelle rispettive norme.
4. Per quanto riguarda la tipologia di recinzione da realizzare in presenza di "corti di valore storico testimoniale" si rimanda al successivo Art. 21 paragrafo primo.

Art. 10.8 - Occupazione di suolo pubblico

1. Il titolare della segnalazione certificata di inizio attività, del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione secondo il relativo regolamento.
2. Tale occupazione dovrà presupporre l'adozione di tutti gli idonei accorgimenti (protezioni, segnaletica, illuminazione ecc.) atti a salvaguardare la incolumità e sicurezza pubblica, sia nelle ore diurne che notturne.

Art. 10.9 – Piscine private

1. Le piscine private dovranno essere realizzate perseguendo la salvaguardia delle condizioni ambientali, igieniche e sanitarie del territorio ed in particolare:
 - l'invaso non dovrà interferire con le falde freatiche, evitando con esse qualsiasi interconnessione ed adottando comunque materiali impermeabili e resistenti all'azione dei disinfettanti;
 - la piscina dovrà essere dotata di un sistema di scarico realizzato in conformità alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dell'apposito regolamento comunale;
 - il funzionamento delle piscine dovrà prevedere un sistema idoneo per il trattamento delle acque impiegate ed il loro di ricircolo e recupero ai fini del contenimento del consumo idrico;
 - la rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche e realizzata secondo eventuali prescrizioni dettate dall'Ente gestore del servizio;

Art. 10.10 - Prescrizioni generali sullo smaltimento degli aeriformi

1. Ai fini dello smaltimento degli aeriformi in atmosfera, soggetto ad autorizzazione ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#), dovranno essere realizzati idonei punti di campionamento e di prelievo, collocati e realizzati con caratteristiche tali da garantire un'agevole effettuazione dei prelievi e delle misure, con particolare riferimento a:
 - collocazione dei punti di prelievo nel rispetto delle norme tecniche di riferimento e delle disposizioni ARPA;
 - numero idoneo dei punti di prelievo in funzione delle dimensioni del condotto di scarico;
 - idonee prese di campionamento per i camini di emissione;
 - idonei sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - idonee dimensioni, caratteristiche, resistenza e protezione delle postazioni di lavoro per l'effettuazione dei campionamenti e misure.

Art. 10.11 - Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)

1. E' consentita la fruizione stagionale da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) e/o altre attività di carattere commerciale o di servizio, di spazi esterni di uso pubblico o privato, adiacenti le attività stesse, in posizione tale da non pregiudicare la visibilità del traffico veicolare ed il transito pedonale sui marciapiedi o sui portici, che dovrà essere garantito per una larghezza minima di mt. 1,50.
2. Tali strutture dovranno garantire accessibilità da parte di portatori di handicap nonché, nel caso di pubblici esercizi, l'accesso a idonei servizi igienici interni.
3. In caso di realizzazioni in adiacenza ad un portico, la chiusura perimetrale dovrà consentire l'accesso unicamente dal lato del portico;
4. Gli elementi di chiusura (anche vegetazionale) non potranno superare l'altezza di m 1,20;
5. La chiusura perimetrale non potrà essere costituita da elementi opachi tali da occludere la visibilità;
6. Gli interventi di cui sopra dovranno comunque essere inseriti correttamente sotto il profilo estetico nel contesto urbano ed architettonico ed installati nel rispetto di tutte le norme vigenti disciplinanti la materia con riguardo alla sicurezza, alla incolumità pubblica e privata ed ai requisiti igienico-sanitari, di illuminazione e ventilazione e do-

vanno essere rimosse al termine del periodo indicato dall'Amministrazione pubblica nell'apposita autorizzazione amministrativa.

7. In caso di installazioni ubicate in centri storici, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dalla specifica disciplina d'ambito.
8. Dovrà essere garantita la tempestiva rimozione di strutture provvisorie su suolo pubblico nel caso in cui si renda necessaria la manutenzione di infrastrutture sottostanti, a cura e spese del privato interessato o, in via sostitutiva, dal Gestore del servizio con oneri a carico del privato stesso.
9. Qualora l'intervento interessi un'area pubblica, i lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico da parte della Giunta Comunale.

Art. 10.12 - Manufatti permanenti, con strutture fisse, collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)

1. La realizzazione, in aree private, di coperture permanenti di spazi pertinenziali di pubblici esercizi od altre attività, chiusi lateralmente con strutture fisse o semifisse, è consentita secondo quanto previsto dalle norme di ambito, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo.
2. Tali strutture dovranno altresì rispettare le distanze previste dal codice civile, nonché tutti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Art. 10.13 – Ricarica veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con una superficie utile superiore a 500 mq, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico, deve essere obbligatoriamente prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una autovettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente regolamento e relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali, secondo quanto previsto al comma 1 ter dell'art. 4 del [D.P.R. 380/2001](#).
2. Dovranno essere altresì rispettati gli eventuali standard minimi di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'art. 17 sexies della Parte I dell'allegato alla [L. 134/2012](#).

CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO E ALLA QUALITA' URBANA

Art. 11.1 - Facciate degli edifici ed elementi di pregio

1. Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario e con rifinitura a tinta, devono essere tinteggiate in modo omogeneo; per gli edifici tinteggiati, l'eventuale modifica del colore preesistente è sottoposta alla verifica da parte dello sportello unico per l'edilizia, sulla base di idoneo elaborato a colori.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, o interessanti come testimonianza storica, quale fontane, esedre, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc..
3. Nei nuovi edifici e nel rifacimento completo di tinteggiature in edifici esistenti, i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto.
4. Il Comune si riserva di adottare un Piano del Colore, ovvero un campionario di colori da rispettare, depositato presso l'Ufficio Tecnico, anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato ad alcune di tali zone.
5. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, mediante i seguenti interventi (*cf.* Art. 9, [L.R. 16/2002](#)):
 - a. recupero delle facciate delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
 - b. rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghiIn caso di inottemperanza si procederà secondo quanto stabilito dall'Art. 9, 4° comma della [L.R. 16/2002](#)¹⁶.

Art. 11.2 - Elementi aggettanti su spazi pubblici

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
2. Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m. 0,10, fino ad un'altezza da terra di m. 6,00, e non superiori a m. 1,20 ad altezze superiori.
3. Negli edifici preesistenti sono ammessi i seguenti aggetti:
 - aggetti di non più di cm. 30, (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo;
 - aggetti fino a non più di cm. 140 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a ml. 2,50 dal piano del marciapiede e a ml. 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti dovrà essere arretrato di almeno ml. 0,60 dal bordo del marciapiede qualora esistente;
 - gli elementi di chiusura (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno con l'adozione di idonei accorgimenti idonei ad evitare ostacoli o pericoli al transito sul prospiciente marciapiede o piano stradale.
4. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale o del marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente qualora non sia possibile incassarli, a condizione che siano realizzati in materiale indeformabile nella parte inferiore, per la medesima altezza di mt. 1,50.
5. Per gli edifici pubblici o di valore storico-architettonico il Responsabile del Settore, su parere conforme della Commissione per la qualità Architettonica e del Paesaggio, può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..

Art. 11.3 – Allineamenti

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Potranno essere consentiti diversi allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche.

Art. 11.4 - Coperture, canali di gronda, pluviali

1. Le coperture, i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, etc.) nonché i canali di gronda, pluviali, bancali, do-

¹⁶ L.R. 15 luglio 2002 n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio" (Testo coordinato con modifiche BUR n. 19 del 11/2/2003).

vranno essere considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.

Art. 11.5 - Apposizione numerazione civica

1. A seguito di assegnazione del numero civico e degli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili), il Comune fornirà il modello delle relative targhette, che dovranno essere posizionate in alto a destra rispetto all'accesso all'abitazione, salvo casi particolari.
2. L'apposizione delle targhette, con riferimento al precedente art. 6.10, dovrà essere effettuata a cura e spese del privato.

Art. 11.6 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, etc.

1. Le insegne, i cartelli indicatori o pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte e comunque secondo quanto prescritto al successivo art. 12.1 "*Elementi di qualità urbana*".
2. Nel territorio rurale, nei centri e nuclei storici e negli edifici sottoposti a tutela, le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata; sono ammesse insegne o targhe anche all'esterno del vano di accesso, eventualmente illuminate, purché non luminose.
3. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri elementi che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere inseriti in modo armonico nel fabbricato, nel suo intorno, installati a regola d'arte nel rispetto delle eventuali tutele di cui al [D.Lgs. 42/2004](#) ed in base alle indicazioni di cui ai successivi articoli. E' sempre fatta salva la disciplina di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa.

Art. 11.7 - Apparati tecnologici

1. Gli apparati tecnologici (condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria ecc.) posti all'esterno degli edifici, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico, perseguendo l'omogeneità di facciata, e nel rispetto della tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica e privata; tali installazioni non dovranno comunque interessare i fronti degli edifici prospicienti la pubblica via. Tali apparati dovranno altresì rispettare i limiti acustici, sia degli impianti che relativamente alla zona acustica di riferimento e garantire un corretto convogliamento delle aree di espulsione, tale da non arrecare disturbo in relazione alla direzione e diffusione dei flussi d'aria generati.
2. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione, come pure per le radio-antenne della telefonia cellulare. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva.
3. Al fine di perseguire una corretta prevenzione e controllo della legionellosi, tutti gli impianti idro-sanitari e di condizionamento dovranno comunque essere progettati nel rispetto dei requisiti di cui al capitolo 3.1 della delibera [D.G.R. 1115/2008](#), "*Approvazione Linee Guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi*".
4. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva i condizionatori e le caldaie murali, devono essere collocate sulla copertura degli edifici, o sulle pareti degli stessi purché non prospicienti la pubblica via; nelle realizzazioni di nuovi edifici, tali antenne debbono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera).
5. In particolare, nel territorio rurale e nei centri storici tali apparati tecnologici dovranno assumere caratteristiche cromatiche, morfologiche e di posizionamento tali da non alterare la percettività complessiva delle caratteristiche architettoniche dell'immobile e da non costituire impatto visivo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Art. 11.8 – Cancellotti e inferriate

In una stessa unità edilizia gli eventuali cancelletti e inferriate a protezione delle aperture sull'esterno devono, in tutte le aperture protette, armonizzarsi per forma, colore e materiali. Le ulteriori installazioni devono armonizzarsi per forma e colore a quelle preesistenti.

Art. 12.1 - Elementi di qualità urbana

Art. 12.1.1 - Arredo Urbano

1. Si definiscono interventi di arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell'immagine urbano-paesaggistica dei luoghi con esclusione di quei manufatti destinati ad attività economiche e che determinano una maggiore funzionalità degli spazi ed ambienti urbani.
2. Rientrano in particolare fra le opere di arredo urbano, anche in relazione al loro impatto visivo, a titolo esemplificativo:
 - a) monumenti, lapidi e cippi commemorativi;
 - b) fontane, fioriere ed oggetti decorativi ed artistici;
 - c) insegne e indicatori segnaletici e pubblicitari;
 - d) pensiline, cabine e box di pubblico servizio;
 - e) apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici;
 - f) panchine, dissuasori di sosta, cestini portarifiuti, portabiciclette;

Art. 12.1.2 - Cartellonistica

1. Su tutto il territorio comunale, e fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive riferite ad ambiti soggetti a particolare tutela, disciplinati da specifici Piani del Colore e dell'Arredo Urbano, dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, o prossimi a beni paesaggistici di cui all'Art. 134 ed ai sensi dell'Art. 153 del [D.Lgs. 42/2004](#), valgono le norme e le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) La cartellonistica installata su strada comunale, in zone di proprietà pubblica, o comunque in luoghi prossimi agli spazi pubblici, non deve determinare ostacoli per la sicurezza della circolazione sia pedonale che veicolare, né disturbo visivo; a tal fine dovranno essere debitamente valutate le dimensioni, la localizzazione, i colori e l'intensità luminosa idonee, e comunque nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada e del Regolamento di Polizia Urbana;
 - b) I colori vietati, per la pubblicità privata o indicatori privati di ditte o simili, sono quei colori compresi nel nuovo codice stradale
 - c) Gli indicatori in questione devono essere installati al piano terra, anche in aree cortilive private, dei locali alle cui attività si riferiscono, con la sola eccezione degli indicatori di direzione. In caso di più attività da segnalare, la relativa segnaletica deve essere raggruppata in una apposita ed omogenea struttura informativa. Non sono ammessi indicatori di attività a piani superiori al terra, salvo sotto forma di vetrofanie.
 - d) E' obbligatoria la rimozione di tutti gli indicatori ed i cartelloni non più utilizzati o riferiti a cessate attività. La rimozione degli indicatori di attività private deve essere effettuata a cura degli interessati entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività.
In caso di inottemperanza il comune ne ordina la rimozione, assegnando i relativi termini, decorsi quali si provvederà d'ufficio con addebito delle spese sostenute al titolare dell'attività cessata, fatte salve le sanzioni amministrative.

Art. 12.1.3 - Insegne e targhe

1. E' vietata l'apposizione di più di una insegna per ogni apertura. Nei centri storici non sono ammesse installazioni a parete di insegne a bandiera, salvo quelle relative a servizi pubblici o di interesse pubblico di cui al successivo Art. 12.1.6. Sono ammesse invece con tipologia a parete non luminose, di dimensione massima non superiore alle forature (vetrine) esistenti. Le insegne, se apposte su uno stesso edificio, devono uniformarsi per dimensioni, posizioni e materiali.

Art. 12.1.4 - Tende aggettanti

1. L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione. Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la toponomastica.
2. Negli spazi aperti alla circolazione veicolare, le tende sono ammesse solo in presenza di marciapiede; il loro aggetto non deve essere superiore a 1,5 ml e deve essere a filo del bordo esterno del marciapiede. Le tende devono lasciare un'altezza minima di 2,20 ml tra marciapiede e punto più basso delle stesse.
3. Le tende devono rispettare i seguenti vincoli:

- essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione escludendo, quindi, tende fisse, rigide o su struttura rigida;
 - rientrare nel quadro dell'apertura cui si riferiscono, con sporgenza laterale massima di cm. 20 per parte;
 - essere priva di pendagli e frange;
 - le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere dello stesso materiale e di uguale colore;
 - le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche;
 - non sono ammesse tende che coprono elementi decorativi delle facciate degli edifici.
4. L'installazione di tende, dovrà comunque rispettare le norme dettate da eventuali Piani del Colore riguardanti determinate zone o specifici ambiti del territorio comunale.

Art. 12.1.5 - Bacheche

1. L'apposizione di bacheche, anche luminose, sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico, è consentito nei seguenti casi e limiti:
 - a) in corrispondenza di farmacie, con dimensioni idonee ed esclusivamente per le informazioni di pubblica utilità;
 - b) in prossimità di pubblici esercizi per l'apposizione di menù e listini;
 - c) organi di pubblica amministrazione e associazioni legalmente riconosciute per l'espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa a compiti di istituto in corrispondenza della sede o nei luoghi di maggiore frequentazione
2. Le bacheche affisse a parete esterna (prospettante su spazio pubblico, o comunque visibili su spazi pubblici) devono avere un ingombro massimo compreso nei limiti di mt 1,00 di altezza, mt 1,40 di base, e ml 0,15 di spessore e non debbono essere posizionate ad un'altezza superiore a mt 1,20 da terra.
3. In presenza di androni o portici le bacheche possono essere posizionate anche con appoggio al suolo, purché non intralcino il pubblico passaggio e non abbiano ingombro massimo di mt 0,80 di larghezza.
4. Le bacheche debbono essere realizzate con materiale e caratteristiche tali da porsi in armonia con i colori ed i materiali caratteristici della facciata.
5. L'installazione di bacheche, dovrà comunque rispettare le norme dettate da eventuali Piani del Colore o di arredo riguardanti determinate zone o specifici ambiti del territorio comunale.

Art. 12.1.6 - Indicatori od insegne di pubblico interesse

1. Per tali attività in deroga alle precedenti norme è ammesso l'uso di indicatori luminosi a "bandiera" purché unificati per forma, dimensioni, colore e logo per ciascuna tipologia di attività. Tali indicatori possono riportare solo il logo che esprime la categoria del servizio e non la denominazione per esteso delle attività.

Art. 12.1.7 - Edicole e chioschi

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'installazione su suolo pubblico o privato l'installazione di manufatti chiusi (edicole o chioschi) per specifiche attività (es. rivendita di giornali e riviste, gelaterie ecc.).
2. Detti manufatti possono essere collocati anche su marciapiedi o viali pedonali esistenti, purché venga mantenuto uno spazio libero per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a m 2,00 intorno al manufatto, e sia garantita l'accessibilità a tali strutture da parte di portatori di handicap motori; essi possono essere collocati su appositi spazi pubblici anche nel centro storico, purché non intralcino la viabilità in genere.
3. I chioschi e le edicole devono essere realizzati in materiale ligneo o in struttura di ferro e tamponamento in vetro. Devono inserirsi correttamente sotto il profilo sia estetico che compositivo, nel contesto delle apparenze architettoniche e delle quinte sceniche che circondano la zona.

Art. 12.1.8 - Fioriere

1. La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o di quello privato complementare ad una attività di pubblico esercizio, commerciale, terziaria o produttiva.
2. Il posizionamento di fioriere è normalmente ammesso a titolo temporaneo e comunque con obbligo di immediata rimozione su richiesta della pubblica amministrazione.

Art. 12.1.9 - Coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi o ad altre attività – dehors (cassato)**Art. 12.2 - Spazi pubblici – Piazze (cassato)**

Art. 12.3 - Spazi pubblici attrezzati a parco, ed attività ricreative e sportive, giardini di quartiere (cassato)

Art. 12.4 - Tinteggiature e colori

1. La tinteggiatura di edifici prospicienti spazi pubblici (strade, piazze, giardini ecc.), dovrà essere valutata considerando ed analizzando l'insieme del fronte edilizio cui si riferiscono, applicando tinte, colori di finitura e materiali tendenti alla omogeneità ed unitarietà prospettica, nel rispetto comunque delle caratteristiche storiche, artistiche ed architettoniche dell'edificio.
2. La scelta della tinta dovrà essere preceduta da apposita campionatura secondo il "piano del colore" o l'abaco dei colori depositato presso l'Ufficio tecnico comunale e comunque dovrà essere autorizzata dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 13 – Verde privato

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è disciplinata in particolare dall'apposito "Regolamento del Verde pubblico e privato" approvato dal Comune.
2. In particolare la progettazione del verde privato deve considerare la valenza di integrazione fra "vuoti e pieni" del tessuto urbanizzato ed urbanizzabile e salvaguardare la necessità di ombreggiamento e raffrescamento degli edifici.
3. Le aree destinate a verde privato dovranno essere oggetto di specifica progettazione contestualmente agli interventi edilizi, con particolare riguardo alla sistemazione degli spazi aperti e delle zone alberate, con definizione dei materiali da impiegare nelle pavimentazioni e con specifica individuazione delle essenze arboree esistenti e da piantumare.
4. Nelle zone artigianali ed industriali le scelte progettuali debbono tenere conto dell'inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico mediante idonee piantumazioni di quinte arboree ed arbustive sia al limite dell'ambito che fra i singoli lotti.
5. Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno riservare particolare attenzione alla progettazione del sistema del verde nelle aree di espansione o da riqualificare, perseguendo l'unitarietà del sistema vegetazionale e delle aree permeabili
6. Le aree classificate come verde privato, individuate con apposita simbologia negli elaborati grafici del RUE, sono prive di capacità edificatoria.

PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI

TITOLO I – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

CAPO I – PIANO STRUTTURALE COMUNALE E PIANO OPERATIVO COMUNALE

Art. 14.1 - Valore ed effetti del PSC

1. Il Piano Strutturale Comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale per delineare le scelte strategiche di assetto e Sviluppo del territorio comunale e per tutelarne l'integrità fisica ed ambientale nonché l'identità culturale dello stesso, conformemente alle previsioni di tutti i vigenti strumenti di pianificazione territoriale di livello sovraordinato.
2. L'approvazione del PSC, congiuntamente all'approvazione del presente Regolamento Urbanistico Edilizio e del Piano Operativo Comunale, comporta l'abrogazione e la sostituzione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e sue varianti, nonché del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 14.2 - Contenuti del PSC

1. Con riferimento all'art. 28 della [L.R. 20/2000](#), il Piano Strutturale Comunale in coerenza con la pianificazione territoriale sovraordinata, ha i seguenti contenuti:
 - la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche del territorio;
 - definisce i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - l'individuazione delle infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
 - la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
 - l'individuazione degli ambiti del territorio comunale e la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali, secondo quanto disposto dall'Allegato alla [L.R. 20/2000](#) "Contenuti della Pianificazione".

Art. 14.3 - Elaborati costitutivi

1. Il Piano Strutturale Comunale è costituito dai seguenti elaborati:
 - Elab. A – Relazione e cartografia allegata
 - Elab. B – Norme di Attuazione
 - Elab. C – Valsat
 - VAS – Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
 - Elab. D – Schedatura degli Ambiti di riqualificazione
 - Tav. 1 – Assetto territoriale (scala 1:10.000)
 - Tav. 2 – Carta Unica del territorio (scala 1:10.000)
 - Tav. 3 – Potenzialità Archeologica (scala 1:10.000)
 - Allegato alla Tav. 3 (Schede di rischio archeologico)
 - Relazione geologica – microzonazione sismica con la allegata:
 - Tav. 1 – Microzonazione sismica (scala 1:5.000)
 - N. 4 schede contenenti "Espressioni di paesaggio"
 - Tutti gli elaborati predisposti in forma associata per la Conferenza di Pianificazione ed indicati nelle norme del PSC nonché il Quadro conoscitivo.

Art. 14.4 - Carta Unica del Territorio – Tavola dei vincoli – Scheda dei Vincoli

1. Il Piano Strutturale Comunale, recependo e coordinando integralmente le prescrizioni ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, costituisce Carta Unica del Territorio, per quanto attiene agli elementi conoscitivi, alle prescrizioni, ai vincoli, ai limiti e condizioni agli usi e alle trasformazioni del territorio che derivano dagli strumenti di pianificazione sovracomunale.
2. Conseguentemente il PSC approvato, come integrato dal RUE e dal POC, costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini:

- a) della verifica di conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica degli interventi diretti di trasformazione del territorio (siano essi opere pubbliche o di pubblica utilità od interventi privati), rispetto alle prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo, e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano da piani sovraordinati o da previsioni legislative. ;
- b) del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'Art. 146 del [D.Lgs. 42/2004](#)
- 3. Nell'apposita "Tavola dei vincoli", redatta ai sensi dell'art. 19, comma 3 bis della [L.R. 20/2000](#), sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.
- 4. La Tavola dei vincoli di cui al comma precedente è corredata da un apposito elaborato denominato "Scheda dei vincoli" che riporta, per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

Art. 14.5 - Modalità di attuazione del PSC

- 1. Con riferimento all'art. 28 della [L.R. 20/2000](#) il Piano Strutturale comunale è attuato:
 - dal Regolamento Urbanistico Edilizio per quanto riguarda gli ambiti consolidati, il territorio rurale e gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente;
 - dal Piano Operativo Comunale e dai Piani Urbanistici Attuativi per gli ambiti di riqualificazione e per nuovi insediamenti.

Art. 14.6 - Interventi soggetti a POC

- 1. Con riferimento all'art. 30 della [L.R. 20/2000](#), in particolare sono assoggettate a Piano Operativo Comunale tutte le previsioni degli ambiti di riqualificazione e dei nuovi insediamenti individuati nel PSC, da attuare nell'arco temporale di cinque anni.

Art. 14.7 - Contenuti del POC

- 1. Con riferimento all'art. 30 della [L.R. 20/2000](#) relativamente agli ambiti di cui all'articolo precedente, i contenuti del POC sono quelli declinati all'Art. 30 della [L.R. 20/2000](#) come modificata con l.r. 6/2009, fra i quali:
 - a) individua i comparti attuativi da avviare nell'arco temporale di vigenza dello strumento;
 - b) disciplina in forma unitaria i singoli comparti che dovranno essere attuati ciascuno con un unico PUA;
 - c) assicura, nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuarsi tramite PUA, la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati dai comparti attuativi, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree da PUA;
 - d) assegna e conforma i diritti edificatori e gli usi compatibili alle aree dei comparti;

Art. 14.8 - Interventi soggetti a PUA

- 1. Con riferimento all'art. 30 della [L.R. 20/2000](#), in particolare sono assoggettati a Piani Urbanistici Attuativi tutti gli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC, secondo quanto individuato negli elaborati del Piano Strutturale comunale e dal presente RUE.

Art. 14.9 - Diritti edificatori

Art. 14.9.1 - Conformazione del diritto edificatorio

- 1. La conformazione del diritto edificatorio, negli ambiti di trasformazione individuati dal PSC, è assegnata dal Piano Operativo Comunale, secondo criteri di classificazione degli immobili sulla base di uniformi condizioni di fatto e di diritto, ai fini del perseguimento della perequazione urbanistica di cui all'Art. 7 della [L.R. 20/2000](#).

Art. 14.9.2 - Criteri e metodi per la determinazione del diritto edificatorio

- 1. Il "diritto edificatorio" è costituito dall'entità di edificazione potenziale che uno strumento urbanistico comunale riconosce e attribuisce di diritto ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile o insieme di aree od immobili; non necessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L'entità dei diritti edificatori è misurata

in termini di Superficie Utile (SU), in rapporto alla superficie dell'area.

2. La classificazione viene operata sulla base dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni al momento della formazione del PSC e del presente RUE, secondo i criteri e metodi individuati dalle NdA del PSC.

Art. 14.10 - Attività edilizia in ambiti assoggettati a POC ed a seguito della scadenza dei vincoli espropriativi

1. Negli ambiti del territorio assoggettati dal PSC a POC, come presupposto per le trasformazioni edilizie sul patrimonio edilizio esistente, fino all'approvazione del medesimo strumento, sono consentiti, previo titolo abilitativo, e fatta salva l'attività edilizia libera, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC, e dal RUE;
 - d) demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC, e dalle sue Schede normative e dal RUE;
 - e) cambio di destinazione d'uso, con interventi di cui ai punti precedenti, verso gli usi previsti dal PSC e dalla relativa Valsat.
2. Gli interventi previsti dal comma precedente sono altresì consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'Art. 30, comma 4, della [L.R. 20/2000](#), a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano stesso, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO II – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

Art. 15.1 - Definizione

1. Costituiscono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione e, in considerazione degli interventi previsti, possono assumere il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
 - piani particolareggiati o piani di lottizzazione di cui agli artt. 13 e 28 della [L. 1150/1942](#);
 - piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/62;
 - piani per aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'Art. 27 della [L. 865/1971](#);
 - piani di recupero di cui alla [L. 457/1978](#);
 - programmi integrati d'intervento di cui all'Art. 16 della [L. 179/1992](#);
 - programmi di recupero urbano di cui all'Art. 11 del [D.L. 398/1993](#), convertito dalla [L. 493/1993](#).
2. Assume altresì valore e produce gli effetti del PUA il programma di riqualificazione urbana di cui all'Art. 4 della [L.R. 19/1998](#).
3. I piani urbanistici attuativi sono normati dalla [L.R. 20/2000](#).

Art. 15.2 - Presentazione

1. Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione del Piano urbanistici Attuativi, secondo le previsioni dei Piani Operativi comunali, i proprietari inoltrano la richiesta di approvazione al Comune; il procedimento di approvazione è regolato dall'Art. 35 della [L.R. 20/2000](#).
2. La richiesta di approvazione, firmata come gli allegati dal richiedente e dal progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.
3. Dei soggetti sopraccitati dovranno essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
4. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

Art. 15.3 - Contenuti dei PUA

1. I Piani Urbanistici attuativi contengono in particolare:
 - l'individuazione di lotti dove realizzare le quote di edificabilità privata e/o pubblica maturate nelle singole aree di tutto il comparto;
 - l'individuazione delle aree per le quali è prevista la cessione gratuita al Comune di aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali e/o di altri usi pubblici, oltre alle aree da cedere al Comune per realizzare le quote di edificabilità a disposizione dell'amministrazione comunale per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia residenziale (ex titolo IV [L. 865/1971](#)) in proprietà e per l'affitto.

Art. 15.4 - Documentazione allegata

1. La documentazione minima da allegare alla richiesta, salvo diversa indicazione da specifiche norme di settore, del Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Comunale, ed in conformità con la [L.R. 20/2000](#), è la seguente:
 - A) Elaborati relativi allo stato di fatto:
 - 1) estratto degli strumenti urbanistici sovraordinati, limitato alla parte interessata dall'intervento, con indicazione dell'area e stralcio delle relative norme di attuazione;
 - 2) estratto degli strumenti di pianificazione generale o dei piani settoriali vigenti (Autorità di Bacino, Ente parco) che determinano vincoli o condizioni attuative specifiche, ivi compresi vincoli di carattere paesaggistico ambientale determinate da norme statali;
 - 3) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione, redditi etc.;
 - 4) planimetria in scala 1:500 della zona prima dell'intervento, con l'individuazione di un caposaldo fisso per-

manente cui riferirvi le curve di livello comprendente:

- a) rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze legnose;
 - b) costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;
 - c) elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture;
 - d) viabilità e toponomastica;
 - e) impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile.
 - f) altri eventuali vincoli;
- 5) piante schematiche di tutti i piani in scala 1:200, per i piani attuativi comprendenti aree edificate;. possono essere utilizzate le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche nelle destinazioni;
 - 6) sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti (almeno due);
 - 7) documentazione fotografica, formato minimo 10 x 15, con indicazione dei punti di ripresa;

B) Elaborati di progetto:

- 1) planimetrie di progetto in scala 1:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici, con l'indicazione in particolare dei seguenti elementi:
 - lotti edificabili;
 - aree di sedime dei fabbricati ed allineamenti;
 - strade, marciapiedi, piste ciclopedonali;
 - piazze;
 - spazi di verde attrezzato (pubblico e privato);
 - eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati;
 - spazi pubblici di sosta e parcheggio;
 - spazi per servizi di carattere generale o di insediamento;
 - spazi inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in relazione al tipo di "raccolta rifiuti" adottata dal comune.

In particolare dovranno essere indicate le sezioni stradali della viabilità in scala 1:200 riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili e marciapiedi con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché gli interventi necessari a mitigare la velocità del transito veicolare;
- 2) sezioni e profili in scala 1:500 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso. Per interventi di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;
- 3) progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica e dati, gas, impianto di depurazione, etc.);
- 4) norme tecniche di attuazione che dovranno contenere di massima i seguenti dati, di fatto e di progetto:
 - a) superficie d'intervento;
 - b) superficie catastale;
 - c) superficie territoriale ST: qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la ST relativa a ciascuna zona omogenea;
 - d) superficie fondiaria SF totale;
 - e) superficie fondiaria SF di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l'ordine indicato nella planimetria di progetto;
 - f) superficie utile SU, superficie accessoria SA nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;
 - g) superficie utile SU e superficie accessoria SA nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d'intervento, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;
 - h) indice di utilizzazione fondiaria di progetto $U_f = SU/SF$ massima ed eventualmente minima realizzabile in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento;
 - i) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti tecnici, eventuali spazi, percorsi od aree d'uso pubblico;
 - j) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superficie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;
 - k) rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal PSC e dal RUE;
 - l) superficie destinate a verde privato e a verde condominiale;

- m) altezza degli edifici e tipologie edilizie da adottare;
- n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con specificazione delle modalità di allacciamento ai pubblici servizi ed alla rete pubblica, da concordarsi con gli Enti erogatori dei servizi medesimi (Comune, Enel, Hera, Telecom, Bonifica Renana ecc.);
- o) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, etc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni;
- p) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a:
 - spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;
 - verde pubblico e privato;
 - materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori;
 - recinzioni;
 - distacchi dalle strade e dai confini;
 - tipologie edilizie
 - materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai, manufatti esterni relativi all'erogazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, etc.);
- q) numero e caratteristiche degli accessi carrai;
- r) spazi, percorsi od aree da destinarsi all'uso pubblico (da determinarsi in sede di convenzionamento).

C) Relazione geologica – geotecnica - sismica

- 1) Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente con riferimento alla relazione specifica del Piano Strutturale Comunale e del Piano Operativo Comunale. In particolare dovrà valutare l'aspetto geologico, geotecnico e sismico dell'area (anche in relazione a quanto prescritto dal POC) e le sue caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche.
- 2) La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge.

D) Documentazione in materia di acustica

- 0) In base agli interventi previsti nel PUA dovrà essere presentata la documentazione acustica a firma di tecnico competente in materia ai sensi della [L. 447/1995](#) secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia ed in particolare:
 - a) valutazione d'impatto acustico (VIA) per le opere previste dall'Art. 8, commi 2 e 4 della [L. 447/1995](#)¹⁷;
 - b) valutazione previsionale di clima acustico per gli insediamenti previsti all'Art. 8, comma 3 della [L. 447/1995](#)
- 1) La documentazione acustica dovrà essere redatta secondo quanto richiesto dalla [Delibera G.R. 673/2004](#) (*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/5/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*) e coerentemente con quanto contenuto nelle norme tecniche della Classificazione Acustica del territorio comunale.

E) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT/VAS) o Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS/VALSAT nei casi nei casi previsti dalle norme sulla proposta progettuale

- 1) La Valsat/Vas, da presentarsi qualora necessario, ai sensi del Titolo II del [D.Lgs. 152/2006](#), così come modificato ed integrato dal [D.Lgs. 42/2004](#), ed ai sensi dell'art. 5 della [L.R. 20/2000](#) come modificata ed integrata dalla L.R. 6/2009 nonché ai sensi della D.G.R. 2170/2015, dovrà verificare la coerenza degli interventi previsti con riferimento in particolare ai seguenti tematismi:
 - a) coerenza della proposta progettuale con gli strumenti urbanistici sovraordinati;
 - b) aspetti fisici e morfologici del progetto e suo inserimento nel contesto ambientale;
 - c) carico urbanistico e sostenibilità del sistema infrastrutturale;
 - d) esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi del [D.M. 381/1998](#)¹⁸, [L.R. 30/2000](#)¹⁹, [L. 36/2001](#)²⁰, [D.P.C.M.](#)

¹⁷ Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 30/10/1995 n. 254 – s.o.)

¹⁸ DM 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" (G.U. 257 del 3/11/98)

¹⁹ L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetismo" (BUR)

²⁰ Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (G.U. n. 55 del 7/3/2001).

[08/07/2003](#), [D.M. 29/05/08](#)²¹, [Delibera G.R. 1138/2008](#)²²;

- e) fattori di pressione o rischio ambientale generati dalle opere previste e opere di mitigazione previste per il loro contenimento.

F) Relazione illustrativa

- 1) Tale relazione deve contenere:

- a) l'analisi del contesto ambientale facendo anche riferimento ai Requisiti del Processo di progettazione e ai requisiti tecnici a scala insediativa contenuti nel Tomo II e, in particolare, per i piani che comprendono edifici esistenti, l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi; tale analisi deve comprendere anche la verifica di eventuali vincoli di carattere idraulico od idrogeologico imposti dall'Autorità di bacino di eventuali fonti di inquinamento e di altri elementi favorevoli e sfavorevoli.
- b) la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al contesto ambientale;
- c) l'illustrazione del programma di attuazione del piano.
- d) i costi di massima delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal richiedente, con specificazione delle modalità di allacciamento ai pubblici servizi;
- e) la valutazione sull'impianto di illuminazione pubblica in relazione al contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della [L.R. 19/2003](#) e della [D.G.R. 2263/2005](#);
- f) la valutazione sull'orientamento ai fini della ventilazione ed illuminazione naturali degli ambienti nonché all'esposizione solare ed ai venti dominanti e sui temi energetici;
- g) valutazione, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore a 1.000 mq, della fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento (cfr. art. 5, comma 4 [L.R. 26/2004](#)²³).

G) Schema di convenzione

Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano, secondo quanto previsto dall'Art. 28 della [L. 1150/1942](#) (Art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765) e dall'Art. 31, comma 6, [L.R. 20/2000](#).

In particolare, per i PUA di iniziativa privata, essa prevede:

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la eventuale costituzione delle servitù previste dal Piano Particolareggiato,
- l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.U.A., nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto;
- l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano acquisite dal Comune in base alla convenzione stessa;
- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
- quant'altro possa riguardare patti e condizioni particolari inerenti lo strumento urbanistico anche se qui non richiamate.

La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.

H) Documenti da richiedere ad organi diversi:

- a) parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- b) tale parere è richiesto in conformità all'Art. 27 della [L. 1570/1941](#) ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti;
- c) in luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiara-

²¹ D.M. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"

²² D.G.R. 21 luglio 2008 n. 1138 (Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20/5/2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000 n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico")

²³ L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia (BUR n. 175 del 28 dicembre 2004).

- zione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti;
- d) parere preventivo integrato di Arpa ed AUSL ai sensi della lettera h) e dell'Art. 19, 1° comma, della [L.R. 19/1982](#) come sostituita dall'Art. 41, 1° comma, della [L.R. 31/2002](#); la richiesta di tale parere dovrà essere inoltrata direttamente dallo Sportello Unico (SUE o SUAP);
 - e) autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure della Soprintendenza ai beni archeologici, da richiedersi ai sensi dell'Art. 16 della [L. 1150/1942](#) nel caso in cui il piano ricomprenda immobili vincolati ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#);
 - f) autorizzazione della Provincia o dell'Ente Nazionale Strade (ex Anas), nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - g) autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù;
 - h) dichiarazione da parte del progettista di avvenuta verifica dei progetti di massima di cui al punto B 3) del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano;
 - i) pareri, qualora richiesti, degli Enti erogatori dei servizi previsti in progetto;
 - j) altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici;
 - k) parere dell'aeronautica militare, laddove necessario, per opere che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea (*cf. circolare Stato Maggiore della Difesa n. 146 del 9/8/2000*).

l) Studio d'incidenza Ambientale

Nei casi previsti dal Titolo I della [L.R. 7/2004](#) dovrà essere redatto uno Studio d'Incidenza Ambientale secondo le linee guida di cui all'Allegato B della delibera [D.G.R. 1191/2007](#)²⁴

Per il progetto delle opere di urbanizzazione presentato nell'ambito di un Piano Urbanistico Attuativo già approvato e per il quale siano già stati espressi i pareri Arpa ed Ausl, e qualora non siano intervenute modifiche alle aree destinate a funzioni di servizio (parcheggi, isole ecologiche, ecc.), e dell'assetto delle reti tecnologiche (tracciati e manufatti principali e recapiti degli scarichi) o non siano presenti prescrizioni per le quali è specificata la richiesta di verifica in sede di progetto delle opere di urbanizzazione, è ritenuto valido il parere rispettivamente già espresso dagli enti citati.

Art. 15.5 - Approvazione

1. I piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, sottoposti all'esame preventivo sotto il profilo igienico sanitario di cui all'Art. 19 della [L.R. 19/1982](#) e successive modificazioni e sentito il parere della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, sono approvati dal Consiglio comunale, o dalla Giunta Comunale se sono conformi agli strumenti urbanistici sovraordinati (Cfr. art. 5, comma 13, lettera b, D.L. n. 70/2011, come convertito in L. 106/2011), con le procedure di cui all'Art. 35 della [L.R. 20/2000](#).
2. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati lettera E) del precedente articolo 15.4.
Tale convenzione deve essere stipulata e trascritta successivamente all'approvazione del piano da parte dell'Amministrazione Comunale a cura e spese del soggetto attuatore.
3. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciati i permessi di costruire relative alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.
4. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono adottati ed approvati dal Comune con le procedure di cui all'Art. 35 della citata [L.R. 20/2000](#). L'avviso di adozione, deposito ed approvazione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Comune.
5. I piani attuativi di iniziativa privata qualora non costituiscano variante agli strumenti urbanistici comunali sovraordinati non sono soggetti ad adozione; l'avviso di deposito e di approvazione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Comune.

²⁴ Delibera G.R. n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"

Art. 15.6 - Attuazione

1. I Piani Urbanistici Attuativi sono attuati mediante permessi di costruire delle opere previste al loro interno.
2. Le medesime opere sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 13, comma 2 della [L.R. 15/2013](#), qualora lo stesso strumento urbanistico individui in modo specifico, per ciascun lotto od unità minima d'intervento i seguenti elementi:
 - allineamenti planimetrici degli edifici;
 - altezza degli edifici;
 - edificabilità massima ammessa;
 - sagoma planoaltimetrica degli edifici e tipologia delle coperture;
 - tipologie degli edifici;
 - n° dei piani previsti;
 - caratteristiche architettoniche e di finitura degli edifici;
3. Sono parimenti soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività le opere di urbanizzazione inerenti strumenti urbanistici attuativi, qualora il progetto delle stesse sia "esecutivo", così come definito dall'art. 23 del [D.Lgs. 50/2016](#).
4. La realizzazione degli interventi di cui al comma precedente che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata comunque al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al [D.Lgs. 42/2004](#).

CAPO III – PROGRAMMI DI RICONVERSIONE E/O AMMODERNAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (P.R.A.)

Art. 16.1 - Definizione

1. Per Programma di Riconversione e Ammodernamento di una azienda agricola, si intende quel complesso di interventi tecnico-edilizi ed economici tesi a favorire lo Sviluppo ambientalmente sostenibile dell'azienda e finalizzati alle esigenze economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare, impegnati a tempo pieno nell'azienda stessa.

Art. 16.2 - Presentazione

1. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento di un'azienda agricola deve essere presentato ai fini dell'ammissibilità di interventi significativi di trasformazione del suolo e degli edifici in territorio rurale, ed in particolare per gli interventi previsti ai successivi articoli 33 e 34.

Art. 16.3 - Documentazione allegata

1. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento deve contenere la seguente documentazione:

A) Stato di fatto:

- a) rogiti di proprietà;
- b) estratto di partita catastale con indicati tutti i mappali che costituiscono l'azienda agricola;
- c) certificato catastale storico dal quale risulti la situazione dell'azienda agricola alla data di costituzione della stessa e comunque antecedente al 3 febbraio 1995 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/95);
- d) estratto di mappa catastale in cui sia localizzata (con perimetrazione), la superficie dell'azienda agricola oggetto del P.R.A. e in cui siano messe in evidenza le particelle in proprietà e coltivate con altro titolo;
- e) stralcio della C.T.R. scala 1:5000 (Carta tecnica regionale), del PSC e del RUE in cui risulti localizzata l'azienda oggetto di P.R.A.;
- f) certificato attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del [D.Lgs 99/2004](#)²⁵ che può essere posseduta da titolare dell'impresa individuale, da socio o da amministratore di società o cooperativa (tale qualifica viene accertata dalla Provincia) e la certificazione di coltivatore diretto (CD);
- g) elaborati tecnici, relativi agli edifici presenti con la loro collocazione nell'ambito dell'azienda, sia all'interno che all'esterno del Comune, e l'indicazione delle relative destinazioni d'uso, ;
- h) relazione illustrativa sulla situazione aziendale con la fornitura dei seguenti elementi conoscitivi:
 - dati relativi all'azienda e al conduttore;
 - dati relativi agli edifici esistenti (superfici e destinazioni d'uso);
 - indicazione in merito alla presenza di vincoli di qualsiasi natura condizionanti le scelte del PRA (vincoli storici, ambientali, paesaggistici, di rispetto delle infrastrutture (strade, ferrovie, metanodotti, linee elettriche, cimiteri, depuratori od attrezzature militari ecc.).

B) Progetto:

- i) Relazione illustrativa sulla situazione aziendale con la fornitura dei seguenti elementi conoscitivi:
 - ubicazione dell'edificio o dell'intervento richiesto in rapporto alla zonizzazione del PSC ed al contesto territoriale;
 - interventi edilizi relativi a edifici destinati ad uso residenziale;
 - interventi edilizi relativi a servizi agricoli o ad "attività integrative";
 - interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici;
- l) elaborati tecnici (descrittivi e grafici), relativi agli interventi edilizi previsti ed alla loro collocazione nell'ambito dell'azienda;
- m) programma di riconversione e/o ammodernamento dell'azienda agricola, con indicazione degli obiettivi culturali e socio-economici dell'azienda, delle modalità per il loro perseguimento e dimostrazione della coerenza degli interventi edilizi richiesti con l'attività produttiva programmata.

²⁵ D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l e e) della legge 7 marzo 2003 n. 38 (G.U. n. 94 del 22/4/2004).

- n) schema di atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione del vincolo di destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento e di tutti gli impegni assunti con il programma di cui al precedente punto m);
2. La documentazione di cui ai precedenti punti h), i), m) e le informazioni in essa indicate, dovranno essere fornite utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'Art. 11.5, comma 4° delle norme del PTCP.

Art. 16.4 - Approvazione

1. I PRA sono sottoposti a preventiva verifica tecnico-agronomica, che giustifichi le superfici edilizie richieste e presenti in azienda, in funzione della consistenza dell'attività aziendale, ovvero in relazione all'estensione e agli assetti colturali praticati, al personale coinvolto, alla meccanizzazione presente, al reddito conseguito dall'attività ed alla partecipazione alle azioni o programmi comunitari.
2. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'attività agricola aziendale è approvato dalla Giunta Comunale previa istruttoria tecnica di cui al punto precedente.

Art. 16.5 - Attuazione

1. L'attuazione degli interventi edilizi previsti nel Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'attività agricola aziendale avviene con singoli titoli abilitativi in materia edilizia, (permessi di costruire o DIA), in funzione del tipo di intervento da eseguire ed in base alla programmazione temporale individuata nel Programma medesimo e agli impegni assunti dal titolare dell'azienda agricola.

CAPO IV – PROGETTI UNITARI (P.U.) E PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI (PUC)

Art. 17.1 - Progetto Unitario negli ambiti urbani consolidati

Art. 17.1.1 - Definizione

1. Si definisce “Progetto unitario negli ambiti urbani consolidati” lo studio d’insieme di un determinato comparto, unità minima d’intervento, per definirne la complessiva previsione di Sviluppo edilizio od urbanistico e funzionale, mediante l’inquadramento generale degli specifici interventi previsti per ciascuna unità edilizia od immobiliare prevista all’interno del perimetro.
2. Il progetto unitario potrà prevedere apposito convenzionamento in caso di aree da cedere al Comune per opere pubbliche, per la destinazione ad edilizia convenzionata o per l’assunzione di obbligazioni connesse agli interventi in esso previsti.

Art. 17.1.2 - Interventi soggetti a Progetto Unitario

1. Sono soggetti a Progetto Unitario tutte le aree, gli edifici ed i manufatti pubblici e privati individuati dal PSC o dal presente RUE, appositamente perimetrati in comparto unitario.

Art. 17.1.3 - Presentazione

1. Il Progetto unitario, potrà essere presentato contestualmente alla prima richiesta di titolo abilitativo; la richiesta di approvazione, firmata come gli allegati da tutti i proprietari od aventi titolo interessati e dal progettista, deve contenere l’oggetto della domanda e l’elenco degli allegati.
2. Dei soggetti sopraccitati dovranno essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
3. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

Art. 17.1.4 - Documentazione allegata

1. La documentazione necessaria per la presentazione del progetto unitario è la seguente:
 - rilievo dello stato di fatto piano altimetrico (in scala minima 1/500), delle aree ed edifici ricompresi nel perimetro di progetto unitario (piante e profili);
 - planimetrie di progetto e profili edilizi in scala minima 1:500 con l’indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici, con l’indicazione delle aree e degli edifici oggetto di intervento edilizio, dei relativi allineamenti, strade, marciapiedi, gli spazi a verde (pubblico privato), spazi pubblici di sosta e parcheggio;
 - relazione illustrativa degli interventi previsti nel progetto unitario;
 - schema di convenzione circa gli impegni da assumere da parte del richiedente nei confronti del Comune relativamente ad opere ed aree da realizzare e cedere o ad altre obbligazioni negoziali, necessarie per la corretta attuazione delle previsioni di progetto unitario;
 - documentazione di valutazione della compatibilità acustica (valutazione di clima e impatto acustico), idraulica ed energetico-ambientale.

Art. 17.1.5 - Approvazione

1. Il progetto unitario è approvato dalla Giunta Comunale con procedimento di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia, previa istruttoria da parte degli Uffici competenti ed acquisizione dei pareri richiesti dalle norme e leggi vigenti.

Art. 17.1.6 - Attuazione

1. Il progetto unitario viene attuato mediante singoli permessi di costruire o segnalazioni certificate di inizio attività, per tutte le opere in esso previste, con collaudo finale delle opere di urbanizzazione e cessione delle relative aree al Comune.
2. A garanzia degli impegni assunti con la convenzione urbanistica, dovranno essere costituite polizze fidejussorie a garanzia della corretta esecuzione degli interventi pubblici e privati previsti e dell’adempimento delle altre obbligazioni indicate nella convenzione medesima.

Art. 17.2 - Progetto Unitario nell’ambito rurale – “Corti agricole”

Art. 17.2.1 - Definizione

1. Si definisce “Progetto unitario nell’ambito rurale” lo studio d’insieme di una corte agricola che valuta i rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici (anche se di proprietari diversi) che compongono una “corte” secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali (vedi anche successivo Art. 21).

Art. 17.2.2 - Interventi soggetti a Progetto Unitario in ambito rurale

1. Sono soggetti a Progetto Unitario tutte le corti agricole appositamente classificate dal presente RUE.

Art. 17.2.3 - Presentazione

1. Il Progetto unitario, potrà essere presentato contestualmente alla prima richiesta di titolo abilitativo; la richiesta di approvazione, firmata, come gli allegati, da tutti i proprietari od aventi titolo interessati e dal progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.
2. Dei soggetti sopraccitati dovranno essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
3. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

Art. 17.2.4 - Documentazione allegata

1. La documentazione necessaria per la presentazione del progetto unitario deve definire:
 - il perimetro della corte;
 - le suddivisioni della corte;
 - la categoria d'intervento prevista e l'uso di ciascun edificio presente nella corte;
 - gli edifici da demolire, gli edifici da conservare, gli edifici da trasformare e gli eventuali edifici di nuova costruzione;
 - tutti gli interventi soggetti a titolo abilitativo;
 - la sistemazione a verde dell'area di pertinenza ed il sistema complessivo di organizzazione degli spazi nell'ambito di un disegno complessivo della corte;
 - la definizione del nuovo impianto del verde, il tipo di piantumazioni, la predisposizione di interventi di potenziamento delle reti ecologiche, tenendo presenti gli schemi esemplificativi riportati nell'allegato 3 alle presenti norme;
 - la localizzazione di eventuali piscine previste nella corte;
 - parcheggi pertinenziali ed aree pavimentate;
 - relazione illustrativa degli interventi previsti nel progetto unitario;
 - schema di atto unilaterale d'obbligo per la definizione dei vincoli di inedificabilità e di destinazione d'uso di cui all'art. A-21, commi 3 e 4, della [L.R. 20/2000](#); tale atto dovrà essere sottoscritto e trascritto prima del rilascio del primo titolo abilitativo;
 - documentazione previsionale di clima acustico laddove previsto dalle presenti norme e dalla classificazione Acustica del territorio comunale;
2. Eventuali varianti ad un progetto unitario già approvato, qualora riguardino esclusivamente interventi per la realizzazione di pergolati a terra, cassette in legno, piscine interrato o seminterrate o altri elementi di arredo in area cortiliva di proprietà esclusiva, possono essere sottoscritte dal solo proprietario interessato.
3. Dovrà, comunque, essere verificata la dotazione di autorimesse e parcheggi pertinenziali delle unità abitative previste all'interno dell'intera corte.

Art. 17.2.5 - Approvazione

1. Il progetto unitario per le “corti agricole” viene approvato con atto dirigenziale assieme alla prima richiesta di titolo abilitativo. Se l'intervento sarà realizzato per fasi, il Progetto Unitario dovrà essere allegato ad ogni fase esecutiva.

Art. 17.2.6 - Attuazione

1. Il progetto unitario viene attuato mediante singoli permessi di costruire o segnalazioni certificate di inizio attività, per tutte le opere in esso previste.
2. A garanzia degli impegni assunti per la realizzazione di interventi di verde ecologico-ambientale, dovranno essere costituite polizze fidejussorie a garanzia dell'adempimento di tale impegno come precisato all'Art. 21.2 successivo.

CAPO V – CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 18.1 - Realizzazione delle dotazioni territoriali

1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dai piani urbanistici comunali (PSC, RUE, POC e PUA) concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.
2. Gli interventi diretti e gli interventi attuativi (PUA) del piano operativo comunale (POC) comportano l'onere:
 - a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali (parcheggi e verde pubblici) nella quantità fissata dai piani urbanistici comunali (PSC, RUE, POC e PUA); a garanzia della corretta sistemazione delle suddette aree, dovrà essere presentata idonea polizza fidejussoria dell'importo pari al valore delle opere da realizzare.
 - b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo, secondo quanto stabilito dal PSC, dal RUE e dagli altri strumenti urbanistici (POC e PUA);
 - c) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle dotazioni ecologiche ed ambientali secondo quanto stabilito dal PSC, dal RUE e dagli altri strumenti urbanistici (POC e PUA);
 - d) di provvedere alla realizzazione delle opere finalizzate a garantire la qualità acustica dei nuovi insediamenti, nel rispetto del DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", secondo quanto stabilito dalle NTA del PSC, RUE e dagli altri strumenti urbanistici (POC e PUA);
 - e) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione secondo criteri e modalità applicative riportate nei regolamenti o indirizzi comunali.
3. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il Comune, attraverso una apposita convenzione può, su richiesta dei soggetti interessati, consentire di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le attrezzature e gli spazi collettivi, alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. Ciò comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.
4. Al fine di assicurare una più razionale localizzazione delle dotazioni territoriali, il POC può stabilire motivatamente che gli interessati debbano assolvere all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree sono individuate dal POC.

Art. 18.2 - Possibilità di monetizzazione delle dotazioni territoriali

1. Nelle seguenti ipotesi gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, provvedono alla monetizzazione delle medesime aree:
 - a. qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista dal comma 3 dell'Art. A-24 della [L.R. 20/2000](#) ed il PSC o il POC valutino prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
 - b. qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di cui al comma 4 del precedente Art. 18.1 e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento;
 - c. nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie;
2. La monetizzazione di cui al comma precedente, potrà ricomprendere anche le relative opere, secondo valori di monetizzazione in base a quanto determinato dalla disciplina per l'applicazione del contributo di costruzione, ed in base agli aggiornamenti dei valori che il comune potrà determinare.
3. Potrà comunque essere prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali nei casi specificatamente individuati dal PSC, dal POC o dalle presenti norme, per ciascun ambito individuato.

Art. 18.3 - Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione

Art. 18.3.1 - Contributo di costruzione

Per la disciplina generale del contributo di costruzione è fatto riferimento all'art. 16 del [D.P.R. 380/2001](#), ed all'art. 29 della [L.R. 15/2013](#).

Art. 18.3.2 – Quota di contributo per oneri di urbanizzazione

Per la disciplina della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è fatto riferimento all'art. 16 del [D.P.R. 380/2001](#), all'art. 30 della [L.R. 15/2013](#) ed ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. 849/1998 e n. 850/98) ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.3 – Quota di contributo commisurato al costo di costruzione

Per la disciplina della quota di contributo commisurato al costo di costruzione è fatto riferimento all'art. 16 del [D.P.R. 380/2001](#), all'art. 31 della [L.R. 15/2013](#), ai provvedimenti regionali in materia (Delibera Consiglio Regionale n. 1108/1999 e Delibera Giunta Regionale n. 522/99) ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.4 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione²⁶

Per la disciplina relativa alla riduzione ed esonero dal contributo di costruzione è fatto riferimento all'art. 17 del [D.P.R. 380/2001](#), all'art. 32 della [L.R. 15/2013](#), ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. 849/1998, n. 850/98, n. 1108/1999 e Delibera Giunta Regionale n. 522/99), ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.5 - Contributo di costruzione per opere non destinate alla residenza

Per la disciplina relativa al costo di costruzione per opere non destinate alla residenza, è fatto riferimento all'art. 19 del [D.P.R. 380/2001](#), all'art. 34 della [L.R. 15/2013](#), ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. 849/1998, n. 850/98, n. 1108/1999 e Delibera Giunta Regionale n. 522/99), ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.6 - Modalità di calcolo e determinazione del contributo di costruzione

1. Le modalità di calcolo, le particolari variazioni e la determinazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di costruzione), sono individuate nei provvedimenti comunali riguardanti la disciplina per l'applicazione del contributo di costruzione..

Art. 18.4 - Convenzione tipo

Per la disciplina relativa alla riduzione ed esonero dal contributo di costruzione è fatto riferimento all'art. 18 del [D.P.R. 380/2001](#), all'art. 33 della [L.R. 15/2013](#), ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. 1108/1999), ed alle determinazioni comunali.

²⁶ Cfr. Art. 30 L.R. 31/2002.

TITOLO II – SISTEMI E AMBITI TERRITORIALI CONSOLIDATI

CAPO I - SISTEMA AMBIENTALE

Art. 19 – Le Reti Ecologiche

1. Il Sistema è costituito dai seguenti elementi presenti sul territorio del Comune di Bentivoglio:
 - a) Nodi ecologici semplici locali e complessi provinciali
 - b) Zona di rispetto del Nodo Ecologico provinciale
 - c) Zona di rispetto del Nodo Ecologico semplice
 - d) Corridoio Ecologico Provinciale
 - e) Corridoio Ecologico Locale
 - f) Maceri di importanza ecologica
 - g) Giardini di importanza ecologica
 - h) Filari di importanza ecologica

2. Il PSC all'Art. 15 ha definito le caratteristiche del Sistema delle reti ecologiche specificandolo elemento per elemento. Il PSC demanda la realizzazione delle reti ecologiche in parte al POC, dettando indirizzi Ambito per Ambito ed in parte al presente RUE, prescrivendo specifici contributi attuativi in sede di recupero del patrimonio edilizio ex rurale di cui all'Art. 21 successivo.

3. Il RUE per ognuno degli elementi sopraindicati, acquisisce le modalità di attuazione descritte nelle “Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche”, Allegato 1 alla relazione del PTCP, nonché nella documentazione della Regione Emilia Romagna (progetto Econet) depositati presso l'UTC. Sulla base di tali linee guida, vengono identificate tre modalità di intervento:
 - elemento esistente da conservare
 - elemento esistente da migliorare
 - creazione di nuovo elemento

Gli elementi sopraelencati, così classificati, sono riportati graficamente nelle tavole del RUE e prendono origine dagli elaborati del PSC.

4. Il RUE segnala “Punti di criticità” (vedi Art. 3.5 PTCP): spetta ai “progetti di intervento” risolvere tali “Punti di criticità” individuando gli elementi conflittuali che generano discontinuità funzionali e dandone una soluzione in fase attuativa.

5. Il RUE assume anche l'indirizzo (vedi PSC Art. 35, comma 8) che è sempre possibile tramite Accordi Art. 18 l.r. 20/2000, attivare la realizzazione di tratti di rete ecologica o fasce boscate di mitigazione, in regime di perequazione urbanistica. I Diritti Edificatori eventualmente concessi al soggetto che sottoscrive l'Accordo di cui sopra, dovranno essere trasferiti all'interno degli Ambiti di nuovo insediamento; se l'Accordo viene sottoscritto con un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP o Coltivatore diretto) il DE può essere espresso nel centro aziendale.

6. Per quanto riguarda “i giardini di importanza ecologica” riportati nelle tavole del PSC e del RUE si interviene nel modo seguente:
 - L'apparato vegetazionale va generalmente conservato e rafforzato; è possibile, previa presentazione di un progetto complessivo, modificare la forma del giardino individuato nelle tavole del RUE, purchè ad intervento attuato l'area destinata a giardino risulti comunque incrementata almeno del 10%.
 - Nel caso in cui il “giardino di importanza ecologica” è ricompreso all'interno di “corti di valore storico-testimoniale riconoscibile con o senza elementi incongrui” o nell'area di pertinenza di “edifici di valore storico-testimoniale riconoscibile, con o senza elementi incongrui” di cui all'Art. 21 successivo, nel Progetto Unitario o nel progetto di recupero degli edifici si dovranno prevedere le azioni di conservazione e rafforzamento del verde come previsto al punto precedente.
 - Il Regolamento Comunale del verde indica le essenze arboree ed arbustive compatibili con il territorio comunale

7. Per quanto riguarda “i maceri di importanza ecologica” individuati nelle tavole del PSC e del RUE, essi vanno di massima conservati e rafforzati sia dal punto di vista della vegetazione che dal punto di vista della gestione delle acque in termini di qualità. Il Comune attraverso “Il Regolamento Comunale del verde” può stabilire in quali casi e con quali modalità è possibile chiudere un macero o riproporlo in altra posizione nel momento in cui l’area viene interessata da interventi di nuovo insediamento.
8. Per quanto riguarda il “disegno” dei corridoi ecologici riportato nelle tavole del PSC e del RUE, non costituisce Variante al PSC ed al RUE, l’individuazione di una diversa “direzione e/o posizione del corridoio ecologico” in sede attuativa, purché venga salvaguardato comunque il concetto della rete: l’intervento quindi alle sopracitate condizioni è diretto senza nessuna procedura di Variante.

CAPO II – SISTEMA DELLE RISORSE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE

Art. 20 – Sistema delle risorse storiche e archeologiche

paragrafo 1): Definizione del Sistema

1. Il Sistema è costituito dai seguenti elementi presenti sul territorio del Comune di Bentivoglio:
 - a. Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b PTCP)
 - b. Aree di interesse archeologico (art. 8.2 PTCP);
 - c. Viabilità storica (Art. 8.5 PTCP e Art. 20 comma 1 e Art. 24 PTPR);
 - d. Principali canali storici (Art. 8.5 PTCP);
 - e. Elementi e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale (A-8, A-9 [L.R. 20/2000](#), e artt. 8.5.4 e 8.5.5 PTCP) con l'individuazione delle seguenti tipologie di vincolo:
 - e.1) Edifici con vincolo [D.Lgs. 42/2004](#)
 - e.2) Edifici, complessi edilizi, manufatti segnalati dal PTCP e recepiti dal PSC
 - e.3) Edifici di proprietà comunale vincolati "ope legis"
 - e.4) Complessi edilizi di valore storico-testimoniale (corti coloniche di pregio o edifici singoli) individuati a seguito di apposito censimento
 - f. Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse.
 - g. Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (Art. 8.4 PTCP) interessante la quasi totalità del comune, con esclusione di una piccola porzione all'estremità sud del territorio comunale.

paragrafo 2): Politiche attuative del Sistema

1. Le finalità e gli obiettivi da perseguire, oltre a quelli fissati dal PTCP agli articoli 8.2 e 8.5, comprendono le seguenti politiche :
 - a) Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
 1. All'interno di tali aree si interviene con le modalità e gli indirizzi definiti all'Art. 18, lettera a) del PSC;
 2. In generale ogni intervento di nuova costruzione con interessamento del sottosuolo, è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
 - b) Aree di interesse archeologico
 1. La normativa di intervento è quella definita all'Art. 18, lettera b) del PSC;
 2. Nella Tav. n. 3 del PSC sono stati riportati i "siti" segnalati e raccolti tramite una attività di collaborazione con la Soprintendenza ed i suoi Ispettori; il sito è accompagnato dal relativo codice identificativo. A tale codice corrisponde una scheda nella quale sono riportate le informazioni sul sito.
 - c) Viabilità storica
 1. La viabilità storica è individuata nella Tav. n. 2 - Carta Unica, evidenziata nell'Allegato 5 alla Relazione del PSC ed è normata all'Art. 18, lettera c) del PSC medesimo.

d) Principali canali storici

1. I principali canali storici sono individuati nella Tav. n. 2 - Carta Unica, evidenziati nell'Allegato 5 alla Relazione del PSC e sono normati all'Art. 18, lettera d) del PSC medesimo.

e) Elementi e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale

e1) Edifici di interesse storico architettonico con vincolo [D.Lgs. 42/2004](#): su tali edifici vanno attivate le politiche di conservazione e valorizzazione definite dalla normativa vigente. Gli edifici sono rappresentati nella Carta Unica Tav. n. 2 del PSC e sono anche riportati nelle Tavole del RUE con colore pieno nero; nello specifico sono:

1. Chiesa ed Oratorio Saletto (chiesa e oratorio)
2. Campanile Chiesa di Saletto (campanile)
3. Castello di Bentivoglio (castello)
4. Villa Monari (palazzo/villa)
5. Chiesa San Marino (chiesa)
6. Corte Signora (corte), via Vietta
7. Risaia Bianchina (corte), via S. Maria in Duno
8. Corte Colombarola (corte)
9. La Casazza (corte)
10. Scuola Elementare e Media (Capoluogo)
11. Unità immobiliari via Marconi (Capoluogo)
12. Palazzo Rosso (Capoluogo)
13. Edificio produttivo Bentivoglio ex Mulino (Capoluogo)
14. Palazzo Poste (Capoluogo)
15. Palazzo Botteghe (per la parte comunale) (Capoluogo)
16. Ex Centro Zootecnico S. Carlo (Capoluogo)

Gli interventi edilizi su tali beni sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del [D.Lgs. 42/2004](#).

Gli usi ammessi sono quelli dell'Ambito nel quale tali edifici sono ricompresi, oltre agli usi specifici esistenti alla data di adozione del RUE o quelli previsti all'Art. 21 successivo se i suddetti edifici sono classificati di valore storico testimoniale.

e2) Edifici di pregio storico culturale e testimoniale: su tali edifici e manufatti vanno attivate forme di tutela, conservazione e valorizzazione ambientale sia in riferimento all'edificio che alle sue relazioni con il territorio; tali edifici sono rappresentati nella Carta Unica Tav. n. 2 del PSC e sono anche riportati nelle Tavole del RUE con colore pieno rosso. Essi sono:

- Palazzo Guidotti (palazzo/villa)
- Palazzo Gozzadini (palazzo/villa), v. Saletto
- Palazzo Primodì (palazzo/villa), v. Calcarata
- Bolognetta (edificio rurale produttivo) v. Bolognetta
- Manufatto idraulico storico (Navile-Diversivo), v. Saliceto
- Oratorio le Barche (oratorio), v. delle Barche
- Orto Paleotto (palazzo/villa), v. Saliceto
- Podere Baratto (Edificio rurale produttivo), strada di Mezzo di Saletto
- La Ringhiera (palazzo/villa), v. Saliceto
- Villa Smeraldi, S. Marino, (palazzo/villa)
- Scuola San Marino (palazzo/villa)

Per tali edifici le modalità di intervento sono il Risanamento conservativo tipo B (RC-B)

Gli usi ammessi sono quelli dell'Ambito nel quale tali edifici sono ricompresi, oltre agli usi specifici esistenti alla data di adozione del RUE o quelli previsti all'Art. 21 successivo se i suddetti edifici sono classificati di valore storico testimoniale.

e3) Edifici e complessi di interesse storico-architettonico di proprietà pubblica (Art. 10, 1° comma, [D.Lgs. 42/2004](#)): tali edifici sono rappresentati nella Carta Unica Tav. n. 2 del PSC e sono anche riportati nelle Tavole del RUE con colore pieno viola; nello specifico sono:

- Municipio (capoluogo)
- Ex scuole S. Maria in Duno
- Cimitero Capoluogo
- Cimitero San Marino
- Cimitero Castagnolino
- Corte La Rizza (edificio civile) v. Bassa degli Albanelli

Gli interventi edilizi su tali beni (RC-B) sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli Artt. 20, 21 e 22 del [D.Lgs. 42/2004](#). Se tali edifici a seguito di verifica dell'interesse culturale da parte dei competenti organi ministeriali, venissero dichiarati privi dell'interesse culturale, saranno sottoposti alla disciplina urbanistico-edilizia d'ambito in cui sono ubicati già prevista dal PSC e dal RUE.

Gli usi ammessi sono quelli dell'Ambito nel quale tali edifici sono ricompresi, oltre agli usi specifici esistenti alla data di adozione del RUE o quelli previsti all'Art. 21 successivo se i suddetti edifici sono classificati di valore storico testimoniale..

e4) Complessi edilizi di valore storico-testimoniale (rappresentati nelle Tavole del RUE con un cerchio o una perimetrazione di colore blu); gli edifici e/o manufatti singoli di valore storico testimoniale (le corti con questi edifici o manufatti sono rappresentate nelle Tavole del RUE con un cerchio di colore rosso). Gli interventi per la valorizzazione architettonica ed ambientale di tale patrimonio edilizio ed i relativi usi sono riportati all'Art. 21 successivo.

f) Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse:

- Negli elaborati del RUE sono riportate alcune aree perimetrate sulle quali il PSC ha svolto un approfondimento di tipo "paesaggistico" al fine di riconoscere alcune "visioni d'insieme delle risorse storico-testimoniali e architettoniche, naturalistiche, paesaggistiche" presenti in ambito extraurbano.

Gli obiettivi della tutela:

L'obiettivo della tutela si esplica attraverso una valutazione preventiva da svolgere in fase progettuale edilizia, che deve – attraverso l'ausilio di simulazioni grafiche informatizzate – dimostrare ed illustrare come una nuova costruzione o un nuovo intervento infrastrutturale vengono collocati sul territorio rispetto l'oggetto della tutela ed in posizione tale da non produrre una "copertura" delle visuali paesaggistiche individuate.

- Le modalità attuative sono:

La proposta progettuale deve essere valutata e discussa in via preventiva dalla "Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio".

g) Aree interessate da bonifiche storiche di pianura

All'interno di tali aree individuate nelle tavole 1 e 2 del RUE, si interviene secondo le norme del PSC di cui all'Art. 18, lettera g).

Art. 21- Complessi edilizi di valore storico-testimoniale

Le Corti coloniche di pregio con o senza elementi incongrui, sono state individuate a seguito di apposito censimento con schedatura. Nelle Tavole del RUE il numero di riferimento riportato vicino ad ogni insediamento individuato rappresenta semplicemente il numero delle schede del censimento di cui sopra (depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale).

21.1 - PARAGRAFO PRIMO – NORME DI CARATTERE GENERALE

A) Definizioni di riferimento per gli interventi da realizzarsi nelle “corti di valore storico-testimoniale”

1 – CORTE DI VALORE STORICO – TESTIMONIALE CON O SENZA ELEMENTI INCONGRUI

Si definisce “CORTE DI VALORE STORICO – TESTIMONIALE CON O SENZA ELEMENTI INCONGRUI” lo spazio comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale (esse sono rappresentate nelle Tavole del RUE con un cerchio blu o rosso che al PARAGRAFO SECONDO vengono specificate).

E' delimitata da uno o più dei seguenti elementi:

- perimetro catastale
- perimetro dell'area cortiliva di pertinenza
- altri elementi naturali (siepi, filari, fossi)

Si possono identificare diverse tipologie morfologiche della Corte in relazione al modo di disporsi degli edifici all'interno dell'insediamento rurale e alla forma, dimensione e uso storico degli edifici esistenti nella corte medesima e cioè:

- A - corte con tipologia edilizia a elementi giustapposti costituite dalla casa e dalla stalla riunite in unico edificio e da un edificio accessorio
- B - corte con tipologia edilizia a elementi separati in cui casa, stalla e accessori sono separati
- C - corte con tipologia edilizia legata a specifiche attività di tipo produttivo in cui sono compresenti case ed edifici produttivi legati alle coltivazioni industrializzate
- D - corte con tipologia edilizia di tipo monumentale caratterizzate dalle grandi ville padronali e dagli edifici di pertinenza

Le suddette tipologie di aggregazione possono rappresentare un elemento di riferimento per la elaborazione dei progetti unitari e dei piani di recupero delle corti di valore storico testimoniale e/o monumentale.

2 - TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI (vedi Allegato 1 riportato in calce al presente documento)

Si definisce “TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI” la classificazione degli edifici in relazione alle loro caratteristiche formali, dimensionali e d'uso storico.

Nell'Allegato 1 le tipologie riconosciute sono state codificate, con lettera identificativa, nelle principali classi tipologiche di edifici.

3 - ABACO DEGLI EDIFICI (vedi Allegato 2 riportato in calce al presente documento)

Si definisce “ABACO DEGLI EDIFICI” la rappresentazione grafica delle più frequenti classi tipologiche degli edifici riscontrate sul territorio comunale.

L'ABACO DEGLI EDIFICI contiene:

- schema assonometrico di riferimento
- pianta schematica di riferimento con riportato lo schema distributivo
- modalità per il calcolo del numero massimo degli alloggi ammessi

4 – SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI POTENZIAMENTO DEL VERDE (vedi Allegato 3 riportato in calce al presente documento)

Le schede riportano degli schemi esclusivamente orientativi per rappresentare cosa si intende per potenziamento e valorizzazione nonché creazione ex novo, del verde rurale di una corte.

5. - PROGETTO UNITARIO

Si definisce “progetto unitario” da presentarsi secondo le modalità di cui all'art. 17.2, il progetto d'insieme dei rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici che compongono una “corte”, con caratterizzazione del suo im-

piano urbanistico-edilizio secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali.

L'insediamento di eventuali attività ricettive, di ristorazione e terziarie dovrà prevedere tramite progetto unitario la collocazione della dotazione minima di parcheggi privati di cui al successivo Art. 37.

Il "progetto unitario" non può prevedere nuovi accessi alla corte.

Per gli interventi che non comportano aumento di Su, nè aumento di unità abitative, nè cambio d'uso, non occorre il Progetto Unitario.

B) Norme di carattere generale sugli interventi:

Il Comune può subordinare gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione di una corte ex colonica, alla stipula di una convenzione con la quale il soggetto attuatore si impegna, in luogo del pagamento dei contributi di costruzione, di cui all'art. 3 della Legge n. 10 del 1977, alla realizzazione in tutto o in parte di infrastrutture e tratti di rete ecologica, finalizzati alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area di intervento.

Tutti gli interventi previsti nelle corti ubicate in fascia di pertinenza fluviale e/o ad alta probabilità di inondazione, anche ai sensi dell'Art. 16 del PSC) dovranno comunque rispettare gli usi ammessi e le trasformazioni ammissibili dal "Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savona Abbandonato", ferma restando l'acquisizione del parere idraulico all'Autorità Idraulica competente, anche al fine di verificarne la sostenibilità .

Gli interventi che comportano aumento di unità abitative o cambio d'uso verso funzioni abitative in corti od edifici ubicati all'interno delle "distanze di prima approssimazione" di linee elettriche, dovranno essere preceduti da una valutazione dei campi elettromagnetici prodotti dal tratto di linea di riferimento.

Tutti gli interventi che comportano aumento di unità abitative o cambio d'uso verso funzioni abitative, in corti od edifici ubicati all'interno di fasce acustiche di pertinenza stradale di classe IV, dovranno prevedere l'adozione di requisiti passivi idonei alla mitigazione del rumore ed opere di mitigazione acustica compatibili con il contesto.

Qualsiasi intervento di recupero ad uso civile di fabbricati ex agricoli in ambito agricolo localizzati in aree non servite da pubblica fognatura, dovrà prevedere un sistema di smaltimento dei reflui ai sensi della [D.G.R. 1053/2003](#), secondo quanto di seguito riportato:

- subirrigazione (solo per edifici mono-bifamiliari)
- fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale (letti o vassoi assorbenti) o fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale;
- filtro batterico aerobico;
- filtro batterico anaerobico;
- depuratori biologici

Il recupero degli edifici storici e testimoniali è vincolato dalle categorie d'intervento di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con vincolo parziale e ristrutturazione edilizia, a cui ciascun manufatto edilizio è associato.

2.1. Criteri costruttivi e morfologici di riferimento

Le modalità d'intervento indicati nei successivi punti costituiscono specifiche di criteri costruttivi e morfologici relativamente alle singole parti di edifici (strutturali e di finitura), fermo restando quanto disciplinato dalle categorie d'intervento di cui all'APPENDICE 1.1 e 1.2, dalle schede delle tipologie edilizie di cui all'Allegato 2 e da quanto prescritto all'art. 18 del PSC e fermo restando il rispetto delle norme in materia di antisismica. Relativamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#), dovranno comunque essere rispettate le modalità e le condizioni d'intervento stabilite dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

Strutture verticali

1. Le strutture portanti verticali debbono essere recuperate mediante interventi di consolidamento e ripristino nel rispetto del sistema strutturale preesistente, delle caratteristiche strutturali e termoigrometriche delle strutture originarie (rispetto delle funzioni strutturali delle murature portanti, caratteristiche di ventilazione e scambio igrotermico attraverso l'intonaco e la tinteggiatura, ecc.).
2. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa secondo il metodo "cuci-scuci", o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termoigrometrica complessiva delle murature originali.

Strutture portanti orizzontali

1. Le strutture portanti orizzontali debbono essere recuperate mediante interventi di consolidamento e ripristino nel rispetto del sistema strutturale preesistente. Gli elementi lignei (solai e tetto), dovranno essere recuperati sostituendo gli elementi deteriorati od estranei aggiunti, con nuovi elementi della stessa natura (travi in legno); solo nel caso in cui tali strutture risultino completamente degradate od inesistenti, si potrà procedere al loro completo ripristino.
2. Le strutture di copertura dovranno rispettare la tipologia del tetto (a due, tre o quattro acque), gli sporti e la relativa pendenza.
3. Il consolidamento dei solai lignei può essere realizzato con getto di calcestruzzo alleggerito, armato con rete elettrosaldata e rinforzo delle travature portanti, con tecniche tradizionali (rinforzi in acciaio) o con altre tecnologie di tipo conservativo.
4. E' consentita la messa in opera di tiranti in acciaio per l'ancoraggio delle facciate alle strutture interne, o materiali nuovi e tecnologie innovative per gli interventi integrativi necessari all'irrigidimento delle strutture orizzontali.

Manti di copertura

1. I manti e gli elementi di finitura della coperture debbono essere mantenuti o recuperati in coerenza con la tradizione locale, mediante la conservazione ed il ripristino delle finiture originarie, relativamente ai seguenti elementi:
 - coppi ed embrici;
 - sporti di gronda (questi debbono essere coerenti con il tipo di muratura e di copertura dell'edificio).
2. Non sono ammessi sporti della copertura nei timpani laterali né manti di copertura in manufatti di cemento colorato, ma solo in cotto naturale.
3. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto prioritariamente il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando, per le integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore.
4. I comignoli e gli ulteriori elementi tradizionali del territorio di pianura, dovranno essere ricostruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali e di epoca del fabbricato; sono vietati comignoli o esalatori in fibrocemento o in cemento prefabbricato.
5. I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere in rame od in lamiera verniciata.

Scale e collegamenti verticali

1. I corpi scala esistenti possono essere consolidati, ripristinati o sostituiti nel rispetto dell'impianto tipologico e delle strutture originali.
2. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale.
3. Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati o, laddove in avanzato stato di degrado, sostituiti con elementi di tipologia e materiali riconducibili allo stato originario.
4. Può essere realizzata una scala esterna purché rimanga all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio.
5. L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio. In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque alla quota di colmo del tetto.

Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature

1. I paramenti murari relativi ai fronti esterni ed interni, dovranno essere prioritariamente conservati o comun-

- que ripristinati nella finitura originale, e realizzati in modo coerente con l'organicità prospettica dell'unità edilizia.
2. Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con l'impiego di tecniche e materiali della tradizione locale (intonaci a calce) e tinteggiata con colori naturali tradizionali; è vietato l'impiego di intonaci plastici, spatolati o graffiati. I "cappotti" esterni vanno limitati a quei casi in cui non sono presenti elementi decorativi quali lesene, marcapiani, cornici e cornicioni, ecc.
 3. Il colore da usarsi negli intonaci dovrà essere approvato preventivamente dal Comune, con riferimento alla valutazione globale dell'ambito in cui è inserito l'edificio; il Comune può redigere ed approvare un apposito "Piano del Colore" da utilizzare nei casi compresi nel presente articolo.

Infissi esterni

1. Gli infissi esterni di porte e finestre (scuri e telai a vetro) dovranno essere realizzati in modo coerente e uniforme all'edilizia storica dell'area, prevedendo in via prioritaria il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e/o persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, ma sempre in coerenza con altri analoghi di tipo tradizionale.
2. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere in legno naturale oppure altri materiali moderni, purché verniciati esclusivamente nei colori del repertorio tradizionale locale.

Pavimentazioni

1. Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino o la sostituzione di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzati reimpiegando materiali omogenei a quelle preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali.
2. Nel caso di nuove pavimentazioni si dovranno usare materiali simili per natura e lavorazione a quelle della tradizione locale.
3. Sono comunque vietate pavimentazioni esterne alla "Palladiana" (indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato), od in asfalto, sia per quanto riguarda la viabilità di accesso privata che per le aree pertinenziali della corte o dell'edificio tutelato.
4. Almeno il 70% dell'area di pertinenza non costruita della corte, deve essere lasciata permeabile.

Elementi decorativi

1. Gli elementi decorativi originari, (cornicioni, marcapiani, lesene ecc.) devono essere conservati e restaurati; la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, in pietra naturale o laterizio (lesene, capitelli, davanzali, mensole, cornici, fittoni, decorazioni interne ed esterne ecc.) deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale.

Recinzioni

1. Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in "siepe viva", con essenze autoctone, con eventuale rete metallica integrata, senza basamenti murari, di altezza massima di mt. 2,00.
2. All'interno delle corti ex rurali di valore storico testimoniale, le separazioni tra proprietà diverse potranno essere realizzate con la tipologia di recinzione di cui al punto 1 precedente, individuando in sede di Progetto Unitario, uno spazio libero a servizio di tutti gli edifici della corte, che partendo dall'accesso dalla viabilità ordinaria, mantenga l'immagine tradizionale dell'aia.
3. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura.
4. Nel rimanente territorio agricolo, i fondi agricoli senza edifici non possono essere recintati.

Elementi costruttivi prospettici

1. La previsione di pensiline, in aderenza ad edifici classificati dal presente RUE, dovrà essere inquadrata in uno studio prospettico che dimostri il mantenimento dell'unitarietà dei fronti edilizi sia relativamente ai materiali impiegati che alle dimensioni adottate, fermo restando il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Non è ammessa la realizzazione di porticati.

Vani interrati

1. Negli ambiti agricoli di cui agli artt. 33 e 34 è vietato realizzare vani interrati, sia nell'ambito degli interventi di

recupero degli edifici di valore storico testimoniale di cui al presente articolo, che di nuove costruzioni finalizzate all'attività agricola.

6.2 Adeguamento delle superfici accessorie (SA)

1. Gli interventi di recupero dei fabbricati dovranno prevedere una dotazione di superficie accessoria di almeno 30 mq per ogni unità abitativa per autorimesse e cantine, indipendentemente dalla loro altezza interna.
2. I manufatti di servizio esistenti e legittimati, di altezza in gronda pari ad almeno m 2,20 , potranno essere oggetto di demolizione e ricostruzione con accorpamento delle superfici esistenti mediante Progetto unitario dell'intera corte.
3. Eventuali posti auto coperti concorrono al conteggio dei suddetti 30 mq di SA, fatto salvo l'obbligo di realizzare almeno un'autorimessa per ogni unità abitativa come previsto dall'allegato 1.

C Prescrizioni particolari

1. Per gli interventi sugli edifici assoggettati a restauro e risanamento conservativo A2 tipo B (RC-B) e ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV), ferma restando la fedele ricostruzione, si potranno avere due situazioni al momento dell'attuazione degli interventi:

a - Edifici per i quali vengono riscontrate al momento della richiesta di titolo abilitativo condizioni di precarietà statica.

Dovranno essere presentati al momento della richiesta di titolo abilitativo i seguenti documenti tecnici:

- una perizia giurata sulle condizioni statiche dell'edificio con allegata idonea documentazione (rilievi strutturali, documentazione fotografica, ecc.) tali da mettere in evidenza le lesioni, i cedimenti, lo stato di collabenza e di deficienza delle strutture;
- tavola degli interventi con evidenziate le demolizioni da farsi, le nuove costruzioni o le ricostruzioni proposte sulla base delle *Norme di carattere generale sugli interventi precedenti*;
- pagamento del contributo di costruzione rideterminato sulla base della quantificazione delle mutate modalità di intervento.

b - Edifici per i quali vengono riscontrate condizioni di precarietà statica da parte del D.L. durante l'esecuzione dei lavori già dotati di titolo abilitativo.

La D.L. dovrà immediatamente ordinare la sospensione di ogni attività edilizia e darne conoscenza scritta all'Amministrazione Comunale. Per poter proseguire con i lavori (sia di demolizione che di successiva ricostruzione) contemporaneamente o successivamente alla sospensione dei lavori, dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo corredato dai seguenti allegati:

- rilievo dello stato di fatto al momento della sospensione lavori;
- ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- perizia giurata, tavola degli interventi e ripristino degli elementi architettonici, così come definiti al punto "a" precedente;
- pagamento del contributo di costruzione rideterminato sulla base della quantificazione delle mutate modalità di intervento, nonché altri adempimenti se necessari.

2. Per i complessi di valore storico testimoniale di cui al presente articolo, è consentito ai pubblici esercizi nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11 precedente, realizzare strutture aperte-coperte fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli interventi fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.

8. Superfici incongrue

1. La demolizione delle superfici incongrue, individuate con la lettera K o comunque riconoscibili come superfeta-

zioni, è condizione per l'ammissibilità degli interventi di recupero di cui al presente articolo; tali superfici possono essere recuperate soltanto se legittime.

9. Manufatti ed elementi pertinenziali di arredo cortilivo

1. Nell'ambito della corte è ammessa la realizzazione di manufatti ed elementi pertinenziali e/o di arredo cortilivo a servizio di edifici esistenti, realizzati in legno od altro materiale leggero, secondo quanto di seguito riportato:
 - cassette ripostiglio o per ricovero attrezzi, di superficie massima di mq 8,00 , nella misura di una per ogni edificio principale;
 - pergolati, come definiti in appendice, di superficie massima di mq 15,00, nella misura di una per ogni edificio principale;
 - piscine interrato nella misura di una per ogni edificio principale, realizzate secondo le caratteristiche di cui al precedente articolo 10.9.
2. Tutti i manufatti e gli elementi pertinenziali di cui al comma precedente, dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.

21.2 - PARAGRAFO SECONDO – CLASSIFICAZIONE DELLE CORTI

A) Corti di valore storico-testimoniale riconoscibile, con o senza elementi incongrui.

1. Tali corti (individuate in cartografia con una “cerchiatura blu” ed un numero che fa riferimento alle schede del censimento del patrimonio edilizio in zona extraurbana effettuato dal Comune e conservate all'UTC) sono caratterizzate dalla presenza della totalità degli edifici che assumono un valore storico testimoniale (espressa mediante una lettera di identificazione tipologica) a cui applicare le modalità e gli usi di cui ai successivi punti

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Per gli interventi che prevedono un' aumento di Su e/o un incremento delle unità abitative o un cambio d'uso, sono prescritte le seguenti condizioni:

- presentazione di un Progetto Unitario a firma di tutte le proprietà interessate, da allegare a tutte le richieste di titolo abilitativo inerenti la stessa corte, che prenda in considerazione tutti i fabbricati esistenti. Il progetto complessivo, nel rispetto dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2), dei relativi usi e degli interventi prescritti, dovrà soddisfare un rapporto tra le superfici tale che per ogni unità abitativa venga prevista una SA (per autorimesse e cantine, con l'obbligo di prevedere almeno una autorimessa chiusa – di dimensione minima di m. 2,5 x 5,0 - per ogni unità abitativa prevista dal Progetto Unitario) di almeno 30 mq; nel caso di usi non residenziali la SA dovrà essere funzionale all'uso previsto;
- l'ampliamento della superficie abitativa, la modifica delle unità abitative o il cambio d'uso, sono subordinate all'intervento di demolizione dei fabbricati incongrui (quando presenti e non legittimati);
- in questa tipologia di corte non è prevista la realizzazione di nuovi edifici residenziali. La localizzazione della SA deve essere prevista nei fabbricati esistenti;
- il Progetto Unitario deve prendere in considerazione tutta l'area di pertinenza e/o ridefinire il limite della corte, prevedendo la valorizzazione dell'impianto arboreo esistente e proponendo adeguate integrazioni, anche in rapporto alle reti e corridoi ecologici riportati nelle tavole del RUE. Le modalità di intervento comunque devono prevedere la più completa salvaguardia dell'ambiente naturale presente. A garanzia della realizzazione di tali opere a verde, il comune richiede in sede di rilascio del titolo abilitativo apposita fideiussione pari al 100% del costo dell'intervento, da svincolare ad opere realizzate;
- eventuale convenzione di cui al punto 6, Paragrafo primo precedente.

2. Per gli interventi che non comportano aumento di SU, né aumento di unità abitative, né cambio d'uso, non occorre il Progetto Unitario e si può intervenire in modo diretto con le modalità previste ai successivi punti.

3. L'insediamento di eventuali attività ricettive, di ristorazione e terziarie dovrà prevedere la dotazione minima di parcheggi privati di cui al successivo Art. 36 (100% della SU destinata all'attività).

B) Edifici di valore storico-testimoniale riconoscibile, con o senza elementi incongrui.

1. Per tali edifici, individuati in cartografia con una “cerchiatura rossa” oltre ad una lettera di identificazione tipologica ed un numero che fa riferimento alle schede del censimento del patrimonio edilizio in zona extraurbana effettuato dal Comune e conservate all'UTC, vanno applicate le modalità e gli usi di cui ai successivi punti.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. L'intervento sugli gli “edifici di valore storico-testimoniale” avviene nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- intervento diretto, comprendente la definizione dell'utilizzo delle superfici abitative e per servizi residenziali nel rispetto delle tipologie individuate nell'abaco degli edifici (vedi allegato 2), nonché dei relativi usi e degli interventi prescritti. Il progetto finale dovrà soddisfare un rapporto tra le superfici tale che per ogni unità abitativa venga prevista una SA (per autorimesse e cantine, con l'obbligo di prevedere almeno una autorimessa chiusa – di dimensione minima di m. 2,5 x 5,0 - per ogni unità abitativa prevista dal Progetto Unitario) di almeno 30 mq.

- l'ampliamento della superficie abitativa, la modifica delle unità abitative o il cambio d'uso ove previsto, sono subordinate all'intervento di demolizione dei fabbricati incongrui se presenti; nel caso siano legittimati possono essere ricostruiti e riaccorpati inserendoli correttamente in un disegno generale e con uso di tecnologie e materiali riferiti all'edificio principale; nella ricostruzione devono preferibilmente essere accorpati anche i fabbricati destinati a servizio della residenza.
- non è prevista la realizzazione di nuovi edifici sia residenziali che di servizio alla residenza.
- Contributo aggiuntivo di opere di carattere naturalistico (filari, siepi, viali alberati, coerenti con il progetto delle reti e corridoi ecologici previsti dal PSC e riportato nelle tavole del RUE) individuate di comune accordo con il Servizio Ambiente del Comune sulla base degli schemi esemplificativi allegati alle presenti norme (allegato 3) da prevedere in sede di rilascio del titolo abilitativo; a garanzia della realizzazione degli interventi di carattere naturalistico, sarà richiesta apposita fideiussione pari al 100% del costo dell'intervento da svincolare ad opere realizzate.

C) Interventi specifici di riqualificazione dell'area cortiliva

1. Nel caso di intervento con Progetto Unitario (da applicare alle corti di valore storico-testimoniale di cui al punto 2 precedente), è possibile accorpare o collocare diversamente gli edifici accessori alla residenza presenti e legittimati, con l'obiettivo di riordinare da punto di vista architettonico, morfologico e ambientale l'area della corte; nel qual caso possono essere interessati dall'intervento anche gli edifici classificati incongrui se legittimati.

2. Nel caso di intervento diretto (da applicare agli edifici di valore storico-testimoniale di cui al punto 3 precedente), è possibile, previa presentazione di un progetto complessivo sull'area di pertinenza, accorpare o collocare diversamente gli edifici accessori alla residenza presenti e legittimati, con l'obiettivo di riordinare da punto di vista architettonico, morfologico e ambientale l'area della corte; nel qual caso possono essere interessati dall'intervento anche gli edifici classificati incongrui se legittimati.

D) Corti o edifici di valore storico testimoniale da delocalizzare

1. Nei casi previsti nelle tavole del RUE, laddove sono presenti corti ed edifici di valore storico testimoniale ricompresi all'interno della fascia di rispetto dell'Autostrada A13 e contrassegnati da una "X" vicino alla sigla di identificazione tipologica o al numero della corte, è ammessa la loro delocalizzazione al di fuori della fascia medesima o in altro luogo in ambito agricolo purché della medesima proprietà, anche se acquistata in tempi successivi all'approvazione del RUE; in alternativa in sede di POC può essere perequata la demolizione con successiva ricostruzione in Ambiti ANS-C previsti dal PSC, sottoscrivendo con l'Amministrazione Comunale degli Art. 18 [L.R. 20/2000](#).

21.3 - PARAGRAFO TERZO – CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI SUGLI EDIFICI

A) Tipologie edilizie

All'interno delle corti o complessi edilizi di cui ai punti precedenti, possono essere presenti le seguenti tipologie edilizie:

A – Edifici residenziali monumentali di interesse storico-architettonico

- A1 - Ville e palazzi
- A2 - Case padronali

B - Edifici residenziali rurali di interesse storico-testimoniale

- B1 – Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla)
- B2 - Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla), case bracciantili 900tesche ormai storicizzate

C - Edifici rurali di servizio di interesse storico-testimoniale

- C1 - Fienili, stalle-fienili
- C2 - Caselle
- C3 - Stalle e fienili 900teschi storicizzati (*non presenti in territorio di Bentivoglio*)
- C4 - Edifici accessori, forni, pozzi, pollai, silos, ecc.

D - Edifici religiosi e/o manufatti di culto e cippi memoriali di interesse storico-testimoniale (piastrini, edicole votive, lapidi o sacrari storici, ecc.)

E - Edifici rurali produttivi di valore storico-testimoniale (riserie, essicatoio, ecc.)

F - Edifici singolari di interesse architettonico

- F1 – Torri (*tipologia non presente in territorio di Bentivoglio*)
- F2 - Opere idrauliche storiche
- F3 – Edifici singolari (conserva, colombaia, ecc.)

R/.....- Edifici in stato di rudere(1)

K - Edifici incongrui con le tipologie storiche

(1) *Gli edifici in stato di rudere individuati sono quelli che possono essere assoggettati a ripristino tipologico e si intendono quelle parti di edificio che all'atto di richiesta di titolo abilitativo mantengano almeno una consistenza edilizia residua pari ad uno spiccato murario medio di almeno un piano, tale da riconoscerne il sedime e che si trovano in posizione tale da rispettare il parametro di distanza minima dalle strade*

B) Usi compatibili e tipi di interventi

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DA APPLICARE PER I CAMBI D'USO

1. USI UA1, UE6

- il cambio d'uso può riguardare il 100% della superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (o degli edifici presenti nella corte) nel rispetto delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

2. USI UC18 limitatamente agli studi professionali "se coesistenti con la residenza del titolare":

- il cambio d'uso per l'attività professionale può essere applicato fino al 30% della superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (o degli edifici presenti nella corte) nel rispetto delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'; una quota parte del suddetto 30%, comunque non superiore a 30 mq, può essere destinata a spazi di servizio quali archivi e depositi. Deve sempre essere compresente la funzione residenziale del titolare dell'attività.

1. Per gli edifici classificati A1 e A2 sono ammessi:

USI

UA1
UC18
UL1, UL2

INTERVENTI

- Restauro e risanamento conservativo tipo A (RC-A) con la possibilità di:
 - utilizzare tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2) e del tipo di intervento;
- CD

2. Per gli edifici classificati B1 e B2 sono ammessi:

USI

UA1
servizi all'uso UA1
UA2
UC18
UC22/A
UL2

INTERVENTI

- Restauro e risanamento conservativo tipo B (RC-B) con la possibilità di:
 - utilizzare tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
 - utilizzare per gli usi di cui sopra, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, la porzione destinata a stalla-fienile nel caso di fabbricato classificato di tipologia B1 e B2 – “case-stalla” (anche realizzando interpiani dove possibile e nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario). Il recupero del fabbricato deve avvenire considerando l'abaco dei tipi edilizi (allegato 2). In caso di tamponamento delle parti aperte, dovrà essere lasciata in evidenza la struttura originaria. La ricomposizione dei prospetti deve avvenire in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; la tipologia di copertura va mantenuta
 - nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato quando presente; in caso di precedente tamponamento non legittimato, esso deve essere riaperto (tale porticato non costituisce né SU né SA).
 - prevedere unità abitative nei limiti previsti nell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
- CD

3. Per gli edifici classificati C1, C2 sono ammessi:

USI

UA1
servizi all'uso UA1
UA2
UC18
UC22/A
UL2

INTERVENTI

- Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV) con la possibilità di :
 - utilizzare tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (anche realizzando interpiani dove possibile e nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario), nei limiti fissati dalle condizioni di ammissibilità e dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
 - valorizzare gli aspetti architettonici, mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando le parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria; la tipologia di copertura va mantenuta

- nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato quando presente; in caso di precedente tamponamento non legittimato, esso deve essere riaperto (tale porticato non costituisce ne SU né SA).
- intervenire sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio
- prevedere un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso)
- inserire gli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari
- prevedere nuove unità abitative nei limiti previsti nell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
- CD

4. Per gli edifici classificati E, sono ammessi gli interventi con le modalità riportate in Allegato 2

5. Per gli edifici classificati C4 sono ammessi:

USI

UE2

servizi all'uso UA1

servizi alle attività insediate nell'edificio principale

INTERVENTI

- Ristrutturazione edilizia (RE) nel rispetto dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2) e con la possibilità di :
 - valorizzare gli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando le parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria
 - intervenire sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio tali da comportare anche la demolizione con successiva ricostruzione

6. Per gli edifici classificati D, F2, F3 sono ammessi:

USI

funzione specialistica originaria

UA1 qualora le dimensioni volumetriche e le caratteristiche architettoniche lo consentano;

servizi all'uso UA1

UC18

INTERVENTI

- Restauro e risanamento conservativo tipo A (RC-A) nel rispetto dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
- CD

7. Per gli edifici classificati R (edifici in stato di rudere) sono ammessi:

USI

UA1

servizi all'uso UA1

UC18

UL2

INTERVENTI

- Ripristino tipologico (RT): ricostruzione della sagoma originaria dell'edificio, con le caratteristiche morfologiche, architettoniche ed uso dei materiali di tipo tradizionale, secondo la tipologia di riferimento individuata o riconoscibile nel rispetto dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
- CD

8. Gli edifici classificati K vanno demoliti nel rispetto delle condizioni di ammissibilità

- Le superfici demolite degli edifici classificati "K", se legittimati, possono essere recuperate all'interno dei volumi esistenti e, ove non possibile, anche in nuovi edifici a destinazione esclusivamente accesso-

ria mediante Progetto Unitario.

C) Interventi specifici

1. “Le corti produttive adiacenti al Navile”

1. Le “corti produttive o ex produttive adiacenti al Navile”, connesse all'agricoltura o non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, con o senza elementi incongrui, sono individuate nelle Tavole del RUE da un perimetro a segno continuo di colore blu. Per tali insediamenti le modalità di attuazione devono avvenire con le seguenti prescrizioni:

- presentazione di un Piano di Recupero, con allegata convenzione, che prenda in considerazione tutti i fabbricati esistenti e definisca gli interventi per tutti i fabbricati medesimi (come previsto al paragrafo “B” precedente). Il progetto finale deve considerare l'abaco dei tipi edilizi nel rispetto delle tipologie individuate (vedi allegato 2) e dei relativi usi in ottemperanza alle indicazioni (lettere di riconoscimento tipologico) riportate nelle Tavole del RUE;
- la demolizione con ricostruzione degli eventuali fabbricati incongrui può essere attuata solo se il soggetto attuatore è Imprenditore agricolo a titolo principale e se il fabbricato è funzionale all'attività agricola;
- nel caso di cambio d'uso per attività ricettive, di ristorazione e professionali, dovranno essere previsti gli standard di parcheggio previsti all'Art. 37 successivo;
- l'intervento di ripristino tipologico dei ruderi può essere applicato solo in presenza, all'atto della richiesta del titolo abilitativo, di una consistenza edilizia pari almeno ad un piano. Nel caso specifico della corte n. 3 denominata “il Pelliccione” sono ammessi, in sede di redazione del Piano di recupero, interventi di ripristino tipologico (RT) per la creazione di attività museali e culturali private ma di interesse pubblico, qualora per tali fabbricati vengano ritrovate fondazioni o muraure in corrispondenza del piano di campagna; per questi edifici si esclude l'uso residenziale. Dovrà essere allegata al PdR una idonea documentazione per dimostrare il carattere storico-testimoniale degli edifici che si intende ripristinare. La convenzione allegata al Piano di Recupero dovrà contenere e sviluppare gli indirizzi sopraportati.
- progettare e realizzare un intervento aggiuntivo di carattere naturalistico (filari, siepi, viali alberati) individuati di comune accordo con il Servizio Ambiente del Comune di Bentivoglio, sulla base degli schemi esemplificativi allegati alle presenti norme; tali interventi saranno precisati in sede di redazione del Piano di recupero.

2. In sede di redazione di un Piano di recupero concertato con l'Amministrazione Comunale e ratificato da un Accordo art. 18, sarà possibile apportare modifiche agli indirizzi ed ai parametri di intervento prefissati sia in Allegato 2 che nei punti precedenti del presente articolo.

2. Interventi sulle corti e sugli edifici di valore storico testimoniale, già oggetto di intervento di recupero alla data di adozione del RUE

1. Per tutti gli edifici già oggetto di intervento di recupero e rifunionalizzazione i cui titoli abilitativi siano stati rilasciati prima della data di adozione del RUE (tali corti sono individuate con cerchio blu a tratteggio), sono ammessi i seguenti interventi:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV)
- Risanamento conservativo (RC-B)

Per tali edifici sono consentiti tutti gli interventi compatibili alle presenti norme, mediante variante al Progetto Unitario approvato.

3. Per quanto riguarda “gli edifici senza valore storico testimoniale” e gli “aggregati edilizi rurali o ex rurali” si rimanda rispettivamente agli Art. 33.2, 33.3 successivi.

D) Interventi con Prescrizioni particolari

1. Intervento specifico per gli edifici classificati “C2” ed “R” nella corte n. 93 sita in via Sammarina a sud della Trasversale di Pianura

1. Gli edifici “C2” ed “R” già oggetto di Variante specifica al PRG n. 27/2009, potranno essere oggetto di intervento di recupero solamente con i seguenti usi:

- UE7
- E' ammessa una unità abitativa (UA1), per il titolare o custode dell'attività per una SU massima pari a mq 90, oltre alla dotazione minima di SA pari a mq 30 per autorimessa e cantina.

Per tali edifici sono consentiti gli interventi previsti ai punti 3 e 7 del precedente paragrafo B).

I fabbricati ex stalla e casella potranno essere delocalizzati, nell'ambito della stessa corte, allontanandoli dalla viabilità in progetto (incrocio SP 3 Trasversale di Pianura e Via Sammarina), nel rispetto dell'impianto distributivo della corte medesima.

Gli interventi dovranno essere assoggettati ad apposita convenzione per la realizzazione di opere infrastrutturali compensative.

2. Intervento specifico per gli edifici ricompresi nella corte n. 63 sita in via Barche 1

1. Gli edifici esistenti sono soggetti ad interventi di recupero e rifunzionalizzazione con i seguenti criteri:

USI

- UA1
- UC3
- UC12/A
- UC14
- UC18
- UC19

INTERVENTI

- Ristrutturazione edilizia (RE) per gli edifici non classificati
- Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV) con la possibilità di :
 - utilizzare tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (anche realizzando interpiani dove possibile e nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario), nei limiti fissati dalle condizioni di ammissibilità e dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
 - valorizzare gli aspetti architettonici, mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando le parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria; la tipologia di copertura va mantenuta
 - nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato quando presente; in caso di precedente tamponamento non legittimato, esso deve essere riaperto (tale porticato non costituisce né SU né SA).
 - intervenire sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio
 - prevedere un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso)
 - inserire gli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari
 - prevedere nuove unità abitative nei limiti previsti nell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
- CD

2. E' a carico della proprietà degli edifici presenti nella corte n. 63, cedere gratuitamente al comune, se ed in quanto sarà necessario in relazione al progetto esecutivo/definitivo dell'opera stradale, porzioni di area di proprietà necessarie alla realizzazione della rotatoria stradale prevista.

E) Modalità di attuazione

1. Per gli interventi nelle “Corti di valore storico-testimoniale riconoscibile con o senza elementi incongrui” (contrassegnate da cerchiatura di colore blu), deve essere predisposto un PROGETTO UNITARIO, DA ATTUARSI ANCHE PER FASI SUCCESSIVE, presentando comunque ad ogni richiesta di intervento edilizio il Progetto Unitario già approvato alla prima richiesta di intervento o eventuale sua variante.

2. Per gli interventi sugli “edifici di valore storico-testimoniale riconoscibile con o senza elementi incongrui” (contrassegnati da cerchiatura di colore rosso) si procede con INTERVENTO DIRETTO.

3. Per gli interventi che non comportano aumento di SU, nè aumento di unità abitative, nè cambio d’uso, nè incremento di SA, si procede con INTERVENTO DIRETTO.

F) Parametri ed oneri

Per la costruzione di fabbricati di servizio dove ammesso:

Altezza massima: per i fabbricati di servizio residenziale:	metri 2,50 misurati in gronda
Distanza minima dai confini di proprietà e dagli altri fabbricati della corte:	da definire con il Progetto Unitario
Distanza minima dalle strade:	rispetto del D. L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni o altre distanze riportate negli elaborati del RUE
Parcheggi per gli usi residenziali e per le altre attività:	nella quantità fissata all’Art. 36 con la seguente specifica: - P1 da monetizzare - P3 da realizzare
<p>ONERI Per tutti gli interventi di recupero delle corti e degli edifici di cui ai punti precedenti, sono da versare extra oneri compensativi, prima del rilascio dell’atto di approvazione del progetto unitario e/o al momento del ritiro del permesso di costruire, stabiliti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 25.09.2006 o successivi aggiornamenti.</p>	

G) Prescrizioni specifiche di tipo ambientale

1. Per gli interventi di recupero sia per finzioni residenziali che per le altre funzioni ammesse con la presenza di scarichi di acque reflue domestiche, localizzati o da localizzarsi in aree non servite dalla pubblica fognatura, dovrà essere previsto lo smaltimento dei reflui ai sensi dell’art. 27 del D.Lgvo n° 152/99 come modificato dal [D.Lgs. 152/2006](#) (Norme in materia ambientale) ed in conformità alla Vigente [Delibera G.R. 1053/2003](#), che preveda nell’ordine:

- subirrigazione (solo per mono-bifamiliari)
- fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale (letti o vassoi assorbenti) o fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale;
- filtro batterico aerobico;
- filtro batterico anaerobico;
- depuratori biologici.

Nel caso di scorporo delle corti edificate dal fondo agricolo deve essere mantenuta una adeguata superficie pertinenziale (almeno 20 mt per gli edifici adibiti o da adibire ad abitazione) idonea a poter creare un corretto sistema di sub-irrigazione o le altre forme elencate al comma precedente.

TITOLO III – SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Art. 22 – Centro Storico (ACS)**paragrafo 1): Definizione**

1. Ai sensi della [L.R. 20/2000](#) – art. A-7 - “Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica”.
2. Queste connotazioni sono riconosciute per il tessuto di antica formazione di:
 - a. Bentivoglio capoluogo: insediamento prevalentemente sparso (classificazione IBACN), che alla luce dell'articolazione prevista dall'Art. 8.3, comma 1 del PTCP, può essere classificato in “centro storico” per la porzione insediata a cavaliere del canale Navile (ACS-A), e una “area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica” per le porzioni rimanenti (ACS-B).

paragrafo 2): Destinazioni d'uso

1. Nello specifico, con riferimento alla simbologia individuata negli elaborati del RUE, le destinazioni d'uso compatibili con gli edifici di cui al paragrafo precedente, sono individuate secondo la classificazione seguente:

edificio	a	=	UA1 limitatamente all'alloggio del custode; UC12/A, UC19, UC22/A, UC22/B, UC27
edificio	b	=	UA1, UC19
edificio	c, d, f, g	=	UA1; i seguenti usi potranno essere previsti fino ad una SU non superiore al 50% dell'intera SU di ogni fabbricato: UC3, UC12/A, UC14, UC18
edificio	h	=	UC24
manufatti	e	=	UC12/A, UL1

2. Per quanto riguarda l'uso UC3, esercizi commerciali di vicinato alimentari e non alimentari , l'Art. 38 successivo ne declina le caratteristiche. Vengono comunque fissati i seguenti parametri:
 - P1: da monetizzare
 - P4: da realizzare o da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile

paragrafo 3): Interventi ammessi

E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)” di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al

cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.

A) CENTRO STORICO (ACS-A)

1. Ad ogni edificio, comprendente corpo edilizio e aree scoperte di pertinenza, viene attribuito il seguente tipo di intervento:

1) **MO** - per tutti gli edifici

2) **MS** - per tutti gli edifici con esclusione degli edifici classificati ad intervento RS

3) **restauro scientifico, RS** per l'edificio "a" e relativa area pertinenziale

4) **restauro e risanamento conservativo, RC-A** per gli edifici "b" e "c" che prevede:

1. Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
 - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
 - il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
- b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
 - murature portanti sia esterne che interne;
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

2. I progetti di restauro e risanamento conservativo di tipo A devono essere redatti, ove sia disponibile la documentazione specifica, sulla base di una analisi storica dell'immobile interessato dall'intervento che metta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell'immobile stesso.

3. Il restauro e risanamento conservativo di tipo A può prevedere il recupero dei corpi edilizi recenti, edificati come ampliamento organico del fabbricato principale e non classificabili nella categoria della superfetazione, in base ad un progetto architettonico che ridefinisca la configurazione dei fronti, al fine di integrare armonicamente il corpo di fabbrica non originario, ma senza omogeneizzarlo con quest'ultimo.

4. La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo A deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto. In tali aree è vietata l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di elementi di arredo che comportino una modificazione dello stato originario dei luoghi.

5. In relazione alle possibilità di recupero dei locali in sottotetto, sono ammesse nuove aperture con lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse, ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei fronti corrispondenti e nel rispetto delle altre prescrizioni del presente RUE.

5) **ristrutturazione edilizia, REV** per gli edifici "d", "e", con le modalità di intervento individuate in APPENDICE 1b, voce RE, sottovoce REV.

1. E' sempre possibile, all'interno dell'opera di recupero e risanamento degli spazi scoperti esterni ai corpi edilizi, riappare edifici accessori esistenti senza aumento di volume, solamente se legittimati.

B) CENTRO STORICO (ACS-B)

1. Ad ogni edificio, comprendente corpo edilizio e aree scoperte di pertinenza, viene attribuito il seguente tipo di intervento:
 - 1) **MO** - per tutti gli edifici
 - 2) **MS** - per tutti gli edifici
 - 3) **restauro e risanamento conservativo, RC-B** per gli edifici "e", "f", "g" e "h", con le modalità di intervento individuate in APPENDICE 1b, voce RC-B.
2. All'interno dell'ambito ACS-B su cui è insediato l'edificio contraddistinto con la lettera "f", è ammessa la realizzazione di superfici accessorie ad uso autorimesse a servizio degli alloggi di proprietà comunali esistenti alla data di adozione della variante al RUE n. 7/2016 (30.05.2016) e che, a tale data, ne risultino sprovvisti. Tali interventi dovranno essere inquadrati in un disegno planivolumetrico dell'intero ambito ACS-B di riferimento, nel rispetto delle distanze del codice civile, dei diritti e delle servitù condominiali.

paragrafo 4): Modalità di attuazione degli interventi

- titolo abilitativo secondo le normative vigenti.

paragrafo 5): Parametri e oneri

1. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso, devono essere previsti parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura, con le prescrizioni e le modalità di cui all'Art. 37 successivo.
2. Le distanze dai confini e dagli edifici devono essere conformi alle disposizioni del Codice Civile.
3. Distanza dalle strade: 5 m. o il mantenimento della distanza esistente.

Art. 23 – Ambiti urbani consolidati di maggiore qualità insediativa (AUC-A)**paragrafo 1): Definizione**

1. Tale ambito comprende gran parte dei settori urbani di più recente formazione realizzati tramite piani urbanistici attuativi (Piani particolareggiati Pubblici e Privati) e come tali caratterizzati dalla presenza di adeguate dotazioni territoriali di base in quanto pianificati in regime di [L.R. 47/78](#): parcheggi, verde pubblico a diretto servizio degli insediamenti, percorsi pedonali e ciclabili, adeguate tipologie stradali e reti di urbanizzazione, ecc.. Sono compresi inoltre nell'ambito, aree limitrofe che, pur in mancanza di taluni requisiti di funzionalità urbanistica propri dei comparti attuati con strumenti attuativi preventivi, presentano comunque un buon livello di funzionalità complessiva (urbanizzazione di base, accessibilità ai servizi scolastici e commerciali, ecc.).

paragrafo 2): Modalità attuative

1. Le modalità attuative sono le seguenti:

Superficie minima di intervento	=	- Lotto di proprietà
Capacità edificatoria max (C.e. max)	=	- Uf = Ufe (Uf esistente)
Interventi ammessi	=	<p>MO, MS, RC, RE, D, CD, RI, AM, NC</p> <p><u>Interventi con indirizzo di risparmio energetico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui si preveda un intervento complessivo che interessi un edificio esistente alla data di adozione del RUE, è ammesso un incremento della C.e.max ammessa, purchè l'incremento sia finalizzato alla realizzazione di un organismo edilizio dotato di una prestazione energetica superiore alla media (di cui all'Allegato 9, della Direttiva regionale n. 156/2008 come modificata con delibera G.R. n. 1362/2010, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - + 10% della SU per collocare l'edificio in classe B - + 25% della SU per collocare l'edificio in classe A - + 30% della SU per collocare l'edificio in classe A+ <p>Tale condizione dovrà essere attestata con il "certificato energetico degli edifici" da presentare secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Negli eventuali successivi interventi di passaggio di classe energetica, la percentuale di incremento sarà data dalla differenza tra l'incremento percentuale già concesso e quello relativo alla classe finale di progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con questo tipo di intervento sono ammessi incrementi di altezza – non superiori a 0,50 m. calcolati in gronda - o di un piano (calcolato in m. 3), purché venga presentato un esame planialtimetrico allargato a tutto l'isolato (da documentare attraverso un rilievo fotografico o altri sistemi rappresentativi), con la finalità di dimostrare un adeguato inserimento dal punto di vista morfologico e volumetrico; tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio. - <u>in tutti gli Ambiti AUC-A</u> è sempre possibile prevedere incrementi di SU mediante realizzazione di nuovi solai o soppalchi e/o con cambio d'uso di SA esistente, quando si interviene all'interno di un volume già presente alla data di adozione del RUE , rispettando comunque i minimi di leg-

		<p>ge per le altezze interne dei locali e fermo restando la superficie da destinare ad autorimessa nel numero di una per alloggio. I cambi d'uso sono limitati alla SA esistente alla data di adozione del RUE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In tutti gli Ambiti AUC-A sono ammessi interventi NC e CD per dotare le unità abitative esistenti di servizi ed accessori purché la superficie di pavimento complessiva di tali accessori non sia superiore al 60% della SU residenziale. - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	<ul style="list-style-type: none"> - Diretta - Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 38, paragrafo 3)
Usi	=	<ul style="list-style-type: none"> - UA1, UA2 - UC12/A, UC14, UC18, UC19, UC22/A, UC23, UC24, UC25 - <u>USI commerciali</u>: UC3 solo non alimentare; UC4 e UC5 (con il limite max di 400 mq di SV). Le condizioni sono fissate all' Art. 38, paragrafo 4)
Parametri		<p>Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso tra la funzione residenziale e le altre funzioni previste al precedente punto, devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 da realizzare, fatta salva la possibilità di monetizzazione, previa deliberazione della Giunta comunale, in relazione al contesto territoriale in cui è previsto l'insediamento - P3 da realizzare - <u>altezza massima</u> dei fronti: <ul style="list-style-type: none"> - H = all'esistente, salvo i casi previsti per gli interventi con indirizzo di risparmio energetico m. 10,50 nei lotti liberi - <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> a) rapporto di copertura (Q) = 40% del lotto b) superficie permeabile = 50% della porzione di lotto scoperta <p>Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifi-</p>

	<p>che alla sagoma planivolumetrica dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza di m. 6 dal relativo fabbricato principale qualunque sia l'altezza di questo, o a distanza inferiore a m. 6, ma sempre a non meno di m. 3, qualora l'altezza del fabbricato per servizi sia inferiore alla quota del davanzale più basso delle finestre degli edifici principali prospicienti; ad una distanza qualunque rispetto un altro edificio per accessori; - <u>distanze di pareti antistanti di uno stesso edificio</u>: <ul style="list-style-type: none"> - pareti finestrate mt. 10,00; - pareti cieche: mt 6,00. Si considerano antistanti pareti, o settori di parete, che si fronteggino per almeno mt 2,50. – <u>distanza tra edifici fra lotti contigui</u>: la distanza tra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m. 6 dal fabbricato principale del lotto contiguo, ad una distanza non inferiore a m. 3 da eventuali fabbricati per servizi del lotto contiguo; – <u>distanza degli edifici dal confine del lotto</u>: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5 per gli edifici principali e m. 1,50 per gli edifici destinati a servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente; – <u>distanza degli edifici dai confini di Ambito</u>: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti consolidati, è consentito realizzare edifici per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. Tutte le altre costruzioni aventi un'altezza superiore a m. 2,50 devono rispettare dai confini di Ambito una distanza non inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermina sia della medesima proprietà; – <u>distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU)</u>: m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; <u>al di fuori del TU</u> valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC; – <u>distanza minima dalla linea ferroviaria</u>: tale distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, deve essere uguale o superiore a 30 metri lineari misurati dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia (vedi Art. 19.2 del PSC) <p>Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato.</p>
--	---

2. Le reti fognarie, nel caso di intervento edilizio che comprende l'intero lotto o l'intero edificio, dovranno essere rese duali fino al collegamento con le reti pubbliche.

Art. 24 – Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (AUC-B)

paragrafo 1): Definizione

1. Gli ambiti consolidati in corso di attuazione sono costituiti da tessuti edilizi in fase di consolidamento e completamento edilizio e/o infrastrutturale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), mediante Piani Urbanistici Attuativi o Progetti Unitari già convenzionati e/o quasi completamente edificati. Tali ambiti in riferimento ai comparti dell' ex PRG, sono perimetrati con una linea rossa a tratteggio.

paragrafo 2): Destinazioni d'uso

1. Gli usi previsti sono quelli definiti dai rispettivi Piani Particolareggiati, Progetti Unitari o interventi convenzionati. Per quanto riguarda gli usi commerciali sono ammessi, nel rispetto di quanto definito all'Art. 38 successivo.

paragrafo 3): Interventi ammessi

1. Sono ammessi tutti gli interventi riconducibili ai rispettivi Piani Particolareggiati, Progetti Unitari e Interventi convenzionati. Tali modalità di intervento rimarranno valide fino alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune ed all'esaurimento delle capacità edificatorie convenzionate. Successivamente tali ambiti verranno classificati come AUC-A tramite Variante al RUE.
2. E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
3. Nel Comune di Bentivoglio questo tessuto viene riconosciuto:
 - a. Piano particolareggiato di iniziativa pubblica Comparto 1 (Capoluogo)
 - b. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 2 (Capoluogo)
 - c. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 3 (Santa Maria in Duno)
 - d. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 5b (Santa Maria in Duno)
 - e. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 7 (Santa Maria in Duno)
 - f. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 8 (Castagnolo Minore)
 - g. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 9 (Castagnolo Minore)
 - h. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 10 (San Marino di Bentivoglio)
(per attuare la diversa distribuzione della capacità edificatoria assegnata al Comparto ex PRG n. 10, introdotta nel RUE per quanto riguarda la fascia di rispetto all'elettrodotto – fissata in 60 metri – occorrerà procedere con Variante al PUA, dopo l'approvazione del PSC e del RUE)
 - i. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 11 (San Marino di Bentivoglio)
 - j. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 12 (San Marco)
(L'attuazione del Comparto potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento del "certificato di corretta esecuzione degli interventi di impermeabilizzazione" - così come previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i. - dell'area individuata nella Tavola del RUE n. 19 in scala 1:2000, con una perimetrazione a segno continuo di colore nero).
 - k. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto 13 (Saletto)

paragrafo 4): Parametri

1. Rimangono validi i parametri edilizi e le capacità edificatorie fissati negli strumenti urbanistici preventivi, nei progetti unitari o negli interventi convenzionati, fino all'esaurimento delle capacità edificatorie previste.
2. Per quanto riguarda il calcolo della capacità edificatoria nei comparti e nei singoli lotti soprarichiamati, si fa riferimento alle definizioni di SC, SU ed Snr pre-Vigenti.
3. Per tali Ambiti rimangono valide le convenzioni approvate e sottoscritte; ogni modificazione che si rendesse eventualmente necessaria, o su richiesta del soggetto attuatore o di iniziativa comunale, che incida sulla perimetrazione o sul dimensionamento, comporterà variante al PSC, al RUE ed al POC se ed in quanto necessario.
4. Tutte le distanze fissate negli strumenti urbanistici preventivi, possono essere derogate solo in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato.

Art. 25 – Ambiti urbani consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica (AUC-C)**paragrafo 1): Definizione**

1. Si tratta di ambiti che, pur dotati di un adeguato livello di qualità insediativa generale – e quindi non presentando i caratteri propri degli ambiti da riqualificare -, evidenziano alcune carenze strutturali di funzionalità urbanistica, relative in particolare a talune dotazioni territoriali, che risultano solo in parte e non sempre realisticamente superabili alla luce dello stato di fatto e della sedimentazione degli insediamenti esistenti. Sono caratterizzati da una notevole saturazione edilizia

paragrafo 2): Modalità attuative

1. Le modalità attuative sono le seguenti:

Superficie minima di intervento	=	- Lotto di proprietà
Capacità edificatoria max (C.e. max)	=	<ul style="list-style-type: none"> - $U_f = U_{fe}$ (U_f esistente) - $U_f = 0,25$ mq/mq di SU per i lotti liberi alla data di adozione del RUE - Un lotto edificato può essere frazionato dopo la data di adozione del RUE purché all'edificio esistente venga attribuita un'area di pertinenza minima (calcolata sulla base di un indice teorico $U_f = 0,30$ mq/mq); sul lotto residuo derivato dal frazionamento potrà essere applicato l'$U_f = 0,25$ mq/mq di cui sopra
Interventi ammessi	=	<p>MO, MS, RC, RE, D, CD, RI, AM, NC</p> <p><u>Interventi con indirizzo di risparmio energetico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In alternativa allo sfruttamento dell'indice di cui sopra e solo nel caso in cui si preveda un intervento complessivo che interessi un intero edificio con intervento di ristrutturazione globale o mediante demolizione con ricostruzione, è ammesso un incremento della SU esistente (calcolata alla data di adozione del RUE) di quell'edificio, purché l'incremento sia finalizzato alla realizzazione di un organismo edilizio dotato di una prestazione energetica superiore alla media (di cui all'Allegato 9, della Delibera A.L. 156/2008 come modificata con Delibera G.R. 1362/2010, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - + 10% della SU per collocare l'edificio in classe B - + 25% della SU per collocare l'edificio in classe A - + 30% della SU per collocare l'edificio in classe A+ <p>Tale condizione dovrà essere attestata con il "certificato energetico degli edifici" da presentare secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Negli eventuali successivi interventi di passaggio di classe energetica, la percentuale di incremento sarà data dalla differenza tra l'incremento percentuale già concesso e quello relativo alla classe finale di progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con questo tipo di intervento sono ammessi incrementi di altezza – non superiori a 0,50 m. calcolati in gronda - o di un piano (calcolato in m. 3), purché venga presentato un esame planialtimetrico allargato a tutto l'isolato (da documentare attraverso un rilievo fotografico o altri sistemi rappresentativi), con la finalità di dimostrare un adeguato inserimento dal punto di vista morfologico e volume-

		<p>trico; tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>in tutti gli Ambiti AUC-C</u> è sempre possibile, anche in presenza di indice saturo, sopraelevare gli edifici esistenti di 1 piano con un piano in più, senza considerare i parametri relativi alle distanze dai confini (sono sempre ammessi interventi nei limiti del codice civile), dai fabbricati di lotti adiacenti, dalle strade. In tal caso deve essere allegato, alla richiesta del titolo abilitativo, una tavola dimostrativa mediante rappresentazione planivolumetrica, che evidenzia come il nuovo volume si inserisce nel contesto edificato circostante (allineamenti alla linee di gronda, sul fronte stradale o interno, ecc.); tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio. - <u>in tutti gli Ambiti AUC-C</u> è sempre possibile prevedere incrementi di SU mediante realizzazione di nuovi solai o soppalchi e/o con cambio d'uso di SA esistente, quando si interviene all'interno di un volume già presente alla data di adozione del RUE , rispettando comunque i minimi di legge per le altezze interne dei locali e fermo restando la superficie da destinare ad autorimessa nel numero di una per alloggio. I cambi d'uso sono limitati alla SA esistente alla data di adozione del RUE. - <u>In tutti gli Ambiti AUC-C</u> sono ammessi interventi di AM, NC e CD per dotare le unità abitative esistenti di servizi ed accessori purché la superficie di pavimento complessiva di tali accessori non sia superiore al 60% della SU residenziale. - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	<ul style="list-style-type: none"> - Diretta - Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 38, paragrafo 3)
Usi	=	<ul style="list-style-type: none"> - UA1, UA2 - UC12/A, UC14, UC18, UC22/A - <u>Usi commerciali</u>: UC3 solo non alimentare; UC4 e UC5 (con il limite max di 400 mq di SV). Le condizioni sono fissate all' Art. 38, paragrafo 4)
Parametri	=	<p>Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso tra la funzione residenziale e le altre funzioni previste al precedente punto, de-</p>

	<p>vono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 da realizzare, fatta salva la possibilità di monetizzazione, previa deliberazione della Giunta comunale, in relazione al contesto territoriale in cui è previsto l'insediamento - P3 da realizzare - <u>altezza massima</u> dei fronti: <ul style="list-style-type: none"> - H = all'esistente, salvo i casi previsti per gli interventi con indirizzo di risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> ▪ m. 7,50 nei lotti liberi - <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> a) rapporto di copertura (Q) = 40% del lotto b) superficie permeabile = 50% della porzione di lotto scoperta <p>Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza di m. 6 dal relativo fabbricato principale qualunque sia l'altezza di questo, o a distanza inferiore a m. 6, ma sempre a non meno di m. 3, qualora l'altezza del fabbricato per servizi sia inferiore alla quota del davanzale più basso delle finestre degli edifici principali prospicienti; ad una distanza qualunque rispetto un altro edificio per accessori; - <u>distanze di pareti antistanti di uno stesso edificio</u>: <ul style="list-style-type: none"> - pareti finestrate mt. 10,00; - pareti cieche: mt 6,00. <p>Si considerano antistanti pareti, o settori di parete, che si fronteggino per almeno mt 2,50.</p> - <u>distanza tra edifici fra lotti contigui</u>: la distanza tra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m. 6 dal fabbricato principale del lotto contiguo, ad una distanza non inferiore a m. 3 da eventuali fabbricati per servizi del lotto contiguo; - <u>distanza degli edifici dal confine del lotto</u>: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5 per gli edifici principali e m. 1,50 per gli edifici destinati a servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente; - <u>distanza degli edifici dai confini di Ambito</u>: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti consolidati, è consentito realizzare edifici per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. Tutte le altre costruzioni aventi un'altezza supe-
--	--

		<p>riore a m. 2,50 devono rispettare dai confini di Ambito una distanza non inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermina sia della medesima proprietà;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU)</u>: m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; <u>al di fuori del TU</u> valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC; - <u>distanza minima dalla linea ferroviaria</u>: tale distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, deve essere uguale o superiore a 30 metri lineari misurati dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia (vedi Art. 19.2 del PSC) <p>Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato..</p>
<p>Prescrizioni Particolari</p>	<p>=</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per quanto riguarda l'area contrassegnata dalla sigla AUC-C1, sita in via Marconi 66, sono ammessi i seguenti interventi specifici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Superficie lorda vendibile realizzabile</u> mq 6.800 da distribuire in tutta l'area individuata da perimetro rosso (il presente intervento non usufruisce degli incrementi finalizzati al risparmio energetico di cui ai punti precedenti) ▪ Altezza massima: 10 metri <p><i>Interventi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervento diretto di nuova costruzione previa presentazione di un progetto planivolumetrico complessivo e sottoscrizione di una convenzione. - Per quanto riguarda l'area contrassegnata dalla sigla AUC-C2, sita in vicolo Pasqualino 7-11 in località Santa Maria in Duno, sono ammessi i seguenti interventi specifici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ intervento di riqualificazione attraverso la demolizione con ricostruzione o ristrutturazione edilizia da estendere a tutti i fabbricati compresi nell'area (escludendo il fabbricato contrassegnato da un pallino nero che deve essere conservato), fino al raggiungimento di una superficie complessiva pari a mq 645: tale superficie esclude la superficie del fabbricato da conservare; ▪ Altezza massima: 7,50 metri <p><i>Interventi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - intervento diretto previa presentazione di un progetto planivolumetrico complessivo e sottoscrizione di una convenzione; <ul style="list-style-type: none"> ▪ la convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte dei soggetti attuatori, di realizzare opere di urbanizzazione aggiuntive riguardanti la sistemazione e riqualificazione di via Pasqualino. - Per quanto riguarda l'area contrassegnata dalla sigla AUC-C3, sita in via Canali Crociali, ad ovest della Chiesa Parrocchiale di San Marino di Bentivoglio, sono ammessi gli interventi specifici: <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione fino al raggiungimento della seguente capacità edificatoria complessiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SC max = 290 mq

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altezza massima: 5,50 metri <p><i>Interventi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - intervento diretto di nuova costruzione e sottoscrizione di una convenzione; - la convenzione dovrà precisare i seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve essere prevista la cessione gratuita al Comune delle aree destinate a "verde complementare alla viabilità a margine della rotonda stradale di via Canali Crociali da piantumare in accordo con il Comune con essenze di media dimensione; ▪ devono essere realizzati i parcheggi pubblici riportati nelle tavole del RUE anche se superiori a quelli stabiliti dal RUE medesimo; ▪ il verde privato deve essere piantumato con essenze e caratteristiche ecologico-ambientali. - Per quanto riguarda l'area sita in via Vietta (Capoluogo), contraddistinta al C.T. al Foglio 22, mappale 20, sono ammessi i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Nuova costruzione ed ampliamento fino al raggiungimento della seguente capacità edificatoria complessiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SU max: $U_f = 0.30 \text{ mq/mq}$ - Quota parte dei parcheggi privati (P3 di cui all'art. 37), dovrà essere realizzata sul fronte strada, con relativo marciapiede.
--	--	---

2. Le reti fognarie, nel caso di intervento edilizio che comprende l'intero lotto o l'intero edificio, dovranno essere rese duali fino al collegamento con le reti pubbliche.

Art. 26 – Ambiti consolidati dei centri frazionali minori, delle frange urbane e dei borghi di strada (AUC-E)**paragrafo 1): Definizione**

1. I centri frazionali minori, le frange urbane ed i borghi di strada, sono costituiti da tessuti edilizi di modesta consistenza, che presentano un livello di servizi pubblici e privati molto ridotto rispetto ai centri principali. Le frange urbane sono rappresentate dalle particolari propaggini insediative dei centri abitati sviluppatasi soprattutto lungo le principali arterie stradali in forma di addensamenti lineari di originaria funzione prevalentemente rurale. I borghi di strada sono rappresentati da tessuti agglomerati isolati a funzione prevalentemente residenziale, che in alcuni casi rappresentano un tessuto di valore storico testimoniale di insediamento se non di qualità edilizia.

paragrafo 2): Modalità attuative

1. Le principali modalità attuative sono le seguenti:

Superficie minima di intervento	=	- Lotto di proprietà
Capacità edificatoria max (C.e. max)	=	Uf = Ufe (Uf esistente) o in alternativa Uf = 0,20 mq/mq di SU se più favorevole
Interventi ammessi	=	<p>MO, MS, RC, RE, D, CD, RI, AM, NC</p> <p><u>Interventi con indirizzo di risparmio energetico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In alternativa allo sfruttamento dell'indice di cui sopra e solo nel caso in cui si preveda un intervento complessivo che interessi un intero edificio con intervento di ristrutturazione globale o mediante demolizione con ricostruzione, è ammesso un incremento della SU esistente (calcolata alla data di adozione del RUE) di quell'edificio, purchè l'incremento sia finalizzato alla realizzazione di un organismo edilizio dotato di una prestazione energetica superiore alla media (di cui all'Allegato 9, della Direttiva regionale n. 156/2008 come modificata con delibera G.R. n. 1362/2010, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - + 10% della SU per collocare l'edificio in classe B - + 25% della SU per collocare l'edificio in classe A - + 30% della SU per collocare l'edificio in classe A+ <p>Tale condizione dovrà essere attestata con il "certificato energetico degli edifici" da presentare secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Negli eventuali successivi interventi di passaggio di classe energetica, la percentuale di incremento sarà data dalla differenza tra l'incremento percentuale già concesso e quello relativo alla classe finale di progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con questo tipo di intervento sono ammessi incrementi di altezza – non superiori a 0,50 m. calcolati in gronda - o di un piano (calcolato in m. 3), purchè venga presentato un esame planialtimetrico allargato a tutto l'isolato (da documentare attraverso un rilievo fotografico o altri sistemi rappresentativi), con la finalità di dimostrare un adeguato inserimento dal punto di vista morfologico e volumetrico; tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio. <p>- in tutti gli Ambiti AUC-C è sempre possibile, anche in presenza di indice</p>

		<p>saturo, sopraelevare gli edifici esistenti di 1 piano con un piano in più, senza considerare i parametri relativi alle distanze dai confini (sono sempre ammessi interventi nei limiti del codice civile), dai fabbricati di lotti adiacenti, dalle strade. In tal caso deve essere allegato, alla richiesta del titolo abilitativo, una tavola dimostrativa mediante rappresentazione planivolumetrica, che evidenzia come il nuovo volume si inserisce nel contesto edificato circostante (allineamenti alla linee di gronda, sul fronte stradale o interno, ecc.); tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>in tutti gli Ambiti AUC-E</u> è sempre possibile prevedere incrementi di SU mediante realizzazione di nuovi solai o soppalchi e/o con cambio d'uso di SA esistente, quando si interviene all'interno di un volume già presente alla data di adozione del RUE, rispettando comunque i minimi di legge per le altezze interne dei locali e fermo restando la superficie da destinare ad autorimessa nel numero di una per alloggio. - I cambi d'uso sono limitati alla SA esistente alla data di adozione del RUE. - <u>In tutti gli Ambiti AUC-E</u> sono ammessi interventi di AM, NC e CD per dotare le unità abitative esistenti di servizi ed accessori purchè la superficie di pavimento complessiva di tali accessori non sia superiore al 60% della SU residenziale. - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	<ul style="list-style-type: none"> - Diretta - Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 38, paragrafo 3)
Usi	=	<ul style="list-style-type: none"> - UA1, UA2 - UC12/A, UC14, UC18, UC22/A - <u>USI commerciali</u>: UC3 alle condizioni fissate all' Art. 38, paragrafo 4)
Parametri	=	<p>Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso tra la funzione residenziale e le altre funzioni previste al precedente punto, devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 da realizzare, fatta salva la possibilità di monetizzazione, previa deliberazione della Giunta comunale, in relazione al contesto terri-

	<p>toriale in cui è previsto l'insediamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - P3 da realizzare - <u>altezza massima</u> dei fronti: <ul style="list-style-type: none"> - H = all'esistente, salvo i casi previsti per gli interventi con indirizzo di risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> ▪ m. 7,50 nei lotti liberi - <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> a) rapporto di copertura (Q) = 40% del lotto b) superficie permeabile = 50% della porzione di lotto scoperta <p>Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza di m. 6 dal relativo fabbricato principale qualunque sia l'altezza di questo, o a distanza inferiore a m. 6, ma sempre a non meno di m. 3, qualora l'altezza del fabbricato per servizi sia inferiore alla quota del davanzale più basso delle finestre degli edifici principali prospicienti; ad una distanza qualunque rispetto a un altro edificio per accessori; - <u>distanze di pareti antistanti di uno stesso edificio</u>: <ul style="list-style-type: none"> - pareti finestrate mt. 10,00; - pareti cieche: mt 6,00. <p>Si considerano antistanti pareti, o settori di parete, che si fronteggiano per almeno mt 2,50.</p> - <u>distanza tra edifici fra lotti contigui</u>: la distanza tra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m. 6 dal fabbricato principale del lotto contiguo, ad una distanza non inferiore a m. 3 da eventuali fabbricati per servizi del lotto contiguo; - <u>distanza degli edifici dal confine del lotto</u>: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5 per gli edifici principali e m. 1,50 per gli edifici destinati a servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente; - <u>distanza degli edifici dai confini di Ambito</u>: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti consolidati, è consentito realizzare edifici per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. Tutte le altre costruzioni aventi un'altezza superiore a m. 2,50 devono rispettare dai confini di Ambito una distanza non inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermini sia della medesima proprietà; - <u>distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU)</u>: m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere di-
--	--

	<p>stanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; <u>al di fuori del TU</u> valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>distanza minima dalla linea ferroviaria</u>: tale distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, deve essere uguale o superiore a 30 metri lineari misurati dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia (vedi Art. 19.2 del PSC). <p>Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato.</p>
<p>Prescrizioni specifiche</p>	<p>= Per quanto riguarda l'AUC-E posto alla Fabbreria in via Asinari ed individuato con la sigla AUC-E1 sono previsti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervento diretto previo convenzionamento - Capacità edificatoria massima = mq. 3.000 di SC - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 = 372 mq già accorpati dove indicato nelle tavole del RUE - P3 = come da Art. 37, da realizzare - V (verde pubblico) = mq 1.178 da monetizzare - <u>altezza massima</u> dei fronti: 7,50 m. - <u>in sede di progetto edilizio complessivo</u> e relativa convenzione, devono essere previsti e sviluppati i seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> - deve essere prevista la cessione gratuita al Comune di Bentivoglio delle aree necessarie alla realizzazione della rotatoria prevista sulla SP Bassa Bolognese (settore sud-est) per la quota parte in proprietà; - deve essere prevista la cessione gratuita al Comune di Bentivoglio dell'area classificata AUC-E posta sul margine nord-est della rotatoria stradale e del relativo fabbricato; - deve essere prevista la realizzazione e successiva cessione gratuita al Comune di Bentivoglio delle aree classificate a parcheggio pubblico ed indicate nelle Tavole del RUE; - deve essere previsto il vincolo d'uso a verde complementare alla viabilità, per le aree così individuate nelle tavole del RUE. - all'interno di una fascia profonda 50 metri dal ciglio stradale (comprensiva della fascia di rispetto stradale) non possono essere collocate funzioni residenziali; - deve essere allegato al progetto di intervento edilizio uno studio di impatto acustico; le opere di mitigazione acustica, se ritenute necessarie, saranno realizzate a carico dei soggetti attuatori; - deve essere prevista la cessione gratuita al Comune di Bentivoglio delle aree interessate da una futura fognatura posta lungo la Via degli Asinari (per collegare il borgo esistente presso il toponimo "Luoghetto Ercolani"); tale fascia sarà almeno di 4 metri misurati dal ciglio stradale; in tale area sarà realizzata la fognatura ed una pista ciclabile con tempi e modalità da definire nella convenzione e in specifici accordi art. 18. <p>Nell' area classificata AUC-E posta sul margine nord-est della rotatoria</p>

	<p>stradale di cui sopra, sul fabbricato esistente sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RE, D, RI sulla stessa area di sedime - capacità edificatoria: SC complessiva pari a 250 mq - Usi = UC3, UC12/A, Sali e tabacchi <p>Per quanto riguarda l'AUC-E posto in via Asinari presso il toponimo "Luoghetto Ercolani" si prevede:</p> <p>USI = UA1 (limitatamente alle unità abitative esistenti), UC4 con i limiti fissati al successivo punto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività commerciale, localizzata al numero civico 27 (foglio 20, mappa 149) è dotata di un incremento edificatorio pari a mq. 250 di Superficie complessiva (compresa l'esistente); tale ampliamento è subordinato alla riqualificazione di tutta l'area cortiliva di pertinenza dell'attività; - L'ampliamento suddetto è finalizzato all'attività che ha sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 20/2000. <p>Per quanto riguarda l'AUC-E posto in via Saletto denominato "Palazzo Bersani" ed individuato con la sigla AUC-E2, oltre agli interventi precedenti sono previsti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MO, MS, D, RI, AM con CD per le unità immobiliari residenziali esistenti alla data di adozione del RUE - Incremento una tantum di 20 mq per ogni unità abitativa presente o prevista nell'Ambito, per realizzare cantine ed autorimesse, da ricavarsi sul lato nord dell'Ambito mediante una progettazione unitaria. <p>Per quanto riguarda l'AUC-E posto in via Asinari nn. 9 – 9/2 sono previsti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capacità edificatoria</i>: 0,20 mq/mq o Su esistente se più favorevole - <i>USI</i>: UC12/A; l'uso UA1 è limitato ad una sola unità abitativa al servizio del gestore e/o titolare dell'attività - <i>INTERVENTI</i>: MO, MS, RC, RE, D, CD, RI, AM, NC - in caso di aumento del carico urbanistico, a fronte dell'ampliamento e/o nuova costruzione, la proprietà si impegna ad acquisire nonchè attrezzare, l'area destinata a verde pubblico compresa nella perimetrazione dell'area con colore rosso.
--	---

2. Le reti fognarie, nel caso di intervento edilizio che comprende l'intero lotto o l'intero edificio, dovranno essere rese quali fino al collegamento con le reti pubbliche ove esistenti.

CAPO II – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE

Per quanto riguarda il “Sistema produttivo” negli elaborati grafici del RUE vengono riportati al solo scopo documentativo, anche gli “Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo – ASP-AN di cui all’Art. 25.5 del PSC. Successivamente tali Ambiti saranno messi in attuazione completamente o per parti dal POC comunale

Art. 27 – Ambiti produttivi comunali esistenti (ASP-C)**paragrafo 1): Descrizione dell’Ambito**

1. Sul territorio comunale di Bentivoglio sono presenti alcuni Ambiti produttivi di rilievo comunale localizzati nel Capoluogo e a margine della strada Provinciale Galliera.
2. In coerenza con gli obiettivi strategici declinati all’Art. 25.1 delle norme del PSC, il RUE fissa le modalità di intervento, gli usi e gli indici parametrici al successivo paragrafo 2.

paragrafo 2: Modalità di intervento, indici ed usi

a) ASP-C: ambiti produttivi comunali esistenti		
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Capacità edificatoria max	=	- UF max = 0,60 mq/mq (l’indice esclude la quota residenziale); - <u>ampliamento una tantum</u> pari al 20% della SU esistente alla data di adozione del RUE (escludendo le superfici oggetto di condono), purchè non venga superato il rapporto di copertura Q = 80%, e comunque solo nel caso in cui l’ampliamento “una tantum” non sia già stato concesso sulla base di strumenti urbanistici precedenti
Interventi ammessi	=	- MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - E’ consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all’Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)” di cui all’art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L’intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E’ possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l’assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell’attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	- intervento diretto
Usi	=	- UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE - UC12/A, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UP1, UP2, UP8, UE5, UE7 - <u>USI commerciali</u> : UC3 solo non alimentare; UC4 e UC5 (con il limite max

		di 800 mq di SV). Le condizioni sono fissate all' Art. 38, paragrafo 4)
Parametri	=	<p>Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 possibilità di monetizzazione - P3 da realizzare - <u>altezza massima</u> dei fronti: m. 11,50 con esclusione dei volumi tecnici, silos, ecc.; - <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> a) rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto b) superficie permeabile (VP) = 10% del lotto <p>Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; - <u>distanze di pareti antistanti di uno stesso edificio</u>: <ul style="list-style-type: none"> - pareti finestrate mt. 10,00; - pareti cieche: mt 6,00. <p>Si considerano antistanti, pareti o settori di parete, che si fronteggino per almeno mt 3,50.</p> – <u>distanza tra edifici fra lotti contigui</u>: la distanza tra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; – <u>distanza degli edifici dal confine del lotto</u>: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente; – <u>coperture dei parcheggi privati</u>: se non sono riportate distanze diverse negli elaborati di RUE, possono essere realizzate internamente al lotto a filo strada purché con una altezza massima di m. 2,50 – <u>distanza degli edifici dai confini di Ambito</u>: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti la distanza non può essere inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermini sia della medesima proprietà; è consentito realizzare manufatti per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. – <u>distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU)</u>: m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; <u>al di fuori del TU</u> valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC; – <u>distanza minima dalla linea ferroviaria</u>: tale distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, deve essere uguale o superiore a 30 metri lineari misurati dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia (vedi

ART. 27 – AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI ESISTENTI (ASP-C)

		<p>Art. 19.2 del PSC).</p> <p>Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato.</p>
Prescrizioni particolari		<p>ZONE PER MOSTRE AUTOVEICOLI</p> <p>All'incrocio della trasversale di Pianura con la SP Galliera, dove indicato con apposita simbologia, sono ammesse attività di mostra autoveicoli, moto, caravan, esclusivamente all'aperto. L'area sarà assoggettata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo o convenzione per regolamentare l'attività in attesa di futuri interventi di riqualificazione e ampliamento della viabilità sovracomunale già programmate dagli Enti preposti, che potranno anche condizionare lo svolgimento dell'attività..</p> <p>L'area non è dotata di capacità edificatoria e va mantenuta la permeabilità del terreno.</p>

b) ASP-C1: ambito produttivo comunale Via Galliera nc. 6/2 insediamento Ditta Brenntag		
Superficie minima di intervento	=	- area individuata nella tavoletta n. 27 del RUE in scala 1:2000
Capacità edificatoria max	=	<p>- Capacità Edif. max = mq 14.991 di SC</p> <p>- In caso di chiusura dell'azienda insediata con dismissione dell'attività, l'area sarà soggetta a Variante specifica al RUE, al fine di definire le nuovi possibili funzioni da insediare, nel rispetto del contesto e delle condizioni circostanti.</p>
Interventi ammessi	=	<p>- MO, MS, RE, D, RI, AM, NC, CD</p> <p>- E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.</p>
Modalità di attuazione	=	- intervento diretto subordinato alla sottoscrizione e approvazione di una convenzione; tutti i permessi di costruire sono soggetti alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di "aziende a rischio di incidente rilevante"
Usi	=	- UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE

ART. 27 – AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI ESISTENTI (ASP-C)

		- Altri Usi specifici previsti nel R.I.R.
Parametri	=	Vanno rispettati i parametri specifici definiti nel R.I.R. - devono essere previsti i seguenti standard: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>parcheggi pubblici</u>: pari a mq. 676 ▪ <u>verde ed attrezzature collettive</u>: pari a mq 1.352 (monetizzabili con modalità da stabilire nella convenzione)
Prescrizioni Specifiche	=	L' Ambito ASP-C1 è assoggettato a convenzionamento: la convenzione dovrà trattare i seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> - il soggetto attuatore deve per quota parte finanziare (eventualmente anticipando le risorse) assieme ai soggetti attuatori dell'Ambito ASP-BAN1 la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture previste dal RUE o sue future varianti con riguardo all'Ambito ASP-BAN1; tale modalità è da riportare in convenzione - il soggetto attuatore dovrà accedere al nuovo complesso attraverso una viabilità che in una prima fase viene indicata nella viabilità esistente. Per permettere alla viabilità esistente di sopportare i nuovi carichi di transito indotti dalla nuova funzione, la medesima dovrà essere rafforzata come sezione stradale, mentre l'accesso dalla SP4 dovrà essere opportunamente potenziato. In una seconda fase la viabilità di accesso sarà quella prevista negli elaborati grafici del RUE – ovvero una rotatoria -, così come sarà realizzata dal consorzio dell'Ambito produttivo ASP-BAN1 di cui l'azienda fa parte e che in quota parte la Brenntag dovrà finanziare. Tali argomenti dovranno essere precisati in convenzione - l'insediamento con ampliamento, così come configurato, produce un effetto limitativo alle funzioni che si potranno svolgere all'esterno dell'Ambito ASP-C1 individuato nelle tavolette del RUE; nel RUE i due "inviluppi delle aree di danno" sono individuati sulla base delle definizioni, indirizzi e prescrizioni riportate nelle norme del PSC all'Art.19.8.

c) ASP-C2: ambito produttivo comunale Via Galliera n. 4		
Superficie minima di intervento	=	- area individuata nella tavoletta n. 27 del RUE in scala 1:2000
Capacità edificatoria max	=	- Capacità Edif. max = mq. 3.556 di SC corrispondenti alla edificabilità del PRG previgente (tale SC va sviluppata fino al limite di edificabilità identificato, nella Tavoletta n. 27 del RUE scala 1:2000, da una linea punto-linea di colore nero; oltre tale linea possono essere realizzati parcheggi privati (pr) e spazi di manovra automezzi)
Interventi ammessi	=	- MO, MS, RE, D, RI, AM, NC, CD - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si

ART. 27 – AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI ESISTENTI (ASP-C)

		specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	- intervento diretto
Usi	=	<ul style="list-style-type: none"> - UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE - UC12/A, UC12/B, UC14, UC15, UC16, UC18, UP1, UP2, UP8, UE5 - oltre agli usi previsti ai punti precedenti, sono ammesse anche attività commerciali non alimentari per una SV max pari a 1.000 mq, da utilizzare per tipologie di "esercizi di vicinato" fino a 150 mq di SV (UC3, tipo 20) e "medio piccole strutture di vendita"; (UC5, tipo 16 e tipo 18) fino alla saturazione della SV sopra definita. Sono ammesse inoltre attività terziarie di servizio quali tabaccheria, giornalaio, nonché le attività di servizio alla mobilità con esclusione delle attività ricettive. Le procedure autorizzative sono riportate all'Art. 38 delle presenti norme. - è altresì ammesso un esercizio di vicinato UC3 di tipo alimentare (max 150 mq di SV) da ricavarsi come un'unica unità immobiliare riferita all'intero ambito ASP-C2.
Parametri	=	<p>Vanno rispettati i parametri specifici definiti per l'Ambito ASP-C precedente; devono essere previsti i seguenti standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le dotazioni territoriali di legge (verde pubblico pari al 60% della SUL prevista e parcheggi pubblici pari 40% della SUL prevista) devono essere totalmente reperiti all'interno dell'Ambito individuato. La definizione di riferimento per il calcolo "la SUL" è riportata all'Art. 38 delle presenti norme, al punto 5 delle definizioni.

d) ASP-C3: ambito produttivo comunale Via Galliera n. 5		
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Capacità edificatoria max	=	<ul style="list-style-type: none"> - UF max = 0, 60 mq/mq (l'indice esclude la quota residenziale); - <u>ampliamento una tantum</u> pari al 20% della SU esistente alla data di adozione del RUE (escludendo le superfici oggetto di condono), purché non venga superato il rapporto di copertura Q = 80%, e comunque solo nel caso in cui l'ampliamento "una tantum" non sia già stato concesso sulla base di strumenti urbanistici precedenti
Interventi ammessi	=	<ul style="list-style-type: none"> - MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali

ART. 27 – AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI ESISTENTI (ASP-C)

		strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	- intervento diretto
Usi	=	- UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE - UC12/A, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UP1, UP2, UP8, UE5, UE7 - <u>USI commerciali</u> : UC3 solo non alimentare; UC4 e UC5 (con il limite max di 800 mq di SV). Le condizioni sono fissate all' Art. 38, paragrafo 4) - E' altresì ammesso un esercizio di vicinato UC3 di tipo alimentare (max 150 mq di SV) da ricavarsi come un'unica unità immobiliare riferita all'intero ambito ASP-C3

e) ASP-C4: ambito produttivo comunale Via Galliera n. 11		
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Capacità edificatoria max	=	- UF max = 0,60 mq/mq (l'indice esclude la quota residenziale); - <u>ampliamento una tantum</u> pari al 20% della SU esistente alla data di adozione del RUE (escludendo le superfici oggetto di condono), purchè non venga superato il rapporto di copertura Q = 80%, e comunque solo nel caso in cui l'ampliamento "una tantum" non sia già stato concesso sulla base di strumenti urbanistici precedenti
Interventi ammessi	=	- MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	- intervento diretto
Usi	=	- UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE - UC12/A, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UP1, UP2, UP8, UE5, UE7 - <u>USI commerciali</u> : UC3 solo non alimentare; UC4 e UC5 (con il limite max di 800 mq di SV). Le condizioni sono fissate all' Art. 38, paragrafo 4)

Art. 28 – Ambiti produttivi comunali esistenti da riqualificare (ASP-CR)**paragrafo 1): Descrizione dell'Ambito**

1. Il PSC individua fra le aree produttive esistenti comunali, un Ambito da riqualificare posto in Via Saliceto ed attualmente e prevalentemente utilizzato dall'azienda IBL.
La possibilità di maturare un cambio delle funzioni oggi operanti, è strettamente correlata alla volontà/necessità dell'azienda IBL di trasferirsi o per individuare nuove ipotesi di sviluppo anche in altri settori. In tal caso l'attuazione avviene tramite POC.
1. In coerenza con gli obiettivi strategici declinati all'Art. 25.2 delle norme del PSC, il RUE fissa le modalità di intervento, gli usi e gli indici parametrici riferiti all'insediamento esistente, al successivo paragrafo 2.

paragrafo 2: Modalità di intervento, indici ed usi

a) ASP-CR Ambito produttivo comunale da riqualificare, Via Saliceto 55		
Superficie minima di intervento	=	- Ambito individuato cartograficamente nelle tavole del RUE
Interventi ammessi		In attesa della riconversione dell'insediamento così come individuato e previsto nel PSC all'Art. 25.2, sono ammessi i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - MO, MS, RC, RE, AM, NC, CD - UF = 0,25 mq/mq - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Usi esistenti	=	- Mantenimento degli Usi esistenti e funzionali alla produzione di laterizi, attività insediata alla data di adozione del RUE;
Usi di previsione	=	- La modifica funzionale si potrà attuare previo inserimento in POC, con gli indirizzi fissati dal PSC all'Art. 25.2 e anche con le opportunità fissate all'Ambito ASP-T4 del successivo Art. 30. - Gli USI saranno definiti nel POC
Parametri	=	- Da definire nel POC

Art. 29 – Ambiti produttivi sovracomunali esistenti (ASP_B)

paragrafo 1): Individuazione dell'Ambito ed indirizzi generali

1. Tali Ambiti sono rappresentati per il Comune di Bentivoglio nell'Ambito produttivo di via Provinciale Galliera e nell'Ambito Produttivo "Castello di Bentivoglio", a cavaliere dell'Autostrada A13.
2. Tali ambiti si distinguono in due fattispecie:
 - a) ambiti produttivi sovracomunali esistenti: ASP-B
 - b) ambiti produttivi sovracomunali in corso di attuazione: ASP-BA
 - c) ambiti produttivi sovracomunali residui ex PRG VG1998: ASP-BAN

Tali Ambiti sono costituiti da tessuti edilizi in fase di consolidamento e completamento edilizio e/o infrastrutturale mediante Piani Urbanistici Attuativi o Progetti Unitari già convenzionati e/o quasi completamente edificati. Essi, in riferimento ai comparti dell' ex PRG, sono perimetrati con una linea rossa a tratteggio e recano la sigla **ASP-BA**. Sono altresì compresi in tale Ambito e contrassegnati dalla sigla **ASP-BAN1** e **ASP-BAN2** due Ambiti produttivi derivanti dalla Variante specifica al PRG n 35/2010, a cui è allegato un Art. 18 [L.R. 20/2000](#) sottoscritto dai Comuni di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, dalla Provincia di Bologna e dai soggetti attuatori, nonché un ambito **ASP-BAN3** derivante dalla Variante Specifica al PRG n. 21/2007 disciplinato da un Accordo di Programma Art. 18 sottoscritto dalla Ditta Marposs e approvato con delibera C.C. n. 102 del 27/11/2007. In caso di discordanza del presente testo con l'Art. 18, quest'ultimo rimane come punto di riferimento prioritario.

3. In coerenza con quanto fissato nel PSC all'Art. 25.3 delle norme e tenendo in considerazione quanto sottoscritto nell'Accordo Territoriale per gli Ambiti produttivi, il Comune per quanto riguarda gli Ambiti **ASP-B**, dovrà perseguire e programmare i seguenti interventi:

- promuovere interventi di riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche attraverso la predisposizione di un progetto di riqualificazione della viabilità esistente;
- promuovere interventi volti al miglioramento dell'immagine complessiva dell'insediamento in termini di riordino urbanistico, di ambientazione paesaggistica, anche attraverso una adeguata riqualificazione degli spazi per attrezzature e spazi collettivi esistenti;
- promuovere una progettazione tesa al miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle aree esistenti.

paragrafo 2): Modalità di intervento

a) ASP-B: ambiti produttivi sovracomunali esistenti		
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Capacità edificatoria max	=	- UF max = 0,60 mq/mq (l'indice esclude la quota residenziale); - <u>ampliamento una tantum</u> pari al 20% della SU esistente alla data di adozione del RUE (escludendo le superfici oggetto di condono), purchè non venga superato il rapporto di copertura Q = 70%
Interventi ammessi	=	- MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di

ART. 29 – AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI ESISTENTI - (ASP-B)

		occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Modalità di attuazione	=	- intervento diretto
Usi	=	- UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE - UC3, UC5, UC12/A, UC12/B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UP1, UP2, UP7, UP8, UE5, UE7 - <u>USI commerciali</u> : UC3 solo non alimentare; UC4 e UC5 (con il limite max di 800 mq di SV). Le condizioni sono fissate all' Art. 38 successivo
Parametri	=	<p>Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 da realizzare, fatta salva la possibilità di monetizzazione, previa deliberazione della Giunta comunale, in relazione al contesto territoriale in cui è previsto l'insediamento. - P3 da realizzare <p>I vani interrati destinati a <u>parcheggi privati P3</u> non costituiscono SA; in tal caso dovrà essere sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo per vincolare nel tempo l'uso concesso. Nella realizzazione di tali vani interrati si deve tener conto di quanto previsto agli Artt. 10.1 e 10.2 precedenti.</p> - <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> a) rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto b) superficie permeabile (VP) = 10% del lotto - <u>altezza massima</u> dei fronti: m. 11,50 con esclusione dei volumi tecnici, silos, ecc.; altezze diverse per magazzini meccanizzati o altre strutture tecniche funzionali all'attività aziendale, con verifica di compatibilità ed impatto ambientale dal punto di vista paesaggistico da parte della Commissione Qualità. Nel caso in cui vengano realizzati edifici esclusivamente per funzioni terziarie e direzionali o edifici produttivi con parti destinate ad un uso direzionale e terziario, l'altezza massima sarà di 15,00 m. <p>Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; - <u>distanze di pareti antistanti di uno stesso edificio</u>: <ul style="list-style-type: none"> - pareti finestrate mt. 10,00; - pareti cieche: mt 6,00. <p>Si considerano antistanti pareti o settori di parete, che si fronteggino per almeno mt 3,50.</p> — <u>distanza tra edifici fra lotti contigui</u>: la distanza tra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; — <u>distanza degli edifici dal confine del lotto</u>: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprie-

		<p>tà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente;</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>coperture dei parcheggi privati</u>: se non sono riportate distanze diverse negli elaborati di RUE., possono essere realizzate internamente al lotto a filo strada purchè con una altezza massima di m. 2,50 – <u>distanza degli edifici dai confini di Ambito</u>: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti la distanza non può essere inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermini sia della medesima proprietà; è consentito realizzare manufatti per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. – <u>distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU)</u>: m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; <u>al di fuori del TU</u> valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC; <p>In particolare per l'Ambito Produttivo “Castello di Bentivoglio” ASP-B presente a margine dell'Autostrada A13, si determina la distanza dal ciglio stradale di detta infrastruttura, in 41 metri, come deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 1461 del 18 aprile 1995 in relazione all'approvazione di una Variante specifica al PRG del comune di Bentivoglio. Tale distanza è riportata nella cartografia del RUE;</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>distanza minima dalla linea ferroviaria</u>: tale distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, deve essere uguale o superiore a 30 metri lineari misurati dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia (vedi Art. 19.2 del PSC). <p>Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato.</p>
Prescrizioni specifiche	=	Per quanto riguarda il lotto edificato individuato con un asterisco riquadrato in via R.Viganò (foglio 43, mappale 173) che è stato interessato dalla realizzazione della rotatoria stradale sulla SP 4 Galliera, viene consentito il mantenimento della potenzialità edificatoria iniziale pari a m. 6.668 di SU complessiva.

b) ambiti produttivi sovracomunali in corso di attuazione o già attuati con Piano Particolareggiato ASP-BA		
Superficie minima di intervento	=	- Area individuata nel Piano Particolareggiato approvato e convenzionato, delimitata nelle tavolette del RUE in scala 1:2000, da un perimetro a segno rosso a tratteggio
Interventi ammessi		<ul style="list-style-type: none"> - MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - Sono ammesse Varianti al Piano Particolareggiato solo se non incidono sulla Capacità edificatoria e sulla quantità di dotazioni; in caso contrario si dovrà attivare preventivamente una Variante al RUE con l'introduzione di una specifica scheda.

		- E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	=	- capacità edificatoria indicata nel Piano Particolareggiato
Usi	=	- oltre agli Usi già previsti nel Piano Particolareggiato, sono ammessi anche i seguenti Usi: UA1, UC3, UC4, UC5, UC12/A, UC12/B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UP1, UP2, UP7, UP8, UE5, UE7 <ul style="list-style-type: none"> ▪ In particolare per l'Uso UA1 residenziale vanno mantenute le previsioni del Piano Particolareggiato ▪ Per quanto riguarda gli usi commerciali si rimanda all'Art. 38, paragrafo 4)
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i parametri indicati per gli Ambiti ASP-B precedenti e comunque, se più restrittivi, quelli indicati nel rispettivo Piano Particolareggiato.

c) ASP-BAN1 e ASP-BAN2: ambiti produttivi sovracomunali ex PRG approvati con Accordo Art. 18 [L.R. 20/2000](#)

Premessa: Prescrizioni specifiche e condizionamenti:

Per quanto riguarda i due Ambiti ASP-BAN1 e ASP-BAN2 sono previste le seguenti prescrizioni specifiche ed i seguenti condizionamenti che fanno riferimento all'Accordo Art. 18 [L.R. 20/2000](#), sottoscritto in data 28/01/2011

1. I Soggetti attuatori si impegnano a progettare, realizzare e trasferire al demanio pubblico, a propria cura e spese, le seguenti opere infrastrutturali che sono condizionanti per la sostenibilità degli interventi edilizi previsti:

- a) la rotonda stradale n. 1 posta sulla S. P. Galliera a nord del centro abitato di Funo (con modalità e tempistiche definite all'Art. 6 dell'Accordo Art. 18 [L.R. 20/2000](#));
- b) la rotonda stradale n. 2 posta a nord di via Lepre (con modalità e tempistiche definite all'Art. 6 dell'Accordo Art. 18 [L.R. 20/2000](#));
- c) l'allargamento della S.P. 4 sul margine est ricompreso all'interno dell'Ambito ASP-BAN1 secondo parametri da definire di concerto con il Servizio viabilità della Provincia di Bologna in sede di convenzionamento (con modalità e tempistiche definite al successivo Art. 6).
- d) a predisporre per i due Ambiti ASP-BAN1 e ASP-BAN2 i relativi PUA (Piani Urbanistici Attuativi) da assoggettare a convenzione urbanistica;

- e) a definire in sede di redazione dei PUA, nell'eventualità non fosse possibile ricavare tutte le dotazioni territoriali di legge all'interno degli Ambiti ASP-BAN1 e ASP-BAN2 – che comunque devono essere previste per almeno il 90% del totale - una compensazione per la quota non realizzata attraverso la monetizzazione o la realizzazione di opere infrastrutturali di pari valore nella frazione di Castagnolo Minore, su indicazione ed in accordo con il Comune di Bentivoglio: non è possibile utilizzare questa soluzione per le dotazioni delle attività commerciali;
- f) a progettare ed attuare il nuovo Ambito produttivo ASP-BAN2 attraverso la redazione di un PUA. che contenga alcuni indirizzi riconducibili alle Aree "APEA – Aree produttive ecologicamente attrezzate" ai sensi dell'Accordo Territoriale sottoscritto, da meglio definire in sede di redazione del PUA. e della relativa convenzione;
- g) a cedere gratuitamente, a propria cura e spese ed a seguito di semplice richiesta del Comune di Bentivoglio, le aree ricomprese all'interno del "corridoio infrastrutturale del Passante nord" per complessivi mq. 40.000 circa (così come stabilito all'Art. 3 dell'Accordo Art. 18 [L.R. 20/2000](#));
- h) a versare al Consorzio della Bonifica Renana, con le modalità che saranno fissate nella convenzione urbanistica dei PUA, un contributo economico aggiuntivo, stimato provvisoriamente in € 250.000,00 circa, finalizzato alla realizzazione di interventi che garantiscano la "invarianza idraulica dei comparti"; tale versamento di oneri viene previsto in sostituzione della realizzazione delle opere compensative da parte dei soggetti attuatori;
- i) a rimborsare al Comune di Bentivoglio, che a tal scopo assume il ruolo di Comune capofila, le spese che dovranno essere sostenute per la redazione delle Varianti agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni coinvolti, che il comune di Bentivoglio si impegna a coordinare ed attuare con professionisti di propria fiducia;
- j) a presentare al Comune di Bentivoglio, idonee polizze fidejussorie di primario istituto bancario o assicurativo per importi pari al costo di ciascuna delle opere di cui ai punti a) e b) precedenti all'atto del rilascio del titolo edilizio relativo alle opere di urbanizzazione dei rispettivi PUA;
- n) a contribuire pro quota all'indennizzo dovuto ai proprietari dei terreni interessati dalla rotatoria n. 2 di cui al punto b) precedente, versando i relativi importi direttamente al Comune di S. Giorgio che curerà le procedure espropriative;
- o) a cedere al Comune di Bentivoglio, ai fini dell'applicazione della perequazione, a semplice richiesta dello stesso, un lotto urbanizzato all'interno dell'ambito ASP-BAN2 avente capacità edificatoria pari a 4.440,00 mq di SC e UF pari almeno all'UF medio dell'ambito medesimo;
- p) a sostenere tutti gli oneri relativi ai frazionamenti necessari all'attuazione delle previsioni urbanistiche, sia internamente che esternamente ai perimetri degli Ambiti ASP-BAN1 e ASP-BAN2.

Fatta salva la posizione delle due rotatorie ed il divieto di svolta a sinistra in via Ca' Rossa, la viabilità interna ai due Ambiti ASP-BAN1 e ASP-BAN2 indicata nelle tavolette n. 21, 25, 27 in scala 1:2000 del RUE, potrà essere variata in sede di redazione dei rispettivi PUA, senza che ciò comporti Variante al RUE.

Superficie minima di intervento	=	- Area individuata da un perimetro a segno rosso a tratteggio nelle tavolette n. 21, 25, 27 in scala 1:2000.
Interventi ammessi		<ul style="list-style-type: none"> - NC previa redazione e approvazione di PUA - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è

ART. 29 – AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI ESISTENTI - (ASP-B)

		collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	=	<ul style="list-style-type: none"> - capacità edificatoria indicata nell'Art. 18 allegato alla Variante al PRG n. 35/2010 e più precisamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambito ASP-BAN1: edificabilità max = mq. 41.631 di SC ▪ Ambito ASP-BAN2: edificabilità max = mq. 25.913 di SC, di cui 4.440 mq di SC su area urbanizzata, vanno cedute al Comune
Usi	=	<ul style="list-style-type: none"> - UC12/A, UC12/B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UP1, UP2, UP3, UP6, UP7, UP8, UE5, UE7 - nell'Ambito ASP-BAN1 non sono ammesse attività commerciali - nell'Ambito ASP-BAN2, oltre agli Usi sopradefiniti, sono ammesse (all'interno della capacità max realizzabile in dote al privato) anche attività commerciali non alimentari per una SV max pari a 5.000 mq, da utilizzare per tipologie di "medio grandi e medio piccole strutture di vendita" (tipo16 e tipo 18); per esercizi di vicinato fino a 150 mq di SV (tipo 20); tali funzioni commerciali sono identificabili nella forma di "AGGREGAZIONE DI MEDIE STRUTTURE", Tipo 21, di cui all'Art. 9.5 del PTCP aggiornato con il POIC ed all'Art. 38 delle presenti norme. Le procedure autorizzative sono riportate all'Art. 38, paragrafo 3), capoverso denominato "- Strumenti di pianificazione e procedure attuative".
Parametri ed oneri	=	<p>All'interno di ognuno dei due Ambiti ASP-BAN1 e ASP-BAN2, in sede di redazione dei rispettivi PUA, devono essere previsti i seguenti standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi pubblici, verde ed attrezzature collettive</u>: nella misura del 15% della ST; - nell'eventualità non fosse possibile ricavare tutte le dotazioni territoriali di legge all'interno degli Ambiti medesimi (dotazioni che comunque devono essere previste per almeno il 90% del totale) è possibile prevedere una compensazione per la quota non realizzata attraverso la monetizzazione o la realizzazione di opere infrastrutturali di pari valore nella frazione di Castagnolo Minore, su indicazione ed in accordo con il Comune di Bentivoglio. Non è possibile utilizzare questa soluzione per le dotazioni delle attività commerciali. - per quanto riguarda la quota di SV commerciale prevista nell'Ambito ASP-BAN2, le dotazioni territoriali di legge (verde pubblico pari al 60% della SUL prevista e parcheggi pubblici pari 40% della SUL prevista) devono essere totalmente reperite all'interno dell'Ambito. La definizione di riferimento per il calcolo della "SUL" è riportata all'Art. 38 delle presenti norme, al punto 5 delle definizioni; <p>Altri parametri da utilizzare nella predisposizione dei PUA e dei successivi interventi edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi privati</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo - <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione devono essere osservati i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a) rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto ▪ b) superficie permeabile (VP) = 10% del lotto - <u>altezza massima dei fronti</u>: m. 11,50 con esclusione dei volumi tecnici, silos, ecc.; altezze diverse per magazzini meccanizzati o altre strutture tec-

		<p>niche funzionali all'attività aziendale, con verifica di compatibilità ed impatto ambientale dal punto di vista paesaggistico da parte della Commissione Qualità. Nel caso in cui vengano realizzati edifici esclusivamente per funzioni terziarie e direzionali o edifici produttivi con parti destinate ad un uso direzionale e terziario, l'altezza massima sarà di 15,00 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; - <u>distanze di pareti antistanti di uno stesso edificio</u>: <ul style="list-style-type: none"> - pareti finestrate mt. 10,00; - pareti cieche: mt 6,00. <p>Si considerano antistanti pareti o settori di parete, che si fronteggino per almeno mt 3,50.</p> - <u>distanza tra edifici fra lotti contigui</u>: la distanza tra pareti cieche e finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; - <u>distanza degli edifici dal confine del lotto</u>: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante; - <u>coperture dei parcheggi privati</u>: possono essere realizzate internamente al lotto a filo strada purchè con una altezza massima di m. 2,50: su tali infrastrutture potranno essere installati pannelli solari; - <u>distanza degli edifici dai confini di Ambito</u>: non inferiore a m. 5,00; - <u>distanza minima dalle strade all'interno del PUA</u>: m. 10; al di fuori del PUA valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC; - <u>distanza minima dalla linea ferroviaria</u>: tale distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, deve essere uguale o superiore a 30 metri lineari misurati dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia (vedi Art. 19.2 del PSC).
Prescrizioni specifiche	=	<ul style="list-style-type: none"> - Nell'Ambito ASP-BAN1, all'interno delle aree di danno RIR della ditta "Brentag", potranno insediarsi solo attività compatibili con le categorie territoriali di cui al DM 9/5/2001.
Verifiche Ambientali	=	<p>I PUA per gli Ambiti ASP-BAN1 e ASP-BAN2, dovranno essere corredati dai seguenti elaborati che caratterizzano la sostenibilità ambientale dell'insediamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) studi e verifiche che evidenzino le caratteristiche geo-meccaniche dei terreni anche ai fini della sismica e l'altezza della falda, per individuare nel modo più corretto possibile il tipo di fondazione più adatto al luogo ed escludere ogni interferenza con la falda medesima. b) progetto della rete fognaria e previsione degli effetti, del nuovo carico, sulla rete fognaria e sull'impianto di depurazione esistente. L'attuazione del PUA potrà avvenire solo ed in quanto vengano realizzate dal Comune e/o con il contributo dei soggetti attuatori, tutte le opere di potenziamento degli impianti depurativi esistenti (se necessari) e la realizzazione dei collettori fognari per le parti mancanti. Le nuove reti fognanti dovranno essere rese duali fino al collegamento con le reti pubbliche. Gli impegni relativi alle presenti opere dovranno essere sottoscritti in sede di convenzionamento tra il Comune ed i soggetti attuatori. c) studi e verifiche su come smaltire le acque superficiali in rapporto alla rete di scolo esistente e definire assieme agli Enti di gestione gli eventuali interventi di riqualificazione e compensazione idraulica necessari (vedi in alternativa quanto previsto in premessa) ai fini dell'emissione del prescritto pa-

	<p>rere idraulico e di inondabilità.</p> <p>d) valutazione di impatto ambientale in ordine alle matrici del rumore, qualità dell'aria, suolo, con indicati gli interventi di mitigazione necessari per minimizzare l'impatto ambientale degli insediamenti stessi sul territorio circostante, con particolare riferimento agli edifici residenziali ubicati lungo il margine nord dell'Ambito ASP-BAN2.</p> <p>e) valutazione previsionale affinché per i nuovi insediamenti non venga superato il livello massimo di induzione magnetica di 0,2 μ T, valore indicato come possibile soglia di rischio nel Rapporto ISTISAN 95/29 dell'Istituto Superiore di Sanità e nel rispetto dell'Art. 19.9 delle norme del PSC.</p>
--	---

d) ASP-BAN3: Ambito produttivo sovracomunale ex PRG approvato con Accordo Art. 18 L.R. 20/2000 - Marposs	
Premessa : Prescrizioni specifiche e condizionamenti:	
<p>Per quanto riguarda l'ambito ASP-BAN3 dovranno essere attuati e rispettati tutti gli obblighi e le prescrizioni specifiche, per quanto di competenza, incluse nell'Accordo Art. 18 L.R. 20/2000 di cui alla Variante al PRG n. 21/2007, approvato in data 27/11/2007 con delibera C.C. n. 102 e con Decreto del Presidente della Provincia n. 4668/2007.</p>	
Superficie minima di intervento	= - Area individuata da un perimetro a segno rosso a tratteggio nelle tavolette n. 12 e 14 in scala 1:2000.
Interventi ammessi	<ul style="list-style-type: none"> - NC previa redazione e approvazione di Progetto Unitario, con i contenuti di cui all'art. 17.1 del presente RUE. - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)^o di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	= - capacità edificatoria indicata nella Variante al PRG n. 21/2007 e più precisamente: - Edificabilità max = 3.600 mq/Ha
Usi	= - UC12/A, UC12/B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UP1, UP2, UP3, UP6, UP7, UP8, UE5, UE7 - UA1 nella misura di una per tutto l'Ambito ASP-BAN3 della superficie massima di mq 90 di Su
Parametri ed oneri	= All'interno dell'Ambito ASP-BAN3, in sede di redazione del Progetto Unitario, devono essere previsti i seguenti standard: <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi pubblici</u>: nella misura del 5% della ST; - <u>verde ed attrezzature collettive</u>: nella misura del 10% della ST (monetizzabili con modalità da stabilire nella convenzione); - <u>parcheggi privati</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo; - <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione devono essere osservati i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a) rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto ▪ b) superficie permeabile (VP) = 10% del lotto - <u>altezza massima dei fronti</u>: m. 11,50 con esclusione dei volumi tecnici, si-

		<p>los, ecc.; altezze diverse per magazzini meccanizzati o altre strutture tecniche funzionali all'attività aziendale, con verifica di compatibilità ed impatto ambientale dal punto di vista paesaggistico da parte della Commissione Qualità. Nel caso in cui vengano realizzati edifici esclusivamente per funzioni terziarie e direzionali o edifici produttivi con parti destinate ad un uso direzionale e terziario, l'altezza massima sarà di 15,00 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; - <u>distanza tra edifici fra lotti contigui</u>: la distanza tra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10; - <u>distanza degli edifici dal confine del lotto</u>: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante; - <u>coperture dei parcheggi privati</u>: possono essere realizzate internamente al lotto a filo strada purché con una altezza massima di m. 2,50: su tali infrastrutture potranno essere installati pannelli solari; - <u>distanza degli edifici dai confini di Ambito</u>: non inferiore a m. 5,00; - <u>distanza minima dalle strade</u> all'interno del P.U.: m. 10; al di fuori del P.U. valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC;
<p>Prescrizioni specifiche</p>	<p>=</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il Progetto Unitario deve essere allegato all'istanza di permesso di costruire e accompagnato da una convenzione approvata dal Consiglio Comunale; in detta convenzione saranno precisati gli impegni per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli standard ritenuti funzionali alla situazione dell'ambito, in rapporto anche al limitrofo ambito ASP-BA. Una volta approvato il Progetto Unitario l'intervento potrà attuarsi per fasi distinte e successive. - Qualora l'intervento edilizio in tale ambito sia effettuato unitariamente con interventi riguardanti anche l'ambito ASP-B della medesima proprietà, non si applica la disciplina delle distanze dai confini e dagli ambiti di cui al punto precedente.
<p>Verifiche Ambientali</p>	<p>=</p>	<p>Il Progetto Unitario previsto per l'Ambito ASP-BAN3 dovrà essere corredato dai seguenti elaborati che caratterizzano la sostenibilità ambientale dell'insediamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) studi e verifiche che evidenzino le caratteristiche sismiche e geomeccaniche dei terreni e l'altezza della falda, per individuare nel modo più approfondito possibile il tipo di fondazione compatibile con le caratteristiche del suolo, ed ai fini di evitare ogni interferenza con la falda stessa. b) progetto della rete fognaria e previsione degli effetti, del nuovo carico, sulla rete fognaria e sull'impianto di depurazione esistente. L'attuazione del Progetto Unitario potrà avvenire solo ed in quanto vengano realizzate dal Comune e/o con il contributo dei soggetti attuatori, tutte le opere di potenziamento degli impianti depurativi esistenti (se necessari) e la realizzazione dei collettori fognari per le parti mancanti. Gli impegni relativi alle presenti opere dovranno essere sottoscritti in sede di convenzionamento tra il Comune ed i soggetti attuatori. c) studi e verifiche su come smaltire le acque superficiali in rapporto alla rete di scolo esistente e definire assieme agli Enti di gestione gli eventuali interventi di riqualificazione e compensazione idraulica necessari ai fini dell'emissione del prescritto parere idraulico e di inondabilità. d) valutazione di impatto ambientale in ordine alle matrici del rumore, qualità

	<p>dell'aria, suolo, con indicati gli interventi di mitigazione necessari per minimizzare l'impatto ambientale degli insediamenti stessi sul territorio circostante con particolare riferimento agli edifici residenziali.</p> <p>e) valutazione previsionale (se il comparto si trova in prossimità di elettrodotti o cabine di trasformazione dell'energia elettrica), affinché per i nuovi insediamenti non venga superato il livello massimo di induzione magnetica di 0,2 μ T, valore indicato come possibile soglia di rischio nel Rapporto ISTI-SAN 95/29 dell'Istituto Superiore di Sanità.</p>
--	--

CAPO III – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE TERZIARIE-DIREZIONALI

Art. 30 – Ambiti consolidati esistenti con funzioni miste terziarie-direzionali-commerciali-ricettive (ASP-T)**paragrafo 1): Descrizione dell'Ambito**

1. Gli ambiti consolidati esistenti con funzioni miste sono rappresentati nel comune di Bentivoglio da insediamenti non accentrati ma distribuiti nei vari ambiti consolidati del territorio comunale.

paragrafo 2: Modalità di intervento, indici ed usi

a) ASP-T1 Ambito commerciale Via Marconi 48		
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Interventi ammessi		- MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	=	- UF max = 0,60 mq/mq
Usi	=	- UC3, UC4, UC5, UC12/A Per quanto riguarda gli <u>usi commerciali</u> si rimanda all'Art. 38, paragrafi 3 e 4)
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i seguenti parametri: - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: - P1 da realizzare - P3 da realizzare - <u>altezza massima dei fronti</u> : uguale all'esistente con esclusione dei volumi tecnici, ecc., - <u>distanze dai confini di proprietà</u> : m. 5; è ammessa la costruzione sul confine secondo il codice civile; è ammessa inoltre una distanza di m. 1,50 per gli edifici di servizio alle attività qualora non superino l'altezza di m. 2,50; - <u>distanza degli edifici dal confine di Ambito</u> : tra il presente Ambito e gli altri Ambiti consolidati, la distanza non potrà essere inferiore a m. 5 salvo il caso che l'Ambito contermina sia della medesima proprietà; - <u>distanza dalle strade</u> : m. 5 o distanze diverse riportate nelle Tavole del RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere di-

		stanze diverse minori o maggiori, per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito.
<p>b) ASP-T2 Ambito per funzioni ricettive e commerciali, Via Trasversale di Pianura 2/B e 2/C lato nord c) ASP-T3 Ambito per funzioni ricettive e commerciali, Via Trasversale di Pianura lato sud</p>		
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Interventi ammessi		<ul style="list-style-type: none"> - MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	=	- UF max = 0,30 mq/mq
Usi	=	<p>Ambito ASP-T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UA1 (limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE); UC3, UC5, UC12/A, UC15, UL1 - la funzione ricettiva non può utilizzare più del 70% della SC complessiva maturata sull'Ambito <p>Ambito ASP-T3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UC3, UC5, UC12/A, UC15, UC23 <p>Per quanto riguarda gli <u>usi commerciali</u> si rimanda all'Art. 38, paragrafi 3 e 4)</p>
Parametri	=	<p>In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 da realizzare - P3 da realizzare - <u>altezza massima dei fronti</u>: uguale all'esistente con esclusione dei volumi tecnici, ecc.; per l'Ambito ASP-T3 12,50 m; - <u>distanze dai confini di proprietà</u>: m. 5; è ammessa la costruzione sul confine secondo il codice civile; è ammessa inoltre una distanza di m. 1,50 per gli edifici di servizio alle attività qualora non superino l'altezza di m. 2,50; - <u>distanza degli edifici dal confine di Ambito</u>: tra il presente Ambito e gli altri Ambiti consolidati, la distanza non potrà essere inferiore a m. 5 salvo il caso che l'Ambito contermina sia della medesima proprietà; - <u>distanza dalle strade</u>: m. 5 o distanze diverse riportate nelle Tavole del RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse minori o maggiori, per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito.

d) ASP-T4 Ambito per funzioni ricettive, Via Saliceto 8		
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Interventi ammessi		- MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	=	- UF max = 0,40 mq/mq
Usi	=	- UA1 (limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE), UC12/A, UC12/B, UC20, UL1
Parametri	=	- In relazione agli interventi ammessi e con i contenuti della convenzione trascritta e depositata alla Conservatoria dei registri immobiliari di Bologna il 26.5.1975, al n° 8518 d'ordine e n° 6087 particolare (notaio Stame), si definiscono per l'Ambito i seguenti parametri particolari: - realizzazione e cessione di <u>aree per il percorso ed il verde pubblico</u> adiacente al Navile nella misura di 60 mq/100 mq di SC - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: ▪ P1 da realizzare ▪ P3 da realizzare - <u>altezza massima</u> = all'esistente - <u>distanza dalla strada Saliceto</u> = m. 20

e) ASP-T5 Area Commerciale via Pertini		
Superficie minima di intervento	=	- lotto individuato negli elaborati grafici del RUE
Interventi ammessi		- NC - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento.

ART. 30 – AMBITI ESISTENTI CON FUNZIONI MISTE (ASP-T)

		L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	=	- Come definita nel piano Particolareggiato Comparto 1, convenzionato
Usi	=	- UC3, UC4, UC5, UC12/A Per quanto riguarda gli <u>usi commerciali</u> si rimanda all'Art. 38, paragrafi 3 e 4)
Prescrizioni specifiche	=	Come da convenzione approvata

f) ASP-T6 Ambito misto direzionale-commerciale via Saliceto 55

Superficie minima di intervento	=	- lotto individuato negli elaborati grafici del RUE
Interventi ammessi		- MO, MS, RC, RE, NC - E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
Capacità edificatoria max	=	- è possibile utilizzare l'edificio esistente per attività terziarie e commerciali (senza incremento di superficie); - i piazzali, ricompresi nell'Ambito, possono essere utilizzati per mostre all'aperto di materiali edilizi e simili; - è possibile realizzare una tettoia aperta su tre lati di SU massima pari a mq. 1.600 "una tantum" al di fuori della fascia di rispetto stradale riportata in cartografia
Usi	=	- UA1 (limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE), UC3 solo non alimentare, UC5, UC18; - l'uso UP6 (limitatamente all'attività di stoccaggio e recupero rifiuti edili da demolizione) è ammesso nei limiti che saranno fissati nell'autorizzazione provinciale; l'attività è assoggettata a convenzione, nella quale saranno sottoscritti gli impegni dell'attuatore nei confronti del Comune di Bentivoglio.

ART. 30 – AMBITI ESISTENTI CON FUNZIONI MISTE (ASP-T)

		Per quanto riguarda gli <u>usi commerciali</u> si rimanda all'Art. 38, paragrafi 3 e 4).
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i seguenti parametri: - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: - P1 da realizzare - P3 da realizzare - <u>altezza massima dei fronti</u> : uguale all'esistente; - <u>altezza massima della tettoia</u> di cui sopra: m. 10; - <u>distanze dai confini di proprietà</u> : m. 5; - <u>distanza degli edifici dal confine di Ambito</u> : m. 5; - <u>distanza dalle strade</u> : m. 5 o distanze diverse riportate nelle Tavole del RUE;
Prescrizioni specifiche	=	- <u>titolo abilitativo</u> (per la realizzazione della tettoia), subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale la Ditta Eternedile (insediata alla data di adozione del RUE) per sé medesima e per i suoi aventi causa, si impegna a demolire la tettoia di cui è stata concessa la realizzazione senza oneri a carico dell'Amministrazione, al momento in cui si possa procedere ad un unico piano di riqualificazione con il confinante Ambito ASP-CR.

Art. 31 – Ambito Interporto di Bologna (APF)**paragrafo 1): Descrizione dell'Ambito**

1. L'Ambito Interporto è appositamente individuato nelle Tavole del RUE. La simbologia è distinta per "insediamento esistente" corrispondente ai P.P.E. 1 e 2, ed individua il terzo P.P.E. a Nord con diversa simbologia.

paragrafo 2): Destinazioni d'uso

1. Nell'Ambito Interporto sono ammesse tutte le attività interportuali comprendenti:

- attrezzature doganali;
- attrezzature autoportuali - **UP7** (magazzini, ribalte gomma-gomma. gomma-ferro e la quota di uffici e sevizi ad essi connessi);
- attrezzature sociali e tecniche di servizio (**UC 18**);
- attività ricettive e ristorative (**UC12A**);
- viabilità **ed impianti di distribuzione carburanti per autotrazione (UC11)**;
- parcheggi;
- aree verdi;

Sono inoltre ammessi i seguenti usi:

- UC3 – Attività commerciali al dettaglio – Esercizi di vicinato (per un numero massimo di 5 attività);
- UC4 – Attività commerciali al dettaglio – Medio piccole strutture di vendita alimentari (per un numero massimo di 2 attività);
- UC24 – Servizi sociali di base – Attività di interesse comune di tipo civile; (sedi di forme associative di base, sindacali, economiche, di categoria, politiche e simili);
- UC26 – Servizi sociali di base – Servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici;
- UC28 - Servizi sociali di base – Attività di svago, riposo, esercizio sportivo;
- Gli usi UC3, UC4, UC24, UC26 e UC 28 di cui sopra dovranno essere ubicati esclusivamente nelle aree comprese all'interno del I° PPE (area limitrofa al centro direzionale di cui al foglio 31 mapp. 585, 588, 589, 590, 591, 701 e 2024) e del II° PPE (area limitrofa al magazzino 11.1 e 11.4 di cui al foglio 43 mappali 531,560, 565, 571, 575, 576, 581,675, 680 e 685);
- UC17 – Attività di produzione e preparazione alimentare finalizzate alla fornitura di pasti per eventi culturali, ricreativi e cerimoniali, per mense, scuole, ospedali ecc.
- UP6 - (attività di recupero rottami ferrosi limitatamente ai cascami e rottami);

Gli usi UC17, UP6, UC24, UC26, UC28, UP6, di cui sopra, dovranno essere previsti esclusivamente quali usi complementari alle attività aziendali presenti all'interno dell'Interporto.

La realizzazione degli edifici ad uso scolastico UC 26, dovrà essere preceduta da uno specifico studio ambientale di verifica della compatibilità in materia acustica e di qualità dell'aria, minimizzando il ricorso ad elementi di mitigazione artificiale.

E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.

Sono escluse le altre attività commerciali di cui al POIC Provinciale Vigente; le attività di stoccaggio di materiali pericolosi ed inquinanti sono disciplinate dal D.L. 334 del 17.8.1999.

L'insediamento di qualsiasi tipo di attività deve sempre essere preventivamente comunicata al Comune in forma scritta.

Avvenendo l'attuazione dell'insediamento Interporto per Piani Particolareggiati di Esecuzione successivi, le porzioni di territorio non interessate rimangono a destinazione agricola (con possibilità di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e ristrutturazione edilizia con la possibilità di cambiare l'uso ad edifici esistenti al fine di un recupero residenziale; altre attività (quali serre e allevamenti aziendali) sono ammesse esclusivamente a servizio degli imprenditori agricoli a titolo principale. Tali condizioni permangono fino all'approvazione del P.P.E. relativo

paragrafo 3): Modalità di Intervento

1. Nell'Ambito interporto sono ammesse nuove costruzioni fino al raggiungimento dei seguenti indici:

a) 1° P.P.E. e 2° P.P.E. Vigenti

- completamento del programma edilizio mantenendo superfici edificabili, rapporto di copertura, standard di verde e parcheggi come previsto nei primi due P.P.E. approvati.

b) 3° P.P.E.

- Il terzo P.P.E. dovrà essere corredato dai seguenti elaborati che caratterizzano la sostenibilità ambientale dell'insediamento:

- studi e verifiche che evidenzino le caratteristiche geo-meccaniche dei terreni e l'altezza della falda, per individuare nel modo più corretto possibile il tipo di fondazione più adatto al luogo ed escludere ogni interferenza con la falda stessa;
- progetto della rete fognaria e previsione degli effetti, del nuovo carico, sulla rete fognaria e sull'impianto di depurazione esistente. L'attuazione del Piano Particolareggiato potrà avvenire solo ed in quanto vengano realizzate dal Comune e/o con il contributo dei soggetti attuatori, tutte le opere di potenziamento degli impianti depurativi esistenti (se necessari) e la realizzazione dei collettori fognari per le parti mancanti. Gli impegni relativi alle presenti opere dovranno essere sottoscritti in sede di convenzionamento tra il Comune ed i soggetti attuatori;
- studi e verifiche su come smaltire le acque superficiali in rapporto alla rete di scolo esistente e definire assieme agli Enti di gestione gli eventuali interventi di riqualificazione e compensazione idraulica necessari;
- valutazione di impatto ambientale in ordine alle matrici del rumore, qualità dell'aria, suolo, con indicati gli interventi di mitigazione necessari per minimizzare l'impatto ambientale degli insediamenti stessi sul territorio circostante;
- valutazione previsionale (se il comparto si trova in prossimità di elettrodotti o cabine di trasformazione dell'energia elettrica), affinché per i nuovi insediamenti non venga superato il livello massimo di induzione magnetica di $0,2 \mu T$, valore indicato come possibile soglia di rischio nel Rapporto ISTISAN 95/29 dell'Istituto Superiore di Sanità.

- Il terzo P.P.E. può prevedere rettifiche non sostanziali dei perimetri della fascia boscata, a parità di superficie, e ferma restando la funzione di fascia di rispetto e salvaguardia del centro abitato di Santa Maria in Du-

no . Tale modifica dovrà essere recepita nello strumento urbanistico attuativo o sua variante.

c) Capacità massima edificabile : fino al raggiungimento del rapporto di copertura del 30% riferito alla ST riportata nella Convenzione.

d) E' possibile da parte della Società Interporto proporre, attraverso una Variante al "Piano di sfruttamento edilizio" vigente, una spalmatura della capacità edificatoria massima concessa di cui al punto precedente, prendendo in considerazione tutti e tre i P.P.E. ferma restando anche la previsione della superficie a verde che non potrà essere inferiore al 25% dell'intera ST; tale possibilità diviene operativa solamente dopo la sottoscrizione dell'aggiornamento della convenzione.

paragrafo 4): Modalità di attuazione degli interventi

1. Titolo abilitativo diretto previa approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo n. 3 di iniziativa pubblica e/o privata con riferimento alla convenzione vigente e con le prescrizioni riportate al successivo paragrafo 6);

paragrafo 5): Parametri

1. Sono previsti i seguenti parametri:

– parcheggi privati e parcheggi pubblici

- come previsti nel P.P.E. n. 3, in attuazione al Progetto di Sfruttamento Edilizio vigente.

– altezza massima

- m. 20,00 per i magazzini; m. 24,00 per la tipologia a torre relativa al Centro Direzionale

– verde ed attrezzature collettive:

- la superficie verde (comprendendo nel conteggio anche la fascia boscata, la barriera antirumore ed il parco di Castagnolo Minore) non potrà essere inferiore al 25% dell'intera ST.

paragrafo 6): Prescrizioni specifiche

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Il 3° P.P.E. si attua predisponendo l'eventuale aggiornamento del "Piano di sfruttamento edilizio" da approvarsi in Consiglio Comunale, e comprendente anche la parte già attuata; tale piano a cui verrà allegata la convenzione vigente, o l'eventuale suo aggiornamento, dovrà fissare:

- la viabilità primaria e le infrastrutture inamovibili (non modificabile se non con nuovo P.P.E.) e la viabilità secondaria (eventualmente modificabile in sede di redazione dei piani attuativi);
- l'individuazione di eventuali sub-comparti di attuazione;
- una previsione planivolumetrica delle nuove edificazioni;
- un quadro generale di riferimento (sottoforma di tabella) con riportate le quantità di edificazione prevista per ogni Piano Particolareggiato Esecutivo e degli eventuali sub-comparti di attuazione;
- le zone da destinare agli standard: verde, parcheggi, fascia boscata di salvaguardia ambientale.

2. Approvato il Piano di sfruttamento edilizio, sarà presentato il P.P.E per le aree ancora da pianificare solamente nel caso in cui la Società Interporto sia già proprietaria dei terreni. E' comunque ammessa la presentazione di singoli Piani Particolareggiati di Esecuzione per sub comparti (stralci funzionali), in funzione della titolarità e/o acquisizione di idonei diritti sui terreni interessati, da parte della Società Interporto.

Il P.P.E. dovrà essere presentato nella forma e con gli elaborati previsti dal RUE; la convenzione di riferimento, è quella vigente, eventualmente revisionata a seguito di aggiornamento del Piano di Sfruttamento Edilizio. Le procedure di approvazione sono quelle relative ai Piani Urbanistici Attuativi previste dall'art. 35 della [L.R. 20/2000](#) modificata ed integrata con l.r. 6/2009 e dall'art. 5, c. 13 della L. 106/2011,.

3. Il P.P.E. può essere presentato anche se, rispetto il Piano di sfruttamento edilizio, prevede modifiche peraltro limitate a:

- alla viabilità secondaria;
- alla modifica della perimetrazione fra i P.P.E.;
- all'accorpamento o alla suddivisione di P.P.E. o degli eventuali sub-comparti attuativi, fermo restando la contestuale verifica quantitativa ed individuazione delle aree per standard.

In caso contrario il Piano di sfruttamento edilizio deve essere riapprovato.

4. Approvato il P.P.E. potranno essere presentate le relative richieste di titolo abilitativo. Non costituiscono Variante al P.P.E., le richieste di titolo abilitativo che prevedano:

- modifiche alla viabilità secondaria;
- spostamenti di SC tra un comparto e l'altro non superiori al 30%;
- accorpamento o disaggregazione di comparti che non influiscano sulla viabilità primaria o sugli standard.

5. I titoli abilitativi che modificano le previsioni del P.P.E., secondo quanto previsto al precedente comma 4, devono sempre essere presentate per uno o più sub-comparti, allegando le relative tabelle con i calcoli urbanistici, per dimostrare il mantenimento delle stesse potenzialità edificatorie totali.

CAPO IV - AMBITI RURALI

Art. 32 - Norme di carattere generale

1. I titoli abilitativi rilasciati in Ambito agricolo per nuova costruzione sono assoggettati ad atto unilaterale d'obbligo per la definizione dei vincoli di inedificabilità e di destinazione d'uso. Tale atto deve essere sempre sottoscritto, prima del rilascio del titolo abilitativo e allegato allo stesso, nonché ai successivi rogiti di acquisto. In tale atto si perfeziona l'attuazione di tutti gli interventi edilizi e l'asservimento dell'intera superficie dell'azienda cui il titolo abilitativo stesso si riferisce. In detto atto potrà essere considerato anche il caso in cui vengano concentrate su un unico appezzamento di terreno le possibilità edificatorie derivanti dalle norme di Ambito anche di altri appezzamenti facenti parte dell'azienda agricola (anche se situati nei comuni confinanti ed esclusivamente in proprietà) ma non accorpati all'appezzamento su cui si intende edificare. In tal modo, tutti gli appezzamenti le cui possibilità edificatorie sono state totalmente utilizzate all'atto del rilascio del titolo abilitativo, diventano inedificabili e tale vincolo sussiste anche in caso di frazionamento successivo. Questa possibilità, finalizzata a realizzare gli interventi ammessi per gli IAP ed i CD purchè funzionali all'azienda agricola, si attua tramite P.R.A. L'Ufficio tecnico del Comune su cui si edifica alle condizioni sopracitate, deve comunicare al Comune confinante l'intervento concesso.

2. Ai sensi dell'Art. A-21 della [L.R. 20/2000](#) l'attuazione degli interventi di recupero a fini non agricoli, così come indicati all'Art. 21 e all'Art. 32 (voce a e voce b) delle presenti norme, comporta per le unità poderali agricole cui tali edifici erano asserviti, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
 - a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
 - b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa (fienili, magazzini, ecc.), la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 2 precedente. Trascorso tale periodo, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola da documentarsi tramite un P.R.A.
 I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti al punto precedente, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura.
 In relazione al medesimo articolo, A-21 della [L.R. 20/2000](#), al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, (disciplinate dagli Artt. 33, 34 e 35 delle presenti norme), sono attuabili tramite POC e previa sottoscrizione di un Art. 18 [L.R. 20/2000](#), interventi volti al recupero del patrimonio edilizio incongruo, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici anche di diversa tipologia e destinazione d'uso nelle aree destinate alla nuova edificazione di cui agli Artt. 24.1 e 24.2 del PSC; a seguito di presentazione di un P.R.A. è altresì consentito spostare fabbricati aziendali in altra porzione dell'azienda se ed in quanto ritenuta più funzionale.

3. Tutte le richieste di intervento in Ambito agricolo dovranno sempre essere accompagnate da un estratto di mappa in scala 1/2000 o da uno stralcio della C.T.R. in scala 1/5000 con sopra riportato lo stato di fatto (SAU) dell'azienda o della proprietà a cui fa riferimento l'intervento. E' altresì richiesto che qualora l'azienda sia derivata da accorpamenti o frazionamenti di edifici o terreni, venga consegnato all'U.T.C. un estratto di mappa in originale o in copia con evidenziato il frazionamento avvenuto. L'assenza di tali documenti interrompe l'iter dell'esame della pratica.

4. Gli interventi da attuarsi in una azienda già dotata di edifici, ad esclusione di quelle individuate di "valore storico testimoniale" trattate all'Art. 21 precedente, devono sempre costituire un complesso organico; le caratteristiche di tale complesso devono in ogni caso essere controllate attraverso un Progetto complessivo in scala 1:500. Nel caso di nuove costruzioni, le stesse dovranno rispettare le tipologie edilizie tipiche del territorio comunale agricolo secondo criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale sentita la Commissione qualità architettonica e per il paesaggio.

5. In generale in tutto il territorio extraurbano sono ammesse attività di agriturismo, turismo rurale e ricezione a mezzo di bed & breakfast, nei limiti e con le possibilità previste dalle norme vigenti in materia e dei relativi rego-

lamenti di attuazione.

6. Per gli interventi di “recupero di edilizia rurale” per attività ricettive-ristorative e per gli insediamenti in generale con scarichi di esclusiva origine civile localizzati o da localizzarsi in aree non servite dalla pubblica fognatura, dovrà prevedersi un sistema di smaltimento dei reflui ai sensi della D.G.R. 1053/2003, secondo quanto di seguito riportato:
 - subirrigazione (solo per mono-bifamiliari)
 - fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale (letti o vassoi assorbenti) o fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale;
 - filtro batterico aerobico;
 - filtro batterico anaerobico;
 - depuratori biologici.
7. Per tutte le famiglie residenti negli Ambiti rurali è concessa la realizzazione di mq 15 di SA da adibire a pollaio, conigliera, ecc. per l'uso familiare.
8. In tutti gli Ambiti di cui ai successivi Artt. 33, 34 e 35 è consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11 precedente, realizzare strutture aperte-coperte (dehors) fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
9. Tutti gli interventi previsti nelle corti ubicate in zone di pertinenza fluviale, dovranno comunque rispettare gli usi e le trasformazioni ammissibili dall'art. 18 del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico", ferma restando l'acquisizione del parere idraulico all'Autorità Idraulica competente".

Art. 33 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. L'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, così come fissato dal PTCP, rappresenta per il territorio del Comune di Bentivoglio, quella parte del territorio rurale caratterizzato da ordinari vincoli di tutela ambientale particolarmente idonee per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.

2. In questo Ambito operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.

3. In questo Ambito, la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.

33.1 - PARAGRAFO PRIMO: Interventi connessi all'attività agricola

paragrafo 1: DESTINAZIONI D'USO

1. Le destinazioni d'uso delle zone produttive agricole sono tutte le attività relative alla produzione agricola e gli interventi di trasformazione del territorio ad esse corrispondenti. Pertanto gli edifici connessi a tali destinazioni d'uso sono:

Voce a) UE1, residenza;

Voce b) UE2, costruzioni rurali di servizio e per attività di contoterzismo;

Voce c) UE3, costruzioni rurali destinate all'allevamento aziendale e/o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari;

Voce d) UE4, costruzione destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, orticoli e zootecnici aziendali;

Voce e) costruzione di serre fisse

Voce g) UE6, attività di agriturismo;

Voce h) UE8, UP4, attività zootecniche industriali;

Voce i) attività zootecniche minori;

Voce l) costruzioni destinate ad attività di contoterzismo;

Voce m) infrastrutture tecniche;

2. In generale in questo Ambito sono ammessi nuovi impianti di colture arboree (frutteti a gruppi o a filari); nel caso in cui essi vengano previsti nelle vicinanze di edifici agricoli esistenti si deve rispettare una distanza di almeno 20 m. dall'ultimo filare o gruppo alberato agli edifici.

3. In generale in questo Ambito sono ammessi interventi di NC, AM, RI per reti tecnologiche, strade e spazi di sosta, percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi di arredo o protezione stradale, opere per la tutela idrogeologica; le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza

non superiore a m. 4,0 salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra.

4. In generale in questo Ambito non è ammessa l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, salvo particolari esigenze di movimento di autoveicoli pesanti.

5. In generale in questo Ambito sono consentite modificazioni morfologiche del suolo, senza realizzazione di costruzioni, a condizione che sia garantita l'efficienza idrologica superficiale, previa dimostrazione sugli effetti dell'intervento.

Paragrafo 2) - INTERVENTI AMMESSI

1. Nel caso di centri aziendali classificati come "corti di valore storico-testimoniale" (negli elaborati grafici del RUE risultano cerchiati in blu o in rosso e accompagnate da un numero che fa riferimento alla schedatura degli insediamenti agricoli effettuato dal Comune) si applicano le norme di cui all'Art. 21 precedente; per quelle senza classificazione tipologica (negli elaborati grafici del RUE non presentano nessun contrassegno né lettera di identificazione tipologica), si applicano le seguenti norme.

Voce a) residenza (per gli aventi titolo)

1) **MO** per tutte le residenze

2) **MS** per tutte le residenze

3) **RE** per tutte le residenze

4) **adeguamento delle superfici accessorie:** per tutte le unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE

5) **AM di SU**, che si può configurare come nuovo corpo edilizio in aderenza all'edificio residenziale esistente o come cambio d'uso di edifici di servizio esistenti nel centro aziendale; il tutto alle condizioni di cui al successivo punto 6.

6) **NC** di edifici residenziali per i soggetti di cui sopra, per le aziende senza fabbricati residenziali e con le seguenti condizioni che devono essere congiuntamente presenti:

1) se l'azienda è già esistente alla data di adozione del RUE e a tale data risulta priva di fabbricato residenziale concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- che l'azienda definita esistente sia dotata di una superficie minima (in proprietà per almeno il 51%) di 20 Ha (tale superficie può essere formata da più corpi aziendali purché singolarmente siano di almeno 5 ettari e situati nel territorio comunale di Bentivoglio); tale superficie è ridotta a 5 Ha nel caso di aziende vitivinicole, orticole, frutticole o per colture specializzate (funghi, fiori, vivai) già in essere da almeno tre anni alla data della richiesta;
- che i destinatari delle residenze siano i proprietari IAP e i nuclei familiari dei congiunti di 1° grado residenti o che si insedieranno in azienda, purché dotati di almeno una unità lavorativa a tempo pieno (nelle forme consentite per legge, quali socio che presta l'attività, dipendente, imprenditore agricolo a titolo principale; tali titoli devono essere posseduti da almeno tre anni).
- che ogni famiglia per la quale è ammessa la residenza sul fondo (ai sensi delle condizioni dettate ai punti precedenti), richieda un alloggio della SU massima di 130 mq, incrementata di 25 mq per ogni componente eccedente le tre unità. E' fissata comunque una SU massima di 350 mq per azienda, sia che tale superficie derivi da ampliamenti di edifici esistenti, da cambi d'uso, da nuove costruzioni o dalla sommatoria di tali interventi.

2) se l'azienda è già esistente alla data di adozione del RUE e a tale data risulta dotata di fabbricato residenziale, si ammette la realizzazione di un nuovo edificio residenziale da destinare ai nuclei familiari dei congiunti di 1° grado residenti o che si insedieranno in azienda, purché dotati di almeno una unità lavorativa a tempo pieno (nelle forme consentite per legge, quali socio che presta l'attività, dipendente, imprenditore

agricolo a titolo principale), se dotata di una superficie minima (in proprietà per almeno il 51%) di 10 Ha (tale superficie può essere formata da più corpi aziendali purché singolarmente siano di almeno 5 ettari e situati nel territorio comunale di Bentivoglio); ridotta a 5 Ha nel caso di aziende vitivinicole, orticole, frutticole o per colture specializzate (funghi, fiori, vivai) già in essere da almeno tre anni alla data della richiesta. Tali nuove unità abitative sono destinate ad ospitare i nuclei familiari di operatori agricoli qualificati impiegati nell'azienda (equivalente alla titolarità di IAP e/o di coltivatore diretto). In tal caso il permesso di costruire sarà accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo con cui il richiedente si impegna per sé e per i suoi aventi causa a non vendere o affittare a terzi le unità abitative così realizzate per un periodo di 10 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

La SU residenziale sarà uguale a quella ammessa per le nuove costruzioni (vedi precedente punto 6)

7) costruzione di un nuovo centro aziendale, destinato alle due famiglie residenti nella corte identificata con il n. 157 e sita in via Saliceto n. 2/6, classificata "corte di valore storico testimoniale" e interessata dalle opere di carattere stradale; il nuovo centro aziendale va localizzato su terreni della medesima proprietà posti a nord-est dell'incrocio della Strada Provinciale Saliceto con la Trasversale di Pianura.

La realizzazione del nuovo centro aziendale sarà assoggettata ad atto unilaterale d'obbligo per fissare l'inedificabilità dei restanti terreni di proprietà compresi quelli non interessati dalla nuova viabilità.

Le nuove costruzioni residenziali saranno dimensionate secondo i parametri fissati al punto 6) precedente, mentre per quanto riguarda "le costruzioni rurali di servizio" si interverrà con i parametri fissati alla voce b1) successiva.

Il centro aziendale esistente (corte n. 157) potrà essere recuperato anche ad altro uso secondo la normativa di intervento di cui all'Art. 21.

Voce b) costruzioni rurali di servizio (per gli aventi titolo)

1) **MO** per tutte gli edifici esistenti;

2) **MS** per tutte gli edifici esistenti;

3) **RE** con eventuale ampliamento fino al raggiungimento della SU massima ammessa per le nuove costruzioni;

4) **AM** fino al raggiungimento della SU massima ammessa per le nuove costruzioni;

5) **NC** a seguito o meno di demolizione con l'applicazione dei seguenti indici:

b1) per fienili, magazzini, depositi, rimesse e ricovero attrezzi

- 80 mq./ha di SAU (con SAU minima 1 ha) e con un massimo di 2.000 mq. per azienda, compresa la SU esistente alla data di adozione del RUE

b2) per allevamenti/ricoveri di animali domestici per autoconsumo:

- 40 mq. di SU per ogni famiglia residente in azienda

b3) costruzioni rurali di servizio per i contoterzisti:

Per i contoterzisti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e che siano titolari di aziende esistenti alla data di adozione del RUE e dotate di una superficie di almeno 10 Ha, è ammessa la costruzione di edifici rurali destinati a rimesse macchine agricole, deposito attrezzi e relativi spazi di servizio, fino al raggiungimento dell'indice massimo di cui alla voce b1) precedente.

Voce c) costruzioni rurali destinate all'allevamento aziendale e/o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari (per gli aventi titolo)

Per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, e nuova costruzione (comunque al di fuori delle aree di rispetto dei nodi ecologici), sono prescritte le seguenti condizioni:

1) **MO**

2) **MS**

3) **RE, AM, D e NC** (Solo nelle aziende agricole già provviste di centro aziendale) con i seguenti indici massimi (sempre compresa la SU esistente alla data di adozione del RUE):

- stalle per bovini:

bovine da latte e fattrici da carne:

- in stabulazione fissa alla catena: $U_f = 60$ mq/Ha di SAU;

- in stabulazione libera a lettiera permanente o a cuccette: $U_f = 80$ mq/Ha di SAU;

bovini da rimonta e vitelloni all'ingrasso:

- in stabulazione libera con pavimento fessurato o fissa alla catena: $U_f = 50$ mq/Ha di SAU;

- in stabulazione libera a lettiera permanente o a cuccette: $U_f = 70$ mq/Ha di SAU;

- stalle per equini:

- stabulazione di fattrici e stalloni: $U_f = 90$ mq/Ha di SAU;

- stabulazione di puledri: $U_f = 70$ mq/Ha di SAU;

- stalle per ovini e caprini:

- stabulazione per pecore e capre: $U_f = 70$ mq/Ha di SAU;

- stabulazione per agnelli: $U_f = 50$ mq/Ha di SAU;

- ricoveri per allevamenti cunicoli:

- stabulazione per riproduttori: $U_f = 120$ mq/Ha di SAU;

- stabulazione per ingrasso: $U_f = 60$ mq/Ha di SAU;

- allevamenti a ciclo chiuso (riproduttori e ingrasso): U_f = andranno applicati separatamente gli indici precedenti (la SAU utilizzata per il calcolo con un indice non può essere considerata anche per il calcolo con l'altro);

- allevamenti cunicoli in batteria: U_f = andranno applicati gli indici precedenti divisi per il numero corrispondente ai piani di allevamento delle gabbie;

- ricoveri per allevamenti avicoli:

- stabulazione a terra di ovaiole, polli da carne pulcini, struzzi: $U_f = 50$ mq/Ha di SAU;

- stabulazione in batteria: U_f = andrà applicato l'indice precedente diviso per il numero corrispondente ai piani di allevamento delle gabbie.

Per tutti gli edifici destinati all'allevamento di cui ai precedenti punti, è consentito per i locali di servizio (quali sala mungitura, sala latte, box tori, infermeria, sala parto, sala mangimi, ecc.) $U_f = 30\%$ della superficie computata con gli indici precedenti.

La variazione di destinazione delle aree della stalla non destinate alla stabulazione (aree per deposito dei foraggi, corsie di foraggiamento, ecc.) e il recupero di eventuali fabbricati esistenti (tettoie, porticati, ecc.) specialmente se utilizzati per allevamento di bestiame, può avvenire solo dietro rilascio di nuovo permesso di costruire che sarà subordinata al rispetto degli indici sopra riportati per ogni specializzazione di allevamento.

Lo stoccaggio delle deiezioni derivanti dagli allevamenti (sia per i nuovi che per gli esistenti, in quest'ultimo caso si tratterà di un adeguamento alle strutture in essere) dovrà essere effettuato in vasche a perfetta tenuta rispettando per esse i seguenti dimensionamenti – vedi Art. 2.5.13 per la definizione di UGB (Unità di Grosso Bovino):

- concimaia a platea per letame solido, con pozzetto:

superficie della platea 4 mq/UGB

volume del pozzetto 2 mc/UGB

- cisterna per la parte di letame fluido di stalle per bovini con lettiera permanente:

volume della cisterna 4 mc/UGB

- cisterna per ricoveri con sola produzione di letame liquido, interno e/o esterno alla stalla:

volume della cisterna:

bovini 8 mc/UGB

Nei ricoveri con lettiera permanente integrale è indispensabile dotarsi di strutture per la conservazione del letame

solido idonee a garantire lo stoccaggio delle stesse per almeno 90 giorni.

Per le altre specie di animali (equini, ovi caprini, conigli, avicoli) ci si dovrà dotare di strutture (platee e/o vasche) idonee a garantire lo stoccaggio delle deiezioni per almeno 90 giorni.

La conservazione delle deiezioni destinate direttamente alla fertirrigazione, dovrà avvenire in vasche a perfetta tenuta suddivise in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 45 giorni.

La realizzazione delle concimaie e delle cisterne di accumulo nonché gli stoccaggi, spandimenti e smaltimenti dei liquami prodotti, dovranno comunque essere previsti ed effettuati secondo la normativa vigente in materia (cfr. art. 112 [D.Lgs. 152/2006](#), articoli da 6 a 14 della [L.R. 4/2007](#), [delibera A. L. Regione E.R. n. 96/2007](#), circolare regionale attuativa n. 2184 del 4/3/2008).

Voce d) costruzione destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, orticoli e zootecnici (per qualsiasi soggetto)

Limitatamente a quelli esistenti alla data di adozione del RUE; le nuove costruzioni vanno realizzate negli Ambiti ASP-C e ASP-B

1) **MO**

2) **MS**

3) **RE, AM** con eventuale ampliamento non superiore al 35% della SU esistente alla data di adozione del RUE

Nel caso di nuova costruzione (**NC**) si applica l'indice dell'Ambito ASP-C o ASP-B relativo.

e) costruzione di serre fisse

La costruzione di serre fisse in zona agricola è consentita esclusivamente a coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e aziende agricole e subordinata alla preventiva approvazione dei Programmi di Riconversione e/o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) di cui all'art. 16.1 e seguenti del RUE.

1) **MO**

2) **MS**

3) **RE, AM, D, RI, NC** con i seguenti indici massimi:

$$U_f = 0,25 \text{ mq/mq di SAU}$$

Ciascuna realizzazione è subordinata ad una convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di impatto ambientale (impatto paesaggistico, mitigazioni, ecc.) prevedendo, in particolare, l'obbligo di dismissione al termine del ciclo produttivo, con fornitura di apposite garanzie finanziarie, e specificando altresì la durata e l'eventuale possibilità di rinnovo.

Voce f) serre industriali (per qualsiasi soggetto)
(cassato)

Voce g) attività di agriturismo (per gli aventi titolo)

Tale attività deve essere svolta in conformità alla [L.R. 4/2009](#); per lo svolgimento dell'attività non sono previste nuove costruzioni.

Voce h) attività zootecniche industriali (per qualsiasi soggetto)

Limitatamente agli impianti esistenti alla data di adozione del RUE.

1) **MO**

2) **MS**

3) **RE, AM** con eventuale ampliamento fino ad una capienza massima di 100 UGB.

Voce i) attività zootecniche minori

i.a) allevamento di cavalli da corsa o da maneggio

Usi ammessi

- stalle, tettoie, fienili, locali di servizio per quanto riguarda i fabbricati destinati all'allevamento, con platee o vasche idonee a garantire lo stoccaggio delle deiezioni nei limiti di legge;
- residenza a servizio del personale di custodia o del titolare;
- locali ad uso foresteria per il personale di servizio (stallieri) per un numero complessivo pari a soddisfare un rapporto di 0,20 addetti per cavallo; uffici.

Soggetti attuatori:

- se l'intervento è attuato da un avente titolo gli interventi sono i seguenti:

Interventi:

1) **MO**, 2) **MS**, 3) **RE** con eventuale ampliamento fino al raggiungimento della Su massima ammessa per le nuove costruzioni

4) **AM, D, RI, NC** con l'applicazione dei seguenti indici:

- per le stalle, fienili, sevizi, ecc. = 2000 mq/ha
- per la residenza = 130 mq di SU
- per la foresteria e uffici = 10 mq/add con una SU massima di 350 mq

- se l'intervento è attuato da un soggetto non avente titolo, gli interventi sono i seguenti:

Interventi:

1) **MO**, 2) **MS**, 3) **RE**, 4) **D e RI** a parità di superficie demolita.

- per la residenza, per le stalle, fienili, sevizi, ecc., per la foresteria e uffici devono essere utilizzati solamente edifici esistenti alla data di adozione del RUE

i.b) allevamenti di itticultura

Usi ammessi:

- magazzini, depositi
- residenza a servizio del personale di custodia o del titolare

Soggetti attuatori:

- se l'intervento è attuato da un avente titolo gli interventi sono i seguenti:

Interventi:

1) **MO**, 2) **MS**, 3) **RE** con eventuale ampliamento della SU pari al 35% della Su esistente, se non identificati di valore storico-testimoniale, nel qual caso si interviene con la specifica normativa dell'Art. 21 precedente

4) **AM, D, RI, NC** con l'applicazione dei seguenti indici:

- Uf = 80 mq di Su / Ha di SAU in proprietà (con un massimo di 2.000 mq)

- se l'intervento è attuato da un soggetto non avente titolo, gli interventi sono i seguenti:

Interventi:

1) **MO**, 2) **MS**, 3) **RE**; 4) **D e RI** a parità di superficie demolita.

- per la residenza, magazzini, depositi, ecc. devono essere utilizzati solamente edifici esistenti alla data di adozione del RUE.

Per tutti i soggetti: la modifica o la creazione di nuove vasche destinate ad allevamenti di itticoltura va sempre autorizzata.

i.c) custodia di animali di affezione

E' sempre possibile riutilizzare edifici e manufatti esistenti alla data di adozione del RUE, da destinare a canili e ad allevamenti e custodia di animali d'affezione.

La realizzazione di canili, di allevamenti e di attività per la custodia di animali d'affezione e relativi servizi, potrà avvenire esclusivamente mediante recupero di edifici e manufatti esistenti, nel rispetto delle norme sanitarie previste dal Regolamento d'Igiene.

E' possibile prevedere manufatti edilizi tipo "box prefabbricati" fino ad una superficie non superiore a 300 mq; in tale caso dovrà essere sottoscritta una convenzione, nella quale saranno previsti impegni del soggetto attuatore a rimettere in pristino l'area di intervento in caso di cessazione dell'attività, nonché a presentare una garanzia fideiussoria per tale evenienza. L'intervento è inoltre soggetto ad extraoneri compensativi.

Voce l) costruzioni destinate ad attività di contoterzismo (per qualsiasi soggetto)

1. Per gli interventi di **MO, MS, RE** sono prescritte le seguenti condizioni:

- che tali impianti siano esistenti data di adozione del RUE;

2. Per l'intervento **NC** sono prescritte le seguenti condizioni:

- l'impianto deve essere realizzato negli Ambiti produttivi ASP-C e ASP-B e ASP-BA utilizzando gli indici specifici di Ambito

1) **MO** , 2) **MS**, 3) **RE** con SU = SUE

Voce m) Infrastrutture tecniche (per qualsiasi soggetto)

1) **MO**

2) **MS**

3) **RE, AM, D, NC** di strade poderali, escavazione di canali, arginature, opere di difesa idrogeologica, drenaggi e si-

stemazioni idrauliche

Paragrafo 3) – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Titolo abilitativo diretto per :

- edifici residenziali, interventi finalizzati al miglioramento dell'unità abitativa esistente e cioè: ristrutturazione con o senza ampliamenti, ampliamento della sagoma dell'edificio, demolizione con ricostruzione (voce a);
- nuova costruzione di edifici rurali di servizio (voce b2);
- ristrutturazione, ampliamento inferiore a 500 mq, demolizione con ricostruzione di: edifici rurali di servizio (voci b1 e b3);
- ristrutturazione di edifici per allevamenti aziendali ed interaziendali (voce c);
- interventi di agriturismo (voce g)
- ristrutturazione con eventuale ampliamento per le attività zootecniche industriali (voce h) e per le attività di lavorazione, prima trasformazione, ecc. (voce d);
- ristrutturazione per attività di custodia di animali d'affezione (voce i);
- interventi per realizzare infrastrutture tecniche (voce l)

2. Sono assoggettati a Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Attività Agricola i seguenti interventi ritenuti "significativi":

1) Edilizia abitativa rurale

- nuove costruzioni residenziali (voce a);
- incremento di SU in edifici esistenti con creazione di nuove unità abitative (voce a);

2) Edilizia al servizio dell'agricoltura

- nuove costruzioni di edifici rurali di servizio (voce b1 e b3)
- ampliamento dei fabbricati rurali di servizio esistenti con SU superiore a 500 mq (voce b1)
- ristrutturazione con ampliamento e nuova costruzione di edifici rurali destinati all'allevamento aziendale e/o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari (voce c);
- nuova costruzione di edifici per serre fisse (voce e).

Paragrafo 4) – PARAMETRI

1.	Altezza massima degli edifici residenziali:	mt.	7,50
2.	Altezza massima dei fabbricati di servizio alla residenza:	mt.	2,50
3.	Altezza massima dei fabbricati di servizio aziendale (salvo particolari necessità):	mt.	6,50
4.	Pendenza della copertura non superiore al 38% (per gli edifici residenziali)		
5.	Altezza massima dei fabbricati per allevamenti aziendali ed industriali e cavalli da corsa	mt.	6,50
6.	Altezza massima dei fabbricati per la conservazione, lavorazione, ...ecc.	mt.	8,00
7.	Altezza massima per le serre (salvo esigenze specifiche per la coltivazione di piante di maggiore altezza) delle serre fisse	mt.	4,50
8.	Distanza minima fra edifici residenziali ed edifici aziendali dagli edifici di servizio residenziale:	mt.	5,00
9.	Distanza minima fra edifici residenziali e di servizio aziendale:	mt.	10,00
10.	Allevamenti aziendali: Distanza minima dai confini di proprietà	mt.	20,00
	Allevamenti aziendali: Distanza massima da edifici residenziali dell'azienda	mt.	30,00
	Allevamenti aziendali: Distanza minima da edifici residenziali non appartenenti all'azienda	mt.	100,00
11.	Allevamenti aziendali e cavalli da corsa:		

ART. 33 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Art. 33.1 – Interventi connessi all’attività agricola

	Distanza minima dai confini di zona agricola	mt.	300,00
12.	Allevamenti aziendali e cavalli da corsa: Distanza minima dagli edifici residenziali dell’azienda Distanza minima da edifici residenziali non appartenenti all’azienda	mt. mt.	30,00 100,00
13.	Distanza minima dai confini di proprietà: - per tutti gli edifici (esclusi gli allevamenti aziendali)	mt.	5,00
14.	Distanza minima dalle zone edificate (ricomprese all’interno del TU+TPU+TDU (vedi PSC) da osservarsi per lo spandimento zootecnico e per lo stoccaggio e spandimento dei fanghi di depurazione	mt.	200,00
Nel caso specifico degli allevamenti di cui alla “voce c” e “voce h”, vanno rispettate, se ed in quanto superiori, le distanze di cui all’Art. 63 del Vigente regolamento di Igiene.			
15.	Distanza minima dalle strade:	rispetto del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e succ. modif. ed integr. o altre distanze riportate negli elaborati di P.R.G.	
16.	Distanza minima dalla linea ferroviaria:	mt. 30,00 dal piede di scarpata	

33.2 - PARAGRAFO SECONDO: Edifici senza valore storico-testimoniale

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DA APPLICARE PER I CAMBI D'USO

1. USI UA1, UE6

- il cambio d'uso può riguardare il 100% della superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (o degli edifici presenti nella corte) nel rispetto delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

2. USI UC18 limitatamente agli studi professionali "se coesistenti con la residenza del titolare":

- il cambio d'uso per l'attività professionale può essere applicato fino al 30% della superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (o degli edifici presenti nella corte) nel rispetto delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'; una quota parte del suddetto 30%, comunque non superiore a 30 mq, può essere destinata a spazi di servizio quali archivi e depositi. Deve sempre essere compresente la funzione residenziale del titolare dell'attività.

3. USI UL2

- il cambio d'uso può riguardare il 100% della superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (o degli edifici presenti nella corte) nel rispetto delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

4. Autorimesse: ogni unità abitativa esistente o di previsione deve essere dotata di almeno una autorimessa chiusa di dimensioni non inferiori a m. 2,50 x 5,00.

1. Gli edifici senza valore storico-testimoniale (sono riconoscibili per la mancanza di "lettera di riconoscimento tipologico").

1.1. Negli Ambiti rurali sono presenti edifici con usi residenziali e/o non residenziali non più funzionali all'attività agricola, che vengono così caratterizzati:

- a) edifici completamente utilizzati ad uso residenziale
- b) edifici completamente utilizzati per altri usi (magazzini e depositi; locali di servizio alla residenza quali autorimesse e cantine; usi artigianali anche se dismessi, ecc.); non sono compresi in questa classificazione i fabbricati di servizio aziendale riconducibili alla tipologia del magazzino/capannone moderno e comunque di SU superiore a 250 mq.²⁷
- c) edifici nei quali sono presenti oltre agli usi precedenti anche porzioni ad uso residenziale purchè regolarmente legittimate.

USI

- **Gli edifici di cui al punto a)** del precedente punto 1.1, mantengono l'uso in essere; è possibile utilizzare la SA presente all'interno dell'edificio per:

- incrementare la Superficie abitativa esistente fino a 120 mq di SU, a condizione che la SA residua (con una superficie minima pari a 30 mq per ogni unità abitativa) possa essere ricavata nell'edificio stesso o in altri edifici esistenti nel medesimo insediamento.

E' consentito suddividere una unità abitativa in più unità abitative a condizione che ogni unità abitativa ricavata sia dotata di una SU media uguale o superiore a 120 mq ed una dotazione minima di SA pari a 30 mq, sempre da ricavare in edifici esistenti.

Oltre all'uso residenziale sono ammessi inoltre i seguenti usi:

- UC18
- UL2

- **Gli edifici di cui al punto b)** del precedente punto 1.1, mantengono l'uso in essere; sono ammessi inoltre i seguenti usi:

- servizi all'uso UA1
- servizi alle attività insediate

²⁷ Ai fini della esatta identificazione di tale tipologia di edifici, confronta la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/7/2011 "Linee di indirizzo ai fini dell'interpretazione dell'art. 33.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE- in ordine al recupero e trasformazione di edifici rurali senza valore storico-testimoniale".

- UC18
 - UL2
 - questi edifici possono sempre essere recuperati all'uso agricolo.
- **Gli edifici di cui al punto c)** del precedente punto 1.1, mantengono l'uso in essere; è consentito il cambio d'uso integrale verso la residenza (da attuare entro sagoma) quando la funzione residenziale occupa oltre il 50% della superficie complessiva dell'edificio e comunque rispettando contestualmente le seguenti condizioni:
- che l'incremento di SU sia finalizzato a realizzare unità abitative dove la SU media (riferita all'intero complesso edilizio) risulti uguale o superiore a 120 mq di SU e che la SA (con una superficie minima pari a 30 mq per ogni unità abitativa) possa essere ricavata all'interno del complesso edilizio medesimo.
 - che l'intervento di cambio d'uso della porzione non abitativa, preveda un intervento complessivo di riqualificazione architettonica e morfologica che possa prevedere una sagoma planivolumetrica diversa da quella preesistente (da raggiungere anche con la demolizione e successiva ricostruzione), purché per la parte non residenziale, l'intervento avvenga a parità di superficie.

E' consentito suddividere una unità abitativa in più unità abitative a condizione che ogni unità abitativa ricavata sia dotata di una SU media uguale o superiore a 120 mq ed una dotazione minima di SA pari a 30 mq., sempre da ricavare in edifici esistenti.

Questi edifici possono sempre essere recuperati all'uso agricolo.

Oltre all'uso residenziale sono ammessi inoltre i seguenti usi:

- servizi alle attività insediate
- UC18
- UL2

INTERVENTI

- **MO**
- **MS**
- **CD**
- **RE**
- **D, RI** degli edifici di servizio alla residenza; è ammesso, con questo tipo di intervento, prevedere uno spostamento rispetto l'area di sedime originaria.
- Nel caso di demolizione con fedele ricostruzione degli **edifici di cui ai punti a) e c)** precedenti è possibile prevedere uno spostamento rispetto l'area di sedime originaria non superiore al 50%.

2. E' possibile adeguare (mediante ampliamento o nuova costruzione) **le superfici accessorie (SA) di pertinenza degli edifici di cui ai punti a) e c) precedenti**, fino ad una superficie massima di 30 mq ogni unità abitativa. La condizione è che venga dimostrato, sulla base di un certificato storico di accatastamento all'urbano, che l'edificio è stato costruito fin dall'origine per funzioni abitative non agricole, con l'esclusione di tutti i casi di edifici residenziali nati come rurali, frazionati e accatastati all'urbano in tempi successivi.

3. Gli edifici di cui al presente articolo localizzati all'interno delle fasce di rispetto fluviale e di pertinenza fluviale sono assoggettati alle norme di cui all'Art.16 del PSC e più precisamente:

- sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli finalizzati alla riduzione della vulnerabilità idraulica, senza aumento di superficie né di volume. Per tali edifici si richiede il parere dell'Autorità Idraulica di competenza.

3.1. In particolare **per quanto riguarda l'edificio produttivo localizzato in via Saliceto 4/2, catastalmente individuato al foglio 54, mappale 101 e contrassegnato da un pallino nero riquadrato**, sono previste le seguenti modalità di intervento:

- sono ammessi tutti gli interventi finalizzati al mantenimento dell'attività insediata alla data di adozione del RUE, anche attraverso eventuali interventi volti alla riqualificazione energetica e dell'ambiente di lavoro; si può intervenire con MO, MS, RE. Cessata l'attività la proprietà dovrà concordare con l'Amministrazione Comunale, attraverso il POC, soluzioni di trasferimento dell'immobile all'esterno della fascia di rispetto fluviale e/o in altro Ambito produttivo idoneo, anche ricorrendo a forme perequative.

3.2. In particolare **per quanto riguarda l'edificio localizzato in via Saliceto 4, catastalmente individuato al foglio 54, mappale 83 e contrassegnato da un pallino nero riquadrato**, sono previste le seguenti modalità di intervento:

- tale edificio è assoggettato a forme perequative finalizzate al trasferimento, in sede di POC, al di fuori della fascia di rispetto fluviale in altro Ambito di nuovo possibile insediamento; la consistenza della superficie trasferibile va condivisa con l'Amministrazione Comunale in sede di sottoscrizione di apposito Art. 18 [L.R. 20/2000](#). In alternativa l'edificio può essere rifunzionalizzato con i limiti espressi al precedente punto 3, ovvero recuperando (con interventi di RE senza cambio d'uso) la SU esistente catastalmente individuabile alla data di adozione del RUE senza incrementare le unità immobiliari.

4. NORMA DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI GLI EDIFICI DEL PRESENTE PARAGRAFO SECONDO INDIVIDUATI CON LA LETTERA "X" NELLE TAVOLE GRAFICHE DEL RUE

1. E' ammessa la demolizione con successiva fedele ricostruzione degli edifici contrassegnati dalla lettera "X" nelle Tavole grafiche del RUE quando è presente la funzione residenziale; la ricostruzione deve avvenire mediante traslazione dell'edificio solo per portarsi al di fuori della fascia di rispetto ivi presente (della ferrovia, della fascia di rispetto fluviale o pertinenza fluviale, ecc.).

2. Nei casi previsti nelle tavole del RUE, laddove sono presenti edifici con o senza valore storico testimoniale ricompresi all'interno della fascia di rispetto dell'Autostrada A13 e contrassegnati dalla lettera "X" nelle Tavole grafiche del RUE, è ammesso il loro trasferimento al di fuori della fascia di rispetto medesima o in altro luogo in ambito agricolo purchè della medesima proprietà, anche se acquistata in tempi successivi all'approvazione del RUE; in alternativa in sede di POC può essere perequata la demolizione con successiva ricostruzione in Ambiti ANS-C previsti dal PSC, sottoscrivendo con l'Amministrazione Comunale Accordi Art. 18 [L.R. 20/2000](#).

33.3 - PARAGRAFO TERZO: Aggregati edilizi rurali ed ex rurali

paragrafo 1): Definizione

1. Gli aggregati edilizi ex rurali adiacenti alla fascia boscata esistente e/o prevista dell'Interporto, sono caratterizzati dalla possibilità di essere recuperati con funzioni residenziali e terziarie. Tali aggregati sono individuati negli elaborati di P.R.G. con la sigla AGGR. accompagnata da un numero che fa riferimento all'elenco riportato ai successivi paragrafi.
2. Gli interventi in tali aggregati sono subordinati alla verifica della compatibilità acustica rispetto all'Interporto e alla eventuale esecuzione di opere di mitigazione acustica
3. I cambi d'uso vanno perequati con extraoneri come fissato dalla delibera di Consiglio comunale n. 65 del 25.09.2006.
4. Autorimesse: ogni unità abitativa esistente o di previsione deve essere dotata di almeno una autorimessa chiusa di dimensioni non inferiori a m. 2,50 x 5,00.

paragrafo 2): Modalità di Attuazione

1) Aggregati edilizi per interventi autonomi		
Superficie minima di intervento	=	- Tali aggregati sono individuati negli elaborati grafici del RUE
USI	=	- UA1 - UC18, UL2
Modalità di attuazione	=	- Intervento diretto
Prescrizioni specifiche	=	<p>Negli Aggregati ex rurali sotto riportati si interviene alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MO - MS - REV - CD <p>Numero massimo di alloggi da realizzare all'interno di ogni aggregato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AGGR n. 1 = 2 alloggi - AGGR n. 2 = 2 alloggi - AGGR n. 4 = 3 alloggi - AGGR n. 6a = alloggio esistente alla data di adozione del RUE - AGGR n. 8 = alloggi esistenti alla data di adozione del RUE - AGGR n. 9 = 2 alloggi - AGGR n. 10 = 3 alloggi <p>In presenza di edifici in stato di collabenza o precarietà statica, l'intervento di REV può seguire le modalità operative fissate al precedente Art. 21.1, lettera C.</p>
Parametri	=	<ul style="list-style-type: none"> - <u>parcheeggi privati e parcheeggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - P1 da monetizzare - P3 da realizzare - <u>altezza massima</u>: uguale all'esistente

2) Aggregati edilizi facenti parte dell'area e della convenzione con l'Interporto		
Superficie minima di intervento	=	- Tali aggregati sono individuati negli elaborati grafici del RUE
USI	=	<ul style="list-style-type: none"> - UA1 - UC18 - UL2 Ulteriori usi complementari alle attività aziendali presenti all'interno dell'Interporto: - Aggregato 6b: UC26 - Aggregato 7 : UA2, UC22/A, UC27
Modalità di attuazione	=	- Intervento diretto, previa sottoscrizione dell'aggiornamento della Convenzione urbanistica rispettivamente tra i Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano con l'Interporto
Prescrizioni specifiche	=	<p>Negli Aggregati ex rurali sotto riportati si interviene alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MO - MS - REV - CD - RT - NC di autorimesse (1 per ogni unità abitativa) nel caso in cui sia dimostrato l'impossibilità di recuperarle all'interno dei volumi esistenti e con i limiti di superficie fissati al paragrafo "parametri" successivo) - NC nel caso dello spostamento dell'Aggregato 3 <p>Numero massimo di alloggi da realizzare all'interno di ogni aggregato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AGGR n. 3 = 10 alloggi (l'aggregato in relazione alla sua collocazione rispetto al previsto piano di sviluppo del III PPE dell'Interporto, deve essere trasferito verso est per essere accessibile direttamente da Vicolo Cimitero o da Via Lercaro); in tale aggregato sono trasferiti anche tre alloggi derivanti dall'insediamento di Vicolo Confine 7, già di proprietà dell'Interporto e ricadente nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano. La ricostruzione deve avvenire con il rispetto dei parametri successivamente descritti. - AGGR n. 5 = 10 alloggi - AGGR n. 6b = 7 alloggi - AGGR n. 7 = 9 alloggi da ricavare nel fabbricato esistente e ripristinando la stalla fienile presente nella documentazione catastale. <p>Il numero massimo di alloggi realizzabili riutilizzando i volumi esistenti e ripristinando quelli crollati, rappresenta il numero complessivo di alloggi assegnati alla Società Interporto tenendo conto della demolizione con trasferimento della capacità edificatoria degli edifici ricompresi nelle corti ex agricole e situate all'interno del III PPE (tali corti sono state individuate con un simbolo di triangolo-nero nelle Tavole del RUE) negli Aggregati localizzati a margine di Via Santa Maria in Duno. Tali possibilità diventano operative solo dopo la sottoscrizione dell'aggiornamento della convenzione sopraccitata. In tale Convenzione potranno essere articolati diversamente i trasferimenti di C.E. purché non si superi il numero complessivo di alloggi ammesso.</p> <p>In presenza di edifici in stato di collabenza o precarietà statica, l'intervento di REV può seguire le modalità operative fissate al precedente Art. 21.1, lettera C.</p>

Parametri	=	<ul style="list-style-type: none">- <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni:<ul style="list-style-type: none">- P1 da monetizzare- P3 da realizzare- <u>altezza massima</u>: uguale all'esistente <p>Per quanto riguarda l'Aggregato 3 vanno applicati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>altezza massima</u>: mt. 7,50- <u>SA</u> anche esterna per quanto riguarda le autorimesse- <u>tipologia insediativa</u>: a pianta e volume regolare con riferimento alle tipologie ed alle aggregazioni rurali di valore storico testimoniale. <p>Per quanto riguarda le dimensioni degli alloggi i parametri di riferimento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- fissato il numero degli alloggi per ogni Aggregato, la media della SU non dovrà essere inferiore a 90 mq; ad ogni alloggio va attribuita una SA per autorimesse e cantine obbligatoria pari a 30 mq.- la SA può essere realizzata anche esternamente all'edificio residenziale per una quota non superiore a 20 mq.- Per gli usi UA2 e UC22/A non è richiesta la dimensione minima di 90 mq per alloggio.
-----------	---	---

33.4 - PARAGRAFO QUARTO: Insediamenti in Ambito agricolo con funzioni speciali agricole o extra agricole

paragrafo 1): Definizione

1. Gli insediamenti ricompresi nel presente articolo sono quelli oggi presenti sul territorio extraurbano, ancora con funzioni agricole o parzialmente non più utilizzati a tale funzione, che possono rappresentare delle peculiarità di valore storico, ambientale e testimoniale a cui possono essere affidati indirizzi speciali in ordine al loro recupero e rifunzionalizzazione, oppure funzioni non più agricole ma compatibili con il contesto esistente.
2. Autorimesse: ogni unità abitativa esistente o di previsione deve essere dotata di almeno una autorimessa chiusa di dimensioni non inferiori a m. 2,50 x 5,00.

paragrafo 2): Modalità di Attuazione

a) Insediamento “La Ringhiera”, via Saliceto 23-45		
Superficie minima di intervento	=	- Area individuata negli elaborati del RUE con perimetro a tratto verde continuo di grosso spessore e dal numero 1 cerchiato
USI	=	Per l'insediamento in oggetto sono previsti i seguenti usi: - UA1, UA2 - UC18 limitatamente a studi professionali e attività terziarie di servizio a basso concorso di pubblico - UC22/A - UL2, UE6
Modalità di attuazione	=	- Intervento diretto con sottoscrizione di un Art. 18 L.R. 20/2000 e redazione di un Piano di Recupero.
Prescrizioni specifiche	=	Il Piano di recupero dovrà prevedere i seguenti interventi: - MO - MS - REV - RC-B - CD - Demolizione degli edifici e manufatti accessori non più utilizzabili dal punto di vista agricolo, con bonifica e riqualificazione dell'area. A fronte di tale intervento il Comune potrà assegnare una capacità edificatoria residenziale/terziaria/direzionale da trasferire in Ambito destinato dal PSC a questa funzione (Ambiti ANS-C). In tale evenienza la previsione si attua mediante POC In presenza di edifici in stato di collabenza o precarietà statica, l'intervento di REV e RC-B può seguire le modalità operative fissate al precedente Art. 21.1, lettera C.
Parametri	=	Per le funzioni individuate nel Piano di recupero: - <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo

		<p>e con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P1 da realizzare nel caso di previsione di “funzioni direzionali e terziarie”; da monetizzare nel caso di “funzioni abitative” - P3 da realizzare - <u>altezza massima</u>: uguale all'esistente
--	--	---

b) Insediamento con funzioni terziarie di Via Asinari 8		
Superficie minima di intervento	=	- Area individuata negli elaborati del RUE con perimetro a tratto verde continuo di grosso spessore e dal numero 2 cerchiato
Interventi ammessi		- MO, MS, AM, CD
Capacità edificatoria max	=	- intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento del fabbricato esistente, rimanendo sulla stessa area di sedime, con capacità edificatoria massima pari a: <ul style="list-style-type: none"> - SC = mq. 8.121 (tale Superficie, oltre all'ampliamento, comprende tutte le superfici esistenti alla data di adozione del RUE)
Usi	=	- UA1 (limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE); - UC3 - UP7 limitatamente attività logistiche di posteggio, deposito e mostra auto; sono ammessi anche uffici e spazi di servizio amministrativo e gestionale funzionali all'attività insediata.
Prescrizioni specifiche	=	- <u>titolo abilitativo diretto</u> subordinato alla sottoscrizione e approvazione di una convenzione al fine di sancire gli impegni del soggetto attuatore riportati ai punti successivi nonché a quanto previsto nelle controdeduzioni della variante specifica al PRG n. 30/2010; - l'intervento di incremento edificatorio tramite sopraelevazione e di riqualificazione delle aree pertinenziali scoperte (per le quali deve essere previsto un adeguato sistema di smaltimento delle acque superficiali), deve essere sottoposto a parere preventivo dell'Autorità di Bacino. - il progetto edilizio deve essere accompagnato da una proposta di messa in sicurezza dell'ingresso all'Ambito dalla via Asinari, in accordo con l'Amministrazione Comunale e l'Ente gestore della viabilità. - il progetto edilizio deve essere accompagnato da una proposta di intervento di “mitigazione ambientale” in accordo con l'Amministrazione Comunale, prevalentemente da concentrare sui lati perimetrali dell'area medesima con la creazione di quinte arboree tramite siepi e/o filari di adeguato spessore. - la fascia di rispetto dell'Autostrada all'interno dell'Ambito è quella definita nella Variante specifica al PRG Vigente n. 30/2010.

c) Insediamento con funzioni di conservazione e commercializzazione prodotti agricoli di Via Asinari 7		
Superficie minima di intervento	=	- Area individuata negli elaborati del RUE con perimetro a tratto verde continuo di grosso spessore e dal numero 3 cerchiato

ART. 33 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Art. 33.4 – Insediamenti in Ambito agricolo con funzioni speciali

Interventi ammessi		- MO, MS, RE, AM, NC, CD
Capacità edificatoria max	=	- ampliamento non superiore al 35% della SU esistente alla data di adozione del RUE
Usi	=	- UE4
Prescrizioni specifiche	=	- L'edificio esistente può essere ampliato fino ad una distanza minima dal limite di proprietà verso l' Autostrada A13, non inferiore a m. 41, subordinando tale ampliamento all'assenso scritto della Società Autostrade. - Dovrà essere sottoscritto dal titolare e/o suoi aventi causa, un'atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere, per vincolare l'ampliamento alla funzione esistente; tale funzione potrà essere modificata solo con apposita Variante al RUE.

d) Insediamento ex allevamento di cavalli da riqualificare (Vicolo Taboni)		
Superficie minima di intervento	=	- Area individuata negli elaborati del RUE con perimetro a tratto verde continuo di grosso spessore e dal numero 4 cerchiato
Interventi ammessi		- MO, MS, RE, D, RI, AM solo con cambio d'uso, NC, RT, CD
Modalità di attuazione	=	- Redazione di un Piano di Recupero - Nel PdR saranno fissati i parametri edilizi e la capacità edificatoria complessiva preesistente riutilizzabile con gli USI di cui al punto successivo
Usi	=	- UA1, UA2 - UC22/A - UP7 limitatamente alle attività di magazzinaggio e rimessaggio di veicoli per il tempo libero, utilizzando esclusivamente la superficie coperta degli edifici esistenti
Parametri	=	Per le funzioni individuate nel Piano di recupero: - <u>parcheeggi privati e parcheeggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 37 successivo e con le seguenti prescrizioni: - P1 da realizzare nel caso di previsione di "funzioni direzionali e terziarie"; da monetizzare nel caso di "funzioni abitative" - P3 da realizzare - <u>altezza massima</u> : uguale all'esistente
Prescrizioni specifiche	=	- Elaborazione di un Piano di recupero che comprenda la riqualificazione dell'area, definisca le pertinenze dei vari edifici esistenti, razionalizzi l'accesso carrabile all'insediamento creando le opportune infrastrutture a rete. - Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del suddetto Piano di Recupero i due edifici individuati ai civici n. 1 e n. 1/2 di Vicolo Taboni.

Art. 34 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico**paragrafo 1): Definizione dell'Ambito**

1. Il territorio del Comune di Bentivoglio risulta essere interessato da un Ambito agricolo di rilievo paesaggistico che interessa la porzione ad est del territorio comunale coincidente con la zona ex valliva.
2. Il PSC fa coincidere rispettivamente tali gli Ambiti agricoli di valore paesaggistico con la “sub-unità di paesaggio n. 4 della Conca morfologica delle bonifiche storiche”, così come illustrate e definite nella relazione illustrativa.

paragrafo 2): Modalità di attuazione

1. Nell'Ambito di rilievo paesaggistico gli interventi diretti ammessi sono indirizzati a:
 - Salvaguardare il paesaggio vallivo attraverso politiche di conservazione e di rinaturalizzazione attraverso il completamento della rete ecologica esistente e la sua connessione con i SIC, le zone umide ed altre aree di valenza naturalistica;
 - Incentivazione per la formazione delle aziende faunistiche venatorie (previa verifica della compatibilità con le zone di interesse naturalistico adiacenti e di attività di ricezione e ristorazione connesse prioritariamente mediante il recupero dei contenitori non più utilizzati a fini agricoli) e tutela di quelle già presenti;
 - Individuazione di percorsi volti ad una fruizione di interesse naturalistico, usufruendo e valorizzando ove possibile della viabilità storica minore;
 - Incentivazione per favorire il carattere di multifunzionalità delle aziende agricole in rapporto alle esigenze fruttive di cui sopra;
 - Limitare al minimo indispensabili le nuove edificazioni aziendali in particolare le nuove residenze, puntando prioritariamente al recupero dell'esistente; prevedere le nuove edificazioni accorpate ai centri aziendali esistenti; subordinare le nuove costruzioni ad interventi connessi alla difficoltà di scolo di questi territori;
 - In questo ambito si interviene sugli edifici e le corti esistenti, secondo la normativa specificata all'Art. 21 precedente, in relazione al loro “valore storico-testimoniale” con una particolare attenzione alla realizzazione della rete ecologica in sinergia con il recupero del patrimonio edilizio; per quanto riguarda gli interventi connessi all'agricoltura, si interviene secondo le norme specifiche riportate al precedente Art. 33, con l'esclusione degli interventi di cui alla voce b3) f) ed h).
2. In questi ambiti le scelte produttive agricole vanno prevalentemente orientate alla valorizzazione delle produzioni tradizionali e a basso impatto ambientale o che permettano il consumo diretto da parte dell'utenza potenziale, limitando al minimo le infrastrutture di base.
3. In questi ambiti sono ammessi e vanno incentivati, anche mediante azioni specifiche comunali, tutti gli interventi di valorizzazione economica e di tipo fruttivo, previsti all'Art. 32 del PSC per la porzione di Ambito interessata dal “Sistema rurale di valorizzazione fruttiva” individuato dal PSC medesimo.
4. Nei casi previsti nelle tavole del RUE, laddove sono presenti edifici con o senza valore storico testimoniale ricompresi all'interno della fascia di rispetto dell'Autostrada A13 e contrassegnati da una lettera “X” nelle Tavole grafiche del RUE, è ammessa la loro delocalizzazione al di fuori della fascia medesima o in altro luogo in ambito agricolo purché della medesima proprietà, anche se acquistata in tempi successivi all'approvazione del RUE; in alternativa in sede di POC può essere perequata la demolizione con successiva ricostruzione in Ambiti ANS-C previsti dal PSC, sottoscrivendo con l'Amministrazione Comunale degli Art. 18 [L.R. 20/2000](#).

Art. 35 - Ambito periurbano della conurbazione bolognese (AAP-B)

paragrafo 1): Definizione dell'Ambito

1. Il territorio del Comune di Bentivoglio risulta essere interessato dall'Ambito periurbano della conurbazione bolognese nella porzione di territorio a sud-est della Trasversale di Pianura e fino al confine con Castel Maggiore. Il PSC del Comune di Bentivoglio assume e definisce quanto riportato nella cartografia e nella normativa del PTCP. Il disegno di tale ambito è costruito sulla base dei confini del territorio rurale con importanti tagli infrastrutturali.

paragrafo 2): Modalità di attuazione

1. Nel territorio rurale periurbano, in relazione alla contiguità con aree urbane e all'esigenza di contenimento della pressione all'insediamento di funzioni diverse, il RUE esclude la possibilità di realizzazione di nuovi centri aziendali agricoli nonché la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi in unità fondiari agricole che ne siano sprovviste.

2. In particolare nell'Ambito agricolo periurbano per gli edifici di interesse storico-architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale.

3. La tutela di elementi delle sistemazioni agrarie tradizionali è occasione per una loro riconversione e/o valorizzazione quale trama del progetto di rete ecologica locale; la conservazione delle residue piantate o altri elementi puntuali di qualità naturalistica, sarà favorita dagli strumenti della programmazione agricola in particolar modo attraverso l'attivazione di fattorie didattiche.

4. In tale Ambito vanno inoltre rispettati gli obiettivi e gli indirizzi di riferimento riportati all'Art. 31 del PSC.

5. Nei casi previsti nelle tavole del RUE, laddove sono presenti edifici con o senza valore storico testimoniale ricompresi all'interno della fascia di rispetto dell'Autostrada A13 e contrassegnati da una lettera "X" nelle Tavole grafiche del RUE, è ammessa la loro delocalizzazione al di fuori della fascia medesima o in altro luogo in ambito agricolo purchè della medesima proprietà, anche se acquistata in tempi successivi all'approvazione del RUE; in alternativa in sede di POC può essere perequata la demolizione con successiva ricostruzione in Ambiti ANS-C previsti dal PSC, sottoscrivendo con l'Amministrazione Comunale degli Art. 18 [L.R. 20/2000](#).

CAPO V – DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

AMBITI TERRITORIALI PER LE DOTAZIONI TERRITORIALI**Art. 36 – Le dotazioni territoriali**

Le dotazioni territoriali , ai sensi della [L.R. 20/2000](#) e del PTCP comprendono:

1. le Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ossia gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti
2. le dotazioni ecologiche ed ambientali, ossia l'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti
3. le attrezzature e spazi collettivi, ossia il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, i cosiddetti "standard"

Art. 36.1 – Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. All'interno di questa definizione sono riportate le seguenti diverse tipologie di infrastrutture:
 - a) Cimiteri - vedi Art. 19.6 delle norme del PSC;
 - b) Torri dell'acqua – impianti di prelievo o trattamento acqua;
 - c) Impianti di depurazione – vedi Art. 19.3 delle norme del PSC;
 - d) Metanodotti – vedi Art. 19.4 delle norme del PSC;
 - e) Elettrodotti e impianti di distribuzione dell'energia - vedi Art. 19.8 delle norme del PSC;
 - f) Impianto di regimentazione delle acque del C.E.R. - vedi Art. 19.7 delle norme del PSC;
 - g) Impianti per il sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
 - h) Infrastrutture per la mobilità al diretto servizio dell'insediamento (piazze, marciapiedi, ecc.);
 - i) C.R.R. (Centri Raccolta Rifiuti)
2. Per ognuna di queste tipologie di infrastrutture individuate e segnalate nelle Tavole del RUE, si interviene secondo le regole e le norme specifiche di ogni singolo impianto, con riferimento al PSC o a norme sovraordinate. In genere le infrastrutture per la mobilità (marciapiedi e piazze) individuano spazi pubblici.

Art. 36.2 – Le dotazioni ecologiche e ambientali

Ai fini dell'individuazione e della verifica delle dotazioni ecologiche e ambientali è fatto riferimento all'art. 15 delle norme del PSC.

Art. 36.3 – Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

Ai fini dell'individuazione e della verifica delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi è fatto riferimento all'art. 28 delle norme del PSC.

paragrafo 2): Dotazione di attrezzature e spazi collettivi

Ai fini dell'individuazione e della verifica delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi è fatto riferimento all'art. 28 delle norme del PSC.

paragrafo 3): Qualità delle attrezzature e spazi collettivi

1. Il RUE identifica negli elaborati grafici, le aree contenenti le attrezzature e spazi collettivi rimandando l'esatta classificazione dell'attrezzatura o della dotazione allo specifico elaborato "tavola delle dotazioni", nei seguenti raggruppamenti:

- a) attrezzature per l'istruzione fino all'obbligo
 - asili nido e scuole materne, pubbliche e private
 - scuole elementari
 - scuole medie dell'obbligo

- b) attrezzature di interesse collettivo, civili e religiose
 - aree per attrezzature sanitarie, culturali, ricreative comunali; alloggi protetti.
 - aree per attrezzature religiose e relative funzioni ad esse correlate (nelle aree per attrezzature religiose possono essere comprese aree destinate a verde attrezzato, a scuole per l'infanzia, ad alloggi protetti; a ciascun tipo di attrezzatura e relativa area di pertinenza va applicato l'indice specifico di cui al paragrafo 4) successivo

- c) aree sistemate a verde e aree attrezzate con impianti sportivi e ricreativi
 - aree per verde pubblico attrezzato o non attrezzato
 - aree per verde sportivo di livello comunale
 - aree per dotazioni ecologiche non classificabili come standard ai sensi delle specifiche di cui al precedente Art. 36.2
 - le attrezzature sportive pubbliche potranno essere realizzate, anche da enti, associazioni o privati sulla base di una convenzione da stipularsi con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle finalità di interesse pubblico

- d) aree per parcheggi pubblici
 - aree destinate a parcheggio pubblico

paragrafo 4): Interventi ammessi ed indici

1. Nelle aree di cui al precedente paragrafo si interviene con le seguenti modalità:

1) - MQ

2) - MS

3) - RE con eventuale ampliamento fino al raggiungimento della SU ammessa per le nuove costruzioni per le scuole e le attrezzature di interesse comune.

4) - NC con l'applicazione dei seguenti indici:

- per le scuole: Uf = vedi D.M. 18.12.1975 e successive modificazioni
- per le attrezzature di interesse comune: Uf = 0,40 mq/mq
- per le attrezzature religiose: Uf = 0,40 mq/mq

Nelle aree per attrezzature religiose è sempre ammesso l'incremento dei servizi ed accessori per le residenze esistenti (SA) nei limiti fissati dalle definizioni tecniche e dotazioni minime riportate in Appendice.

- per le attrezzature sportive pubbliche: Uf = 0,35 mq/mq (di cui il 70% è possibile coprire in modo permanente)

All'interno delle aree pubbliche (attrezzature scolastiche, civiche, verde sportivo e a parco pubblico, parcheggi), sono ammessi chioschi per la vendita dei giornali, gelati e bibite, altri generi alimentari di consumo sul posto; tali costruzioni saranno realizzate previa sottoscrizione di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale titolare delle aree, volta a garantire la corretta gestione delle stesse

- per tali costruzioni si ammette una superficie massima di 200 mq ognuna

E' consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11, realizzare strutture aperte-coperte (dehors)" di cui all'art. 10.12, fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, fatta salva la possibilità di incrementare detto limite in relazione al particolare contesto di inserimento. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.

Paragrafo 5): Modalità di attuazione degli interventi

- diretta

Paragrafo 6) Parametri ed oneri

- parcheggi privati e parcheggi pubblici: secondo quanto previsto all'art. 34 successivo in funzione di ogni singola destinazione.
- altezza massima:
 - m. 12,50
 - m. 7,50 nelle zone per attrezzature sportive pubbliche e private ad esclusione degli impianti sportivi coperti per i quali vale l'altezza di m. 12,50.
 - m 9,50 nelle zone per attrezzature religiose, con esclusione dell'altezza dei campanili.
- distanze minime tra pareti cieche o finestrate: m. 10;
- distanza minima dai confini: m. 5;
- distanza degli edifici dal confine di Ambito : m. 5;
- distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU): m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; al di fuori del TU valgono le distanze riportate nelle tavole del RUE e nella Tav. 2 – Carta Unica del PSC.
- distanza minima dalla linea ferroviaria: tale distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, deve essere uguale o superiore a 30 metri lineari misurati dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia (vedi Art. 19.2 del PSC).

Art. 36.4 – Compatibilità urbanistica per opere infrastrutturali a carattere lineare

1. In tutti gli ambiti consolidati residenziali, produttivi, terziari, direzionali, commerciali, negli ambiti rurali regolamentati dal presente RUE, e quindi con esclusione degli ambiti assoggettati a POC, sono considerate compatibili, anche per l'espletamento di eventuali procedimenti finalizzati all'apposizione del vincolo espropriativo, tutte le opere infrastrutturali a carattere lineare di seguito elencate:

- linee elettriche interrate;
- linee elettriche aeree di potenza fino a 15.000 kW (con esclusione del Centro Storico ed aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica);
- metanodotti aventi pressione d'esercizio fino a 5 bar (*condotte di IV^a specie di cui al punto 1.3 del DM 24/11/1984*);
- reti acquedottistiche;
- reti fognarie;
- reti relative alle telecomunicazioni;
- altre reti.

2. Per le opere di cui sopra resta ferma l'eventuale necessità di autorizzazioni ambientali, pareri, nulla-osta od atti di assenso comunque denominati, previsti da specifiche normative

Art. 37 – Parcheggi pubblici, privati e verde pubblico per nuovi interventi*Definizioni*

1. Parcheggi pubblici (P1): riguardano gli spazi adibiti alla sosta dei veicoli finalizzati a concorrere alla dotazione territoriale per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. A-23 della [L.R. 20/2000](#). Tali parcheggi devono sempre essere di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico, salvo la monetizzazione laddove prevista. La manutenzione e gestione dei parcheggi pubblici può essere affidata a soggetti privati con apposito provvedimento comunale (convenzione) e devono essere realizzati nel rispetto delle dimensioni di cui ai successivi punti. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria.
2. Parcheggi pubblici (P2): riguardano gli spazi di interesse collettivo, a servizio della generalità degli utenti, concorrono alla dotazione territoriale di cui all'art. A-24 della [L.R. 20/2000](#) e costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.
3. Parcheggi privati (P3): i parcheggi privati sono costituiti dalle autorimesse o posti auto privati adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento, realizzati ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/42, così come modificato dall'art. 2, 2° comma della [L. 122/1989](#). Tali parcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente.
I parcheggi privati pertinenziali sono quelli realizzati ai sensi dell'art. 9 della [L. 122/1989](#) e come tali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare a cui sono vincolati.²⁸
4. Parcheggi privati pertinenziali per attività commerciali al dettaglio (P4): riguardano spazi di uso comune adibiti a parcheggio al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale, di cui alla [Delibera C.R. 1253/1999](#), punto 5.2.1.

Disciplina generale

1. In tutti gli interventi di nuova edificazione (anche se ottenuta mediante demolizione con ricostruzione), di ampliamenti, di ristrutturazioni, di cambiamenti di destinazioni d'uso con opere, dovranno essere previsti parcheggi privati e parcheggi pubblici (questi ultimi devono essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione Comunale o monetizzati dove previsto), nelle misure indicate nelle tabelle di seguito allegate, in funzione dell'uso specifico.
2. Ai fini della definizione delle quantità di parcheggi pubblici e privati da ricavarsi sono individuate le seguenti funzioni:
 - Funzione abitativa;
 - Funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
 - Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili
 - Funzioni agricole
 - Funzioni alberghiere
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili connesso o meno a trasformazioni fisiche degli stessi, che comporti aumento del carico urbanistico, deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standard di parcheggio previsto nelle tabelle di seguito allegate.
4. Qualora nell'ambito del medesimo edificio o area di intervento siano compresenti più locali o spazi per due o più delle funzioni suddette, la quota di parcheggi di cui al presente articolo dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singola destinazione.
5. Nel caso in cui non risulti possibile ricavare all'interno dell'area di intervento i parcheggi pubblici e solamente negli Ambiti indicati nelle tabelle di seguito allegate, è possibile monetizzare gli stessi ai sensi dell'art. A-26, comma 7, della [L.R. 20/2000](#).
6. Non sono richieste ulteriori dotazioni di parcheggi in caso di interventi il cui carico urbanistico sia già stato computato e realizzato o monetizzato come dotazione di parcheggi, nell'attuazione del PUA o in occasione di precedenti interventi di cambio di destinazione d'uso, inerenti le medesime unità immobiliari.
7. Per gli usi UC11, UC13, UP5, UE1, UE2, UE3, UE5, UE7, UE8, US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7, US8, US9, US10 non è richiesta la dotazione di parcheggi pubblici né di quelli pertinenziali.

²⁸ Riguardano quei parcheggi che possono essere realizzati nel sottosuolo o al piano terra degli edifici anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e che come tali vanno a costituire vincolo pertinenziale degli alloggi e non possono essere ceduti separatamente dalle unità immobiliari stesse.

Dotazioni minime di parcheggi pubblici (P1, P2) e privati (P3) e verde pubblico

1. La dotazione richiesta per parcheggi pubblici, e privati e verde pubblico , per ciascuna tipologia di intervento, di destinazione d'uso e per ciascun ambito è rappresentata nelle successive tabelle.
2. In tutti gli ambiti consolidati e nel centro storico, possono essere monetizzati i parcheggi pubblici quando non raggiungono almeno la dimensione di quattro posti auto (50 mq) o quando si configuri la oggettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile sul fronte strada.
3. Negli ambiti agricoli, per le funzioni residenziali, valgono le dotazioni di autorimesse di cui all'abaco allegato 1 per gli edifici classificati, ed all'art. 36.2 per gli edifici senza valore storico testimoniale. Per le funzioni commerciali al dettaglio, direzionali, artigianali di servizio e assimilabili, alberghiere e di soggiorno temporaneo valgono le prescrizioni di cui agli artt. 33, 34, 35.
4. Negli ambiti per nuovi insediamenti o di riqualificazione si fa riferimento a quanto specificamente indicato per ogni ambito in sede di POC e di PUA.
5. Per i pubblici esercizi (USO UC12/A) nel centro storico, i parcheggi P1 vanno monetizzati e i parcheggi P3 non vanno richiesti. Il Cambio d'Uso (CD) senza incremento di SU finalizzato agli USI UC14, UC15 e UC16 non è soggetto a verifica dello standard di parcheggio P1 e P3.
6. Per i pubblici esercizi (USO UC12/A) nel centro storico, i parcheggi P1 vanno monetizzati e i parcheggi P3 non vanno richiesti. Il Cambio d'Uso (CD) senza incremento di SU finalizzato agli USI UC14, UC15 e UC16 non è soggetto a verifica dello standard di parcheggio P1 e P3.

FUNZIONI ABITATIVE (UA1, UA2 UC22/A) IN AMBITI CONSOLIDATI E CENTRO STORICO			
Tipo di intervento	Interventi sull'esistente	Interventi di demolizione e ricostruzione	Nuova costruzione
Parcheggi Privati (P3)	2 posti auto per ogni nuova U.I. salvo quanto previsto nei singoli ambiti	2 posti auto per alloggio od U.I. (di cui almeno il 50% in autorimesse)	
Parcheggi Pubblici (P1)	5 mq. ogni 29 mq di SU ⁽¹⁾ che determina aumento di carico urbanistico. (da monetizzare quando specificatamente indicato nelle norme del RUE) <u>In alternativa:</u> parcheggi già cartograficamente individuati negli elaborati di RUE, secondo la specifica normativa di RUE)		
Verde pubblico	18 mq ogni 29 mq di SU ⁽¹⁾ che determina aumento di carico urbanistico (da monetizzare)		

(1) 29 mq = 1 abitante teorico

FUNZIONI COMMERCIALI AL DETTAGLIO, DIREZIONALI, ARTIGIANALI DI SERVIZIO E ASSIMILABILI, FUNZIONI ALBERGHIERE E DI SOGGIORNO TEMPORANEO UC1, UC2, UC3, UC12/A, UC12/B, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19, UC20, UC21, UC22/B, UC24, UC25, UC26, UC27, UC28, UL1, UL2, UL3 IN AMBITI CONSOLIDATI E RURALI			
Tipo di intervento	Interventi sull'esistente	Interventi di demolizione e ricostruzione	Nuova costruzione
Parcheggi Privati (P3)	30 mq. ogni 100 mq. di SU in incremento <i>(Per le attività commerciali al dettaglio vedasi tabella specifica)</i>	30 mq. ogni 100 mq. di SU <i>(Per le attività commerciali al dettaglio vedasi tabella specifica)</i>	
Parcheggi Pubblici (P1)	40 mq. ogni 100 mq di SU che determina aumento di carico urbanistico. (da monetizzare quando specificatamente indicato nelle norme del RUE) <u>In alternativa:</u> parcheggi già cartograficamente individuati negli elaborati di RUE, secondo la specifica normativa di RUE)		
Verde pubblico	60 mq ogni 100 mq di SU che determina aumento di carico urbanistico (da monetizzare)		

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI UP1, UP2, UP3, UP7, UP8, UP9			
Tipo di intervento	Interventi sull'esistente	Interventi di demolizione e ricostruzione	Nuova costruzione
Parcheggi Privati (P3)	15 mq. ogni 100 mq. di SU in incremento	15 mq. ogni 100 mq. di SU	
Parcheggi Pubblici (P1)	10 mq. ogni 100 mq di SU che determina aumento di carico urbanistico. (da monetizzare quando specificatamente indicato nelle norme del RUE) <u>In alternativa:</u> parcheggi già cartograficamente individuati negli elaborati di RUE, secondo la specifica normativa di RUE)		
Verde pubblico	60 mq ogni 100 mq di SU che determina aumento di carico urbanistico (da monetizzare)		

Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per attività commerciali al dettaglio (P4)

1. I parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali al dettaglio richiesti sono individuati dalla seguente tabella e non possono in nessun caso essere monetizzati:

Attività commerciale con superficie di vendita:	Alimentare	Non alimentare
Fino a 150 mq	30 mq/100 mq di Sv	30 mq/100 di Sv
Oltre 150 e fino a 400 mq	83,3 mq/100 mq di Sv	62,5 mq/100 mq di Sv
Oltre 400 e fino a 800 mq	139 mq/100 mq di Sv	100 mq/100 mq di Sv
Oltre 800 e fino a 1500	192,3 mq/100 mq di Sv	125 mq/100 mq di Sv

1. Tutta la materia specifica degli standard in relazione alle varie tipologie di vendita, viene trattata all'art. 34 Urbanistica commerciale, fatte salve le seguenti specifiche riguardanti i parcheggi pubblici (P1) e il verde pubblico per attività commerciali al dettaglio nei diversi Ambiti consolidati.

Per gli ambiti AUC-A, AUC-E vengono fissati i seguenti parametri:

- per l'uso UC3:
 - P1: da monetizzare
 - Verde pubblico: non richiesto

Per gli ambiti AUC-C, AUC-D, ASP-C e ASP-B vengono fissati i seguenti parametri:

- per l'uso UC3:
 - P1: da monetizzare
 - Verde pubblico: non richiesto
- per gli usi UC4 e UC5:
 - P1: da realizzare
 - Verde pubblico: da monetizzare

Dotazioni di parcheggi pubblici per attività commerciali al dettaglio (P2)

1. La localizzazione e le quantità di parcheggi pubblici (P2) quali opere di urbanizzazione secondaria, sono quelli individuati negli elaborati del RUE.

Requisiti tipologici dei parcheggi – posti auto

1. In tutti i tipi di parcheggi, anche ai fini del rispetto della [L. 122/1989](#), la superficie convenzionale di un "posto auto" si considera pari a mq. 12,50 esclusi gli spazi di manovra (corselli); le dimensioni lineari del singolo posto auto od autorimessa anche chiusa, non possono essere inferiori a m. 2,50x5,00.
2. I parcheggi pubblici (P1, P2 e P4), sono computati in base alla loro effettiva superficie, secondo i seguenti criteri:
 - a) quando vengono previsti e realizzati su fronte strada con accesso diretto dalla sede stradale, si conteggiano escludendo lo spazio di manovra (che nel caso specifico è rappresentato dalla sede stradale comprendente o meno il marciapiede o pista ciclabile o aiuola, vedi figura 1);





figura 1

- b) quando vengono previsti e realizzati con una soluzione accorpata e con accessi selezionati dalla sede stradale, si considera ai fini del conteggio, tutta la superficie destinata a parcheggio compresa quella dei corselli di distribuzione, e spazi di manovra (vedi figura 2).

figura 2)



3. I parcheggi pubblici e privati realizzati in spazi aperti dovranno essere adeguatamente alberati e, dove possibile, realizzati con materiali permeabili. Le alberature, ubicate in modo da contribuire al disegno complessivo dei percorsi viabilistici e pedonali, dovranno essere nella misura minima di 1 pianta ogni 2 posti auto di parcheggio.
4. Nel computo della superficie da adibire a parcheggi, dovrà comunque effettuarsi l'arrotondamento, per eccesso, alla superficie minima del posto auto.

Paragrafo 2) VERDE PUBBLICO

La modalità di calcolo dello standard di verde pubblico dovuto nel caso di cambio d'uso tiene conto dei seguenti casi:

- Se il cambio d'uso avviene con opere fino alla **MO** si paga la monetizzazione del verde facendo la differenza tra il valore della destinazione d'uso finale e quella di partenza, facendo riferimento ai parametri delle vigenti norme del RUE;
- Se il cambio d'uso avviene con opere di **RE** si monetizza il verde riferito alla SU della destinazione finale.
- Lo standard di verde è previsto a fronte di cambio d'uso da una funzione all'altra (in riferimento all'Art. 2.7.2 precedente).

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - URBANISTICA COMMERCIALE, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 38 – Urbanistica Commerciale

Paragrafo 1) - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del [D.Lgs. 114/1998](#), della [L.R. 14/1999](#) e della Deliberazione del Consiglio Regionale n.1253 del 23 settembre 1999, le attività commerciali al dettaglio in sede fissa vengono classificate per "settore merceologico" e per "tipologie di esercizi" in funzione della dimensione della "superficie di vendita". Le previsioni insediative e normative recepiscono altresì le determinazioni del POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali) approvato dalla Provincia in data 7 aprile 2009 e che costituisce variante al PTCP per quanto riguarda l'Art. 9.5.
2. Ai fini della della definizione di **Superficie di Vendita** degli esercizi commerciali, compresi quelli riguardanti merci ingombranti, è fatto riferimento alle definizioni di cui alla [Delibera A.L. 279/2010](#) e alla [Delibera C.R. 1253/1999](#) come modificata dalla [Delibera C.R. 344/2002](#) dalla [Delibera C.R. 653/2005](#) e dalla [Delibera C.R. 155/2008](#);
3. Si definisce **Superficie lorda di pavimento (SUL)** degli esercizi commerciali la somma delle superfici di pavimento destinate alla vendita, più la superficie dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso ai clienti, compresi gli spazi "avancassa". Tale superficie, costituisce parametro di riferimento ai fini della determinazione degli standard pubblici (artt. A-23 e A-24 [L.R. 20/2000](#)) di verde e parcheggio (P1).
4. L'attività di **commercio elettronico** riguarda l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate per via elettronica o telematica (tramite Internet). Il commercio elettronico può avvenire in tutti gli ambiti territoriali previsti dal presente RUE relativamente alle sole transazioni od attività meramente telematiche, mentre eventuali funzioni ad essa complementari o di supporto (magazzini, depositi, mostre ed esposizioni ecc.), possono avvenire esclusivamente negli ambiti territoriali in cui risultano compatibili, secondo quanto individuato dal presente RUE.
5. I **settori merceologici** sono quelli individuati al punto 1.1 della [Delibera C.R. 1253/1999](#) ed in particolare:
 - a) vendita di prodotti alimentari
 - b) vendita di prodotti non alimentari

Paragrafo 2) - TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI

Ai fini della definizione delle tipologie di esercizi commerciali e della loro rilevanza (provinciale, sovracomunale e comunale), è fatto riferimento alla [Delibera C.R. 1253/1999](#) e alla [Delibera C.R. 653/2005](#) nonché all'art. 9.5, paragrafo 2, comma 1 delle norme del [PTCP](#) (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali)

Ai fini delle definizioni di aggregazioni di esercizi commerciali (**Centro commerciale, Area commerciale integrata, Aggregazione di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza**), è fatto riferimento alla [Delibera C.R. 1253/1999](#), alla [Delibera C.R. 653/2005](#) nonché all'art. 9.5, paragrafo 2, comma 3, delle norme del [PTCP](#) (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali) .

Paragrafo 3) - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1 – Procedure autorizzative

1.1. Ai fini della valorizzazione commerciale degli assi di servizio esistenti o pianificati dagli strumenti urbanistici comunali, viene demandata ai Comuni la programmazione e la pianificazione dei centri commerciali di tipo 23, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- siano collocati all'interno di centri storici (ai sensi dell'art. A-7 della [L.R. 20/2000](#)), in aree assoggettate o meno a Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC), o anche in aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti (ai sensi dell'art. A-12 della [L.R. 20/2000](#)) se opportunamente integrate alla residenza, attraverso la realizzazione di servizi collettivi, spazi pubblici e connessioni ciclo-pedonali;
- siano a destinazione commerciale non esclusiva, comprendendo altre funzioni di servizio alla popolazione (quali artigianato dei servizi, strutture per la ristorazione, il tempo libero, la cultura, la salute, il benessere, lo sport, servizi finanziari, e simili) per almeno il 25% della Superficie utile;
- siano comprensivi di diversi esercizi piccoli e medi, purché non si realizzino più medie strutture accostate – ovvero con almeno un muro perimetrale in condivisione- la cui superficie di vendita complessiva sia superiore a 1500 mq.

1.2. In ordine all'individuazione degli strumenti di pianificazione e delle procedure attuative di cui ai successivi punti, tali strutture sono da considerarsi **“insediamenti di rilevanza comunale”**, mentre deve farsi riferimento agli **“insediamenti di rilevanza sovracomunale”**, nel caso di strutture di tipo 23 ricadenti in ambiti del territorio urbanizzato non compresi tra quelli sopra elencati (di cui al successivo punto 3, comma 3, lett c2).

La superficie di vendita derivante da autorizzazioni per strutture di tipo 23 non si computa ai fini della verifica del rispetto del Range di Variazione di cui al successivo punto 11.

1.3. Al fine dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative, deve considerarsi la superficie di vendita complessiva sia per i centri commerciali, che in tutti i casi di strutture costituite da esercizi più piccoli fisicamente accostati. Sono pertanto autorizzabili esclusivamente con il procedimento della Conferenza dei Servizi ex art. 11 [L.R. 14/1999](#):

- le grandi strutture alimentari, non alimentari o miste di tipo 1, 2, 7, 8, ed in ogni caso le grandi strutture commerciali costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita complessiva oltre 2.500 mq ;
- i centri commerciali di tipo 3, 4, 9, 10, 11, 23;

L'esistenza di parcheggi interrati o di parcheggi pluripiano, di cui al successivo “paragrafo 5) Standard privati di uso pubblico”, al servizio di una pluralità di strutture commerciali che non siano fisicamente accostate ovvero di insediamenti commerciali di tipo 5, 6, 12, 13, 14, 22 anche qualora si trattasse di parcheggi pluripiano - interrati o fuori terra - sui quali vengono realizzate una pluralità di edifici commerciali fisicamente non accostati, collegamenti pedonali, spazi di servizio comuni, non è sufficiente per dare luogo alla definizione di centro commerciale o di grande struttura di vendita.

- Definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali

Ai fini della definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali è fatto riferimento all'art. 9.5, paragrafo 3 delle norme del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali)

- Strumenti di pianificazione e procedure attuative

Ai fini della definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali è fatto riferimento all'art. 9.5, paragrafo 4 del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali).

Paragrafo 4) - RAPPORTO TRA GLI AMBITI E LA PREVISIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI

1. In riferimento alla classificazione del territorio comunale per Ambiti omogenei, le attività commerciali sono ammesse per ogni Ambito sulla base delle successive indicazioni. Sono fatte salve le strutture commerciali esistenti alla data di adozione del RUE, con la possibilità, nel caso in cui una di dette strutture dovesse cessare l'attività, di realizzare una nuova struttura della stessa tipologia e nel rispetto della superficie di vendita preesistente.
 - **nell'Ambito ACS** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 - (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari alle seguenti condizioni;
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare o da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile, secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - **negli Ambiti AUC-A, AUC-C** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 - (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari alle seguenti condizioni;
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - medio-piccole strutture di vendita – USI UC4 e UC5 (con SV non superiore a 400 mq), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - **negli Ambiti AUC-B** non è possibile insediare attività commerciali se non sono previste nei rispettivi Piani Particolareggiati.
 - **negli Ambiti AUC-E** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 - (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari alle seguenti condizioni;
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - UC4 (limitatamente all'insediamento AUC-E posto in via Asinari di cui al precedente Art. 26)
 - **negli Ambiti AR-A, AR-B, ANS-C** previsti nel PSC, è possibile in sede di POC, prevedere:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 - (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari, alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - medio-piccole strutture di vendita – USI UC4 e UC5 (con SV fino a 800 mq), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - verde pubblico da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - **negli Ambiti produttivi ASP-C e ASP-B** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 solo non alimentare(SV fino a 150 mq) alle seguenti condizioni;
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - medio-piccole strutture di vendita – USI UC4 e UC5 (con SV fino a 800 mq), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - **negli Ambiti produttivi ASP-BA** è possibile insediare le tipologie commerciali previste nei rispettivi Piani

particolareggiati approvati e/o convenzionati.

- **negli Ambiti produttivi ASP-BAN2** è possibile insediare (all'interno della capacità max realizzabile in dote al privato) attività commerciali non alimentari per una SV max pari a 5.000 mq, da utilizzare per tipologie di "medio piccole e medio grandi strutture di vendita" (tipo 16 e tipo 18); esercizi di vicinato fino a 150 mq di SV (tipo 20). Le tipologie di vendita precedenti vengono identificate nella forma di "AGGREGAZIONE DI MEDIE STRUTTURE" (tipo 21), di cui all'Art. 9.5 del PTCP aggiornato con il POIC ed al presente articolo.
- **negli Ambiti produttivi ASP-T1 e ASP-T5** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 - (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari alle seguenti condizioni;
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - medio-piccole strutture di vendita – USI UC4 e UC5 (con SV non superiore a 400 mq), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
- **negli Ambiti produttivi ASP-T2, ASP-T3** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 - (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari alle seguenti condizioni;
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - medio-piccole strutture di vendita non alimentari – USO UC5 (con SV non superiore a 400 mq), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
- **nell'Ambito ASP-T4** non è possibile insediare attività commerciali;
- **nell'Ambito produttivo ASP-T6** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato – USO UC3 solo non alimentare (SV fino a 150 mq) alle seguenti condizioni;
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - medio-piccole strutture di vendita non alimentari – USO UC5 (con SV non superiore a 800 mq), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
- **negli Ambiti produttivi di nuovo impianto ASP-AN di cui all'Art. 25.5 del PSC** è possibile insediare le attività commerciali nei limiti previsti nel PSC da confermare nei POC:
- **negli Ambiti rurali** è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari – USO UC3 - alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
- **per le stazioni di servizio distribuzione carburanti esistenti o di nuova previsione**, ricadenti all'interno degli Ambiti rurali, è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari – USO UC3 - alle seguenti

condizioni:

- standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
- parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);

Paragrafo 5 - STANDARDS URBANISTICI

Standard pubblici

1. **Parcheggi pubblici (P1):** la dotazione minima di parcheggi pubblici è di 40 mq/100 mq di SUL; i parcheggi pubblici devono essere realizzati e ceduti all'Amministrazione Comunale.
2. **Verde pubblico:** la dotazione minima di verde pubblico è di 60 mq/100 mq di SUL; il verde pubblico deve essere realizzato e ceduto all'Amministrazione Comunale.
3. **Gli standard non possono essere monetizzati** nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione.
4. **Gli standard possono essere monetizzati** nei seguenti casi e comunque dove previsto ai paragrafi precedenti:
 - nell'ambito di "progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane" (art.8, [L.R. 14/1999](#)):
 - nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di strutture di vendita preesistenti, entro il limite massimo del 20% della SV precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
 - nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e al recupero di edifici preesistenti.
 - in caso di insediamento di esercizi di vicinato in Ambito Centro storico, e all'interno di piani particolareggiati per insediamenti produttivi approvati alla data di adozione delle presenti norme
5. I proventi della monetizzazione saranno utilizzati nell'ambito del contesto urbano coinvolto nell'intervento e comunque nelle aree classificate come dotazioni territoriali, per realizzare parcheggi pubblici e verde pubblico nonché miglioramenti dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili.

Standard privati di uso pubblico

Il parametro di riferimento ai fini della determinazione degli standard privati di uso pubblico è la SV, come definita al precedente paragrafo 1.

1. **Parcheggi pertinenziali (P4):** i parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o loro porzioni (che rimangono in carico alla proprietà privata), adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale.
2. Nei parcheggi pertinenziali, le **dimensioni lineari del singolo posto auto**, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,50 x 5,00.
 Ai fini del rispetto della [L. 122/1989](#), la **superficie convenzionale di un "posto auto"**, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq solo nel caso illustrato all'Art. 36, voce **Requisiti tipologici dei parcheggi – posti auto**.
3. **Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune.** I parcheggi pertinenziali di uso comune di un esercizio commerciale o altra tipologia commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa. I parcheggi pertinenziali sono in generale localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono essere localizzati in altra area o unità edilizia posta nel raggio di cento metri al massimo, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un passaggio pedonale protetto (marciapiede, pista ciclabile, attraversamento segnalato) e privo di barriere architettoniche.
 I parcheggi pertinenziali devono essere in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.
 Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro, devono essere individuati, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura.
 Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di cento posti-auto e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che

indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

4. **Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali.** I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, salvo diverse prescrizioni stabilite dal RUE.

Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire le soluzioni interrato e/o pluripiano, che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni vanno prescritte in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree a elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta pianura.

5. **Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali (P4)**

Sono fissate all'Art. 36 precedente

6. **Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate** alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura minima di 30 mq/100 mq di Su.

7. **Nel caso che le diverse attività previste** utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie diverse, sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità previste.

8. **Casi di possibile riduzione delle dotazioni.** Possono essere previste riduzioni della dotazione di parcheggi pertinenziali, anche fino al 100%, nei soli seguenti casi:

- a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della [L.R. 14/1999](#), qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso. Le dotazioni di cui al punto precedente sono comunque richieste in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
- b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
- c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato; nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e al recupero di edifici preesistenti.

Nei suddetti casi, in alternativa, possono essere richiesti, in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo, la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità urbana a piedi o con veicoli leggeri.

9. **Posti per motocicli e biciclette.** In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, devono essere previsti adeguati spazi da destinare alla sosta di cicli e moto, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.

10. **Aree per il carico e lo scarico** delle merci. Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionate secondo le esigenze attese.

Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Art. 39 – Disciplina riguardante il sistema di distribuzione dei carburanti

1. Negli ambiti produttivi e all'esterno dei centri abitati, è consentita la costruzione di impianti di distribuzione di carburante nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e con i parametri fissati dall'art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 e dalle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" di cui [Delibera C.R. 355/2002](#), come modificata con [Delibera C.R. 208/2009](#) e della normativa vigente in materia di sicurezza per lo stoccaggio dei carburanti, e nel rispetto delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada.;
2. La costruzione dei fabbricati di servizio e accessori all'impianto di distribuzione del carburante (con esclusione delle pompe di benzina, delle tettoie, delle pensiline e del fabbricato propriamente a servizio del distributore) deve avvenire fuori dalla fascia di rispetto stradale ad una distanza non superiore a 60,00 metri dal ciglio stradale. Tali fabbricati possono comprendere, servizi accessori all'auto quali: officina meccanica, elettrauto e gommista, lavaggio e ingrassaggio; sono altresì consentiti servizi accessori alla persona quali: pubblici esercizi, rivendite di giornali ed esercizi commerciali di vicinato (usi UC3, UC12/A, UC15 con superficie di vendita inferiore a 150 o 250 mq), previa realizzazione di parcheggi privati pari a 40 mq/100 mq di SU/SV.
3. Le attività di cui al precedente comma 2 dovranno essere strettamente connesse e complementari, sotto il profilo funzionale e logistico, agli impianti di distribuzione carburante. Tale vincolo dovrà essere sancito da apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo debitamente trascritto.
4. In attesa dell'adozione o adeguamento di apposito regolamento, la Direttiva regionale (DCR n. 355/2002 come modificata con la DAL 208/2009) fissa le seguenti superfici massime in mq-dei fabbricati delle nuove stazioni di servizio:

	AMBITI CONSOLIDATI	AMBITI PRODUTTIVI	AMBITI AGRICOLI
ZONA PIANURA	10.000	15.000	20.000

5. L'altezza massima dei fabbricati in m. 5,00 e l' UF max = 0,05 mq/mq, ad eccezione delle tettoie pensiline di copertura delle pompe. Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie dell'impianto.
6. L'insediamento di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti attraverso l'inserimento in POC, così come prescritto all'Art. 30, comma 14, della [L.R. 20/2000](#) e s.m. ed integrazioni.
7. In caso di cessazione definitiva dell'attività di distribuzione carburanti dovranno essere smantellati e rimossi gli impianti e le attrezzature sopra e sotto suolo, con relativo smaltimento presso centri autorizzati, e ripristino dell'area alla situazione originale, entro i termini stabiliti dal comune ai sensi degli artt. 28 e 28 bis della [L.R. n. 17/2014](#).

Per la stessa area, di concerto con AUSL, ARPA e Comune, dovranno essere inoltre attivate tutte le procedure per la verifica preliminare dello stato di contaminazione del suolo e sottosuolo, per l'effettuazione di eventuali opere di bonifica degli stessi, secondo modalità, procedimenti ed autorizzazioni previste dal Titolo V del [D.Lgs. 152/2006](#) e relativi allegati.

Art. 40 – Impianti fissi di telefonia mobile**paragrafo 1): Definizione del vincolo e riferimento normativo**

1. I riferimenti normativi relativi agli impianti di cui al presente articolo sono i seguenti:
2. I riferimenti normativi relativi agli impianti di cui al presente articolo sono i seguenti:
 - [L.R. 30/2000](#), “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
 - Direttiva [D.G.R. 197/2001](#), come modificata ed integrata dalla [D.G.R. 1138/2008](#).

paragrafo 2): Divieto di localizzazione - Tipi di intervento

1. I nuovi impianti fissi di telefonia mobile saranno da localizzare preferibilmente nelle aree individuate cartograficamente dal RUE.
2. Fermi restando i divieti di localizzazione previsti dall’art. 9 della [L.R. 30/2000](#), sono altresì vietate le localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile nei seguenti ambiti:
 - nei Centri storici;
 - nelle aree di interesse paesaggistico di cui al [D.Lgs. 42/2004](#);
 - nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
 - nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - nelle corti rurali classificate dal presente RUE.
3. Gli interventi di MO, MS, RE, D, R, sono ammessi limitatamente strettamente necessari alla realizzazione degli impianti (box ,shelter, ecc...).

paragrafo 3): Modalità di attuazione e prescrizioni particolari

- strumento attuativo diretto;
- autorizzazione con le procedure ed i contenuti fissati dalla [L.R. 30/2000](#) e successive modificazioni ed integrazioni nonché nelle specifiche direttive regionali in materia;

Prescrizioni particolari.

- Nel caso in cui un impianto esistente è ricompreso all’interno di un Ambito di nuova edificazione, in sede di PUA devono essere espletate le procedure indicate nella normativa di cui al paragrafo precedente.
- Nell’ambito del procedimento per la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, dovrà essere presentata una relazione di inserimento paesaggistico-ambientale, che dimostri la minimizzazione e mitigazione degli impatti determinati dall’intervento.
- Eventuali recinzioni di protezione dell’impianto, dovranno essere previste in rete metallica e mascherate da una “barriera verde” posta all’esterno della stessa. Tale barriera dovrà essere realizzata utilizzando le essenze previste nel Regolamento del Verde.

Art. 41 – Disciplina riguardante gli Ambiti da riqualificare

1. Negli elaborati grafici del RUE sono riportati, con la sola funzione di completezza rappresentativa, gli “Ambiti da riqualificare” mediante *Sostituzione edilizia*.

Detti Ambiti vengono graficizzati con un perimetro rosso scuro con una lettera maiuscola identificativa. Le politiche di intervento e la loro descrizione sono riportate agli Artt. 24.1 delle norme del PSC.

L’attuazione degli Ambiti da riqualificare per sostituzione edilizia avviene mediante il POC, nel quale saranno da precisare e definire le relative capacità edificatorie.

2. Fino all’approvazione del POC in questi Ambiti si applicano le seguenti norme:

Superficie minima di intervento	=	- Lotto di proprietà
Capacità edificatoria	=	- uguale all’esistente
Interventi ammessi	=	- MO, MS, RE, con SU = SU esistente
Modalità di attuazione	=	- diretto
Usi ammessi	=	- vengono confermati tutti gli Usi esistenti alla data di adozione del RUE

3. Per tali Ambiti, preliminarmente all’inserimento in POC, dovranno essere eseguiti indagini di caratterizzazione, ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#) Titolo V, per la verifica di potenziali situazioni di inquinamento pregresso del suolo e della falda sottostante.

4. Gli edifici esistenti possono essere soggetti a cambio d’uso senza aumento di superficie utile con o senza opere, verso usi già previsti dal PSC per ciascun ambito. Tali cambi d’uso si possono realizzare esclusivamente con interventi di MO, MS, REV.

Art. 42 – Disciplina riguardante gli Ambiti di nuovo insediamento

1. Negli elaborati grafici del RUE sono riportati, con la sola funzione di completezza rappresentativa, gli “Ambiti per nuovi insediamenti” sia per *funzioni prevalentemente residenziali*, sia per *funzioni produttive*.

Detti Ambiti vengono graficizzati con la stessa simbologia che tali Ambiti hanno nel PSC e con lo stesso numero identificativo. Le politiche di intervento e la loro descrizione sono riportate agli Art. 24.2 del PSC “Ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani”; all’Art. 25.5 per gli “Ambiti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento”.

L’attuazione degli Ambiti di nuovo insediamento avviene mediante il POC, nel quale saranno precisate e definite le relative capacità edificatorie.

2. Fino all’approvazione del POC in questi Ambiti si applicano le norme degli Ambiti rurali che sottendono tali nuove previsioni (Artt. 33, 34 e 35 precedenti).

3. Gli edifici esistenti possono essere soggetti a cambio d’uso senza aumento di superficie utile con o senza opere, verso usi già previsti dal PSC per ciascun ambito. Tali cambi d’uso si possono realizzare esclusivamente con interventi di MO, MS, REV.

Art. 43 – Disposizioni operative per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (F.E.R.)**paragrafo 1): Definizione**

Vedi Allegato 1, [D.A.L. 156/2008](#) “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” come modificata ed integrata con [D.G.R. 1390/2009](#), [D.A.L. 255/2009](#), [D.G.R. 1362/2010](#), [D.G.R. 1366/2011](#), [D. G.R. 832/2013](#) [D.G.R. 967/2015](#) e [D.G.R. 1275/2015](#).

paragrafo 2): Criteri localizzativi

1. La localizzazione di impianti FER è consentita, nei sistemi e negli ambiti definiti dal PSC e dal RUE, per ciascuna tipologia e potenzialità di impianto, secondo quanto previsto dai criteri per l'individuazione delle aree non idonee, o idonee con limitazioni, riportate nelle linee guida ministeriali “Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, nonché dagli ulteriori atti regionali e/o provinciali emanati per l'individuazione delle aree non idonee o idonee con limitazioni, per l'insediamento degli impianti medesimi ed in particolare:
 - per gli impianti fotovoltaici: [Delibera A.L. 28/2010](#) recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” (BUR n. 170 del 10/12/2010);
 - per gli impianti di produzione energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica: [Delibera A.L. 51/2011](#) “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica” (BUR 123 del 5/8/2011).

paragrafo 3): Titoli abilitativi

Vedasi in particolare: [D.Lgs. 387/2003](#) “Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, [D.Lgs. 152/2006](#) e s.m.i., [L. 244/2007](#), [D.Lgs 115/2008](#), [L.R. 9/1999](#) e s.m.i. “Disciplina delle procedura di valutazione di impatto ambientale”, [L. 99/2009](#) “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e Decreto interministeriale [D.M. 10/09/2010](#) “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del [D.Lgs. 387/2003](#) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” (G.U. n. 219 del 18/9/2010), [D.Lgs. 28/2011](#) “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

paragrafo 4): Parametri

1. Relativamente alle distanze da osservare per l'installazione degli impianti FER, si assimilano tali impianti ai “manufatti edilizi o tecnologici”, applicando in materia di distanze il rispetto del Codice Civile e del Nuovo codice della strada e relativo Regolamento.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI

A - Edifici residenziali monumentali di interesse storico-architettonico

- A1 - Ville e palazzi
- A2 - Case padronali

B - Edifici residenziali rurali di interesse storico-testimoniale

- B1 – Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla)
- B2 - Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla), case bracciantili 900tesche ormai storicizzate

C - Edifici rurali di servizio di interesse storico-testimoniale

- C1 - Fienili, stalle-fienili
- C2 - Caselle
- C3 - Stalle e fienili 900teschi storicizzati (non presenti in territorio di Bentivoglio)
- C4 - Edifici accessori, forni, pozzi, pollai, silos, ecc.

D - Edifici religiosi e/o manufatti di culto e cippi memoriali di interesse storico-testimoniale (piastrini, edicole votive, lapidi o sacrari storici, ecc.)

E - Edifici rurali produttivi di valore storico-testimoniale (riserie, essicatoio, ecc.)

F - Edifici singolari di interesse architettonico

- F1 – Torri (*tipologia non presente in territorio di Bentivoglio*)
- F2 - Opere idrauliche storiche
- F3 – Edifici singolari (conserva, colombaia, ecc.)

R/... - Edifici in stato di rudere

K - Edifici incongrui con le tipologie storiche

ALLEGATO 2

ABACO DEI PRINCIPALI TIPI EDILIZI PRESENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO

Modifiche ai parametri contenuti nelle schede seguenti possono essere fatte con Variante al RUE.

TIPO: VILLE E PALAZZI DI TIPOLOGIA A1



CARATTERISTICHE : Proprio in relazione alla loro funzione originaria, questi edifici sono stati classificati di tipo singolare e/o monumentale.

INTERVENTO: Nel progetto di rifunzionalizzazione di questa tipologia per tutte le funzioni ammesse, occorre rispettare le modalità di intervento del Restauro scientifico (RS) e del Risanamento conservativo (RC-A) in relazione al grado di vincolo previsto nel RUE; la localizzazione della SA deve essere prevista all'esterno del volume esistente.

Per gli edifici tutelati ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#) (di cui all'Art. 20) gli interventi edilizi sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del [D.Lgs. 42/2004](#).

Per questi edifici non si applica la disposizione, in caso di recupero residenziale, che richiede una minima superficie per unità abitativa. Il numero di unità abitative ricavabili sono direttamente conseguenti al tipo di intervento e di progetto autorizzato, nel rispetto della tipologia di impianto originaria.

TIPO: CASA PADRONALE TIPOLOGIA A2



schemi tipologici

CARATTERISTICHE: spesso a pianta quadrangolare, molto simile al quadrato, contiene funzioni residenziali e di servizio, talvolta anche quelle di magazzinaggio. Il portico in questa tipologia non è mai presente.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative; sono ammesse più unità abitative purchè aventi una SU media di almeno 90 mq. In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.


Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.


LETTURA DEI MODULI



POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO: totale



TIPO: CASA ISOLATA TIPOLOGIA B1, B2



schemi tipologici

CARATTERISTICHE: generalmente a pianta quadrata o molto simile al quadrato, contiene le funzioni residenziali e di magazzino e cantina. Il portico in questa tipologia non è presente.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative; sono ammesse 3 unità abitative purchè aventi una SU media di almeno 90 mq. In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.

LETTURA DEI MODULI




POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO



totale

TIPO: CASA STALLA TIPOLOGIA B1, B2



CARATTERISTICHE : generalmente a pianta rettangolare, é presente anche a pianta molto simile al quadrato, contiene le funzioni residenziali connesse a quelle di stalla, di fienile e di magazzino; il portico in questa tipologia non é presente.

Previsione:


In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.


LETTURA DEI MODULI




POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO (sia orizzontale che verticale)






legenda dello stato di fatto



legenda delle trasformazioni



TIPO: CASA STALLA CON PORTICO TIPOLOGIA B1, B2



schemi tipologici

CARATTERISTICHE : generalmente a pianta rettangolare, è molto simile alla casa stalla, rispetto alla quale presenta un porticato esterno su uno dei lati corti; contiene le funzioni residenziali connesse a funzioni di stalla, fienile, rimessa, magazzino.

Nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato aperto a tutt'altezza; in caso di precedente tamponamento, se legittimato, il portico può essere mantenuto tamponato. E' ammessa la realizzazione entro sagoma di un solaio intermedio in materiale leggero, senza tamponamento di volume (non è consentito l'incremento di SU).

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).


Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.

Ai fini esclusivamente urbanistici, il portico sia nello stato di fatto sia nel progetto non viene computato.


LETTURA DEI MODULI




POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO (sia orizzontale che verticale)







legenda dello stato di fatto



legenda delle trasformazioni



TIPO: FENILE A PIANTA QUADRATA TIPOLOGIA C1



schemi tipologici

CARATTERISTICHE : generalmente a pianta quadrata o molto simile al quadrato, con tetto a quattro falde e raramente a due, contiene funzioni di fienile, stalla, rimessa, magazzino oltre ad ampie superfici porticate.

Nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato aperto a tutt'altezza; in caso di precedente tamponamento, se legittimato, il portico può essere mantenuto tamponato. E' ammessa la realizzazione entro sagoma di un solaio intermedio in materiale leggero, senza tamponamento di volume (non è consentito l'incremento di SU).

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Ai fini esclusivamente urbanistici, il portico sia nello stato di fatto sia nel progetto non viene computato.

LETTURA DEI MODULI



POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO (sia orizzontale che verticale)



Il lato da lasciare porticato va definito in sede di progetto di recupero e deve riguardare almeno uno dei tre lati

legenda dello stato di fatto



modulo fienile



modulo portico

legenda delle trasformazioni



modulo che può mutare uso verso la residenza




modulo che può mutare uso verso servizi alla residenza



perimetro dei moduli recuperabili a residenza

TIPO: FIENILE A PIANTA RETTANGOLARE TIPOLOGIA C1



CARATTERISTICHE : a pianta rettangolare, questa tipologia non presenta generalmente un lato porticato; contiene le funzioni di stivaggio del fieno, magazzinaggio e talvolta di ricovero animali, ha la copertura a due o a quattro falde.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).
 Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.
 Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.


LETTURA DEI MODULI



POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO





oppure, in alternativa



legenda dello stato di fatto






legenda delle trasformazioni



perimetro dei moduli recuperabili a residenza

TIPO: FIENILE A PIANTA RETTANGOLARE CON PORTICO, TIPOLOGIA C1



schemi tipologici

CARATTERISTICHE : a pianta rettangolare, contiene le funzioni di stivaggio del fieno, magazzino e, talvolta, di ricovero animali; ha la copertura a due o quattro falde ed il portico è quasi sempre presente.

Nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato aperto a tutt'altezza; in caso di precedente tamponamento, se legittimato, il portico può essere mantenuto tamponato. E' ammessa la realizzazione entro sagoma di un solaio intermedio in materiale leggero, senza tamponamento di volume (non è consentito l'incremento di SU).

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Ai fini esclusivamente urbanistici, il portico sia nello stato di fatto sia nel progetto non viene computato.

LETTURA DEI MODULI




POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO






oppure, in alternativa



legenda dello stato di fatto




legenda delle trasformazioni



perimetro dei moduli recuperabili a residenza

TIPO : CASELLA - FIENILE o STALLA – FIENILE, TIPOLOGIA C2



CARATTERISTICHE: generalmente a pianta rettangolare, con tetto a due o quattro falde, contiene le funzioni di stivaggio del fieno e magazzino. Considerata in genere la modesta dimensione di questa tipologia, il lato porticato può essere tamponato.

Previsione

1 unità abitativa senza considerare la dimensione minima di 120 mq di SU, ferma restando la realizzazione obbligatoria di una autorimesa chiusa all'interno del medesimo edificio o all'interno di altri fabbricati esistenti.

TIPO: TIPOLOGIA C4

CARATTERISTICHE : Questi edifici accessori (forni, pozzi, pollai, silos, ecc.) rappresentano tipologie specialistiche di servizio originariamente all'attività agricola.

INTERVENTO: nel progetto di recupero di questa tipologia si deve tener conto degli elementi architettonici presenti o da ripristinare; le funzioni ammesse sono quelle di servizio già definite al Paragrafo terzo del precedente Art. 21.

TIPO: TIPOLOGIA E

CARATTERISTICHE : In relazione alla loro funzione originaria, questi edifici sono stati classificati edifici produttivi "singolari", ovvero non riconoscibili in una tipologia ripetitiva.

INTERVENTO: nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato aperto se presente; nel caso in cui sia avvenuto un precedente tamponamento (comunque legittimato) il tamponamento più essere conservato. Se i lati porticati sono due o più di due, almeno uno va lasciato aperto.

Nel progetto di recupero di questa tipologia, dovrà essere soddisfatto un rapporto tra le superfici esistenti tale che per ogni unità abitativa di SU pari a 120 mq come minimo, venga prevista una SA (per autorimesse e cantine) di almeno 30 mq.; la localizzazione della SA può essere prevista anche in altri fabbricati di servizio esistenti nella corte.

Per i fabbricati esistenti ed aventi una superficie inferiore, è possibile realizzare una sola unità abitativa.

E' consentito realizzare unità abitative di dimensioni fra loro diverse e anche inferiori a 120 mq di SU, purché la media tra le SU realizzate sia uguale o superiore a 120 mq.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative. Tali riferimenti in sede di Piano di Recupero delle corti produttive o ex produttive adiacenti al Navile (vedi Art 21, PARAGRAFO TERZO) possono essere modificati sulla base di specifici Accordi Art. 18.

TIPO: TIPOLOGIE D, F2 ed F3

CARATTERISTICHE : Questi edifici rappresentano tipologie specialistiche come Edifici di tipologia singolare, ovvero unica e non ripetitiva, conserva, colombaia opera idraulica, ecc.

INTERVENTO: nel progetto di recupero di questa tipologia si deve tener conto degli elementi architettonici presenti o da ripristinare; le funzioni ammesse sono quelle definite al Paragrafo terzo del precedente Art. 21, senza considerare, nel caso in cui la dimensione possa permettere un cambio d'uso, la dimensione minima di 120 mq di SU per alloggio né un numero di alloggi massimo.


ALLEGATO 3

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL VERDE

Le schede di seguito allegate servono ad illustrare in quale modo si può operare, a livello prevalentemente privato, per la salvaguardia ed il potenziamento dei valori ambientali del territorio comunale; tali schemi hanno quindi funzione solamente di orientamento.


Tali esempi potranno poi essere utilizzati per gli accordi pubblico/privato, attraverso l'atto unilaterale d'obbligo, laddove il cambio d'uso o il recupero da parte di soggetti non aventi titolo di una corte abbandonata è subordinato ad un contributo aggiuntivo di verde da parte del privato.

Tali esempi infine sono da considerarsi complementari con "il regolamento comunale del verde".




SCHEDA N° 1
 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE PER LA FORMAZIONE DI UNA CORTE COLONICA

Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malvasi - Crevalcore




SCHEDA N° 2
 ESEMPLIFICAZIONE DI
 TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE
 PER LA FORMAZIONE DI UNA
 SIEPE ARBORATA MISTA, ORIENTATA
 SECONDO L'ASSE
 NORD-SUD




- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Alberi: | Fa Fraxinus angustifolia | Frassino minore |
| | Qr Quercus robur | Farnia |
| Arbusti: | Ac Acer campestre | Acero campestre |
| | Cs Cornus sanguinea | Sanguinello |
| | Ca Corylus avellana | Nocciolo |
| | Cm Crataegus monogyna | Biancospino |
| | Lx Lonicera caprifolium | Caprifoglio |
| | Ps Prunus spinosa | Prugnolo |
| | Rc Rosa canina | Rosa selvatica |
| | Sn Sambucus nigra | Sambuco |
| | Uc Ulmus campestris | Olmo cam- |

Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malvasi - Crevaicore




SCHEDA N° 3
 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE PER LA FORMAZIONE DI UNA SIEPE ARBORATA MISTA, ORIENTATA SECONDO L'ASSE EST-OVEST




- Arbusti alti:
- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| Ac | Acer campestre | Acero campestre |
| Cb | Carpinus beutulus | Carpino bianco |
| Sa | Salix alba | Salice bianco |
| Sn | Sambucus nigra | Sambuco |
| Uc | Ulmus campestris | Olmo campestre |
- Arbusti bassi:
- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| Cm | Crataegus monogyna | Biancospino |
| Cs | Cornus sanguinea | Sanguinello |
| Fi | Frangula alnus | Frangola |
| Ph | Paliurus spina-christi | Marruca |
| Ps | Prunus spinosa | Prugnolo |
| Rc | Rosa canina | Rosa selvatica |

Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevaicore




Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malvasi - Crevalcore

SCHEDA N° 4
ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE PER LA FORMAZIONE DI UNA ZONA UMIDA ARTIFICIALE (esemplificazione di superficie ridotta, tipo ex macero)



Pleustofite:	Lm Lemna spp.	Lentiochia d'acqua
Rizofite:	Na Nymphaea alba	Ninfea bianca
Elofite:	Pi Phragmites australis Ta Typha angustifolia	Cannuccia d'acqua Stianca
Arbusti:	Ac Acer campestre Cm Crataegus monogyna Ps Prunus spinosa Sc Salix cinerea Sn Sambucus nigra Uc Ulmus campestris	Acer campestre Biancospino Prugnolo Salicone Sambuco Olmo campestre
Alberi:	Ag Alnus glutinosa Pa Populus alba Pn Populus nigra Sa Salix alba	Ontano nero Pioppo bianco Pioppo nero Salice bianco



SCHEDA N° 5
 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA
 DI INTERVENTO POSSIBILE PER LA
 FORMAZIONE DI UN VIALE (o filare)
 ALBERATO


Situazione al 15° anno

Situazione successiva
 all'intervento


Farnia
 Pioppo ibrido

Alberi: Qr Quercus robur
 Pp Populus spp.


Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malvasi - Crevalcore



SCHEDA N° 6
 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE PER L'ARREDO DI COLLEGAMENTI LUNGO LE SPONDE DI FOSSI E CANALI




Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevalcore



SCHEDA N° 7
 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE PER LA RICOSTRUZIONE DI UN BOSCO PLANIZIALE

Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevalcore

SCHEDA N° 8
ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE
SU TRATTI DI ASTE FLUVIALI




Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevalcore

Il Regolamento comunale del verde consiglia di rispettare le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi ecc.:

- alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre 20 m. m. 10
(es.: farnia, platano, pioppo, frassini, tigli);
- alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 m. m. 6
(acero campestre, carpino bianco ecc)
- alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m. m. 4
(Cercis, Prunus)
- alberi con forma della chioma piramidale o colonnare m. 4
(carpino piramidale, farnia piramidale)

Si consiglia di porre particolare attenzione alle specie che per il loro apparato radicale danneggiano camminamenti, marciapiedi e manufatti tecnologici

(pioppi, platani, salici) cercando in questo caso di osservare una distanza dagli edifici pari all'altezza potenzialmente raggiungibile dall'albero.



non corretto



corretto

Adeguata ripartizione degli spazi

Una disposizione casuale degli alberi determina un ombreggiamento generalizzato che interferisce con lo sviluppo dei fiori e del prato. Nella zona centrale di fronte alla casa occorre lasciare uno spazio aperto soleggiato, creando una zona gradevole dove soggiornare. Gli alberi e gli arbusti posti nella zona perimetrale del giardino possono creare una massa continua che isola le abitazioni dalle viste esterne, filtra in parte i rumori e protegge dai venti e dall'inquinamento. In una zona appartata possono essere previsti i servizi di utilità (stenditoi baracche ecc.)



non corretto



corretto

Utilizzo di piante idonee

Ogni pianta ha precise esigenze climatiche pedologiche che devono essere rispettate al fine di ottenere un adeguato sviluppo vegetativo.

E' assolutamente sconsigliato l'impiego di conifere che oltre a non adattarsi alle condizioni climatiche della pianura, contrastano in maniera netta con il nostro paesaggio.

Il Regolamento comunale del verde suddivide i nuovi impianti a verde in diverse tipologie:

- interventi di rinaturalizzazione e zone agricole: massima necessità di conservare il paesaggio tipico, sono utilizzabili solo piante autoctone, qualche maggiore libertà è consentita nelle aree cortilive;
- verde privato urbano: essendo l'ambiente ormai artificiale, con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale (conifere ammesse fino ad un massimo del 10%);
- impianti vietati: piante infestanti che tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Esempio: Robinia pseudoacacia, *Alnus altissima*, *Acer negundo*, *Amorpha fruticosa*.



non corretto




corretto

Le siepi e gli arbusti

Le siepi svolgono funzioni diverse a seconda della zona dove sono inserite:


- nei centri urbani:
 1. azione di schermo visivo;
 2. separazione della proprietà;
 3. protezione dai rumori, dall'inquinamento, dal vento;
- nelle zone rurali
 1. effetto paesaggistico;
 2. azione frangivento;
 3. importanza faunistica;
 4. diffusione di insetti utili:
 - predatori e parassitoidi degli insetti dannosi alle colture agrarie
 - pronubi impollinatori.

Esempi di siepi per zone urbane



Specie:
Berberis thunbergii
Buxus sempervirens
Carpinus betulus
Cornus mas
Ligustrum japonica
Pyracantha
Viburnum opulus







Localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive.

Anche nelle zone coltivate di pianura sarebbe importante, ai fini di un aumento delle presenze faunistiche e non solo di vertebrati, mantenere ed incrementare le unità di collegamento dei residui lembi di vegetazione naturale, magari approfittando di elementi preesistenti del paesaggio, come rogge, fossi e strade, lungo le quali è più facile sviluppare strisce di vegetazione naturale che possano anche separare appezzamenti coltivati superiori a 3-4 ettari. Nei punti di "incrocio" di due o più appezzamenti sarebbe importante creare "isole" boscate (arboreo-arbustive), possibilmente collegate tra loro.

1. Minor vento = evapotraspirazione ridotta dal 10 al 50% rispetto al campo non riparato



I grandi frangivento vanno piantati in direzione Nord-Sud



Lungo l'asse Est-Ovest si devono preferire i frangivento di media altezza

Influenza di una siepe frangivento sull'evapotraspirazione (in alto).

La localizzazione e l'impianto di siepi e filari, per meglio assolvere questa funzione protettiva ed evitare ombreggiamenti indesiderati, dovrà possibilmente tener conto anche dell'orientamento rispetto al sole e della direzione dei venti dominanti (in basso). Adattato da Agostini N. (1995).

APPENDICE

2) - DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA
(Vedasi Atto di coordinamento delibera C.R. n° 279 del 4 febbraio 2010)

3) - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
Vedasi Deliberazione della [Delibera G.R. 993/2014](#) "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, [L.R. 15/2013](#)

4) - GLOSSARIO DI ULTERIORI DEFINIZIONI E DI TERMINI NEL LESSICO DEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO

5) - CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGINI E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA
(TERZO LIVELLO) NEL TERRITORIO COMUNALE

SPECIFICAZIONI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI EDILIZI E DEFINIZIONI DI ALTRI INTERVENTI**Ulteriori specificazioni relative agli interventi edilizi**

OGGETTO	DEFINIZIONE
Interventi di manutenzione ordinaria (MO)	In particolare rientrano in tale tipologia d'intervento: <ul style="list-style-type: none">- pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;- pulitura, riparazioni, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;- rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;- riparazione e sostituzione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;- riparazione e sostituzione di pavimenti interni;
Interventi di manutenzione straordinaria (MS)	a) In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi di materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento comportante anche rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici, nonché la realizzazione, la modifica o l'eliminazione di murature interne alle U.I. od alle parti comuni. b) Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per la installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. c) Nel caso di interventi su edifici classificati dalla strumentazione urbanistica comunale, vanno comunque rispettati, nella manutenzione straordinaria, i vincoli e le modalità d'intervento prescritti dalla stessa per tali edifici.
Restauro scientifico (RS)	I progetti di restauro scientifico devono essere redatti sulla base di una accurata analisi storica dell'immobile interessato dall'intervento che metta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell'immobile stesso. La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro scientifico deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto. In tali aree è vietata l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di elementi di arredo che comportino una modificazione dello stato originario dei luoghi. La collocazione di antenne paraboliche e condizionatori, deve avvenire con particolare cautela, e la loro posizione dovrà essere attentamente valutata evitando che restino "a vista"
Interventi di restauro e risanamento conservativo (RC)	Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono classificati nei tipi seguenti: <ul style="list-style-type: none">- restauro e risanamento conservativo di tipo A (RC-A);- restauro e risanamento conservativo di tipo B (RC-B); Gli interventi sui manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale devono in ogni caso attenersi ai seguenti principi: <ul style="list-style-type: none">- conservazione dell'impianto urbanistico originario di appartenenza, senza alterare i rapporti tra edifici e area cortiliva di pertinenza;- eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue dell'impianto originario;- rispetto dell'ingombro di sedime, dell'altezza in gronda, dell'andamento e della pendenza delle falde di copertura;- possibilità di realizzare nuove aperture o tamponamenti di aperture esistenti, anche parziali, purché venga salvaguardata l'unitarietà dei prospetti, avendo particolare cura nel rispettare il più possibile la dimensione e la partitura delle finestre originarie ed i loro allineamenti orizzontali e verticali;

	<ul style="list-style-type: none"> - possibilità di tamponamento del perimetro esterno (senza incremento di volume) delle strutture di servizio agricolo, quali fienili, stalle con fienile, "barchesse", ecc., avendo cura che il nuovo tamponamento sia riconoscibile ed assicurando la leggibilità della struttura originaria dell'edificio. Il limite del tamponamento dovrà in ogni caso essere arretrato rispetto agli elementi strutturali preesistenti (muratura o pilastro). Non è consentita la realizzazione di elementi sporgenti dalla sagoma dell'edificio, in particolare balconi e tettoie, in quanto incongrui con la tipologia originaria dell'edificio. Logge e porticati potranno essere ricavati esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio; - rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originarie in quanto tipiche della tradizione dell'area e dell'ambiente di appartenenza, con particolare riguardo per: <ul style="list-style-type: none"> - le strutture verticali e le chiusure di tamponamento; - la struttura e il manto di copertura; - le partizioni orizzontali interne; - gli sporti di gronda, gli eventuali cornicioni, le lattronerie di ogni genere; - la tinteggiatura delle parti esterne intonacate; - le chiusure esterne di porte e finestre, ivi compresi i portoni per le eventuali strutture di servizio, le autorimesse, ecc.; - le inferriate di sicurezza per porte e finestre al piano terra; - i comignoli, le soglie e gli eventuali bancali delle finestre; - le pavimentazioni esterne; - le recinzioni; - rispetto della riconoscibilità percettiva degli spazi interni originali maggiormente significativi evidenziando, ove possibile, la continuità delle strutture verticali tramite la realizzazione di doppi volumi soppalcati, evitando di tagliare le volte esistenti, ecc.; - qualificazione degli spazi esterni di pertinenza, tramite interventi di riqualificazione paesaggistica, che prevedano la sistemazione degli spazi aperti e delle aree verdi, in relazione al paesaggio agrario circostante, da definire con apposito progetto di riassetto paesaggistico e vegetazionale.
<p>Restauro e risanamento conservativo tipo A</p> <p style="text-align: center;">(RC-A)</p>	<p>Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica da mantenere, le caratteristiche strutturali e morfologiche dell'edificio e permette il suo completo recupero.</p> <p>Il tipo di intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante: <ul style="list-style-type: none"> - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; - il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza; ▪ il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: <ul style="list-style-type: none"> - murature portanti sia esterne che interne; - solai e volte; - scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; ▪ l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo; ▪ l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti. <p>I progetti di restauro e risanamento conservativo di tipo A devono essere redatti, ove sia disponibile la documentazione specifica, sulla base di una analisi storica dell'immobile interessato dall'intervento che metta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell'immobile stesso.</p> <p>Il restauro e risanamento conservativo di tipo A può prevedere il recupero dei corpi edilizi recenti, edificati come ampliamento organico del fabbricato principale e non classificabili nella categoria della superfetazione, in base ad un progetto architettonico che ridefinisca la configurazione dei fronti, al fine di integrare armonicamente il corpo di fabbrica non originario, ma senza omogeneizzarlo con quest'ultimo.</p> <p>La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo A deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto. In tali aree è vietata l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di elementi di arredo che comportino una modificazione dello stato originario dei luoghi.</p> <p>In relazione alle possibilità di recupero dei locali in sottotetto, sono ammesse nuove aperture con lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata</p>

	<p>composizione delle aperture stesse, ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei fronti corrispondenti e nel rispetto delle altre prescrizioni del presente RUE.</p>
<p>Restauro e risanamento conservativo tipo B (RC-B)</p>	<p>Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.</p> <p>Il tipo di intervento prevede:</p> <p>a) la valorizzazione degli aspetti architettonici, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione dell'impianto tipologico originario conservato, - il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni. Sono ammesse modifiche all'assetto compositivo dei fronti finalizzate alla ricomposizione dell'assetto originario delle aperture o a una loro organica rivisitazione, in relazione ad esigenze di illuminazione/areazione dei locali interni, perché ispirata ai criteri compositivi tipici dell'epoca di costruzione del fabbricato, - il recupero degli ambienti interni; sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti mantenendo fisse le quote dei davanzali delle finestre, di eventuali cornici e della linea di gronda. In presenza di elementi di particolare valore architettonico o artistico posti all'interno dei fabbricati, tali elementi dovranno essere mantenuti e restaurati; <p>il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo; l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.</p> <p>I progetti di restauro e risanamento conservativo di tipo B devono mettere in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell'immobile stesso.</p> <p>Il restauro e risanamento conservativo di tipo B può prevedere il recupero dei corpi edilizi recenti, edificati come ampliamento organico del fabbricato principale e non classificabili nella categoria della superfetazione, in base ad un progetto architettonico che ridefinisca la configurazione dei fronti, al fine di integrare armonicamente il corpo di fabbrica non originario ma senza omogeneizzarlo con quest'ultimo.</p> <p>La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo B deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto, ove leggibile.</p> <p>In relazione alle possibilità di recupero dei locali in sottotetto, sono ammesse nuove aperture con lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse e nel rispetto delle altre prescrizioni del presente RUE.</p>
<p>Interventi di ristrutturazione edilizia (RE) e ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV)</p>	<p>In tale categoria sono ricompresi gli interventi di seguito specificati:</p> <p>1. Ristrutturazione (RE)</p> <p>Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di essi, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.</p> <p>Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico: mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; - il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico; - il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi nonché dei servizi; - l'inserimento di nuovi elementi ed impianti <p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici.</p> <p>2. Ristrutturazione con vincolo parziale (REV): tale intervento è finalizzato agli interventi sugli edifici esistenti in territorio agricolo laddove appositamente individuati o in altre parti del territorio dove specificatamente indicato negli elaborati grafici del presente RUE.</p> <p>Tale intervento esclude la demolizione e fedele ricostruzione, e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planovolumetrica dell'edificio, nei limiti fissati dalle condizioni di ammissibilità individuate dall'abaco degli edifici allegato al presente RUE; - la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando le parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria e la tipologia

	<p>della copertura;</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio; - la previsione di un insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto od in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso); - l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari; - la previsione di nuove unità abitative nei limiti previsti nell'abaco degli edifici allegato al presente RUE.
<p>Interventi di ristrutturazione urbanistica (RU)</p>	<p>Gli interventi riguardano in particolare le unità minime d'intervento, contenenti unità edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico.</p> <p>Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante la demolizione e costruzione, sulla base di parametri planovolumetrici specificati ammessi, e ricavati dalla organizzazione morfologica e tipologica originaria.</p> <p>Gli interventi di ristrutturazione urbanistica nelle parti ricostruite, sia per le strutture che per le finiture, devono essere rispondenti alle tecnologie, ai valori ed agli elementi compositivi funzionali e morfologici dell'architettura contemporanea, evitando in ogni caso falsificazioni e ricostruzioni puramente imitative dell'architettura antica. Non sono ammesse contraffazioni dei materiali antichi con materiali moderni, né degli elementi morfologici e compositivi dell'architettura antica.</p>
<p>Significativi movimenti di terra (MM)</p>	<p>In particolare la rilevanza di tali interventi risulta significativa qualora interessino profondità o rilevati superiori a mt. 0,50 dal livello di campagna, l'area interessata dagli stessi sia superiore a mq 2000 e/o il volume di terra movimentato superiore a mc 500 e qualora, comunque, si determini una rilevante e permanente modificazione degli aspetti morfologici del territorio, anche sotto il profilo dell'assetto idraulico.</p>
Definizioni di altri interventi	
<p>Ampliamento (AM)</p>	<p>Si definisce ampliamento di edificio esistente, l'intervento che comporta una modifica planovolumetrica dello stesso edificio; ai fini della classificazione degli interventi edilizi, rientrano nell'ambito della "nuova costruzione", gli interventi di ampliamento che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;</p>
<p>Ricostruzione (RI)</p>	<p>Si definisce ricostruzione l'intervento che comporta la demolizione totale o parziale di una costruzione e la realizzazione, sulla stessa area di pertinenza, ma anche su diversa area di sedime, di una nuova diversa costruzione, a parità o meno di Superficie complessiva.</p>

2 - SPECIFICAZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA

SPECIFICAZIONI RIGUARDANTI IL COMPUTO DELLE SUPERFICI E DELLE DISTANZE	
OGGETTO	SPECIFICA
Modifiche, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle U.I. o parti comuni	Le variazioni di SU e SA a seguito di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, limitate a quanto può derivare dalla modifica, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle U.I. o interne alle parti comuni, così come dall'eventuale ispessimento di strutture portanti o chiusure esterne per finalità strutturali o di isolamento, non comportano, ai fini dei titoli abilitativi, l'adeguamento dei parametri originari dell'unità immobiliare su cui si interviene e delle sue dotazioni.
Superfici escluse dal computo di SU e di SA	Cassette in legno da giardino ad uso accessorio, fino a 8 mq di superficie, altezza di colmo massima di ml 2,50 e fino a un massimo di una per ogni edificio o unità immobiliare dotata di aea pertinenziale ad uso esclusivo. Scale esterne alle unità immobiliari, scoperte, coperte o chiuse. Per le funzioni non residenziali: <ul style="list-style-type: none"> - silos utilizzati per esigenze produttive ed aziendali agricole; - strutture precarie tipo copri-scopri funzionali esclusivamente ad attività od operazioni temporanee; - superfici coperte da strutture a sbalzo (pensiline e sporti in genere) aventi profondità fino a mt. 1,40; sono computate le superfici di strutture a sbalzo per la parte eccedente la profondità di mt. 1,40; - le tettoie a sbalzo o su pilastri, anche con funzione di copertura dei parcheggi privati interni alle aziende, completamente aperte su ogni lato o, se costruite a ridosso dei fabbricati principali completamente aperte sui restanti lati, non vengono computate se la loro superficie coperta non supera il 25 % dell'indice edificatorio dell'Ambito di appartenenza; vanno comunque rispettate le distanze minime dai confini; - strutture stagionali a copertura di spazi collegati a pubblici esercizi, attività commerciali o di servizio (dehors).
Dotazioni minime di SA	Per la funzione abitativa: in tutti gli interventi di NC e di RE globale per ogni unità immobiliare, deve essere previsto un minimo di 20 mq di Sa destinata ad autorimesse e cantine; in tutti gli altri interventi su edifici esistenti va quanto meno mantenuta la dotazione di Sa esistente, qualora inferiore al minimo.
Rapporto fra SU e SA	Per la funzione abitativa, in tutti gli interventi, la Sa non può essere superiore al 60% della Su dell'assetto di progetto. La Sa in quantità eccedente il 60% di Su è da computarsi come Su ai fini del rispetto degli indici edificatori.
Utilizzazione fondiaria (UF)	Esprime la Superficie Utile massima realizzabile per ogni metro quadrato di Superficie Fondiaria SU/SF. Ad essa è sempre aggiunta la quota di Superficie Accessoria (SA) secondo quanto specificato al punto precedente.
Utilizzazione territoriale (UT)	Esprime la Superficie Utile massima realizzabile per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale SU/ST.
Superficie complessiva (SC)	La Superficie Complessiva descritta in precedenza, (SC = SU + 60% SA) costituisce unicamente il parametro riferito al calcolo del contributo di costruzione, secondo i criteri stabiliti dalle relative delibere regionali e comunali.
Accesso diretto ai sottotetti da una unità immobiliare	Si ha accesso diretto da una unità immobiliare, ai fini del computo della SU di sottotetti di cui al punto 18 della Delibera A.L. 279/2010 , quando l'utilizzo del sottotetto medesimo può avvenire dall'interno della stessa unità immobiliare, qualunque sia il tipo di collegamento e comunque senza dover uscire all'esterno della stessa.
Specificazione sulla possibilità di deroga alle distanze minime previste dal RUE	1. Le norme relative ai valori minimi di distanza e distacco previsti dal presente RUE, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - edifici e impianti di interesse pubblico (cfr. Art. 4.5.6); - adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, (comprese le scale di sicurezza) qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 2. Sono ammesse inoltre distanze inferiori a quelle prescritte dal presente RUE: <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi approvati che prescrivano o consentano distanze minime diverse; - in base ad esigenze specifiche e condizioni morfologiche particolari (ad es. allineamenti), previo parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e del

	<p>S.U.E.;</p> <p>- in caso di accordi fra privati, debitamente trascritti, qualora previsti dal presente RUE;</p> <p>3. La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica alle seguenti opere o manufatti:</p> <ul style="list-style-type: none">- manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio aventi fronti con altezza inferiore a mt. 2,50;- manufatti dei percorsi pedonali e ciclabili: sovrappassi, scale mobili, rampe ecc.;- strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa dei trasporti pubblici, cabine, opere artistiche, ecc.);- pergolati a terra e tendoni senza pareti;- costruzioni interamente interrato, coperte o a cielo aperto; <p>4. Le deroghe di cui ai punti precedenti debbono comunque garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e la compatibilità fra le diverse funzioni.</p> <p>5. Per le distanze disciplinate e definite da norme statali o di altri Enti, le eventuali deroghe debbono essere richieste agli Enti interessati.</p> <p>6. Non si applica la distanza dalle strade per le opere di pertinenza delle infrastrutture viarie, finalizzate alla mitigazione acustica od ambientale (barriere acustiche o terrapieni).</p>
--	---

3 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
Cfr. Atto di coordinamento [D.G.R. 993/2014](#)

4 - GLOSSARIO DI ULTERIORI DEFINIZIONI E TERMINI NEL LESSICO DEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO

DEFINIZIONI DI TERMINI IN MATERIA URBANISTICA

TERMINE	DEFINIZIONE
<p>Area produttiva ecologicamente attrezzata Vedi art. A-14 L.R. 20/2000</p>	<p>Aree produttive caratterizzate dall'adozione di particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali in un sistema unitario e di qualità, al fine di garantire elevate prestazioni ambientali relativamente ai seguenti settori:</p> <p>d) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno; f) smaltimento e recupero dei rifiuti; g) trattamento delle acque reflue; h) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace; i) prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti; j) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.</p>
<p>Azienda agricola Vedi PTCP art 1.5 delle norme</p>	<p><i>E' definita dall'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata.</i></p> <p>I caratteri distintivi dell'azienda agricola sono pertanto:</p> <p>a) L'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola, forestale, zootecnica (non costituiscono azienda i terreni abbandonati); i terreni possono essere costituiti da uno o più appezzamenti, contigui o non, ricadenti in uno stesso comune o più comuni; b) L'unità tecnico-economica di produzione facente capo a un conduttore che ne sopporta il rischio.</p> <p>I terreni possono essere in proprietà od in affitto. Non costituiscono "azienda agricola" i terreni utilizzati esclusivamente come orti familiari o per allevamenti di uso familiare.</p>
<p>Capacità insediativa produttiva Vedi PTCP art 1.5 delle norme</p>	<p>E' la misura dell'entità degli insediamenti specializzati per attività produttive in un determinato territorio - ad es. comunale- o in un determinato centro urbano; si misura in mq.; in analogia con la capacità insediativa urbana si distingue in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ capacità insediativa in essere, che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree già occupate da insediamenti specializzati per attività produttive; ▪ capacità insediativa aggiuntiva, che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree interessabili da nuovi insediamenti specializzati per attività produttive, con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente; ▪ capacità insediativa teorica, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.
<p>Capacità insediativa urbana Vedi PTCP art 1.5 delle norme</p>	<p><i>E' la misura dell'entità degli insediamenti urbani in un determinato territorio - ad es. comunale - o in un determinato centro urbano; si distingue in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ capacità insediativa in essere, che è convenzionalmente misurata dal numero di alloggi esistenti ad una determinata data nel territorio considerato, ivi compresi quelli delle zone rurali, o nel centro urbano considerato; ▪ capacità insediativa aggiuntiva, che è la stima dell'entità degli ulteriori insediamenti urbani realizzabili con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente; convenzionalmente è data dal numero di alloggi aggiuntivi realizzabili, calcolato secondo la dimensione statistica media dell'alloggio (v.), e considerando: <ul style="list-style-type: none"> • il numero massimo di alloggi realizzabili nelle zone di nuova urbanizzazione con la piena utilizzazione della potenzialità edificatoria consentita e considerando che questa venga utilizzata interamente per realizzare alloggi; • la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili nelle aree urbanizzate attraverso operazioni significative di trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, riconversione di insediamenti dismessi); • la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili con operazioni diffuse di recupero e cambio d'uso di edifici sparsi nelle zone rurali. <p>La stima non comprende viceversa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio d'uso, sostituzione edilizia e/o addensamento nel tessuto urbano consolidato; • gli alloggi realizzabili nelle zone agricole al servizio dell'agricoltura. <p>▪ capacità insediativa teorica, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.</p>
<p>Carico antropico Vedi PTCP art 1.5 delle norme</p>	<p>E' la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione, ed è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta.</p>
<p>Centro abitato Vedi PTCP art 1.5 delle norme</p>	<p>Ai sensi della <u>definizione dell'ISTAT</u>, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.</p> <p>Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie</p>

	d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.
Centro aziendale	Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.
Corridoi ecologici Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza con il reticolo idrografico principale di bonifica.
Sub-comparto edificatorio	Si intende la parte di superficie, attuabile anche singolarmente, all'interno di un comparto di maggiore dimensione
Diritto edificatorio Vedi PTCP art 1.5 delle norme	E' l'entità di edificazione potenziale che uno strumento urbanistico comunale riconosce e attribuisce di diritto ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile o insieme di aree o immobili; non necessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L'entità dei diritti edificatori è misurata in termini di Superficie complessiva SC o in termini di Superficie utile e Superficie accessoria, in rapporto alla superficie dell'area.
Dotazioni territoriali	Sono costituite dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.
Fascia di ambientazione Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al contesto, da sistemare con idonei impianti vegetali, destinata a mitigare l'impatto visivo della nuova realizzazione dai principali punti di vista esterni ad essa, ed eventualmente, nei casi previsti, a costituire un corridoio ecologico quale elemento funzionale della rete ecologica. Per le strade è costituita dall'insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le funzioni di mitigazione degli impatti, di inserimento paesaggistico, di incremento delle dotazioni ecologiche del territorio.
Fascia di rispetto Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Fascia di terreno sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni o all'impianto di alberi o siepi; per le strade, ai sensi del Codice della Strada, si misura dal confine della sede stradale; per le ferrovie si misura dal piede della scarpata ferroviaria.
Funzione	Ruolo svolto o assegnato da un Piano, a una determinata porzione di territorio o un determinato insieme di oggetti territoriali. Le funzioni possono esplicarsi nell'esercizio delle attività umane, oppure possono essere svolte da porzioni di territorio o da oggetti territoriali in quanto tali, anche a prescindere dal ruolo attivo di un operatore o da un utente.
Immobile Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Sono 'beni immobili' ai sensi dell'Art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili': - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree'; - le costruzioni edilizie; - gli alberi; - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).
Intervento urbanistico Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Evento intenzionale che determina cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche nello stato di diritto dei suoli (nuova urbanizzazione, ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti dismessi, ossia interventi di trasformazione urbana).
Nodi ecologici complessi Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica che offrono prospettive di evoluzione in tal senso; hanno la funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può ricomprendere più nodi semplici e anche corridoi o tratti di questi. Nel territorio di pianura i nodi ecologici complessi, oltre che dai SIC sono costituiti da biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e acquatici.
Nodi ecologici semplici Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Unità areali naturali e seminaturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi ecologici complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa destinazione.
Zone di rispetto dei nodi ecologici	Sono costituite dalle zone, di solito agricole, circostanti o inframmezzate ai nodi ecologici; svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o seminaturali in essi contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali ulteriori interventi di rinaturalizzazione.
Rete ecologica Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Sistema polivalente di nodi - rappresentati da unità ecosistemiche tendenzialmente areali dotate di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di "serbatoi di biodiversità" e, possibilmente, di produzione di risorse eco-compatibili in genere - e corridoi - rappresentati da elementi ecosistemiche sostanzialmente lineari di collegamento tra i nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie - che, innervando il territorio, favorisce la tutela, la conservazione e possibilmente l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza-sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali.
Sede stradale Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Ai sensi del Codice della Strada comprende la carreggiata, gli eventuali marciapiedi e banchine, nonché le fasce di pertinenza stradali comprendenti le scarpate e gli altri elementi accessori della sede, di proprietà dell'ente proprietario della strada. Il confine della sede stradale è dato dal confine esterno delle pertinenze; non comprende le fasce di ambientazione.
Standard urbanistici	Gli standard urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici per la realizzazione delle infrastrutture, l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi. Essi sono stabiliti, per i diversi tipi di funzione, insediamento ed ambito zonale, dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, fermi restando i minimi di legge. <u>Standard di qualità urbana</u> : livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in particolare: a) alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni; b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i

	<p>cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.</p> <p><u>Standard di qualità ecologico ambientale:</u> grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano.</p> <p>Lo standard attiene:</p> <p>a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla prevenzione integrata degli inquinamenti;</p> <p>b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana; al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ed ambientali.</p>
Strumenti urbanistici generali	<p>Strumenti della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alla L.R. 20/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Piano Strutturale Comunale (PSC) - Art. 28 ▪ Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) - Art. 29
Superficie Agricola Utilizzata	<p>L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto.</p> <p>Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici.</p>
Territorio urbanizzato (TU) <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	<p>Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione ed i lotti interclusi. Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale; - gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di carburanti e relativi servizi accessori, e simili, se isolati in ambiente extraurbano; - le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo; - le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti; - gli allevamenti zootecnici. <p>Per perimetro del TU ad una determinata data si intende il perimetro corrispondente alla situazione di fatto a quella data</p>
Territorio in corso di urbanizzazione programmata (TPU) <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	<p>Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali la cui attuazione sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TPU comprende le aree non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate ma la cui utilizzazione urbana è programmata ed irreversibile in quanto sottoposte a Piani Urbanistici Attuativi approvati, le aree interessate da progetti preliminari approvati di opere pubbliche urbane, nonché le aree già acquisite da enti pubblici per destinazioni urbane di interesse pubblico, anche se non ancora utilizzate.</p>
Territorio a destinazione urbana potenziale (TDU) <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	<p>Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali previste in un PSC ma la cui attuazione non sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TDU comprende tutte le aree non urbanizzate e non comprese nel TPU destinate ad essere utilizzate per usi urbani.</p> <p>Il TDU non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture ed impianti di carattere extraurbano (viabilità extraurbana, discariche, depuratori, impianti energetici e simili); - le aree destinate a parchi territoriali extraurbani, e ad attività ricreative e sportive all'aperto, anche private, comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo; - le aree destinate ad attività estrattive e relativi impianti.
Territorio rurale <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	<p>Tutto il territorio che non sia classificato urbano o in corso di urbanizzazione o a destinazione urbana potenziale.</p> <p>Il territorio rurale comprende anche le aree forestali.</p>
Trasformazione urbana <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	<p>E' costituita dagli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; sono fra questi in particolare gli interventi di sostituzione di cospicui insediamenti dismessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni.</p>
Unità minima d'intervento nel centro storico	<p>Per unità minima di intervento nel centro storico si intende l'area, delimitata da un perimetro, all'interno della quale gli interventi non manutentivi sono assoggettati alla presentazione di un progetto unitario.</p>
Uso	<p>Si intende lo svolgersi, nell'ambito della disciplina urbanistica, di una determinata attività in un determinato immobile</p>

DEFINIZIONI DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA

Le definizioni di seguito riportate sono derivate per la maggior parte dal "Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare" dell'Agenda del Territorio, ed in parte dalla "Proposta di un corpo di definizioni unificate dei termini urbanistico-edilizi" della Provincia di Bologna, anno 1995"

TERMINE	DEFINIZIONE
Abbaino <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Opera sporgente dalla copertura del tetto che consente l'apertura di una finestra verticale, realizzata al fine di illuminare il vano sottostante
Aggetto <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Sporgenza orizzontale del piano di facciata (balcone, pensilina, mensola, cornice ecc.)
Altana <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Struttura rialzata, al di sopra del tetto, a guisa di torretta.
Androne	Galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l'ingresso con il cortile.
Attico <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato, posizionata all'ultimo piano, parzialmente arretrata rispetto alla facciata e provvista di terrazzo a livello.
Aperture (luci e vedute) <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono regolate, oltre che dalle norme del presente R.E., anche da quelle del Codice Civile (L. III, Tit. II, Sez.VII). Per luci si intendono le aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non permettono l'affacciamento; per vedute si intendono le aperture che permettono anche l'affacciamento, diretto oppure obliquo o laterale.
Bow-window <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Elemento strutturale sporgente dal corpo di fabbrica, generalmente delimitato da superfici verticali
Cantina <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Locale costituente accessorio dell'unità principale, adibito a deposito, con accesso generalmente situato al piano terreno, interrato o seminterrato del fabbricato di cui fa parte.
Cavedio <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Cortile di dimensioni molto ridotte con la funzione di illuminare e arieggiare locali di servizio o comunque non abitabili; utilizzo per il passaggio di condutture principali di impianti, consentendone l'ispezione e la manutenzione.
Chiosco <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere.
Copri-scopri	Strutture precarie estensibili, scopribili od apribili, utilizzate per attività temporanee od occasionali, (es. carico e scarico), nelle quali non è prevista la permanenza di persone, ed utilizzate esclusivamente ad integrazione di attività principali,
Costruzione edilizia (alias "opera edilizia")	Costruzione edilizia, alias opera edilizia, o semplicemente costruzione è qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza . 3. Ai fini del RUE le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie: edifici, impianti, strutture tecnologiche, infrastrutture, manufatti diversi.
Forni (fornetti e barbecue)	Piccoli manufatti, per la cottura di cibi o vivande, dotati o meno di canne fumarie.
Galleria <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto alle estremità.
Gazebo <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Chiosco da giardino con funzione di arredo, eventualmente copribile con vegetazione o materiale leggero permeabile o parzialmente impermeabile
Immobile <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme e Codice Civile</i>	Sono 'beni immobili' ai sensi dell'Art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili': - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree'; - le costruzioni edilizie; - gli alberi; - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).
Impianto (alias struttura tecnologica) <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme e Corpo definizioni Provincia BO</i>	E' qualunque costruzione stabile, di rilevanza spaziale tridimensionale, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale alla permanenza di persone. Sono ad esempio impianti: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici); silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all'interno; bacini di accumulo di liquidi o liquami; antenne di trasmissione o ricezione (con esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente finale o condominio, che costituiscono un impianto dell'edificio); torri piezometriche; tralicci; nastri trasportatori; cabine elettriche (quando non costituiscono pertinenze di un edificio); centrali termiche non di pertinenza di edifici; impianti di trasformazione di energia; impianti di potabilizzazione e di depurazione; discariche e inceneritori di rifiuti; autosilos meccanizzati, e quanto può essere assimilato ai predetti. Sono inoltre compresi in questa categoria le costruzioni atte a contenere più persone, ma prive di copertura: ad esempio gli impianti sportivi o per lo spettacolo scoperti: campi da gioco, piste sportive, arene e cinema all'aperto, e relative gradinate, piscine, e simili. Non si considerano 'impianti sportivi' le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato.
Indice di densità arborea <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	Numero di alberi esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
Indice di densità arbustiva <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	Numero di arbusti esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
Infrastruttura <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme e Corpo definizioni Provincia BO</i>	Sono infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture: a) le infrastrutture per la mobilità: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali metropolitane, tramvie, teleferiche, seggiovie, sciovie e simili; b) le infrastrutture tecnologiche per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni tramite condutture, ad esempio: acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdot-

	ti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili.
Intervento edilizio <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme e Corpo definizioni Provincia BO</i>	Evento intenzionale che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
Involucro <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Si definisce involucro di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio. L'involucro è quindi definito in analogia alla sagoma, ma non comprende gli spazi aperti coperti.
Lucernario <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Apertura, protetta da un infisso o da un serramento, vetrata, che si pratica nel tetto di un edificio per illuminare e ventilare i locali sottostanti. E' normalmente accessibile per la manutenzione e pulizia del coperto.
Manufatti diversi <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici, impianti o infrastrutture, e cioè, a titolo di esempio non esaustivo: a) le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili; b) le recinzioni in qualunque materiale (a eccezione della sola siepe viva); c) le pavimentazioni, le massicciate e le piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso; d) i manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l'illuminazione, cartelli stradali; e) le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale a edifici residenziali, quali campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezza non superiore a m. 15, altre attrezzature sportive private di dimensione analoga; f) le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri; g) le opere provvisorie: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio, e simili.
Manufatti per l'arredo urbano	Costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo o di servizio i seguenti: a) installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende retrattili o avvolgibili, applicate ad edifici o su supporto autonomo; b) installazione di insegne, di pre-insegne, di cartelli pubblicitari, formazioni di scritte o immagini pubblicitarie con qualsiasi tecnica; c) modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali, pubblici esercizi, e simili); d) installazione di manufatti di arredo urbano: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, fittoni; e) installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, cabine per servizi igienici, telefoni pubblici, pali per l'illuminazione, segnaletica direzionale per attività economiche, segnaletica turistica, bacheche. f) installazione di piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a mq. 20, di campi da bocce singoli o di altre attrezzature sportive private di dimensione analoga, a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo.
Mansarda <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Ambiente sito sopra il piano di imposta e la sagoma del tetto, che assume generalmente una forma spiovente e che viene finestrato nella falde più inclinate per illuminare ed areare i vani sottotetto.
Opera edilizia <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	Vedasi "costruzione"
Opere (edilizie) non diversamente localizzabili <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	si intende la realizzazione di opere edilizie che, per rispondere efficacemente al tipo di esigenza da cui sono motivate, non possono essere realizzate se non interessando una determinata area o località. Possono ad esempio essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, la realizzazione di infrastrutture, di impianti o di manufatti diversi per rispondere ad esigenze specifiche di una determinata località o territorio; per quanto riguarda gli edifici, possono essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, gli interventi anche di nuova costruzione per attività di pubblica utilità al servizio di una determinata località o territorio, o gli interventi necessari per l'ampliamento e lo sviluppo di attività economiche già insediate in loco. Non possono comunque essere considerate opere non diversamente localizzabili la realizzazione di nuovi edifici residenziali o di nuovi edifici per attività produttive non ancora insediate in loco.
Organismo edilizio	Per organismo edilizio si intende una U.I., ovvero un insieme di U.I., con specifica destinazione d'uso, progettata unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. Gli organismi edilizi sono costituiti da: spazi di fruizione dell'utenza per attività principale; spazi di fruizione dell'utenza per attività secondaria; spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola U.I. o essere comuni a più U.I.); locali e vani tecnici. L'organismo edilizio può avere delle pertinenze associate alla singola U.I., ovvero comuni a più U.I. Ad esclusione di locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.
Pareti finestrate e prospicienti	Si definisce finestrata una parete dotata di una o più aperture, aventi i requisiti di vedute. Si definiscono prospicienti due pareti che si fronteggiano per l'interezza o per una loro parte. Si rilevano almeno tre principali categorie diverse di prospicienza: a) edifici prospicienti con pareti opposte parallele; b) edifici prospicienti con pareti divergenti linearmente; c) edifici prospicienti con pareti ad andamento non lineare, con avanzamenti ed arretramenti diversificati: nel calcolo della distanza fra pareti finestrate si considerano solo le parti delle pareti che rimangono all'interno della proiezione del fascio dei segmenti ortogonali alle singole parti dei fronti dell'edificio stesso. Si definiscono prospicienti finestrate due pareti che, anche in caso una sola sia finestrata, si fronteggiano nel modo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta. Per affacciamento diretto, si intende la proiezione ortogonale, rispetto al piano della veduta, dal suo punto più svantaggioso.

Patio <i>Glossario Agenzia del Territorio</i>	Cortile interno generalmente sistemato a giardino, circondato da portici e/o loggiati su cui si aprono ambienti di uno o più edifici
Piattaforma ecologica <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	Impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzato dai servizi di raccolta; da tali piattaforme escono materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo (smaltimento)
Profilo di una costruzione <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Per profilo di una costruzione si intende la linea chiusa che costituisce il contorno della proiezione ortogonale della costruzione su un piano
Quota al suolo di una costruzione <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Si definisce quota al suolo di una costruzione la media delle quote del terreno misurate lungo il perimetro di attacco al suolo e ponderate rispetto allo sviluppo lineare del perimetro stesso. Qualora lungo il perimetro del sedime la quota del terreno sia stata o venga sensibilmente aumentata con un rilevato artificiale localizzato, la misura va effettuata escludendo il rilevato artificiale sulla base delle quote del terreno circostante. Nel caso di due costruzioni diverse contigue nelle quali un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'una coincide con un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'altra, tale tratto è escluso dal computo e le relative quote non contribuiscono a determinare la misura della quota al suolo della costruzione. La quota al suolo, come la quota massima e la quota minima di cui agli articoli successivi, sono misurate rispetto ad una quota di riferimento generale (livello del mare), o locale.
Quota massima e quota minima di una costruzione <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	La quota massima di una costruzione è la quota del suo punto più alto, non escludendo alcun elemento della costruzione. La quota minima di una costruzione è la quota del suo punto più basso, non escludendo alcun elemento della costruzione.
Ricovero attrezzi per giardino	Cassette" in struttura prefabbricata, leggera e non affissa al suolo, in legno o materiale plastico
Sagoma e area di sedime fuori ed entro terra <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	La linea di attacco al suolo delimita le parti della costruzione che si trovano fuori terra da quelle che si trovano entro terra. La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compreso bow-windows, esclusi sporti aggettanti, balconi, pensiline o cornicioni di gronda inferiori a m 1.40) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale, che sui piani verticali; In conseguenza sono definiti: - la sagoma fuori terra quale inviluppo dei profili delle parti fuori terra della costruzione; - la sagoma entro terra, quale inviluppo dei profili delle parti interrato; - il sedime fuori terra quale proiezione sul piano orizzontale delle sole parti fuori terra della costruzione, e la superficie occupata fuori terra quale misura della sua area in mq.; - il sedime entro terra, quale proiezione sul piano orizzontale delle sole parti entro terra della costruzione, e la superficie occupata entro terra, quale misura della sua area in mq.
Sagoma lorda di una costruzione <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Per sagoma lorda di una costruzione si intende la figura geometrica tridimensionale delimitata dall'insieme (inviluppo) dei profili). La sagoma lorda pertanto rappresenta la forma esterna della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti (anche aggettanti o interrato o accessorie, ecc.).
Sedime di una costruzione e superficie occupata <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Per sedime di una costruzione si intende il profilo della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo. Non fanno parte del sedime quelle porzioni di suolo che sono soltanto rimodellate in relazione alla costruzione, ma non sono interessate da manufatti; sono viceversa parte del sedime quelle porzioni di suolo nelle quali il suolo stesso è stato interessato o integrato con materiali da costruzione idonei al suo consolidamento. Per superficie occupata si intende la misura in mq. dell'area del sedime.
Serra solare	Spazio chiuso vetrato o parzialmente vetrato, normalmente orientato a sud, separato dall'ambiente esterno mediante pareti e/o coperture e collegato alla costruzione con una o due aperture, eventualmente apribili, e finalizzato alla riduzione delle dispersioni termiche ed alla captazione della radiazione solare.
Silos <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Costruzione adibita all'immagazzinamento ed alla conservazione delle materie prime ovvero derivate da produzioni agricole
Soppalco (cassato) <i>Gia' definito dalla D.A.L.279/2010</i>	
Stazione ecologia di base <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	Piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento.
Stazione ecologica attrezzata <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	Area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite e sono accessibili soltanto in orari prestabiliti.
Superfettazione	Si intende l'aggiunta di elementi e/o spazi non autorizzati, realizzati in epoca e con materiali diversi dall'organismo edilizio principale o che occupano parte dell'area cortiliva originaria quali, ad esempio, tettoie in lamiera, ricoveri per animali, baracche o prefabbricati di qualsiasi genere, chiusure e tamponature precarie ecc.
Unità di immobili	Per unità di immobili si intende un insieme di costruzioni e di porzioni di suolo o di corpi idrici, che nei loro reciproci rapporti di integrazione e di pertinenza, sono significative dal punto di vista funzionale. Sono definite come unità composte da un immobile avente un ruolo principale e da eventuali altri immobili della stessa categoria o di categorie diverse, legati al primo da un ruolo accessorio ovvero pertinenziale. Fra le unità di immobili, ai fini del RUE, si riconoscono in particolare alcune tipologie in relazione all'immobile principale: a) le unità edilizie (UE) (o organismo edilizio); b) le unità fondiariae; c) le unità impiantistiche; d) le unità infrastrutturali.
Unità impiantistica <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Si definisce Unità impiantistica l'unità composta da un impianto, quale immobile principale, nonché dall'area di pertinenza e da eventuali altri immobili, quali oggetti complementari o pertinenziali.

Unità infrastrutturale <i>Corpo definizioni Provincia BO</i>	Si definisce Unità infrastrutturale l'unità composta da un'infrastruttura o da un insieme di infrastrutture, quale immobile principale, nonché da altre costruzioni, aree, alberature, quali oggetti complementari o pertinenziali.
Unità fondiaria <i>Vedi PTCP art 1.5 delle norme</i>	Si definisce Unità fondiaria l'unità costituita, quale immobile principale, da un'area o porzione di suolo, individuabile sulla base di attributi di natura giuridica o economica e dalle sue eventuali pertinenze. L'area si intende priva di costruzioni oppure con eventuali costruzioni soprastanti a carattere accessorio o pertinenziale rispetto all'area. Sono ad esempio unità fondiarie: a) le unità fondiarie edificabili, dette anche lotti liberi o lotti ineditati; b) le unità fondiarie edificate, ovvero gli edifici e gli spazi scoperti di pertinenza; c) le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.
Voliera	Strutture precarie (leggere e non affisse al suolo), metalliche o in legno, delimitate perimetralmente da rete con eventuale copertura leggera

DEFINIZIONE DI TERMINI IN MATERIA ENERGETICA

Cfr. [Delibera A.L. 156/2008](#) e s.m.i.

5 - CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGINI E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA
(TERZO LIVELLO) NEL TERRITORIO COMUNALE

Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello) nel territorio comunale

1. Finalità

- 1.1 La presente appendice al RUE ha lo scopo di fornire i criteri operativi fondamentali per agli approfondimenti sismici da espletarsi nel territorio di competenza amministrativa del Comune, ai sensi della [Delibera A.L. 112/2007](#) (Regione Emilia-Romagna). I criteri operativi descritti nei seguenti paragrafi, si fondano sugli esiti degli studi di pericolosità sismica elaborati per:
- il Piano Territoriale della Provincia di Bologna (si rimanda ai contenuti descrittivi, cartografici e normativi della *"Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico - Adeguamento alla L.R. 19/1998"*);
 - il PSC elaborato in forma associata dai Comuni dell'Unione Reno Galliera (si rimanda ai contenuti descrittivi della *"Seconda integrazione alla Relazione Geologica"* e ai contenuti cartografici e normativi della successiva *"Variante in materia di rischio sismico: Tavola A – Pericolosità sismica – Tavola sopra comunale delle aree suscettibili di effetti locali"*);
 - il PSC del Comune di Bentivoglio (si rimanda ai contenuti descrittivi della *"Relazione Geologica – Microzonazione sismica"* e ai contenuti descrittivi, cartografici e normativi della *"Variante in materia di rischio sismico: Pericolosità e Microzonazione sismica"*).
- 1.2 Gli esiti emersi dagli studi sismici nel territorio dell'Unione e comunale, hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti relativamente alla pericolosità sismica locale e in particolare sulle effettive condizioni di liquefacibilità, sulla possibilità di cedimenti post sisma dei sedimenti alluvionali meno profondi poco coesivi. Gli effetti dei recenti terremoti emiliani (eventi del 20 e 29 maggio 2012), rappresentano una inequivocabile conferma della necessità di questi ulteriori approfondimenti sismici. La presente Appendice, può dunque contribuire ad agevolare e migliorare la programmazione delle future indagini che i Professionisti incaricati (Geologi e Progettisti) dovranno adeguatamente prevedere per affrontare le verifiche sismiche.
- 1.3 Occorre evidenziare che il Comune di Bentivoglio, nell'intento di favorire una progressiva riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici e dei manufatti presenti nel proprio territorio amministrativo, ha inteso di assumere gli esiti degli studi di pericolosità sismica territoriale, anche ai fini del rilascio del permesso di costruire per "interventi diretti significativi". Ciò comporterà un'ulteriore e più concreta conseguenza applicativa degli studi citati, peraltro in coerenza con la normativa vigente nazionale di riferimento per le costruzioni (Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC/2008). Per "interventi diretti significativi" si intendono: nuove costruzioni; ampliamenti superiori al 20% del volume; demolizioni e ricostruzioni; ristrutturazioni edilizie con demolizione e fedele ricostruzione, come già indicato nella normativa sismica del PSC.
- 1.4 Per gli aspetti sismici, le cartografie di riferimento alla scala comunale sono i seguenti documenti:
- *Tavola A – Pericolosità sismica - Tavola sopra comunale delle aree suscettibili di effetti locali (scala 1:25.000)*: la cartografia aggiorna e rielabora su tutto il territorio dell'Unione gli esiti dello studio sismico preliminare e costituisce il riferimento della pericolosità sismica per il territorio esterno al perimetro urbanizzato/urbanizzabile;
 - *Tavole 1a e 1b – Pericolosità sismica – Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali (scala 1:5.000)*: la cartografia aggiorna e rielabora cartograficamente per il territorio urbanizzato/urbanizzabile gli esiti degli approfondimenti di pericolosità sismica espletati per il Piano Strutturale Comunale, in coerenza con la cartografia e normativa in materia di rischio sismico del PTCP. Le tavole 1a e 1b, inoltre, perimetrano le zone ove sono necessari gli ulteriori approfondimenti sismici di terzo livello;
 - *Tavole 2a e 2b – Microzonazione Sismica semplificata (scala 1:5.000)* la cartografia aggiorna e rielabora cartograficamente per il territorio urbanizzato/urbanizzabile gli esiti dello studio di Microzonazione Sismica semplificata (secondo livello) espletato per il Piano Strutturale Comunale, in coerenza con la cartografia e normativa in materia di rischio sismico del PTCP.
- 1.5 I criteri operativi descritti nei successivi paragrafi si riferiscono ai seguenti interventi:
- pianificazione operativa e/o attuativa (POC e/o PUA);
 - interventi diretti di competenza autorizzativa comunale.
- 1.6 I seguenti paragrafi forniscono i criteri di base per affrontare gli approfondimenti sismici, ovvero le verifiche quantitative della propensione alla liquefazione dei sedimenti granulari saturi e le verifiche quantitative dei possibili cedimenti post sisma nei sedimenti granulari e poco coesivi, basate sulla pericolosità sismica locale. In questo senso, il paragrafo 2 spiega anche i requisiti minimi (in termini di magnitudo attesa) del "terremoto di riferimento", da considerarsi come input nelle citate verifiche. La definizione di criteri "standard" applicabili a tutto il territorio comunale di interesse, ha lo scopo di limitare le frequenti discrepanze riscontrate negli studi sismici, che spesso si basano su approcci stocastici di valutazione della pericolosità sismica locale molto eterogenei.

2. Il terremoto di riferimento per le verifiche quantitative della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma

2.1 I sismi attesi nell'area di studio, con magnitudo tali da innescare effetti di liquefazione, hanno epicentri nell'Appennino Bolognese oppure risultano imputabili alle strutture sepolte del ferrarese. Occorre dunque utilizzare la magnitudo di riferimento del territorio comunale in questione per le verifiche quantitative di liquefazione e dei cedimenti post sisma. La magnitudo di riferimento è desunta dalla Macrozonazione Sismogenetica più aggiornata del territorio nazionale, a cura dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e conosciuta con la sigla <<ZS9>> (2004). In particolare, ci si riferisce alle sorgenti sismogenetiche note, contenute nel database più aggiornato e disponibile: DISS 3.1 (figura 1).




Figura 1 – Territorio dell'Unione Reno-Galliera e distribuzione delle sorgenti sismogenetiche contenute in DISS 3.1 (foto aerea: Google Earth). Le sigle ITCS corrispondono alle "zone" mentre le sigle ITIS corrispondono a "sorgenti" sismogenetiche della banca dati DISS (v. 3.1)

2.2 Il territorio complessivo dell'Unione Reno-Galliera ricade nell'ampia "zona 912", della Zonazione sismogenetica ZS9. Questa zona-sorgente, parallela rispetto all'asse della catena appenninica, è caratterizzata da una sismicità correlabile al fronte compressivo sepolto e più avanzato della struttura appenninica. A tale zona viene attribuita una magnitudo massima $M = 6,14$.

2.3 La Banca Dati DISS v.3.1 riporta più nel dettaglio:

- la zona sismogenetica ITCS051 "Novi-Poggio Renatico" (figura 1), che interessa i Comuni più settentrionali dell'Unione Reno - Galliera (Galliera; Pieve di Cento; San Pietro in Casale; Castello d'Argile; San Giorgio di Piano e Bentivoglio) con magnitudo massima attribuita pari a $M_w = 5,9$;
- i Comuni più meridionali dell'Unione Reno – Galliera (Argelato e Castel Maggiore) ricadono invece esternamente a zone sismogenetiche note: in sintesi, sono compresi tra la zona sismogenetica ITCS051 a nord e la zona ITCS047 "Castelvetro di Modena-Castel San Pietro Terme", che interessa più a sud il territorio bolognese appenninico e pedeappenninico (a quest'ultima è attribuita una magnitudo $M_w = 5,6$);

2.4 La magnitudo di riferimento, da assumere per le verifiche quantitative di liquefacibilità e dei cedimenti post sisma, deve tenere conto del potenziale sismogenetico locale delle zone desunte dalla Banca Dati DISS v.3.1 (par. 2.3). Considerando le ineludibili approssimazioni dei metodi stocastici di valutazione della pericolosità sismica di base, le verifiche più speditive della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma dovranno prevedere una magnitudo di riferimento che per il Comune di Bentivoglio risulta pari a $M_w \geq 5,9$, da assumersi senza considerare nei calcoli ulteriori relazioni di attenuazione e/o disaggregazione dei dati. Occorre tuttavia rammentare che la magnitudo di riferimento sopra indicata è da considerarsi fondamentale per le analisi di pericolosità "free field", in particolare per le finalità conoscitive di pianificazione e/o per l'attribuzione della "categoria di sottosuolo" (vedi NTC vigenti). Per gli interventi diretti, la magnitudo "di progetto" potrà risultare differente rispetto a quella di riferimento sopra definita, in funzione delle

caratteristiche prestazionali dei manufatti da costruire e/o degli obiettivi di sicurezza definiti dal Progettista e dunque della probabilità di superamento dello stato limite considerato nel periodo di riferimento del manufatto. Per le analisi relative a progetti di particolare impegno e per manufatti di rilevanza "strategica", è consigliabile riferirsi a quanto indicato nelle Linee Guida del gruppo di lavoro MS 2008, ovvero assumere la magnitudo attribuita dalla zonazione sismogenica ZS9 e cioè $M_w = 6,14$.

3. Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma: aspetti generali

- 3.1 La suscettibilità alla liquefazione dei sedimenti rappresenta un effetto molto importante da valutare nelle analisi di pericolosità sismica, anche a piccola scala e in particolare nella pianura alluvionale dove si ha la maggiore concentrazione dell'urbanizzato, sia storico che di previsione. Per liquefazione si intende l'annullamento della resistenza al taglio nei terreni granulari saturi a seguito delle sollecitazioni di taglio cicliche di un sisma: il sedimento può raggiungere una condizione di fluidità pari a quella di un liquido viscoso.
- 3.2 Il meccanismo di liquefazione è governato da molti fattori e tra questi: caratteristiche dell'impulso sismico; magnitudo $M > 5,0$; densità relativa $DR < 50 \div 60\%$; pressioni di confinamento (non sono riportati casi in letteratura di liquefazione in strati granulari profondi oltre 15-20 metri); fuso granulometrico e sensibilità della componente argillosa; falda superficiale. Si può inoltre affermare che le modalità di stima della liquefazione del sedimento sono generalmente dettate dalla relazione tra profondità e potenza dello strato.
- 3.3 In condizioni di sisma, vi possono anche essere effetti di "riordino" dei sedimenti, con possibilità di cedimenti significativi e che possono coinvolgere sia i depositi granulari poco addensati e recenti (olocenici), sia i sedimenti fini poco coesivi. Nell'ultimo decennio sono state elaborate procedure di stima delle potenziali deformazioni post sisma anche nei sedimenti fini (limi e argille a comportamento "non drenato") provocate da perdite di resistenza. Quest'ultimo fenomeno è noto con il termine "cyclic softening" (Idriss & Boulanger, 2004-2007-2008).
- 3.4 La possibilità di ottenere informazioni sulla effettiva propensione alla liquefazione di un intervallo sedimentario e la loro attendibilità, risulta fortemente condizionata dall'attrezzatura adottata per effettuare le indagini: in questo senso è indispensabile adottare strumenti d'indagine standard, dotati del massimo grado di definizione, di precisione e di comparazione tra le misure ottenute. La propensione alla liquefazione e a cedimenti indotti da sisma, si possono valutare sulla base di prove penetrometriche statiche e/o dinamiche: CPTU; CPTE; SCPT; CPT; SPT. Il vantaggio dell'uso delle penetrometrie, in particolare di quelle statiche, è ovviamente legato alla relativa economicità e, soprattutto, alla possibilità di avere profili continui con la profondità e di avere informazioni dettagliate anche sulla stratigrafia. È così possibile una prima ricostruzione delle strutture sepolte granulari e delle relative tessiture, eventualmente presenti nell'area di studio: l'esito tessiturale è una fondamentale informazione per una prima valutazione del potenziale di liquefacibilità e per la preliminare caratterizzazione meccanica dei sedimenti.
- 3.5 Le prove penetrometriche CPTE/CPTU consentono di espletare analisi quantitative, sufficientemente raffinate, della liquefacibilità dei sedimenti attraversati sulla base della nota stima del coefficiente di sicurezza $F_s = CRR/CSR$, ovvero del rapporto tra la resistenza tangenziale alla liquefazione del sedimento (Cyclic Resistance Ratio – CRR) e la tensione tangenziale ciclica (Cyclic Stress Ratio – CSR). Tra le principali relazioni di calcolo del F_s si possono rammentare quelle di Idriss & Boulanger (2004; 2007; 2008), Robertson & Wride (1998). Si segnala, inoltre, che il metodo di Robertson & Wride (1998) è stato recentemente aggiornato dallo stesso Robertson (2009; 2010)²⁹ per la valutazione della liquefazione e delle condizioni di "cyclic softening" dei sedimenti poco coesivi, sulla base dei concetti descritti da Boulanger & Idriss (2004; 2007), verificati da casi storici recenti (terremoti di Loma Prieta, Chi-Chi, Kocaeli). L'Approccio originale di Robertson & Wride è stato dunque esteso per includere anche i terreni argillosi poco coesivi e a comportamento simile a quelli argillosi ("clay-like-soil").
- È inoltre possibile applicare ai metodi di calcolo del fattore di sicurezza F_s un indice rappresentativo del rischio di liquefazione (Iwasaki et. Al., 1978; Iwasaki 1982) definito come "Indice del Potenziale di Liquefazione" e calcolato fino alla profondità di 20 metri.
- 3.6 Occorre specificare che per le verifiche quantitative della liquefazione basate sul coefficiente di sicurezza $F_s = CRR/CSR$ da penetrometrie, non è corretto basarsi su esiti di prove statiche a punta meccanica CPT, ma devono essere utilizzati dati da prove CPTE/CPTU. Le prove CPT sono state considerate "standard" dall'ASTM americana al pari di quella con puntale elettrico (CPTE), ma ben distinte come caratteristiche di prova e attrezzatura. Occorre segnalare che la commissione internazionale ISSMFE ha definito standard solamente la punta elettrica, mentre le

²⁹ P.K. Robertson, 2009. "Performance based earthquake design using the CPT", Keynote Lecture, International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering - from case history to practice, ISTokyo, June 2009.

Robertson, P.K. and Lisheng, S., 2010, "Estimation of seismic compression in dry soils using the CPT" FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING AND SOIL DYNAMICS, Symposium in honor of professor I. M. Idriss, San Diego, CA.

raccomandazioni³⁰ di riferimento italiane AGI (pubblicate nel 1977) considerano entrambe le prove, peraltro senza definire quale delle due prove sia standard. Ciò ha creato, soprattutto nel nostro Paese, confusione riguardo le procedure di stima dei parametri meccanici e riguardo le procedure di verifica della liquefacibilità, considerando impropriamente le prove CPT al pari di quelle CPTe/CPTU. Ne consegue che gli esiti e le interpretazioni derivate da prove CPT possono risultare non attendibili. Ciò è da imputare soprattutto alla differente geometria delle due punte (figura 2): i valori misurati non si equivalgono perfettamente per quanto riguarda la resistenza della punta e differiscono sensibilmente negli esiti di resistenza laterale per l'adesione terreno-manicotto in funzione delle tessiture sedimentarie attraversate.




Figura 2 – Confronto tra la punta elettrica standard e la punta meccanica standard (indicate con la freccia rossa). Le resistenze alla punta q_c non si equivalgono perfettamente (nella punta meccanica occorre considerare la componente dell'attrito lungo il mantello di protezione sopra il cono), mentre le resistenze laterali f_s risultano molto diverse per l'adesione terreno-manicotto (nella punta meccanica si misura una componente di resistenza alla base – di rifluimento – dovuta al raccordo nell'estremità inferiore del manicotto; nella punta elettrica la cella di misura è invece nella stessa punta).

4. Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma: criteri operativi per interventi di pianificazione (POC e/o PUA)

- Per gli ambiti di PSC interessati da successivi strumenti di pianificazione operativa e/o attuativa e che ricadono in aree suscettibili di liquefazione e/o cedimenti post sisma (vedi "Tavola 1a e 1b - Pericolosità sismica - Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali" alla scala 1:5.000), sono richiesti approfondimenti di terzo livello intese come verifiche quantitative della liquefacibilità, dei cedimenti post sisma e della modellazione numerica della risposta sismica locale, in coerenza con i contenuti della [Delibera A.L. 112/2007](#).
- Le analisi di quantificazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma potranno espletarsi secondo un primo approccio speditivo, basato sugli esiti di prove penetrometriche statiche elettriche (CPTe) spinte fino a 20 metri di profondità, meglio se con piezocono (CPTU). Gli esiti delle prove consentiranno la stima del citato rapporto CRR/CSR e la stima dell'Indice del "Potenziale di Liquefazione". Per le verifiche si dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:
 - il terremoto di progetto quantificato in termini di magnitudo, come descritto più ampiamente nel par. 2 di questa Appendice;
 - l'accelerazione massima orizzontale al suolo (a_{max} suolo) definita dagli esiti dello studio di MZS. La a_{max} al suolo è calcolata sulla base della a_{ref} attribuita al Comune dalla [Delibera A.L. 112/2007](#) (vedi tabella 1), moltiplicata per il Fattore di Amplificazione FA (Pga) che caratterizza l'area di interesse; FA (Pga) è ricavato dalla microzonazione sismica di secondo livello e così come individuato sulle "Tavole 2a e 2b - Microzonazione Sismica semplificata" alla scala 1:5.000 del Comune. Il FA (Pga) deve essere anche ricavato dagli esiti della modellazione numerica di risposta sismica locale ai sensi della [Delibera A.L. 112/2007](#): in tal caso sarà cura del Professionista scegliere l'esito di FA più veritiero per l'area studiata, peraltro consigliando in questa sede di utilizzare il dato più cautelativo. Occorre inoltre evidenziare che la a_{max} al suolo è un indicatore della "pericolosità di base" di un sito, determinata dalla normativa di riferimento vigente (nel nostro caso: [Delibera A.L. 112/2007](#)) ed è presumibile che tale valore possa essere soggetto a variazioni in funzione di possibili aggiornamenti della pericolosità sismica a scala nazionale e/o regionale.

³⁰ Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche (AGI, 1977).

COMUNI	a_{ref} ATTRIBUITA AL COMUNE (DAL 112/2007)
Castel Maggiore	0,166g
Argelato Bentivoglio San Giorgio di Piano	0,161g
Castello d'Argile Pieve di Cento San Pietro in Casale	0,158g
Galliera	0,156g

Tabella 1 - Valori di a_{ref} per i Comuni dell'Unione Reno-Galliera (attribuiti dalla DAL 112/2007)

- Qualora gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTe/CPTU riscontrassero intervalli liquefacibili e/o cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro delle possibili fondazioni di progetto, si potrà procedere con ulteriori verifiche più approfondite, quali:
 - prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali cicliche) necessarie per la valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello strato/intervallo in questione;
 - prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza ("cyclic softening") e da cedimenti, per effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove di taglio in condizioni non drenate; prove edometriche, ecc.).
- L'accertamento della propensione alla liquefazione/addensamento e/o l'accertamento di cedimenti post sisma significativi in condizioni "free field" (obiettivo fondamentale delle analisi di terzo livello, affrontate nelle fasi di pianificazione comunale), impone che per le aree interessate da tali effetti, ogni eventuale intervento edificatorio sia valutato sulla base di ulteriori indagini e analisi da espletarsi nelle successive fasi di progettazione. Tali indagini e analisi, dovranno infatti consentire la valutazione dell'ammissibilità della nuova edificazione in termini di interazione terreno-fondazioni, sulla base degli aspetti progettuali e delle caratteristiche prestazionali dei futuri manufatti, così come definiscono le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC/2008) vigenti.

5. Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma: criteri operativi per gli interventi diretti

- 5.1 I riferimenti normativi per gli interventi diretti sono dettati dal vigente Decreto Ministeriale recante le "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC/2008) e dalle relative Istruzioni Applicative: le NTC/2008 raccolgono in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. A tal fine, le NTC/2008 forniscono le indicazioni inerenti le procedure di calcolo, le procedure di verifica delle strutture, le regole di progettazione ed esecuzione in funzione del criterio prestazionale.
- 5.2 L'azione sismica da valutare ai sensi delle vigenti NTC/2008 non si riferisce più a una zona territorialmente coincidente con il territorio amministrativo e ad un'unica forma spettrale (vedi [Delibera A.L. 112/2007](#), di riferimento per le fasi progettuali di pianificazione), con un tempo di ritorno (TR) del sisma prefissato e uguale per tutte le costruzioni, ma si riferisce ora al contesto "sito specifico" e alle caratteristiche prestazionali delle costruzioni interessate. L'azione sismica ai sensi delle NTC/2008 viene dunque valutata sulla base della "risposta sismica locale", ossia considerando gli effetti stratigrafici e topografici del sito. Gli effetti della risposta sismica locale possono essere valutati con metodi semplificati oppure eseguendo specifiche analisi di approfondimento. Peraltro, le NTC/2008 vigenti impongono che gli approfondimenti della risposta sismica locale siano d'obbligo per particolari condizioni di sottosuolo, che nell'ambito di pianura alluvionale possono essere riconducibili a:
- <<depositi di terreni caratterizzati da valori di $V_{s30} < 100$ m/s (oppure $10 < c_{u30} < 20$ kPa) che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche (categoria di sottosuolo "S1")>>;
 - <<depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti (categoria di sottosuolo "S2")>>.

5.3 Le NTC 2008 impongono per sottosuoli riconducibili alle categorie speciali "S1" e "S2", la predisposizione di specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, elaborando modelli numerici di risposta sismica locale mediante l'uso di accelerogrammi le cui caratteristiche sono dettate dalle Norme Tecniche a cui si rimanda.

5.4 Il Comune di Bentivoglio, nell'intento di favorire una progressiva riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici e dei manufatti presenti nel proprio territorio amministrativo, assume come riferimento, ai fini del rilascio del permesso di costruzione degli "interventi diretti significativi" (riportati nel par. 1.3), gli esiti degli studi di pericolosità sismica elaborati alla scala territoriale comunale e sovra comunale e in particolare si dovranno considerare le seguenti cartografie:

- Tavola 1a e 1b - "Pericolosità sismica - Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali" alla scala 1:5.000 (riferimento per le aree urbanizzate e urbanizzabili del Comune);
- Tavola A – Pericolosità sismica – Tavola sovra comunale delle aree suscettibili di effetti locali alla scala 1:25.000 (riferimento per tutte le altre aree comunali non interessate dagli approfondimenti sismici riportati nelle Tavole 1a e 1b).

5.5 Per interventi diretti significativi, ricadenti nelle seguenti aree omogenee:

- Tavola 1a e 1b → <<III - liquefazione poco probabile>>
- Tavola A → <<L1 - Sabbie prevalenti potenziali>> e/o <<Aree caratterizzate da propensione alla liquefazione/addensamento>>

si devono prevedere indagini geognostiche finalizzate all'accertamento o meno della propensione alla liquefazione/addensamento e a cedimenti post sisma, sulla base delle caratteristiche tessiturali e geotecniche riscontrate nei sedimenti investigati. In tal senso, si consiglia l'esecuzione di prove penetrometriche statiche (CPT), meglio se con puntale elettrico e con piezocono (CPTE/CPTU) da spingersi fino a 20 metri di profondità, in numero adeguato all'impegno progettuale del manufatto previsto, all'ampiezza dell'area di progetto e alla sua complessità geologica (in coerenza con le già citate raccomandazioni AGI, 1977). Gli esiti di queste indagini comporteranno o meno l'inserimento dell'area di intervento nelle categorie speciali di sottosuolo riportate nelle NTC/2008 (S1; S2) e, conseguentemente, di procedere con approfondimenti sismici secondo quanto indicato anche nei successivi paragrafi.

5.6 Per interventi diretti significativi, ricadenti nelle seguenti aree omogenee già interessate da analisi di approfondimento sismico (Piano Strutturale alla scala comunale) riportate nelle Tavole 1a e 1b:

- <<I - Possibilità di liquefazione e di cedimenti significativi>>
- <<II - Possibilità di liquefazione con cedimenti, tessiture e spessore da controllare>>

sono richiesti approfondimenti in termini di verifiche quantitative della liquefacibilità, dei cedimenti post sisma e della risposta sismica (con modellazione numerica). Tutto ciò in coerenza con i contenuti delle citate Norme Tecniche per le Costruzioni, in quanto tali aree omogenee sono da considerarsi ineludibilmente attribuibili alle categorie di sottosuolo classificabili come "S1" oppure "S2".

In queste aree, si potranno eseguire prove penetrometriche statiche elettriche (CPTE) spinte fino a 20 metri di profondità, meglio se con piezocono (CPTU), per espletare le analisi più speditive, con prove penetrometriche, come già indicato nei precedenti par. 3.4, 3.5 e 3.6. Il numero delle prove CPTE/CPTU dovrà risultare commisurato all'impegno progettuale del manufatto previsto, all'ampiezza dell'area di progetto e alla sua complessità geologica. Gli esiti delle prove CPTE/CPTU consentiranno la stima del citato rapporto $FS=CRR/CSR$ e la stima dell'Indice del "Potenziale di Liquefazione" (par. 3.5). Per le verifiche si dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

il terremoto di progetto quantificato in termini di magnitudo. In tal senso, nelle NTC/2008 non vi sono specifici riferimenti e per la sua stima si rimanda a quanto già riportato nell'art. 2.4. Occorre precisare che tutti i metodi di calcolo del rapporto $FS=CRR/CSR$ si basano su relazioni empiriche con magnitudo di riferimento pari a $M=7,5$: per questo motivo, occorrerà applicare un fattore di correzione per la magnitudo del sito in analisi (MSF), raccomandando l'utilizzo dell'approccio NCEER³¹ valido per terremoti di $M \leq 7,5$ (figura 3);

³¹ National Center for Earthquake Engineering Research.




Figura 3 – Fattore di scala per la magnitudo (MSF) secondo vari Autori

- l'accelerazione massima orizzontale al suolo (a_{max}) ricavata dall'analisi accurata di risposta sismica locale mediante accelerogrammi di progetto, correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito, alla strategia di progettazione e al grado di protezione definiti dal Progettista (vedi anche l'art. 2.4). In questo senso, si rammenta che la l'amplificazione stratigrafica è intesa come rapporto dell' a_{max} suolo rispetto all' a_{ref} (accelerazione tangenziale sismica nel bedrock "rigido" di riferimento) e che anche la a_{ref} è da definirsi in funzione della probabilità di superamento dello stato limite SLV nel periodo di riferimento del manufatto (10% o ulteriormente ridotto in funzione degli obiettivi di sicurezza).
- 5.7 Se le prove CPTE/CPTU riscontrassero intervalli liquefacibili e/o cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie e/o alle quote di incastro delle possibili fondazioni di progetto, si potrà procedere a verifiche più approfondite, e in particolare:
- prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale liquefazione e/o deformazioni (cedimenti), per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali cicliche), necessarie per la valutazione delle resistenze cicliche alla liquefazione (CRR) dello strato in questione;
 - prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza ("cyclic softening") e deformazioni (cedimenti), per effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove di taglio in condizioni non drenate, prove edometriche, ecc.).
- 5.8 L'accertamento della propensione alla liquefazione/addensamento e/o l'accertamento di cedimenti post sisma significativi in condizioni "free field", impone verifiche più accurate che tengano conto delle caratteristiche progettuali da prevedere (tipologia, geometria e quote di incastro delle fondazioni; sovrappressioni; ecc.). In particolare, tali analisi dovranno consentire la valutazione dell'ammissibilità della nuova edificazione in termini di interazione terreno-fondazioni, sulla base degli aspetti progettuali e delle caratteristiche prestazionali dei futuri manufatti, in coerenza con le NTC vigenti.